

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 687

Disciplina della professione di guida turistica

19/05/2024 - 05:12

Indice

1. DDL S. 687 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 687	4
1.2.2. Relazione 833, 412, 687 e 749-A	8
1.2.3. Testo correlato 833,412,687 e 749-A (ALLEGATO)	34
1.2.4. Testo 1	73
1.3. Trattazione in Commissione	84
1.3.1. Sedute	85
1.3.2. Resoconti sommari	86
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	87
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 67 (ant.) del 20/09/2023	88
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 68 (ant.) del 04/10/2023	93
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 67 (ant.) del 05/10/2023	100
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 69 (pom.) del 10/10/2023	101
1.3.2.1.5. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 72 (pom.) del 18/10/2023	191
1.3.2.1.6. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 74 (pom.) del 25/10/2023	210
1.3.2.1.7. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 78 (pom.) del 07/11/2023	215
1.4. Trattazione in consultiva	221
1.4.1. Sedute	222
1.4.2. Resoconti sommari	223
1.4.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	224
1.4.2.1.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 91 (pom.) del 03/10/2023	225
1.4.2.1.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 95 (ant.) dell'11/10/2023	231
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	243
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 146 (pom.) del 14/11/2023	244
1.5. Trattazione in Assemblea	269

1.5.1. Sedute	270
1.5.2. Resoconti stenografici	271
1.5.2.1. Seduta n. 125 del 15/11/2023	272

1. DDL S. 687 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 687

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 687

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CENTINAIO** e **BERGESIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2023

Disciplina della professione di guida turistica

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha la finalità di introdurre una regolamentazione della professione di guida turistica, la cui disciplina, in base all'articolo 117 della Costituzione, rientra tra le materie di legislazione concorrente, attraverso misure che siano coerenti con la necessità di valorizzare il patrimonio culturale italiano tramite il riconoscimento della professionalità di coloro che lo illustrano ai visitatori, esaltandone la bellezza e la ricchezza in tutti gli aspetti, storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico, monumentale, demo-etno-antropologico, paesaggistico ed enogastronomico, che caratterizzano le specificità dei territori.

Il nostro Paese, che ha il numero più alto di siti tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), è esso stesso l'espressione di un patrimonio esteso e diffuso che, incontrandosi con le tradizioni e le specificità proprie di ciascun territorio, diventa unico al mondo e, come tale, deve essere valorizzato e salvaguardato.

Proprio per la sua natura di vero e proprio monumento a cielo aperto, costituito da migliaia di realtà culturali diverse e specifiche, è opportuno che chi illustra professionalmente tali realtà sia competente e abbia una conoscenza specifica dei territori. In mancanza di tale intervento normativo si corre il rischio di non riuscire a valorizzare fino in fondo tutte le tipicità proprie di ogni singola area. Per questo è urgente prendere coscienza di questa esigenza e dare un forte segnale di impegno, rafforzando le politiche di formazione e attivando le necessarie misure di tutela verso le guide turistiche italiane. Per fare ciò è necessario chiarire definitivamente la natura dell'attività della guida turistica, che non è quella di un mero « servizio » turistico, ma di una vera e propria professione.

Come è noto era stata aperta da parte dell'Unione europea una procedura di pre-infrazione (EU Pilot 4277/12/MARK) nei confronti dello Stato italiano sulla base del presupposto che la disciplina della professione di guida turistica rientrasse nell'ambito della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nota come « direttiva Bolkestein ». Con l'entrata in vigore della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), è stato chiuso il contenzioso con l'Europa ma a danno delle guide turistiche nazionali che, per garantire la libera prestazione di servizi su tutto il territorio nazionale imposta dall'Europa, hanno assistito ad una dequalificazione della propria professione, a scapito degli interessi generali dello Stato e della migliore valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Il presente disegno di legge è l'occasione per chiarire definitivamente che le guide turistiche, essendo una vera e propria categoria di professionisti specializzati, non possono essere assoggettate all'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein, nella quale si sono ritrovate per un mero errore di traduzione.

Nel considerando 33 della citata direttiva 2006/123/CE, infatti, sono disciplinati i servizi turistici dei « *tour guides* », che sono quelli offerti dagli « accompagnatori turistici », addetti alla supervisione e all'organizzazione del viaggio. Questo termine è stato erroneamente tradotto come « guide turistiche » e ciò ha creato confusione tra due professioni che, sebbene in Italia siano entrambe regolamentate,

risultano tuttavia ben distinte: l'accompagnatore e la guida turistica, come peraltro ben chiarito in una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, che conferma la distinzione tra le figure professionali di guida turistica e di accompagnatore turistico.

Il termine inglese corretto che identifica le guide turistiche non è infatti « *tour guides* », ma « *tourist guides* », come stabilito peraltro da tutti i Paesi europei, Germania compresa, essendo la definizione stata adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). La guida turistica, intesa come « persona che guida i visitatori nella loro lingua e interpreta il patrimonio culturale e naturale di un'area per la quale possiede una qualifica specifica, riconosciuta e certificata dall'autorità preposta », esula pertanto dal campo dei servizi organizzativi, rientrando a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, sulle qualifiche professionali.

La stessa direttiva europea 2006/123/CE prevede deroghe alla sua applicazione per motivi di salute pubblica, politica sociale, salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti e autonomi, protezione dell'ambiente, salvaguardia del patrimonio culturale e per altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto europeo. Altre deroghe sono previste dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 26 febbraio 1991, nella causa C-180/1989, per la quale: « i musei e monumenti storici richiedono l'intervento di una guida specializzata ». Inoltre, le restrizioni territoriali non sono inserite tra i « requisiti vietati » ai sensi dell'articolo 14 della suddetta direttiva, facendo ritenere che per le guide turistiche gli ambiti territoriali sono ambiti di competenza professionale conseguibile.

Ritenendo quindi che le guide turistiche siano gli unici professionisti specializzati a illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale italiano, migliorandone la divulgazione e contribuendo così alla sua valorizzazione e tutela, in linea con quanto stabilito dall'atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, con il presente disegno di legge si intendono perseguire le seguenti finalità:

- a) introdurre una formazione specifica, teorica e pratica, della durata complessiva di 650 ore, necessaria per l'accesso all'esame di abilitazione;
- b) individuare gli ambiti territoriali di specializzazione sulla base della numerosità dei siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità, secondo la Convenzione adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 16 novembre 1972, del flusso di visitatori e della contiguità territoriale, per quanto concerne anche le tradizioni storiche, culturali, linguistiche ed enogastronomiche, in cui poter svolgere la formazione pedapeutica all'esercizio della professione;
- c) istituire, presso il Ministero del turismo, l'elenco nazionale delle guide turistiche, cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione. L'esercizio della professione avviene a seguito del superamento dell'esame di abilitazione professionale e della contestuale iscrizione all'elenco.

Per le ragioni sopra esposte, ci si augura che il disegno di legge possa essere quanto prima approvato per poter fornire alle guide turistiche gli strumenti necessari per poter consolidare la propria professione ed essere nuovamente competitive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali che regolano la professione di guida turistica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la disciplina della professione e il relativo esercizio.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, anche con finalità turistiche, culturali e didattiche, a favore di persone singole o

di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demografico-antropologico, paesaggistico, produttivo e enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali.

Art. 3.

(Esercizio della professione)

1. L'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione professionale, indetto con cadenza biennale dal Ministero del turismo, cui si accede al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 5.
2. Con decreto del Ministero del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per:
 - a) l'individuazione della sede o delle sedi per lo svolgimento delle prove di esame;
 - b) la composizione delle commissioni esaminatrici;
 - c) la definizione dei requisiti di accesso e di partecipazione all'esame, fermo restando il requisito minimo del diploma di laurea triennale;
 - d) l'individuazione delle materie d'esame idonee ad accertare il possesso delle competenze, comprese quelle linguistiche e tecniche, in base allo *standard* europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN);
 - e) l'individuazione degli ambiti territoriali di specializzazione tenendo conto della numerosità dei siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità, secondo la Convenzione adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 16 novembre 1972, del flusso di visitatori e della contiguità territoriale, per quanto concerne anche le tradizioni storiche, culturali, linguistiche ed enogastronomiche, ai fini della formazione propedeutica all'esercizio della professione;
 - f) la definizione degli indirizzi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione specifica, organizzati dalle regioni in convenzione con le università.

Art. 4.

(Elenco nazionale delle guide turistiche)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito « elenco », cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione. L'esercizio della professione avviene a seguito del superamento dell'esame di abilitazione professionale e alla contestuale iscrizione all'elenco.
2. Nell'elenco sono indicati i dati degli iscritti, l'ambito territoriale di specializzazione e le eventuali successive estensioni, nonché le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione. L'elenco è aggiornato con cadenza almeno biennale.
3. Con decreto del Ministero del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'iscrizione all'elenco già regolarmente abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti, altresì, i criteri per l'equiparazione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e comprovata dalle guide turistiche già regolarmente abilitate, ai fini dell'esercizio della professione nell'area territoriale prescelta.

Art. 5.

(Formazione)

1. I corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, sono propedeutici all'esame di abilitazione all'esercizio della professione nell'area territoriale in cui si svolge la formazione. È possibile ottenere

l'abilitazione in più aree territoriali.

2. I corsi hanno una durata complessiva di 650 ore, al fine di acquisire le conoscenze della specifica area territoriale interessata in riferimento:

- a) al patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale;
- b) al patrimonio demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico.

3. I corsi sono organizzati dalle regioni in convenzione con le università, secondo gli indirizzi stabiliti all'articolo 3, comma 2, lettera f).

4. Le guide turistiche che intendono estendere l'abilitazione ad altri ambiti territoriali di specializzazione possono frequentare il corso di formazione specifico nell'area prescelta, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2.

Art. 6.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

- a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 7;
- b) a effettuare il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative, nel rispetto della disciplina di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.

Art. 7.

(Disciplina dell'attività delle guide abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo, è disciplinata l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di prestazione occasionale in Italia, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) definizione del regime di prestazione occasionale secondo un numero massimo di giorni stabiliti per l'esercizio della professione nel territorio italiano in un anno solare;
- b) istituzione di una piattaforma informatica gestita a livello centrale per la registrazione delle guide turistiche e contestuale assegnazione di un codice univoco;
- c) modalità di accesso alla piattaforma per la comunicazione dell'attività di guida turistica da svolgere nel territorio italiano nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a);
- d) individuazione degli organi incaricati di effettuare i controlli, in base all'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, e delle relative modalità di svolgimento, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica di cui alla lettera b).

1.2.2. Relazione 833, 412, 687 e 749-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Nn. 833, 412, 687 e 749-A

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Relatore DE CARLO)

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 2023

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina della professione di guida turistica (n. 833)

presentato dal **Ministro del turismo** dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** dal **Ministro della giustizia** dal **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** e dal **Ministro della cultura**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2023

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disciplina della professione di guida turistica (n. 412)

d'iniziativa del senatore **CROATTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2022

Disciplina della professione di guida turistica (n. 687)

d'iniziativa dei senatori **CENTINAIO** e **BERGESIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2023

Disciplina della professione di guida turistica (n. 749)

d'iniziativa del senatore **GARAVAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2023

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 833

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge n. 833 d'iniziativa governativa reca la disciplina della professione di guida turistica ed è collegato alla manovra di finanza pubblica. Il disegno di legge dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), laddove, tra le riforme da attuare, è inserita quella dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche, con l'obiettivo di definire uno *standard* nazionale entro dicembre 2023.

Secondo gli *Operational arrangements* tra la Commissione europea e l'Italia, con legge devono essere definiti i principi fondamentali relativi alla professione di guida turistica, nel rispetto dei principi di ripartizione delle competenze alle regioni sanciti dalla Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, nonché dagli obblighi assunti a livello internazionale. Il documento prospetta una definizione di *standard* minimi nazionali, per l'acquisizione di una qualifica unica a livello nazionale, che non implichi la creazione di una professione regolamentata.

Il disegno di legge consta di quindici articoli. L'articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, ossia

disciplinare la professione di guida turistica, stabilendone i principi comuni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che indica le professioni tra le materie a competenza concorrente. L'articolo 2, modificato in Commissione, indica la definizione e l'oggetto della professione di guida turistica ovvero lo svolgimento di visite guidate durante le quali siano illustrati e interpretati il valore e il significato dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità. Sono stati eliminati i riferimenti ai percorsi sportivi e alle visite didattiche, ambiti non ricompresi dal testo.

L'articolo 3, modificato in Commissione, stabilisce i requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica: il superamento dell'esame di abilitazione ai sensi del comma 4 o il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi del comma 6. L'esercizio della professione è inoltre consentito alle guide turistiche già abilitate in virtù del regime transitorio previsto dal successivo articolo 13. Durante l'esame in Commissione, si è raggiunto un punto di equilibrio per quanto attiene alle deroghe ai requisiti per l'esercizio della professione, stabilendo due fattispecie derogatorie. La prima concerne l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale mentre la seconda riguarda il caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.

L'articolo 4, modificato in Commissione, precisa i requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo. In questo caso in Commissione si è ritenuto di non modificare il livello delle due lingue richieste per partecipare all'esame di abilitazione, scegliendo di mantenere la formulazione attuale del testo del Governo, frutto di mediazioni tra gli interessati; si è però precisato che detta certificazione deve essere rilasciata da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche. La Commissione ha accolto una sollecitazione proveniente da più parti ad eliminare l'improprio riferimento all'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013, onde ribadire il carattere nazionale dell'abilitazione, previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della suddetta legge n. 97.

L'articolo 6, modificato in Commissione, detta norme specifiche (salvo rinviare e modificare in alcuni punti le norme generali previste dal decreto legislativo n. 206 del 2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali) per l'esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di « libera prestazione di servizi ») e i casi in cui è svolta in maniera stabile (« libertà di stabilimento »). In quest'ultimo caso, la disciplina prevede una integrazione della formazione mediante una misura compensativa, consistente nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. La Commissione ha specificato che il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.

L'articolo 7, modificato in Commissione, prevede l'istituzione di corsi di specializzazione, nonché obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.

L'articolo 8 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

L'articolo 9 dispone l'ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi, come previsto dagli emendamenti approvati dalla Commissione.

L'articolo 10 prevede che i compensi professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

L'articolo 11 stabilisce che le guide turistiche sono obbligate a esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento e a fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

L'articolo 12 disciplina i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica. A tale riferimento, la Commissione ha precisato meglio l'ambito sanzionatorio, nonché i poteri di controllo.

L'articolo 13, modificato dalla Commissione, stabilisce disposizioni transitorie e finali a favore delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge, e reca l'abrogazione espressa dell'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, che aveva dato l'avvio ad una regionalizzazione del titolo.

L'articolo 14 detta le disposizioni finanziarie, prevedendo le modalità con cui si provvede alle spese da sostenere per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione, nonché per la tenuta e la pubblicità dell'elenco nazionale delle guide turistiche.

Infine l'articolo 15 dispone l'immediata entrata in vigore della legge, onde consentire che la fase attuativa si perfezioni entro il 31 dicembre 2023, come previsto dal PNRR.

De Carlo, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge n. 833

11 ottobre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'articolo 6, comma 9, che individua nel Ministero del turismo l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione, nonché a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita all'estero, si invita a valutare l'opportunità di aggiornare l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 206 del 2007, che indica, alla lettera *i*), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo quale autorità competente per le attività che riguardano il settore turistico;
- in merito all'articolo 8, si rileva che l'attribuzione per via legislativa di uno specifico codice ATECO alle attività inerenti alla professione di guida turistica appare suscettibile di produrre sovrapposizioni normative rispetto al codice già esistente;
- con riguardo all'articolo 12, comma 5, riguardante i divieti e le sanzioni per l'esercizio abusivo della professione di guida turistica, si valuti l'opportunità di modificare la formulazione dell'enunciato normativo, specificando l'ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste;
- in via generale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento tra il disegno di legge in titolo e le parti dell'articolo 3 (*Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea*) della legge n. 97 del 2013 che dovessero risultare superate dall'approvazione del disegno di legge medesimo.

sugli emendamenti approvati

7 novembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: Sallemi)

sul disegno di legge n. 833 e sugli emendamenti

17 ottobre 2023

La Commissione, esaminato il provvedimento e i relativi emendamenti, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

**PARERI DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: Murelli)

sui testi dei disegni di legge nn. 833, 412, 687 e 749

11 ottobre 2023

La Commissione, esaminati i disegni di legge che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica;

considerato in particolare il disegno di legge n. 833, d'iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica, che costituisce la Riforma 4.1 della Componente M1C3 del PNRR, con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche;

considerato che la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un « test della proporzionalità », da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso all'esercizio di professioni regolamentate o a loro modalità, compreso il riconoscimento dei titoli professionali, e che l'analisi tecnico-normativa del Governo, allegata al disegno di legge n. 833, ritiene essere rispettata;

ricordato che l'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97) ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, in linea con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, consentendo di chiudere la relativa procedura EU-Pilot;

ricordato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3859 del 1° agosto 2017, ha confermato l'annullamento disposto dal TAR dei decreti ministeriali del 7 aprile 2015 e n. 565 dell'11 dicembre 2015, poiché, per la notevole quantità di siti individuati (oltre 3.000), di fatto rendevano inutile l'abilitazione nazionale, rischiando una nuova procedura di infrazione;

rilevato che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8);

valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 6, che rinvia a successivi decreti attuativi, sia la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera che consente l'esercizio della professione senza il previo riconoscimento del titolo estero, sia per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale estera, consistente in una prova scritta e una orale, sulle stesse materie previste per l'abilitazione nazionale, si ritiene opportuno prevedere che anche questi siano sottoposti al citato *test* di proporzionalità e sottoposti al parere parlamentare, per verificare che la normativa non costituisca ostacolo all'accesso alla professione maggiore per cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini italiani.

sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 833

18 ottobre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 833, adottato come testo base dalla Commissione di merito il 4 ottobre 2023;

ricordato il parere espresso sul testo dello stesso disegno di legge l'11 ottobre 2023;

ricordato che l'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97) ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, in linea con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, consentendo di chiudere la relativa procedura EU-Pilot;

ricordato che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8),

esprime, per quanto di competenza,

parere non ostativo sugli emendamenti 5.7, 5.14 e 7.1, a condizione che sia rispettata la validità nazionale dell'abilitazione, prevista dall'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Testor)

sul disegno di legge n. 833

3 ottobre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 4, con riferimento al numero dei partecipanti all'esame nazionale di abilitazione per il 2024 (primo anno), si stima, in considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure espletate a livello regionale fino ad oggi (in particolare si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della regione Puglia nel 2017), che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa 10.000, poiché da anni non si svolge un esame abilitativo: pertanto, si ritiene plausibile il numero evidenziato. Tenuto conto che si è prudenzialmente stimato che per ogni candidato il costo totale sia pari a 40 euro e che un quarto di tale costo, pari a 10 euro, sia a carico del medesimo candidato, si conferma che l'onere a carico del Dicastero del turismo è pari a 300.000 euro complessivi per l'anno 2024 (400.000 euro complessivi - 100.000 euro a carico dei candidati), autorizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e coperto ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

Con riferimento, invece, al numero dei candidati previsti a far data dal 2025, si rappresenta di aver tenuto conto, nel calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo, del *range* previsto tra le 3.000 e le 5.000 presenze di candidature. Infatti, al fine di calcolare, in modo prudenziale, l'onere massimo generato dalla norma a partire dal secondo anno in avanti, è stato considerato il numero di 5.000 partecipanti, con un costo complessivo pari a 200.000 euro (se si fosse considerato il numero di 3.000 partecipanti, il costo complessivo sarebbe stato di 120.000 euro). Ciò posto, al fine di calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo si è invece, prudenzialmente, preso in considerazione il numero di 3.000 partecipanti, con la conseguenza che, essendo la quota totale spettante a loro carico pari a 30.000 euro (tenuto conto che 10 euro sono a carico di ciascuno dei medesimi), è risultato un onere a carico del Dicastero del turismo pari a 170.000 euro (200.000 euro - 30.000 euro). Diversamente, qualora si fosse considerato - anche a tal fine - il numero di partecipanti pari a 5.000 unità, l'onere complessivo a carico del Ministero sarebbe stato pari a 150.000 euro, ossia pari alla differenza tra l'importo di 200.000 euro (costo complessivo) e quello di 50.000 euro (da porre a carico dei candidati). Pertanto, viene confermata la congruità del calcolo degli oneri, pari a 170.000 euro complessivi a decorrere dall'anno 2025.

Viene altresì confermato che l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 è contenuto nell'ambito di un tetto di spesa;

in relazione all'articolo 5, viene confermato il carattere prudenziale ed esaustivo della stima dell'onere concernente la creazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti

24 ottobre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2, 5.3, 7.5 e 13.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE N. 833

D'iniziativa del Governo

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di *Identico*. guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. Si definisce « guida turistica » il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

2. Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate **sul luogo o da remoto** con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

3. La visita guidata, oggetto dell'attività di cui al comma 2, ha il fine di:

a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali **o sportivi**, che

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di *Identico*. guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. Si definisce « guida turistica » il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 13, **comma 1**.

2. Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

3. *Identico*:

a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi

permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali;

b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, **anche a scopo didattico**, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.

Art. 3.

(Esercizio della professione di guida turistica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, l'esercizio, **anche a titolo accessorio**, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6 ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione.

3. Negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

4. Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso di una copertura assicurativa a

esperienziali multisensoriali, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali;

b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) *identica*.

Art. 3.

(Esercizio della professione di guida turistica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 **del presente articolo** per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, **comma 1, lettera a)**. **I medesimi requisiti non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.**

3. Negli istituti e nei luoghi della cultura **definiti** dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, **aperti al pubblico**, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

4. *Identico*.

garanzia della responsabilità civile professionale.

Art. 4.

(Esame di abilitazione)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche.

2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;

c) godere dei diritti civili e politici;

d) non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;

e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;

g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione.

Art. 4.

(Esame di abilitazione)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti **dal Ministero dell'istruzione e del merito** e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti **dal Ministero dell'istruzione e del merito**, fermo

restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, e sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

3. *Identico.*

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. *Identico.*

Art. 5.

Art. 5.

(Elenco nazionale)

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito, con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

1. *Identico.*

a) hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4;

b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 6;

c) sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), ed è reso pubblico nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco nazionale è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. *Identico.*

3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalità degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione.

3. *Identico.*

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un

4. **Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero**

tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.

Art. 6.

(Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero)

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, consistente nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

2. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206 del 2007, dopo le parole: « maestro di sci » sono inserite le seguenti: « , di guida turistica ».

3. La qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1 è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione.

4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali possedute dal richiedente nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno degli Stati di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle

del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.

Art. 6.

(Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero)

1. *Identico:*

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, consistente **nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero** nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

2. Il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno degli Stati di cui al comma

certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g).

7. Con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

a) sentito il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, nonché le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, ferma restando la necessità di una dichiarazione preventiva dell'interessato, da presentare di volta in volta in via telematica al Ministero del turismo che cura, altresì, la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta;

b) le modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco nazionale e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale, **fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.**

9. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, conseguita all'estero.

1, è richiesto il possesso delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti **dal Ministero dell'istruzione e del merito.**

6. *Identico.*

7. *Identico:*

a) *identica;*

b) le modalità di svolgimento **del tirocinio di adattamento** e della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco nazionale e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.

9. *Identico.*

Art. 7.

(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

1. Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.

2. Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di cinquanta ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita.

3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche tramite enti pubblici ed enti privati, accreditati o in convenzione. Nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento.

4. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le associazioni di categoria e, se del caso, altri soggetti che il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano opportuno ascoltare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e le modalità di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 3, nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3. I decreti di cui al presente comma sono volti a disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i caratteri obbligatori e gli *standard* minimi al fine di assicurare l'uniformità dei percorsi di specializzazione attivati.

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta

Art. 7.

(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico **autorizzati dal Ministero del turismo.**

4. *Identico.*

Art. 8.

(Codice ATECO)

Identico.

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali, di istituti religiosi o **di privati**.

Art. 10.

(Compensi professionali)

1. I compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

(Obblighi di comportamento)

1. Nell'esercizio della propria attività, la guida turistica ha l'obbligo di:

- a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;
- b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

Art. 12.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. È fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, a *tour operator* e a ogni altro intermediario di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, è fatto obbligo **ai gestori delle piattaforme digitali e dei siti web che offrono visite guidate da remoto e servizi analoghi**, di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.

4. È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque,

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, **di altri enti pubblici**, degli enti territoriali o di istituti religiosi.

Art. 10.

(Compensi professionali)

Identico.

Art. 11.

(Obblighi di comportamento)

Identico.

Art. 12.

(Divieti e sanzioni)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. È fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, a *tour operator* e a ogni altro intermediario di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, è fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.

4. È fatto divieto a chiunque di interdire o,

ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati, e alle imprese di cui al comma 3.

6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.

7. Alle funzioni di controllo e **all'applicazione delle sanzioni amministrative** provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie)

1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Le guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in una o più regioni sono iscritte, a domanda, nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 7, comma 2, relative alle specializzazioni territoriali, e ottengono l'annotazione delle conoscenze linguistiche attestata dal titolo già

comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, **aperti al pubblico.**

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 **ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili** degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.

6. *Identico.*

7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.

8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.

10. *Identico.*

Art. 13.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

posseduto, secondo modalità da individuare con il decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 7, comma 4.

3. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 5, istitutivo dell'elenco nazionale, le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.

3. *Identico.*

4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i), le parole: « nonché per le attività che riguardano il settore turistico » sono soppresse;
b) dopo la lettera i) è inserita la seguente: « i-bis) il Ministero del turismo per le attività che riguardano il settore turistico ».

Art. 14.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a *Identico.*

600.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contributo a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di

Art. 14.

(Disposizioni finanziarie)

cui all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri, nonché sono stabiliti i contributi a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.

3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 412

D'iniziativa del senatore Croatti

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista che sia in possesso, ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 12, comma 2, del titolo idoneo a illustrare e interpretare, in modo non occasionale, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata « Lista UNESCO », costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:

a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;

b) valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a

preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, nel rispetto delle leggi vigenti nonché della sicurezza del visitatore.

3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, tramite i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

b) per altri settori utili all'esercizio della professione, tra i quali i percorsi museali, il turismo lento e sostenibile, le tecniche di comunicazione con persone con disabilità e il cicloturismo.

Art. 3.

(Professione di guida turistica)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, o previo riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e di cittadini non appartenenti all'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, che siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, sostengono una prova attitudinale.

3. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di libera prestazione temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007.

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa di cui al comma 1, lettera b), e della prova attitudinale di cui al comma 2, ai fini del riconoscimento dei rispettivi titoli professionali. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dei commi 1, lettera b), e 2 del presente articolo, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

5. L'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è il Ministero del turismo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 5.

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito

denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, su loro richiesta, coloro che:

- a) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6;
- b) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;
- c) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione e delle specializzazioni conseguite ed è reso pubblico nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta dell'elenco nazionale provvede il Ministero del turismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali conseguite e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.

4. Agli iscritti all'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire durante lo svolgimento dell'attività professionale.

Art. 6.

(Esame di idoneità)

1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo.

2. Per partecipare all'esame di idoneità occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere compiuto la maggiore età;
- b) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;
- c) avere il godimento dei diritti civili;
- d) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell'arresto;
- e) non essere stato condannato, con sentenza anche non definitiva, o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
- f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- g) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012, e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del CEFR, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità.

Art. 7.

(Corsi di formazione e specializzazioni)

1. Le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, ai quali possono partecipare le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il superamento dei corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, costituisce per le guide turistiche titolo per l'iscrizione in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica o territoriale acquisita, di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la professione di guida turistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni conseguite dalle guide turistiche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica, come disciplinata dalla presente legge, e provvede all'attribuzione del relativo codice ATECO.

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati. L'ingresso gratuito è consentito anche al personale del Ministero del turismo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 4.

Art. 10.

(Compensi professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali di guida turistica devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica di cui all'articolo 2, comma 2, nei casi non consentiti dalla presente legge.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. Per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Ai fini dell'accertamento delle violazioni e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 689 del 1981 spetta al Ministero del turismo.

Art. 12.

(Abrogazione e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte

all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 687

D'iniziativa dei senatori Centinaio e Bergesio

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali che regolano la professione di guida turistica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la disciplina della professione e il relativo esercizio.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, anche con finalità turistiche, culturali e didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demotno-antropologico, paesaggistico, produttivo e enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali.

Art. 3.

(Esercizio della professione)

1. L'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione professionale, indetto con cadenza biennale dal Ministero del turismo, cui si accede al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 5.

2. Con decreto del Ministero del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per:

a) l'individuazione della sede o delle sedi per lo svolgimento delle prove di esame;

b) la composizione delle commissioni esaminatrici;

c) la definizione dei requisiti di accesso e di partecipazione all'esame, fermo restando il requisito minimo del diploma di laurea triennale;

d) l'individuazione delle materie d'esame idonee ad accertare il possesso delle competenze, comprese quelle linguistiche e tecniche, in base allo *standard* europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN);

e) l'individuazione degli ambiti territoriali di specializzazione tenendo conto della numerosità dei siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità, secondo la Convenzione adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 16 novembre 1972, del flusso di visitatori e della contiguità territoriale, per quanto concerne anche le

tradizioni storiche, culturali, linguistiche ed enogastronomiche, ai fini della formazione propedeutica all'esercizio della professione;

f) la definizione degli indirizzi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione specifica, organizzati dalle regioni in convenzione con le università.

Art. 4.

(Elenco nazionale delle guide turistiche)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito « elenco », cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione. L'esercizio della professione avviene a seguito del superamento dell'esame di abilitazione professionale e alla contestuale iscrizione all'elenco.

2. Nell'elenco sono indicati i dati degli iscritti, l'ambito territoriale di specializzazione e le eventuali successive estensioni, nonché le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione. L'elenco è aggiornato con cadenza almeno biennale.

3. Con decreto del Ministero del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'iscrizione all'elenco già regolarmente abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti, altresì, i criteri per l'equiparazione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e comprovata dalle guide turistiche già regolarmente abilitate, ai fini dell'esercizio della professione nell'area territoriale prescelta.

Art. 5.

(Formazione)

1. I corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, sono propedeutici all'esame di abilitazione all'esercizio della professione nell'area territoriale in cui si svolge la formazione. È possibile ottenere l'abilitazione in più aree territoriali.

2. I corsi hanno una durata complessiva di 650 ore, al fine di acquisire le conoscenze della specifica area territoriale interessata in riferimento:

a) al patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale;

b) al patrimonio demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico.

3. I corsi sono organizzati dalle regioni in convenzione con le università, secondo gli indirizzi stabiliti all'articolo 3, comma 2, lettera f).

4. Le guide turistiche che intendono estendere l'abilitazione ad altri ambiti territoriali di specializzazione possono frequentare il corso di formazione specifico nell'area prescelta, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2.

Art. 6.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 7;

b) a effettuare il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative, nel rispetto della disciplina di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.

Art. 7.

(Disciplina dell'attività delle guide abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo, è disciplinata l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di prestazione occasionale in Italia, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) definizione del regime di prestazione occasionale secondo un numero massimo di giorni stabiliti per l'esercizio della professione nel territorio italiano in un anno solare;
- b) istituzione di una piattaforma informatica gestita a livello centrale per la registrazione delle guide turistiche e contestuale assegnazione di un codice univoco;
- c) modalità di accesso alla piattaforma per la comunicazione dell'attività di guida turistica da svolgere nel territorio italiano nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a);
- d) individuazione degli organi incaricati di effettuare i controlli, in base all'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, e delle relative modalità di svolgimento, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica di cui alla lettera b).

DISEGNO DI LEGGE N. 749

D'iniziativa del senatore Garavaglia

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone, altresì, i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.
3. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 3 o il riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Tali titoli sono idonei a illustrare e interpretare, in modo non occasionale, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.
2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata « Lista UNESCO », costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:
 - a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;
 - b) valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio, e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;
 - c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti,

nonché della sicurezza del visitatore.

3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

- a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;
- b) per altri settori utili all'esercizio della professione, tra i quali, i percorsi museali, il turismo lento e sostenibile, le tecniche di comunicazione con persone con disabilità e il cicloturismo.

Art. 3.

(Professione di guida turistica)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, o previo riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e di cittadini non appartenenti all'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

- a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
- b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, sostengono una prova attitudinale.

3. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea, in regime di libera prestazione temporanea e occasionale di cui al comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa di cui al comma 1, lettera b), e della prova attitudinale di cui al comma 2, ai fini del riconoscimento dei rispettivi titoli professionali. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dei commi 1, lettera b), e 2, del presente articolo, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 5.

5. L'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è il Ministero del turismo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 5.

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

- a) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6;
- b) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,

lettera b), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;

c) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione e delle specializzazioni acquisite ed è reso pubblico sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero del turismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.

4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire nel momento in cui si esercita la professione.

Art. 6.

(Esame di idoneità)

1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo.

2. Per partecipare all'esame di idoneità occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;

c) avere il godimento dei diritti civili;

d) non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell'arresto;

e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

g) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012, e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità.

Art. 7.

(Corsi di formazione e specializzazioni)

1. Le regioni organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico destinati alle guide turistiche iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il superamento dei corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica o territoriale acquisita di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni conseguite dalle guide turistiche ai sensi del comma 2.

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione del relativo codice ATECO.

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati. L'ingresso gratuito è consentito anche al personale del Ministero del turismo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11.

Art. 10.

(Compensi professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica di cui all'articolo 2, comma 2, al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. Alla violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Ai fini dell'accertamento e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della medesima legge, spetta al Ministero del turismo.

Art. 12.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.

2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.2.3. Testo correlato 833,412,687 e 749-A (ALLEGATO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

Nn. 833, 412, 687 e 749-A

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

(RELATORE DE CARLO)

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 2023

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina della professione di guida turistica (n. 833)

presentato dal Ministro del turismo

dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*

dal Ministro della giustizia

dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie

e dal Ministro della cultura

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2023

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disciplina della professione di guida turistica (n. 412)

d’iniziativa del senatore CROATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2022

Disciplina della professione di guida turistica (n. 687)

d’iniziativa dei senatori CENTINAIO e BERGESIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2023

Disciplina della professione di guida turistica (n. 749)

d’iniziativa del senatore GARAVAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2023

dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 833

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

FRANCESCHELLI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e» con le seguenti: «nel rispetto degli articoli 9 e articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e»;

b) sostituire le parole: «del citato articolo» con le seguenti: «dei citati articoli 9 e».

1.2

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto dell'articolo», inserire le seguenti: «9 e dell'articolo».

1.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettera e), della Costituzione», aggiungere le seguenti: «, dell'articolo 2229 del codice civile».

Art. 2

2.1

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dell'articolo 2229 del codice civile,».

2.2

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «visite guidate» inserire le seguenti: «, anche per fini didattici,».

2.3

NATURALE

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «paesaggistici,» inserire la seguente: «agro-rurali,».

2.4

NAVE, CROATTI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. L'attività di cui al comma 2 è svolta a livello nazionale, senza limitazioni territoriali.».

2.5

Sabrina LICHERI, CROATTI, NATURALE

Accolto

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o sportivi».

2.6

ANCOROTTI

Accolto

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «o sportivi».

2.7

DE PRIAMO, POGLIESE

Ritirato

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «garantire» inserire le seguenti: «, a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto».

2.8

FRANCESCHELLI

Respinto

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto».

2.100

IL RELATORE

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 13, comma 2» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 13, comma 1»;*
- b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «sul luogo o da remoto»;*
- c) al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «anche a scopo didattico.».*

Art. 3

3.1

ANCOROTTI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 13, comma 2» con le seguenti: «dall'articolo 13, commi 1 e 2».

3.2

CROATTI, NAVE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'esercizio di cui al comma 1 è svolto, senza limitazioni ovvero deroghe geografiche, su tutto il territorio nazionale.».

3.3

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Precluso

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.»

3.4

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Precluso

Sopprimere il comma 2.

3.5 (testo corretto)

Sabrina LICHERI, CROATTI

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6.».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.6

FRANCESCHELLI

Precluso

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.7 (testo corretto)

CROATTI, Sabrina LICHERI

Precluso

Al comma 2 sopprimere le parole da «ovvero» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.8

POGLIESE, DE PRIAMO

Ritirato

Al comma 4, sostituire la parola: «necessario» con la seguente: «facoltativo».

3.9

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soltanto in assenza di committenti intermediari di servizi guidati».

3.100 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «comma 2, l'esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica» con le seguenti: «comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a). I medesimi requisiti non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre 30 giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.».

Art. 4

4.1

FRANCESCHELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.2

DE PRIAMO

Decaduto

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.4

BIANCOFIORE

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire le seguenti: «diritto degli animali,».

4.5

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, CENTINAIO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo» inserire le seguenti: «, enogastronomia e».

4.6

NATURALE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire la seguente: «enogastronomia,».

4.7

NATURALE, Sabrina LICHERI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire la seguente: «sostenibilità,».

4.8

NATURALE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire le seguenti: «nozioni di primo soccorso sanitario,».

4.9

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche»;

b) *al comma 2, lettera g), dopo le parole:* «e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito», *inserire la seguente:* «anche» *e sopprimere le seguenti:* «, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione»;

c) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:* «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di abilitazione e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5, comma 4, avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

4.10

FRANCESCHELLI

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aver conseguito il diploma di laurea, ovvero laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento» *aggiungere le seguenti:* «in una delle classi di laurea individuate con il decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole «le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1,» *inserire le seguenti:* «le classi di laurea».

4.11

FRANCESCHELLI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di compe-

tenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» *con le seguenti*: «aver conseguito la certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

4.12

CROATTI, Sabrina LICHERI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» *con le seguenti*: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

4.13

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2», *con le seguenti*: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

4.14

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1» *fino a*: «competenza B2» *con le seguenti*: «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

4.15

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

4.16

FRANCESCHELLI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'esame di abilitazione è articolato in due parti che devono essere sostenute in unica sessione, una che verte su materie generali comuni a tutto il territorio nazionale per il conseguimento del titolo a valenza nazionale e una su materie specifiche, relative al territorio regionale prescelto per l'esercizio della professione.»

4.17

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento dell'esame di abilitazione, di cui al comma 1, è sostenuto in un'unica sessione. Le prove oggetto dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica riguardano materie generali, comuni a tutto il territorio nazionale e materie del territorio regionale prescelto.»

4.18

DE PRIAMO

Decaduto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'esame deve essere articolato in due parti che devono essere sostenute in unica sessione, una riguardante materie generali comuni a tutto

il territorio nazionale per il conseguimento del titolo a valenza nazionale e una riguardante materie specifiche, relative al territorio regionale prescelto per l'esercizio.».

4.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti» e dopo le parole: «rilasciata da enti certificatori riconosciuti» inserire le seguenti: «dal Ministero dell'istruzione e del merito».

Art. 5

5.1

FRANCESCHELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

b) sostituire le parole: «a domanda» con le seguenti: «obbligatoriamente».

5.2

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sopprimere le parole: «a domanda».

Conseguentemente,

a) all'articolo 6, comma 8, sopprimere seguenti parole: «a domanda»;

b) all'articolo 13, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «a domanda».

5.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «a domanda» con la seguente: «obbligatoriamente».

5.4

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'iscrizione all'elenco nazionale di cui al comma 1 costituisce la condizione necessaria per l'esercizio della professione di guida turistica.».

5.5

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «e le lingue straniere» inserire le seguenti: «, ovvero le lingue minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,»;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità attinenti al possesso e al rilascio delle attestazioni di conoscenza e delle abilitazioni relative alle lingue minoritarie di cui al comma 3.».*

5.6

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 4, sopprimere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Conseguentemente,

1) *all'articolo 6, comma 8, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97»;*

2) *all'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato»;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazioni e disposizioni transitorie».*

5.7

FRANCESCHELLI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,» e sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale» con le seguenti: «nel territorio o nei territori regionali di specializzazione».

5.8

NAVE

Respinto

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,»;*

b) *dopo le parole «territorio nazionale» inserire le seguenti: «, senza limitazioni ovvero deroghe geografiche,».*

5.9

CROATTI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.10

FRANCESCHELLI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.11

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.12

POGLIESE, DE PRIAMO

Ritirato

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.13

ANCOROTTI

Assorbito

Al comma 4, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97» *con le seguenti:* «Come previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.14

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale» con le seguenti: «nei territori regionali di specializzazione, secondo quanto disciplinato dall'articolo 7».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «possono acquisire», con la seguente: «acquisiscono».

5.15

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e nei territori regionali di specializzazione,».

5.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 4, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97» con le seguenti: «Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Art. 6

6.1

FRANCESCHELLI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

b) al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore a livello C1 e l'altra di grado non inferiore a livello di competenza B2» con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

6.2

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque richiesta la certificazione della conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.».

6.3

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Non costituisce esercizio della professione di guida turistica su base temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), l'attività svolta con cadenza stagionale periodica.».

6.4

GIACOBBE, FRANCESCHELLI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» *con le seguenti:* «della certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

6.5

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

6.6

CENTINAIO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole da: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1» *fino a:* «competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

6.7

POGLIESE, DE PRIAMO

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» con le seguenti: «di livello di competenza C1, inclusa quella italiana».

6.8

FRANCESCHELLI

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente all'Unione europea e che intendano esercitare la professione sul territorio nazionale. A tal fine, è richiesto il possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui una in un grado non inferiore al livello di competenza C1 e una in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento. Una delle due certificazioni deve riguardare la conoscenza della lingua dello Stato dove è stato conseguito il titolo abilitativo.»

6.9

CROATTI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Accolto

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

6.10

FRANCESCHELLI

Accolto

Al comma 8 sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

6.100

IL RELATORE

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del 2007, consistente» inserire le seguenti: «nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.»;

c) al comma 7, lettera b), dopo le parole: «le modalità di svolgimento» inserire le seguenti: «del tirocinio di adattamento e».

Art. 7

7.1

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO, CENTINAIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Dopo aver ottenuto l'abilitazione, al fine dell'esercizio della professione di guida turistica, è obbligatorio acquisire una specializzazione territoriale. Conseguita la specializzazione territoriale di cui al periodo precedente, le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire ulteriori specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.»

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, comma 1, dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 4», *inserire le seguenti* «e la specializzazione ai sensi dell'articolo 7»;

b) *all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché una specializzazione ai sensi dell'articolo 7»;

c) *all'articolo 5, comma 3, sopprimere la seguente parola:* «eventuali».

7.2

FRANCESCHELLI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «tematiche e territoriali» *con le seguenti:* «territoriali e/o tematiche»;

b) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «hanno l'obbligo» *con le seguenti:* «possono»;

c) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

7.3

BIANCOFIORE

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «anche in materia di turismo accessibile e inclusivo» inserire le seguenti: «nonché in materia di turismo e attività con gli animali.».

7.4

CROATTI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «minima di cinquanta ore» con le seguenti: «complessiva di 650 ore».

7.5

Sabrina LICHERI, NATURALE

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di garantire una adeguata ed efficiente preparazione teorica e pratica delle guide turistiche, i corsi di cui al comma 2 devono essere organizzati nell'ambito di un'università, un dipartimento universitario o di un altro organismo appartenente al sistema universitario e della ricerca nazionale.».

7.6

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «cinquanta» con le seguenti: «cento».

7.7

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «hanno l'obbligo di» con la seguente: «possono».

7.8

POGLIESE, DE PRIAMO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «hanno l'obbligo di» con la seguente: «possono».

7.9

ANCOROTTI, POGLIESE, DE PRIAMO

Precluso

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.10

CROATTI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Precluso

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.11

FRANCESCHELLI

Precluso

Al comma 3, sopprimere il seguente periodo: «Nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento».

7.12

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Precluso

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento.»

7.13

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: «altri soggetti che il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano», con le seguenti: «altri soggetti che il Ministero e le regioni ritengano»;

b) dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i corsi di specializzazione e aggiornamento avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

7.100

IL RELATORE

Accolto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.».

Art. 8

8.1

NATURALE, CROATTI, NAVE, Sabrina LICHERI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. *(Codice ATECO)*

1. L'Istituto nazionale di statistica aggiorna la classificazione dell'attività economica di guida turistica disciplinata dalla presente legge, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022.».

Art. 9

9.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «siano essi di proprietà dello Stato,» inserire le seguenti: «di altri enti pubblici,»;

b) sostituire le parole: «, di istituti religiosi o di privati» con le seguenti: «o di istituti religiosi».

Art. 11

11.1

FRANCESCHELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «laddove il servizio professionale non sia stato intermediato da un soggetto diverso dalla guida turistica».

Art. 12

12.100 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ai gestori delle piattaforme digitali e dei sistemi web che offrono visite guidate da remoto e servizi analoghi,»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati» con le seguenti: «di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico»;

c) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.»;

d) dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.»;

e) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e all'applicazione delle sanzioni amministrative»;

f) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Comune nel cui territorio è commessa la violazione è autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.».

12.0.1

ANCOROTTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Abrogazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.»

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 6, comma 8, sopprimere le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Art. 13

13.1 (testo 2)

CROATTI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Accolto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.».

13.2

CROATTI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazione e disposizioni transitorie».

13.3 (testo 2)

CROATTI, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica. Il contributo relativo al rilascio del tesserino è a carico dei richiedenti.»;

b) sopprimere il comma 2.

13.4

FRANCESCHELLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.»

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: «(Abrogazioni e disposizioni transitorie)».

13.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "nonché per le attività che riguardano il settore turistico" sono soppresse.

3-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-bis) il Ministero del turismo per le attività che riguardano il settore turistico".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

Art. 14

14.0.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»

Coord. 1

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 4.100 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«Conseguentemente all'articolo 6, comma 5, dopo le parole: "rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti" sono aggiunte le seguenti: "dal Ministero dell'istruzione e del merito"».

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
10 novembre 2023
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Disciplina della professione di guida turistica (833, 412, 687 e
749-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

FRANCESCHELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e» con le seguenti: «nel rispetto degli articoli 9 e articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e»;

b) sostituire le parole: «del citato articolo» con le seguenti: «dei citati articoli 9 e».

1.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettera e), della Costituzione», aggiungere le seguenti: «, dell'articolo 2229 del codice civile».

— 2 —

Art. 2

2.2

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 2, dopo le parole: «visite guidate» inserire le seguenti: «, anche per fini didattici.».

2.100

CROATTI, NATURALE, NAVE

Al comma 2, dopo le parole: «visite guidate» inserire le seguenti: «sul luogo o da remoto.».

2.8

FRANCESCHELLI

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto.».

Art. 3

3.100

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Sopprimere il comma 2.

— 3 —

3.101

CROATTI, NAVE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «I medesimi requisiti» fino alla fine del comma.

3.102

Sabrina LICHERI, CROATTI, NAVE

Al comma 3, sopprimere le parole: «aperti al pubblico».

Art. 4

4.1

FRANCESCHELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.9

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche»;

b) al comma 2, lettera g), dopo le parole: «e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito», inserire la seguente: «anche» e sopprimere le seguenti: «, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione»;

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di abilitazione e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5, comma 4, avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

4.10

FRANCESCHELLI

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aver conseguito il diploma di laurea, ovvero laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento» aggiungere le seguenti: «in una delle classi di laurea individuate con il decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole «le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «le classi di laurea».

4.11

FRANCESCHELLI

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» con le seguenti: «aver conseguito la certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

4.13

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2», con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

4.15

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Sopprimere il comma 3.

4.16

FRANCESCHELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'esame di abilitazione è articolato in due parti che devono essere sostenute in unica sessione, una che verte su materie generali comuni a tutto il territorio nazionale per il conseguimento del titolo a valenza nazionale e una su materie specifiche, relative al territorio regionale prescelto per l'esercizio della professione.»

4.17

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento dell'esame di abilitazione, di cui al comma 1, è sostenuto in un'unica sessione. Le prove oggetto dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica riguardano materie generali, comuni a tutto il territorio nazionale e materie del territorio regionale prescelto.»

— 6 —

Art. 5

5.100

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97.».

5.101 (già 5.7)

FRANCESCHELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale» con le seguenti: «nel territorio o nei territori regionali di specializzazione.».

5.15

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 4, dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» inserire le seguenti: «e nei territori regionali di specializzazione.».

Art. 6

6.100

CROATTI, NAVE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero»;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «del tirocinio di adattamento e».

6.101

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero».

Conseguentemente:

- sopprimere il comma 2;

- al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: «del tirocinio di adattamento e».

6.1

FRANCESCHELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

b) al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore a livello C1 e l'altra di grado non inferiore a livello di competenza B2» con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

6.102 (già 6.3)

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Non costituisce esercizio della professione di guida turistica su base temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), l'attività svolta con cadenza stagionale periodica.».

6.4

GIACOBBE, FRANCESCHELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di

grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» *con le seguenti*: «della certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

6.5

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» *con le seguenti*: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

6.8

FRANCESCHELLI

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente all'Unione europea e che intendano esercitare la professione sul territorio nazionale. A tal fine, è richiesto il possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui una in un grado non inferiore al livello di competenza C1 e una in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento. Una delle due certificazioni deve riguardare la conoscenza della lingua dello Stato dove è stato conseguito il titolo abilitativo.»

Art. 7

7.100 (già 7.2)

FRANCESCHELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «tematiche e territoriali» con le seguenti: «territoriali e/o tematiche»;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «hanno l'obbligo» con le seguenti: «possono»;

7.101

FRANCESCHELLI

Al comma 3, dopo le parole: «autorizzati dal Ministero del turismo» inserire le seguenti: «tenuti dalle regioni, anche tramite enti pubblici e privati, accreditati e in convenzione».

7.13

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: «altri soggetti che il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano», con le seguenti: «altri soggetti che il Ministero e le regioni ritengano»;

b) dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i corsi di specializzazione e aggiornamento avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

— 10 —

Art. 11

11.1

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «laddove il servizio professionale non sia stato intermediato da un soggetto diverso dalla guida turistica».

Art. 13

13.100

FRANCESCHELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente: «L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.»

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 67 (ant.) del 20/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

67ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 13 settembre scorso, ha concordato di avviare un'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura, con lo scopo di monitorare la situazione e prevenire situazioni problematiche, come quella del granchio blu, attraverso l'acquisizione di dati scientifici e il confronto con le esperienze e le attività dei sistemi agricoli di altre Nazioni. Ciò, anche in considerazione del fatto che la mitigazione dei cambiamenti climatici è un tema della politica agricola comune (PAC) 2023-2027.

Fa presente peraltro che tale indagine conoscitiva, unitamente a quella già in corso sulla situazione della bufala e ad ulteriori procedure informative, potrebbe svolgersi durante la sessione di bilancio, sfruttando così i tempi liberi dall'attività legislativa.

Propone poi di far pervenire entro oggi le proposte di audizione dei principali soggetti istituzionali, fermo restando che l'elenco potrà essere aggiornato durante l'*iter* qualora fosse necessario.

La proposta di richiesta di svolgimento dell'indagine conoscitiva, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica quindi che procederà a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 58)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario BITONCI manifesta un avviso favorevole alla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - come concordato la scorsa settimana in Ufficio di Presidenza - martedì 26 settembre si concluderà il ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo, ricordando comunque che la Commissione aveva convenuto di svolgere solo le audizioni attinenti al testo. Agli ulteriori soggetti, non direttamente interessati dall'articolato, verrà comunque richiesto un documento scritto. Propone dunque di fissare a giovedì 28 settembre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Interviene il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), per proporre lo spostamento del termine a martedì 3 ottobre, anche alla luce degli impegni della Commissione nella conversione del decreto-legge n. 104 (A.S. n. 854).

Concorda con tale ultima proposta il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*).

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 12 di martedì 3 ottobre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Esame congiunto e rinvio)

Riservandosi di valutare successivamente la designazione di un relatore, il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) riferisce sui disegni di legge in titolo, soffermandosi anzitutto sul n. 833, di iniziativa governativa, cui è attribuita la qualifica di collegato alla manovra di finanza pubblica. Precisa indi che, dall'ultimo censimento delle guide turistiche italiane emerge - secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge - che i professionisti abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica sono circa 17.000.

Sottolinea poi che il disegno di legge dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), laddove, tra le riforme da attuare, è inserita quella dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche, con l'obiettivo di definire uno *standard* nazionale entro dicembre 2023. Secondo gli *Operational arrangements* tra la Commissione europea e l'Italia, con legge devono essere definiti i principi fondamentali relativi alla professione di guida turistica, nel rispetto dei principi di ripartizione delle competenze alle regioni sanciti dalla Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, nonché dagli obblighi assunti a livello internazionale. Il documento prospetta una definizione di *standard* minimi nazionali, per l'acquisizione di una qualifica unica a livello nazionale, che non implichi la creazione di una professione regolamentata.

Quanto all'articolato, riferisce che il disegno di legge consta di quattordici articoli. L'articolo 1 indica le finalità, nel quadro dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, [che indica le professioni tra le materie a competenza concorrente](#), mentre l'articolo 2 indica la definizione e l'oggetto della professione di guida turistica ossia lo svolgimento di visite guidate (anche da remoto) durante le quali siano illustrati e interpretati il valore e il significato dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità.

Passa poi all'articolo 3, che stabilisce i requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica, quali il superamento dell'esame di abilitazione ai sensi del comma 4 o il riconoscimento della qualifica

professionale conseguita all'estero ai sensi del comma 6. L'esercizio della professione è inoltre consentito alle guide turistiche già abilitate in virtù del regime transitorio previsto dal successivo articolo 13.

Dopo aver dato conto dell'articolo 4 sui requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto con cadenza almeno annuale, evidenzia che l'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche.

L'articolo 6 - prosegue il presidente relatore - detta norme specifiche per l'esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di "libera prestazione di servizi") e i casi in cui è svolta in maniera stabile ("libertà di stabilimento").

Nel menzionare l'articolo 7 sull'istituzione di corsi di specializzazione, nonché sugli obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche, rileva che l'articolo 8 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO, mentre l'articolo 9 dispone l'ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione.

Relativamente all'articolo 10, fa notare che esso attiene ai compensi professionali, soffermandosi poi sull'articolo 11, secondo il quale le guide turistiche sono obbligate a esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento e a fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

Illustra altresì l'articolo 12, sui divieti e sulle sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica, l'articolo 13, inerente alle disposizioni transitorie, nonché l'articolo 14, concernente le disposizioni finanziarie, la tenuta e la pubblicità dell'elenco nazionale delle guide turistiche.

In ultima analisi, precisa che sono abbinate al disegno di legge n. 833 tre proposte di iniziativa parlamentare: il disegno di legge n. 412, a prima firma del senatore Croatti, il disegno di legge n. 687, a prima firma del senatore Centinaio, e il disegno di legge n. 749 del senatore Garavaglia. Al riguardo, segnala infine che i disegni di legge nn. 412 e 749 si compongono di 14 articoli e recepiscono in sostanza il testo unificato elaborato nella scorsa legislatura dalla 10ª Commissione, mentre il disegno di legge n. 687 consta di 7 articoli.

Domanda infine l'orientamento dei Commissari sull'eventualità di svolgere un ciclo di audizioni.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene utile svolgere un numero contenuto di audizioni, quanto meno di quelle più rappresentative del settore.

Il presidente [DE CARLO](#) propone pertanto di fissare un termine, riservandosi comunque di valutare le audizioni da svolgere sulla base delle richieste pervenute, preannunciando l'intenzione di acquisire i documenti scritti da parte di eventuali esperti.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) puntualizza che ciascun Gruppo può avanzare le richieste che ritiene opportune.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*), pur condividendo l'impostazione del Presidente, segnala che su alcuni territori, come quello campano, sono presenti numerose associazioni in corrispondenza dei diversi siti archeologici.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) concorda con l'avvio di un ciclo di audizioni, in un numero congruo, limitato alle principali associazioni.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*), riallacciandosi a quanto affermato dal senatore Nave, fa notare che, ad esempio, per il parco archeologico del Vesuvio, sono presenti circa dodici associazioni.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che tutte le richieste saranno prese in considerazione e valutate anche in relazione all'andamento dei lavori.

La Commissione conviene quindi di svolgere un ciclo di audizioni e di fissare alle ore 12 di mercoledì 27 settembre il termine per far pervenire eventuali proposte.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha predisposto uno schema di risoluzione su cui intende confrontarsi, per le vie brevi, con il Governo.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) domanda se non sia opportuno che anche i Gruppi ricevano contestualmente il suddetto schema di risoluzione, onde avviare un dialogo su proposte concrete.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver puntualizzato di aver avanzato una proposta meramente operativa, non ha obiezioni alla richiesta del senatore Martella. Domanda quindi al relatore la disponibilità a trasmettere informalmente lo schema di risoluzione anche ai Commissari.

Il relatore [POGLIESE](#) (FdI) si dichiara disponibile a confrontarsi in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 58

La 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità; osservato che l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), recepisce l'articolo 1, numero 4), della direttiva 2021/2118, la quale al paragrafo 3 prevede la facoltà, per gli Stati membri, di derogare all'obbligo assicurativo i veicoli ritirati dalla circolazione in via temporanea o permanente, a condizione che sia stata avviata una procedura amministrativa formale o sia stata adottata un'altra misura verificabile conformemente al diritto nazionale;

valutata la necessità di introdurre specifiche deroghe all'obbligo di assicurazione per i veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del Codice della strada (CDS), e per quelli con una immatricolazione ultratrentennale;

considerato che tali veicoli rappresentano infatti un bene del patrimonio culturale del Paese che deve essere tutelato;

rilevato che le competizioni sportive sono assoggettate ad una disciplina specifica, in osservanza all'articolo 1, numero 2), lettera *b*), della direttiva e pertanto ad esse non dovrebbe essere applicato l'articolo 122, comma 1-*ter*, del Codice delle assicurazioni private (CAP);

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si valuti l'opportunità di inserire, per ragioni di coordinamento sistematico tra la normativa di settore - Codice delle assicurazioni private e Codice della strada - la contitolarità della proposta per l'adozione dell'apposito decreto ministeriale, previsto all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 2), capoverso "rrr", numero 3), da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Detta disposizione inserisce nella definizione di veicolo anche i veicoli elettrici leggeri, da individuare con apposito decreto su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (oltre che del Ministro dell'interno). L'oggetto del decreto, oltre ad investire profili attinenti all'ambito assicurativo, di pertinenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, riguarda altresì e in via prioritaria anche fondamentali aspetti attinenti al profilo meramente tecnico concernenti la individuazione dei veicoli elettrici leggeri, la cui competenza è rimessa istituzionalmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per cui sarebbe più corretto che entrambi i Ministeri fossero

coproponenti;

2. si valuti altresì l'opportunità di sostituire dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del presente schema di decreto le parole "denominato preventivatore" con la locuzione "di cui al regolamento IVASS previsto dal comma 3 dell'articolo 132-*bis*", in quanto lo strumento per la preventivazione pubblica già realizzato e attualmente in uso - che è pienamente allineato alle caratteristiche indicate nel nuovo articolo 132.1 CAP - è invece denominato "Preventivass" e a tale denominazione (adottata con il regolamento IVASS n. 51/2022, emanato sulla base della delega contenuta nel comma 3 dell'articolo 132-*bis* del CAP) sono collegati tutti i domini acquistati e registrati su internet, nonché il marchio registrato per la tutela giuridica all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Ne conseguirebbe pertanto che la nuova e diversa formulazione, come prevista nello schema di decreto, potrebbe generare profili di criticità, comportando, inevitabilmente, la necessità di: registrare il nuovo marchio, verificando l'eventuale disponibilità di una denominazione rispondente alla previsione normativa; modificare tutte le definizioni rese dall'applicazione pubblica; modificare tutta la documentazione di preventivazione delle imprese; modificare il citato regolamento IVASS n. 51;
3. si valuti la necessità di prevedere, per i possessori di veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 del Codice della strada e per quelli con una immatricolazione ultratrentennale, se non circolanti, la deroga all'obbligo di assicurazione;
4. si valuti di prevedere che l'obbligo di assicurazione possa essere assolto attraverso la sottoscrizione di "polizze multiveicolo", ovvero quelle polizze in base alle quali la guida (di un unico mezzo in un dato momento) è limitata all'assicurato e ad alcune persone indicate nella polizza stessa;
5. si voglia specificare che l'articolo 122, comma 1-*ter*, del CAP, come inserito dallo schema di decreto legislativo in esame, non si applica alle competizioni sportive, in quanto soggette ad una specifica disciplina;
6. al fine di semplificare le procedure a carico degli utenti, si valuti di modificare la disciplina che regola la sospensione dell'assicurazione RCA, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), specificando al comma 2, che la sua durata complessiva non possa superare i dodici mesi rispetto all'annualità assicurativa e, al comma 3, che la stessa sospensione sia attivata dalla data indicata dal soggetto legittimato nella formale comunicazione di cui al comma 2, della quale l'impresa fornisce ricevuta.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 68 (ant.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(795\)](#) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver brevemente riepilogato l'iter del provvedimento, constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale. Dichiarata pertanto conclusa la predetta fase procedurale.

Ricorda quindi che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno era stato originariamente fissato per lo scorso 3 ottobre, alle ore 12.

Nel rammentare che il Gruppi erano già stati avvisati per vie informali, propone quindi di posticipare il predetto termine per la giornata di domani, giovedì 5 ottobre, sempre alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) si riserva di esplicitare la posizione della propria parte politica in sede di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(833\)](#) Disciplina della professione di guida turistica

[\(412\)](#) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

[\(687\)](#) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

[\(749\)](#) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), nel riepilogare l'iter dei disegni di legge in titolo, ricorda che nella giornata di domani avranno luogo, in sede di Ufficio di Presidenza, le audizioni di rappresentanti delle principali associazioni, secondo le richieste dei Gruppi.

Tiene a precisare che l'elenco delle audizioni è stato limitato ai soggetti più rappresentativi, mentre eventuali, ulteriori soggetti, proposti dai Gruppi ovvero da singoli commissari, potranno comunque far pervenire contributi scritti. Considerata la scarsa partecipazione registrata alle ultime audizioni tenute

dalla Commissione, occorre dunque stabilire criteri di razionalizzazione dei lavori.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), nel concordare con i rilievi formulati dal Presidente, domanda se eventuali contributi scritti fatti pervenire da altri soggetti siano comunque accessibili a tutti i commissari.

Il presidente [DE CARLO](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Anche il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) concorda con quanto poc'anzi rilevato dal Presidente, precisando che la propria parte politica si adopererà per garantire la presenza dei propri commissari alle audizioni svolte dalla Commissione.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) propone, in qualità di relatore sui provvedimenti, di assumere il testo del disegno di legge n. 833, collegato alla manovra di finanza pubblica, quale base del prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 833, assunto quale testo base, per il prossimo 11 ottobre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) pone l'accento sulla particolare gravità della situazione che interessa la *ex* società Ilva, osservando che sarebbe quanto mai opportuna un'audizione del ministro Urso sul punto. Tale richiesta, peraltro, sarebbe stata già avanzata anche presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati.

Il presidente [DE CARLO](#) precisa che - compatibilmente con i lavori e la disponibilità del Ministro - la Presidenza si adopererà affinché l'audizione possa avvenire congiuntamente con la X Commissione della Camera.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea, e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) dà conto di una proposta di risoluzione a sua firma, pubblicata in allegato.

Il presidente [DE CARLO](#), nell'osservare che il testo presentato dal relatore rappresenta una completa ed efficace sintesi delle osservazioni fatte pervenire informalmente dai Gruppi, propone di rinviare momentaneamente l'esame degli atti comunitari in titolo al fine di consentire ai commissari di esaminare nel dettaglio la proposta di risoluzione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

L'esame congiunto è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [AMIDEI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, per i profili di competenza, segnalando

innanzitutto l'articolo 2, che interviene sulla tipologia di interventi nazionali e regionali diretti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia, prevedendo la necessità di una preparazione e aggiornamento professionali non solo del personale sanitario, ma anche di quello della ristorazione, del turismo e alberghiero, nonché degli operatori di imprese alimentari che producono e somministrano alimenti destinati direttamente al consumatore finale. Di interesse anche l'articolo 4, che interviene sulle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del Fascicolo sanitario elettronico, predispongano l'attivazione, tramite le tessere sanitarie, dell'acquisto dei prodotti senza glutine nelle farmacie e presso tutti gli esercizi commerciali. Viene altresì stabilito che tutti gli esercenti del settore dei servizi dell'ospitalità e della ristorazione che operano nel privato o in luoghi pubblici, i distributori automatici di alimenti ovunque collocati, le compagnie di trasporti ferroviari e le compagnie aeree operanti in Italia devono garantire un'offerta di prodotti privi di glutine, sia dolci sia salati privi di contaminazione, anche confezionati.

L'articolo 5, infine, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbano provvedere non solo all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori, ma anche all'inserimento nei programmi degli istituti tecnici e professionali rivolti agli operatori della ristorazione e della ricettività. In particolare, nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte agli operatori del settore alimentare, nei corsi per il rilascio dell'HACCP, è previsto un modulo obbligatorio specifico per l'informazione e la formazione sul processo dell'intera filiera, nelle fasi che vanno dall'acquisto delle materie prime, allo stoccaggio, alla lavorazione e preparazione senza contaminazione, alla conservazione, alla distribuzione, alla somministrazione, nonché al trasporto delle materie prime, dei prodotti e dei pasti senza glutine, ivi comprese le norme riguardanti l'igiene del personale e le relative modalità operative.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) constata che nessuno intende intervenire, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame, in qualità di relatore, il presidente [DE CARLO](#) (Fdl), osservando che esso è finalizzato fra l'altro a celebrare il centenario della fondazione della città di Latina sul piano nazionale e internazionale, realizzare un piano strutturato di azioni che abbia una ricaduta diretta e duratura nella definizione di un'innovativa offerta culturale (di matrice turistica, architettonica e artistica, ambientale e territoriale), e rafforzare, attraverso il centenario, l'integrazione delle Città Nuove del Novecento dell'agro pontino (come leva per una nuova offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale).

Nel dettaglio, l'articolo 2 reca gli obiettivi delle iniziative, tra i quali spiccano la definizione di un programma di azioni in grado di consentire una realizzazione duratura e innovativa dell'offerta culturale di matrice turistica e territoriale e la promozione dell'integrazione ambientale e turistico-ricettiva dell'offerta tesa a un rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche, al fine di un rinnovato posizionamento competitivo del sistema territoriale locale.

In base all'articolo 3, è poi istituito il Comitato promotore «Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, o da un suo delegato, dal Ministro dell'istruzione e del merito, o da un suo delegato, dal Ministro dell'università e della ricerca, o da un suo delegato, dal Ministro del turismo, o da un suo delegato, dal Presidente della regione Lazio, o da un suo delegato e dal sindaco di Latina, o da un suo delegato.

Di interesse anche l'articolo 4, che istituisce la Fondazione «Latina 2032», con il compito di perseguire

le finalità e gli obiettivi della legge, l'articolo 5 attribuisce al Ministro della cultura il compito di adottare l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione «Latina 2032» tramite decreto, mentre l'articolo 6 disciplina il patrimonio della Fondazione.

Per quanto attiene, da ultimo, agli oneri finanziari, l'articolo 7 prevede un contributo annuale al Comitato di 1 milione di euro annui per gli anni dal 2024 al 2032.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire - né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto - la proposta di parere favorevole viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Ripresa e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 4*)

Riprende l'esame congiunto, precedentemente sospeso.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) esprime un avviso favorevole sulla proposta di risoluzione del relatore, compiacendosi per il recepimento della quasi totalità delle proposte avanzate dalla propria parte politica e sottolineando la particolare valenza di un pronunciamento unanime sugli atti comunitari iscritti all'ordine del giorno.

Anche la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) esprime compiacimento per la ricezione, nella proposta di risoluzione presentata dal relatore, di quasi tutte le proposte formulate dal proprio Gruppo e preannuncia il voto favorevole.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime, del pari, avviso favorevole sulla proposta di risoluzione presentata dal relatore.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la proposta di risoluzione predisposta dal relatore Pogliese viene infine, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva con soddisfazione l'unanimità dei consensi.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente [DE CARLO](#) propone di convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della presente seduta, al fine di approfondire alcune questioni relative all'organizzazione dei lavori della Commissione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,25.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2023) 160 DEFINITIVO E SUL
DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2023) 165 DEFINITIVO
(*Doc. XVIII, n. 4*)**

La 9ª Commissione,

[esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti \(UE\) n. 168/2013, \(UE\) 2018/858, \(UE\) 2018/1724 e \(UE\) 2019/1020 \(COM\(2023\) 160 definitivo\);](#)

esaminata altresì la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione (COM(2023) 165); premesso che la proposta di regolamento persegue l'obiettivo di rafforzare la catena di valore delle materie prime critiche nell'Unione europea nelle fasi di estrazione, raffinazione, trasformazione e riciclaggio; di diversificare le importazioni di materie prime critiche dell'Unione per ridurre le dipendenze strategiche; di migliorare la capacità europea di monitorare e attenuare i rischi attuali e futuri di perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche; di garantire la libera circolazione delle materie prime critiche sul mercato unico assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente attraverso il miglioramento della loro circolarità e sostenibilità; rilevato che:

- al fine di garantire che, entro il 2030, le capacità dell'Unione per ciascuna materia prima strategica aumentino in modo significativo, la proposta iniziale prevedeva i seguenti obiettivi quantitativi, pur non vincolanti, in particolare: almeno il 10 per cento del consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione dovrà essere estratto in Europa; almeno il 40 per cento del consumo annuo europeo dovrà essere lavorato in Europa; almeno il 15 per cento del consumo annuo UE dovrà provenire dal riciclo; un massimo del 65 per cento di approvvigionamento di qualsiasi materia prima strategica potrà dipendere da un unico Paese terzo;

- a tale scopo, la proposta di regolamento individua 16 materie prime strategiche e 34 materie prime critiche i cui elenchi, secondo la proposta originaria, avrebbero dovuto essere riesaminati almeno ogni quattro anni;

osservato inoltre che:

- secondo il rapporto finale della Commissione europea sulle materie prime critiche del 2023, per molte di esse alcuni Paesi raggiungono o quasi il monopolio dell'estrazione o della trasformazione a livello globale, a partire dalla Cina, che ha il monopolio nella trasformazione di disprosio, erbio, europio, gadolinio, olmio, lutezio, terbio, tulio, itterbio e ittrio, e rappresenta oltre l'80 per cento della trasformazione di cerio, gallio, germanio, lantanio, magnesio, neodimio, praseodimio, samario e tungsteno;

- secondo lo studio previsionale "Analisi della catena di approvvigionamento e previsione della domanda di materiali in tecnologie e settori strategici nell'UE" del 2023 della Commissione europea, che analizza la necessità delle materie prime critiche per 15 tecnologie chiave, la maggior parte delle materie prime critiche è richiesta per l'industria aerospaziale e della difesa, per l'industria ad alta intensità energetica, per l'industria elettronica, per l'industria della mobilità e automobilistica e per l'industria delle energie rinnovabili, mentre le materie prime più richieste in assoluto sono alluminio, rame, nichel, silicio metallico e manganese;

- le considerevoli fluttuazioni dei prezzi delle materie prime critiche degli ultimi anni, registrate dalle principali organizzazioni economiche internazionali e dovute prima ai tagli alla produzione globale a causa della crisi pandemica, e poi alla ripresa, che ha avuto come conseguenza un importante rimbalzo dei prezzi, hanno ulteriormente esacerbato le tensioni politiche legate all'approvvigionamento delle materie prime;

valutato che le discussioni sulla proposta di regolamento nel Consiglio dell'Unione europea sono iniziate il 29 marzo 2023 e si sono concluse il 30 giugno 2023 con l'adozione di un testo di compromesso che ha tenuto conto delle diverse richieste degli Stati membri;

sottolineata l'importanza dei successi negoziali ottenuti dall'Italia nella stesura del testo di compromesso, con riferimento all'inserimento dell'alluminio nella lista delle materie prime strategiche

- analogo all'emendamento 5 adottato dal Parlamento europeo -, alla riduzione dei tempi di aggiornamento delle liste delle materie prime strategiche da 4 a 3 anni, alla previsione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, di obiettivi quantitativi riferiti alla singola materia prima critica, all'inserimento del considerando 9 riferito ai rottami ferrosi - parallelo al nuovo articolo 3a sulle materie prime strategiche secondarie introdotto dal Parlamento europeo -, alle proposte relative a misure specifiche per promuovere il riciclo, la sostituzione, il mercato delle materie prime critiche secondarie e alla cancellazione del paragrafo 4 dell'articolo 19 relativo alla pubblicazione dei dati dello

stress test e delle altre informazioni relative all'attività di monitoraggio;

considerato che nel corso di esame del provvedimento da parte del Parlamento europeo esso ha ribadito di innalzare dal 40 al 50 per cento, rispetto al consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione, l'obiettivo della capacità di trasformazione, comprese tutte le fasi di lavorazione intermedie, e ha proposto che fino al 20 per cento possa essere sviluppato nell'ambito di partenariati strategici nei mercati emergenti e nei Paesi in via di sviluppo;

ritenuto che il miglioramento dell'efficienza del riciclo dei rifiuti contenenti materie prime critiche può spingere maggiormente il tessuto produttivo europeo verso il paradigma dell'economia circolare e al contempo mitigare i rischi dell'approvvigionamento, consentendo alle imprese europee di recuperare dai propri rifiuti parte delle risorse richieste;

preso atto con favore che, nel corso dei negoziati, si sia deciso di innalzare l'obiettivo relativo alle attività di riciclo dal 15 per cento al 20 per cento, tanto più che l'Italia possiede una importante attività di recupero;

valutato tuttavia che, attualmente, l'Italia non ha al momento alcuna attività mineraria e una capacità molto limitata di raffinazione, ma, secondo i dati di istituti quali *Minerals Intelligence Network for Europe*, nel nostro Paese sono presenti importanti giacimenti di antimonio, barite, cobalto, fluorite, grafite naturale e tungsteno, oltre a bauxite, stronzio e titanio;

considerato altresì che una strategia completa non può non includere iniziative a sostegno della ricerca sulle tecnologie alternative che richiedano un impiego inferiore di materie prime critiche per essere realizzate, al fine di contribuire alla riduzione della domanda di tali materie prime da parte del mercato europeo;

condivise le proposte relative agli ulteriori correttivi da apportare al testo esposti dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* in audizione, riferibili alla presenza di indicazioni chiare sulle clausole socio-ambientali; alla necessità di rafforzare ulteriormente le già significative capacità italiane per il riciclo dei materiali, [all'inserimento del neon e l'intera filiera del silicio fino al polisilicio all'interno della lista delle materie prime critiche e strategiche e all'inserimento del fosforo tra le materie strategiche](#); all'opportunità di favorire la creazione di gruppi industriali di dimensione europea capaci di competere sui mercati globali; all'opportunità di inserire nell'articolato disposizioni *ad hoc* per prevedere risorse finanziarie adeguate al finanziamento delle politiche pubbliche necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento;

ribadita la necessità di contribuire in modo fattivo ad una pronta adozione del regolamento, alla luce dei lavori presso le Istituzioni europee;

tenuto conto delle numerose audizioni svolte;

esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo a supportare l'approvazione della proposta di regolamento, tenendo conto delle seguenti osservazioni:

1. sebbene i *target* previsti dal regolamento non siano vincolanti, in linea generale, occorre valutare con attenzione se il termine del 2030 rappresenti un orizzonte entro il quale vi è la possibilità concreta di raggiungere gli obiettivi fissati dal regolamento, soprattutto per quanto riguarda il *target* della raffinazione dal 40 per cento al 50 per cento;
2. si reputa prioritario incentivare maggiormente il riciclo dei rifiuti contenenti le materie prime rare, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in un arco temporale di breve/medio periodo rispetto a quello per attività estrattive e dare ulteriore attuazione al principio dell'economia circolare;
3. si ritiene necessario l'inserimento del neon e l'intera filiera del silicio fino al polisilicio all'interno della lista delle materie prime critiche e strategiche e all'inserimento del fosforo tra le materie strategiche;
4. se da un lato appare necessario verificare le condizioni per l'aumento della produzione interna, ove possibile accelerando le procedure autorizzative, privilegiando le attività estrattive che sorgano su siti esistenti e che prevedano, in parallelo, iniziative di risanamento ambientale, al contempo dovrebbero essere valutate forme di collaborazione con Paesi *partner* affidabili che detengono risorse minerarie, a partire dagli Stati che hanno intenzione di essere inclusi nell'allargamento dell'Unione europea;
5. appare necessario inserire nell'articolato disposizioni che prevedano risorse finanziarie adeguate al

finanziamento delle politiche pubbliche volte al raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento, tra le quale si sottolinea l'importanza di sostenere la ricerca sulle materie prime e sulle tecnologie di riciclo e recupero;

6. occorre chiarire quali tra i progetti che saranno dichiarati strategici - di estrazione e di lavorazione - potranno essere ritenuti di superiore interesse nazionale e accedere non solo ad un'accelerazione delle procedure autorizzative, ma anche a strumenti finanziari in grado di rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale;

7. si ritiene necessario adoperarsi per rafforzare le iniziative esistenti a livello nazionale e comunitario finalizzate alla ricerca e sviluppo di tecnologie alternative che abbiano bisogno di un minore impiego di materie prime critiche per essere realizzate, consentendo al mercato europeo di ridurre la domanda di tali risorse;

8. si reputa opportuno mettere al centro della politica industriale del nostro Paese, con apposite iniziative e piani di intervento, la questione della sicurezza dell'approvvigionamento delle materie prime critiche, quale elemento fondamentale per lo sviluppo e la competitività del nostro sistema economico e del benessere dei cittadini;

9. si reputa opportuno sostenere presso le Istituzioni europee ed internazionali tutte le iniziative necessarie per contrastare i rischi dell'approvvigionamento delle materie prime critiche e ad attivare, sia nell'ambito degli strumenti di politica estera comune quali i partenariati strategici, sia unilateralmente, tutte le iniziative diplomatiche necessarie al fine di raggiungere o facilitare accordi sull'approvvigionamento di materie prime critiche con Paesi terzi, avendo cura di sostenere lo sviluppo locale di tali Paesi in chiave ambientalmente sostenibile.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 67 (ant.) del 05/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2023

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

indi del Vice Presidente

[BERGESIO](#)

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10,20

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERAGIT-CONFESERCENTI, DI CONFGUIDE-
CONFCOMMERCIO, DELL'ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE ABILITATE (AGTA),
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDE TURISTICHE (ANGT), DELLE GUIDE TURISTICHE
ITALIANE (GTI), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TURISMO RESPONSABILE (AITR),
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TURISMO ENOGASTRONOMICO E DELL'ASSOCIAZIONE
CENTRO GUIDE TURISMO FIRENZE E TOSCANA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI
DISEGNI DI LEGGE N. 833 E CONNESSI 412, 687 E 749 (DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI
GUIDA TURISTICA)*

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 69 (pom.) del 10/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023

69ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il Made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis - Allegati I, II, III e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) riferisce sul Documento in titolo, specificando che esso reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Tali atti prevedono, rispetto al quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2023, un incremento sia del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni sia del valore strutturale del medesimo tasso, dal quale sono escluse le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica. Per tali incrementi, proposti dagli atti in esame, è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

Evidenzia che la motivazione della proposta fa riferimento all'esigenza di adottare misure in relazione al rallentamento del quadro macroeconomico nazionale, al peggioramento delle prospettive di crescita a livello globale, a una crescita del livello dei prezzi ancora sostenuta, la quale incide sia sul potere di acquisto delle famiglie sia sulla competitività delle imprese.

Rispetto all'andamento tendenziale - prosegue il relatore - le suddette proposte di variazione determinano una disponibilità di risorse per l'adozione di nuovi interventi per l'anno in corso e per gli anni 2024 e 2025. Per l'anno 2026, invece, i nuovi valori proposti, benché superiori a quelli del suddetto precedente quadro programmatico, sono inferiori al livello tendenziale.

Riguardo all'impiego delle risorse che si rendono così disponibili, la Nota di aggiornamento (NADEF) in esame e l'annessa Relazione indicano che: quelle relative al 2023 saranno in particolare destinate, mediante decreto-legge, all'anticipo della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione dei trattamenti pensionistici, a misure per il personale delle pubbliche amministrazioni e alla gestione dei flussi migratori. Le maggiori risorse relative agli anni 2024 e 2025 saranno utilizzate, nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio, per l'adozione di misure di riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro, per l'attuazione della prima fase della riforma fiscale, per misure di sostegno delle famiglie e della genitorialità, per la prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico

impiego, con particolare riferimento al settore della sanità, per il potenziamento degli investimenti pubblici, con priorità per quelli previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per il rifinanziamento di altre misure già previste per gli anni precedenti.

Ricorda inoltre che, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge, tra gli altri: Misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del *Made in Italy* (Atto Camera 1341); Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Atto Camera 1406); Misure in materia di tecnologie innovative; Misure in materia di politiche spaziali e di sostegno all'industria spaziale; Disciplina della professione di guida turistica (Atto Senato 833); Misure per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale; Misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli.

Fa presente conclusivamente che, in termini quantitativi, il nuovo quadro programmatico proposto prevede: un incremento del prodotto interno lordo (PIL) pari allo 0,8 per cento nell'anno in corso, all'1,2 per cento nel 2024, all'1,4 per cento nel 2025 e all'1,0 per cento nel 2026; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL pari al 5,3 per cento per l'anno in corso, al 4,3 per cento per il 2024, al 3,6 per cento per il 2025 e al 2,9 per cento per il 2026; un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale, come detto, sono escluse dal computo le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica) pari al 5,9 per cento per l'anno in corso, al 4,8 per cento per il 2024, al 4,3 per cento per il 2025 e al 3,5 per cento per il 2026; un tasso di disoccupazione pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 7,3 per cento per il 2024, al 7,2 per cento per il 2025 e al 7,1 per cento per il 2026.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale individua il dato centrale di criticità nella scarsa crescita del prodotto interno lordo (PIL), che non eguaglierà le attese del Governo. Pur considerato nel contesto di una situazione di difficoltà a carattere globale, tale dato, a suo giudizio, pone in evidenza una crisi marcatamente italiana.

Sottolinea poi il calo delle esportazioni e la forte riduzione del potere di acquisto dei cittadini, resi maggiormente preoccupanti da uno scenario internazionale incerto ed instabile, anche a seguito dei recenti accadimenti medio-orientali. Ritiene, al riguardo, che gli investimenti pubblici rappresentino la via da seguire sia per contrastare la declinante crescita del PIL sia per scongiurare l'aumento dell'inflazione.

Menziona, quindi, alcune considerazioni del Ministro dell'economia e delle finanze, nelle quali, in merito al ricorso al *Superbonus*, si attribuisce a interventi normativi successivi all'istituzione della misura l'incapacità del sistema di assorbire l'elevata quantità di crediti d'imposta che si sono progressivamente originati. Sulla base delle dichiarazioni del Ministro - prosegue la senatrice - tali misure, prorogate con la legge di bilancio 2022 fino al 2025, sia pure con aliquote decrescenti nel tempo, hanno condotto a una inarrestabile dinamica nelle adesioni al *bonus*. Le suddette dichiarazioni smentirebbero, secondo la senatrice, quanto asserito dalla Presidente del Consiglio dei ministri circa gli incrementi di spesa causati dalla istituzione del *Superbonus*.

Lamenta altresì che il Documento in esame si intesti elementi chiave per lo sviluppo del Paese, che in realtà sono stati introdotti e sostenuti dai Governi precedenti. Fa riferimento in proposito al processo di digitalizzazione, che in passato ha costituito competenza di uno specifico Dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio, soppresso dall'attuale Governo.

Dopo aver richiamato l'attenzione sulla necessità di dare seguito ad alcuni atti di indirizzo delle Istituzioni europee, tra i quali, in particolare, le indicazioni da seguire per la stabilità del Medio Oriente, preannuncia conclusivamente il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere della maggioranza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) formula una proposta di parere favorevole sul Documento in titolo.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), nell'illustrare a nome del Gruppo uno schema di parere contrario sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato, pone in evidenza le ragioni della contrarietà del proprio Gruppo al Documento in esame.

Rileva criticamente, innanzitutto, che la NADEF è stata trasmessa alle Camere in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge di contabilità pubblica, comprimendo in tal modo l'*iter* di esame del Documento e la possibilità di approfondirne i contenuti nelle Commissioni di merito.

Ritiene inoltre che il Documento sia condizionato dalle promesse elettorali dei partiti di maggioranza e ne lamenta la carenza di visione riguardo alle politiche di sviluppo economico del Paese, facendo specifico riferimento al mancato sostegno ai redditi e all'occupazione, all'aumento delle sacche di povertà e delle disuguaglianze sociali, all'indebolimento della domanda interna, alla crisi energetica, con le pesanti ricadute sulle imprese e sui cittadini.

Nell'esprimere la propria preoccupazione per il fatto che la Nota costituisce la tappa preliminare rispetto alla legge di bilancio, pone in luce le criticità connesse alle quattro prioritarie direttrici di finanziamento degli interventi: l'incremento dell'indebitamento netto; la *spending review*; le privatizzazioni di partecipate pubbliche, a suo giudizio non adeguatamente precisate e irrealistiche; i tagli alle detrazioni fiscali per finanziare la prima parte dell'attuazione della riforma fiscale e il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. Manifesta, in particolare, la sua preoccupazione per il mancato sostegno alla sanità pubblica, nonostante le richieste delle Regioni.

Passando agli ambiti di competenza della Commissione, reputa che, in tema di politica industriale, la Nota confermi il *trend* degli ultimi tempi, caratterizzato da un vuoto di iniziativa e da proposte inefficaci. Menziona, al riguardo la gestione delle vicende relative agli stabilimenti *ex Ilva*, alla Tim e ad ITA/Alitalia e, da ultimo, quello relativo alla Magneti Marelli. Fa cenno, infine, al mancato insediamento di un importante stabilimento Intel che avrebbe rappresentato un'occasione di straordinario sviluppo per le regioni Veneto e Piemonte. Da tali vicende emerge, a suo parere, che il Governo ha rinunciato a svolgere una funzione di presidio e di rilancio di settori strategici per l'economia del Paese.

Dichiara di non ravvisare passi in avanti in materia di politiche di contrasto all'inflazione, specificando che la diversificazione degli approvvigionamenti e delle fonti energetiche, necessaria a sostenere la competitività del sistema economico produttivo, risulta ferma al lavoro svolto dal Governo Draghi. Lamenta, infine, la mancata assunzione di misure concrete per contrastare il caro-vita, sul quale incide in misura rilevante il forte incremento dei prezzi dei beni agro-alimentari. Al riguardo, evidenzia che la Nota, in materia di agricoltura, si limita a preannunciare due disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2024-2026, il primo recante misure, non ben definite, per la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale, e il secondo recante misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli.

Ricorda, infine, in materia di commercio, il preoccupante *trend* negativo per gli esercizi del commercio al dettaglio. Per tutte queste motivazioni, dichiara, a nome del Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Non essendovi altre richieste d'intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata, con conseguente preclusione della votazione del parere contrario del Gruppo del Partito democratico.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione finanze.

Segnala, per quanto di competenza, che l'articolo 7 anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Si tratta in particolare: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per

cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 e nella misura del 35 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20 per cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno.

Pone in evidenza, inoltre, l'articolo 15, che integra la disciplina dettata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003 e consente di prorogare il termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*.

Conclude preannunciando l'intenzione di esprimere una proposta di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(451) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione affari costituzionali.

Ricorda che il provvedimento modifica la legge n. 101 del 2011, il cui titolo attuale è: "Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo". Tale Giornata nazionale ricorre il 9 ottobre di ogni anno, anniversario della tragedia del Vajont, di cui ieri sono decorsi i sessanta anni.

Chiarisce quindi che l'intenzione dei proponenti è di eliminare ogni riferimento all'«incuria», che sembrerebbe richiamare un errore scusabile o comunque accettabile. Pertanto, l'articolo 1 modifica il titolo della legge n. 101 del 2011, espungendo la parola: «incuria» e sostituendone il senso con l'espressione: «causati dall'uomo».

Altrettanto propone l'articolo 2, relativamente al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge. L'articolo 3, infine, detta la clausola temporale di entrata in vigore della legge.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), nell'esprimere il favore del proprio Gruppo per l'iniziativa in esame, dichiara di condividere la nuova denominazione della Giornata nazionale, in quanto essa coglie la consapevolezza del ruolo che può avere l'uomo.

Anche la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) si esprime favorevolmente al disegno di legge in titolo, manifestando apprezzamento per la tempistica di esame.

Interviene infine la senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*), la quale, dopo aver manifestato apprezzamento per la condivisione dell'iniziativa da parte delle altre forze politiche, reputa particolarmente rilevante che il Senato esprima un messaggio unanime.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 261 emendamenti e 5 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Informa altresì che la senatrice Murelli ha ritirato l'emendamento 7.0.14, il senatore Durnwalder ha ritirato gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2 e il senatore Gelmetti ha ritirato l'emendamento 10.0.20.

Comunica infine che la senatrice Floridia ha riformulato l'emendamento 1.14 in un testo 2, pubblicato in allegato, ritirando contestualmente il testo originario.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le audizioni, come concordato in Ufficio di presidenza, si sono concluse e stanno pervenendo anche i documenti scritti richiesti ai soggetti che non sono stati auditi.

Ricorda che è tuttora aperta la discussione generale.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) propone una posticipazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, fissato alle ore 12 di domani, 11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#), nell'evidenziare la necessità di procedere tempestivamente alla conclusione dell'esame, accoglie la richiesta, proponendo che tale termine sia posticipato alle ore 12 di giovedì 12 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sul disegno di legge n. [316](#), recante "Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne", il [PRESIDENTE](#) ricorda che non sono ancora pervenuti i pareri del Governo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MARTELLA, FRANCESCHELLI E GIACOBBE SUL DOCUMENTO N. LVII, N. 1-BIS - ALLEGATI I, II, III E IV - ANNESSO

La Commissione 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023;

premessi che,

il nostro Paese si trova a fronteggiare gli effetti congiunti di alcune grandi emergenze: le difficoltà economiche e sociali di lungo corso, che hanno coinciso con l'aumento di sacche di povertà e l'indebolimento della domanda interna; i cambiamenti in atto che stanno interessando le produzioni e i settori produttivi tradizionali della nostra economia, con ricadute sulle imprese e sull'occupazione; la crisi climatica, i cui effetti iniziano ad incidere pesantemente su ampie aree del territorio e su importanti comparti produttivi, a partire da quello agricolo; la crisi energetica, con pesanti ricadute su imprese manifatturiere e cittadini, e più in generale sulla tenuta economica del nostro Paese; la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, condizionata dalle promesse elettorali e da alcune delle problematiche del presente, risulta debole nel suo complesso e priva di visione riguardo le politiche di sviluppo economico del Paese nei prossimi anni, a fronte alle importanti sfide della transizione, e le politiche di sostegno dei redditi e dell'occupazione;

rilevato che,

la Nota è stata trasmessa alle Camere in palese ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica, comprimendo per tale via l'iter di esame del documento e la possibilità di approfondirne i contenuti nelle Commissioni di merito;

la Nota, risulta priva di alcuni elementi fondamentali previsti dall'articolo 10-*bis* della legge n. 196 del 2009, e in particolare, nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura manovra di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima relative alle misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici. Presenta, altresì, gravi profili di incoerenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in quanto nella Relazione al Parlamento, di accompagnamento alla Nota, non è fatta menzione né agli eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento e alla definizione del nuovo livello di indebitamento netto programmatico in rapporto al PIL, in netto peggioramento rispetto a quanto previsto nel DEF 2023 - pari a -5,3 per cento nel 2023, -4,3 per cento nel 2024, -3,6 per cento nel 2025 e -2,9 per cento nel 2026, a fronte di un andamento tendenziale del rapporto deficit/PIL stimato al -5,2 per cento nel 2023, -3,6 per cento nel 2024, -3,4 per cento nel 2025 e -3,1 per cento nel 2026;

gli spazi finanziari che emergono dalla preoccupante differenza tra gli andamenti tendenziali e quelli programmatici aggiornati previsti nella Nota, sono pari a 3,2 miliardi di euro nel 2023, a 15,7 miliardi nel 2024, a 4,6 miliardi nel 2025 e a 3,8 miliardi nel 2026, e rappresentano una delle fonti prioritarie di copertura finanziaria della prossima legge di bilancio;

la scelta di innalzare l'indebitamento netto a tali livelli, oltre a non essere adeguatamente giustificato da ragioni di eccezionalità avviene nel momento in cui sono in corso le trattative in ambito UE per la riforma della *governance* europea, con conseguente indebolimento della nostra posizione nelle trattative, e risulta del tutto incoerente con i messaggi di "prudenza" sul fronte della finanza pubblica più volte sottolineati nella stessa Nota e nel DEF 2023;

a destabilizzare ulteriormente lo scenario contribuiscono le non meglio precisate "Privatizzazioni" di partecipate pubbliche, pari a circa 1 punto percentuale di PIL, da cui il Governo intende ricavare circa 20 miliardi di euro nel prossimo triennio da destinare all'ulteriore copertura finanziaria degli interventi della prossima legge di bilancio. Considerata la consistenza delle suddette cifre, appaiono evidenti sia i rischi e sia le conseguenze dell'ingresso nelle compagini azionarie in imprese di rilevante interesse strategico nazionale da parte di soggetti esteri;

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità dell'esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i cui riflessi sono evidenziati dall'andamento dello *spread*, in forte crescita rispetto a pochi mesi fa, e dall'aumento della spesa per interessi sui titoli del debito pubblico. Situazione che rischia di esporre, tra l'altro, il Paese a possibili attacchi speculativi e all'abbassamento del *rating* sui titoli del debito pubblico;

preso atto che,

la Nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

- evidenzia per il 2023 un deciso rallentamento in corso dell'economia superiore alle attese dei mesi scorsi ed un ottimistico miglioramento del livello della crescita nel 2024-2025 in netta controtendenza rispetto alle previsioni dei principali istituti e osservatori internazionali. Il quadro macroeconomico programmatico si discosta, infatti, da quello tendenziale per una stima della crescita del PIL più favorevole di +0,2 punti percentuali nel 2024 e di +0,1 punti percentuali nel 2025, cioè. Nel 2026, il tasso di crescita programmatico è previsto diminuire rispetto alle previsioni tendenziali di 0,2 punti attestandosi all'1 per cento;

- le variazioni della crescita nel 2024 e 2025 sono per lo più dovute agli interventi che il Governo intende predisporre nella prossima legge di bilancio e il maggiore contributo è affidato esclusivamente all'incremento della domanda interna (+1,3 punti percentuali), ossia ad un forte incremento dei consumi delle famiglie e degli ordinativi e del fatturato delle imprese che allo stato attuale non è suffragato da alcun segnale concreto;

- non si evidenzia, altresì, l'impatto del PNRR, come aggiornato dal Governo, sulla crescita del PIL e in relazione agli investimenti, il debole miglioramento nel 2024 e 2025 rispetto al quadro tendenziale non risulta adeguatamente motivato, tenendo conto dei ritardi che si stanno accumulando sul fronte del PNRR e dei previsti tagli di spesa in conto capitale da parte delle amministrazioni centrali; in relazione al quadro programmatico di finanza pubblica si prevede un forte peggioramento di tutti i principali indicatori sia rispetto alle previsioni tendenziali a legislazione vigente, sia rispetto alle previsioni programmatiche del DEF 2023. In particolare:

- l'indebitamento netto è stato programmato per l'anno 2024 al 4,3 per cento, in sensibile peggioramento di 0,7 punti rispetto al tendenziale e di 0,6 punti percentuali rispetto al dato programmatico previsto nel DEF di aprile scorso. Nel 2025 e nel 2026 è previsto al 3,6 per cento e al 2,9 per cento, in peggioramento di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni tendenziali;

- l'indebitamento netto strutturale è programmato per l'anno 2024 al -4,8 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato programmatico previsto nel DEF di aprile scorso (-4,1 per cento) sia rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (-4,0 punti percentuali. Si tratta di una "deviazione significativa" in ragione della quale il Governo ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parlamento prevista dall'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

- particolarmente preoccupante è il dato relativo al "Saldo primario", che presenta un percorso meno favorevole sia rispetto alle previsioni programmatiche del DEF di aprile scorso sia rispetto allo scenario tendenziale della Nota di aggiornamento. Il saldo primario, fatta eccezione per il periodo emergenziale determinato dal Covid-19, è stato negli scorsi anni sempre in terreno positivo consentendo al nostro Paese di acquisire credibilità sui mercati internazionali per capacità di controllo della nostra finanza pubblica. Con la Nota di aggiornamento in esame, al contrario, il quadro programmatico rileva un Saldo primario al -0,3 per cento nel 2024, in peggioramento sia rispetto al quadro programmatico del DEF di aprile scorso (+0,3 per cento), sia rispetto al quadro tendenziale a legislazione vigente (0,6 per cento;

- con forte preoccupazione, tenuto conto dell'andamento dello spread e dei primi segnali di sfiducia dei mercati internazionali nei confronti del nostro Paese, il Governo stima nel quadro programmatico della Nota una spesa per interessi in sostanziale equilibrio rispetto allo scenario tendenziale e in lieve peggioramento rispetto allo scenario programmatico del DEF di aprile scorso, attestandosi al 4,2 per cento nel 2024, al 4,3 per cento nel 2025 e al 4,6 per cento nel 2026. Tali dati, tuttavia, tradotti in termini quantitativi, prefigurano una crescita della spesa per interessi dai 78,3 miliardi di euro del 2023 a circa 89 miliardi nel 2024, a 94,4 miliardi nel 2025 e a 103,5 miliardi nel 2026;

sul fronte delle entrate, la Nota evidenzia un andamento nello scenario tendenziale in deciso peggioramento rispetto alle previsioni del DEF di aprile scorso, che peggiorerà ulteriormente in conseguenza degli interventi previsti a partire dalla prossima legge di bilancio. Nel solo anno 2023, l'andamento delle entrate peggiora di 1,1 punti percentuali, passando dal 48,9 per cento al 47,8 per cento, di 0,6 punti percentuali nel 2024 e nel 2025 (passando rispettivamente dal 47,7 al 47 per cento nel 2024 e dal 47,6 per cento al 46,6 per cento nel 2025), e di 0,8 punti percentuali nel 2026, passando dal 47,1 al 46,3 per cento nel 2026;

sul fronte della spesa preoccupa, l'andamento della spesa che è prevista passare dal 53 per cento del 2023 al 49,4 per cento nel 2026. In tale contesto, emergono in tutta evidenza i preannunciati tagli alle amministrazioni centrali (oltre 2 miliardi di euro) e in particolare, il contributo che verrà richiesto sul fronte degli investimenti pubblici, dove una quota fino al 30 per cento verrà conseguita attraverso la riduzione delle voci di spesa in conto capitale e l'allarmante contributo posto a carico della spesa sanitaria. La Nota evidenzia infatti che, a legislazione vigente, la spesa sanitaria è prevista scendere dal 6,6 per cento del Pil del 2023, al 6,2 per cento nel 2024 e nel 2025 e al 6,1 per cento nel 2026, senza precisare alcunché in merito alla spesa programmata per tale settore. La Nota si limita a prevedere che la legge di bilancio 2024 provvederà agli stanziamenti, per il triennio 2024-2026, da destinare al personale del sistema sanitario;

le prestazioni sociali in denaro, nello scenario a legislazione vigente, raggiunto il livello del 21,1 per

cento nel 2024, scenderanno nel biennio successivo rispettivamente al 20,9 per cento e al 20,8 per cento, con la spesa per pensioni ferma al 16 per cento nel 2024 e al 15,9 per cento nel biennio successivo. Su tali voci pesa, tuttavia, l'andamento dell'inflazione il cui andamento preventivato erode il valore reale delle prestazioni in denaro e delle pensioni;

il debito pubblico, secondo quanto evidenziato dalla Nota, non è previsto scendere ad un ritmo significativo nel periodo previsionale. In particolare, il percorso di decrescita del rapporto debito/Pil rallenta sensibilmente nel 2024 rispetto allo scenario tendenziale, attestandosi al 40,1 per cento, ad un livello superiore di 0,4 punti percentuali rispetto al tendenziale. Nel 2025 è previsto scendere al 139,9 per cento e nel 2026 al 139,6 per cento;

rilevato che,

la Nota evidenzia che la prossima manovra di bilancio poggia su quattro direttrici prioritarie di finanziamento degli interventi: 1) l'incremento dell'indebitamento netto di 15,7 miliardi nel 2024, di 4,6 miliardi nel 2025 e di 3,8 miliardi di euro nel 2026; 2) la *spending review* da cui sono attesi risparmi di spesa per circa 2 miliardi di euro; 3) le irrealistiche privatizzazioni per circa 20 miliardi di euro per il triennio 2024-2026; 4) i tagli alle detrazioni fiscali, non quantificati, per finanziare una prima parte della riforma fiscale, nonché i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, ivi compreso il rinnovo dei contratti del settore sanitario. Su tali coperture emergono evidenti dubbi di sostenibilità; l'impostazione della prossima manovra di bilancio, così come preannunciato nella Nota, non sembra orientata a risolvere le suddette criticità e non si preannunciano misure di stimolo della crescita e in grado di generare nuova occupazione;

la Nota si limita ad indicare come ambiti principali della prossima manovra, in termini d'impatto sulla finanza pubblica, il taglio contributivo (riduzione del cuneo fiscale) e gli stanziamenti per l'avvio della riforma del sistema fiscale e per supportare le famiglie più numerose. A questi si aggiungono gli stanziamenti da destinare al personale del sistema sanitario, gli incentivi per gli investimenti nel Mezzogiorno e le risorse per le politiche invariate, quali i rinnovi contrattuali della PA e le spese necessarie per preservare la continuità dei servizi pubblici;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza, a cui il DEF di aprile scorso affidava un sostanziale contributo alla crescita economica del Paese, è oggi fermo a causa dei reiterati e scomposti interventi del Governo e, nonostante i reiterati annunci, rischia di rinviare o perdere il conseguimento delle rate spettanti al nostro Paese, a partire dalla 4ª e 5ª rata. In conseguenza delle modifiche proposte al Piano, sono stati sottratti agli enti locali interventi per circa 13 miliardi di euro, con conseguente defianziamento di circa 42.000 progetti cantierabili, i cui effetti ricadranno sulle imprese edili e più in generale sulle imprese dell'indotto e su quelle manifatturiere;

per quanto di competenza della Commissione,

in tema di politica industriale, la Nota conferma il trend degli ultimi mesi caratterizzato da un vuoto di iniziativa e di proposte inefficaci, con ricadute che si prefigurano disastrose per il Paese. In particolare, su tale giudizio incidono pesantemente:

- la vicenda del mancato insediamento di un importante stabilimento Intel per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori che prevedeva un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel. Nel mese di gennaio 2023, il Governo in carica aveva pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia del suddetto impianto per la produzione di semiconduttori. Tra maggio e giugno 2023, la strategia delineata da Intel è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo (Germania, Polonia) e in Israele, mentre per quanto riguarda il nostro Paese i preannunciati impegni si sono tradotti in un nulla di fatto. Allo stato attuale, infatti, non si hanno più notizie sull'avvio degli importanti e preannunciati investimenti di Intel in Italia;

- la gestione delle vicende relative agli stabilimenti *ex-Ilva*, alla Tim e ad ITA/Alitalia, e da ultimo quello relativo alla Magneti Marelli, coinvolgono settori strategici per l'economia del Paese. Le scelte finora previste per ciascuna delle suddette vicende evidenzia una sostanziale rinuncia del Governo al

presidio, rilancio e salvaguardia di importanti imprese di interesse strategico nazionale, alcuni dei quali finiti nell'orbita di soggetti privati e Fondi esteri, con conseguenti probabili riflessi sulla perdita di migliaia di posti lavoro e di qualificati centri di produzione e di ricerca; nessun passaggio è dedicato al rilancio della competitività delle imprese e alla difficile situazione in cui si trovano migliaia di imprese operanti nei settori trainanti della nostra economia. Nel settore edilizio, numerose imprese edili sono in una difficile situazione di scarsa liquidità e ancora in attesa delle misure per lo sblocco della cessione dei crediti del superbonus. Nel settore dell'*automotive* e del relativo indotto, numerosi stabilimenti sono a rischio di chiusura e con essi migliaia di posti di lavoro; in materia di politiche di contrasto all'inflazione non si intravedono passi in avanti. Fra i fattori che più incidono all'incremento dell'inflazione, concorrono l'andamento dei prezzi energetici e delle materie prime, ormai a livelli insostenibili e perduranti. Su tale fronte, la diversificazione degli approvvigionamenti e delle fonti energetiche, necessaria a sostenere la competitività del nostro sistema economico produttivo, risulta ferma al lavoro svolto dal precedente Governo, senza sostanziali novità nel corso degli ultimi mesi. A fronte di tali difficoltà, la Nota preannuncia che il Governo intende ritirare gradualmente le misure di sostegno connesse agli aumenti dei prezzi dei beni energetici, in parte già messo in atto con il decreto legge n. 132 del 2023;

in materia di agricoltura, la Nota si limita soltanto a preannunciare due disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2024-2026, il primo recante misure, non ben definite, per la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale, e il secondo recante misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli. Nessuna indicazione viene fornita per il sostegno di un settore in forte difficoltà e ciò è tanto più grave alla luce dei dati (Istat) a consuntivo del 2022, anno in cui il valore aggiunto del settore, in controtendenza rispetto al resto dell'economia nazionale, è calato, in termini reali, dell'1,8 per cento così come il volume della produzione (-1,5 per cento) e il numero degli occupati (-2,1 per cento), con andamenti negativi per quasi tutte le principali coltivazioni, tra cui legumi, olio di oliva, cereali, a cui si accompagna una diminuzione del comparto zootecnico. I dati relativi al corrente anno prefigurano un leggero miglioramento ma con alcuni comparti produttivi in forte crisi come le coltivazioni di cereali e il vitivinicolo. A consuntivo di un anno di Governo, il settore è stato interessato da una serie di misure "spot" che nulla hanno a che vedere con le esigenze di sviluppo, modernizzazione e competitività;

sul "carovita" incide in misura rilevante il forte incremento dei prezzi dei beni agro-alimentari. Tale vicenda allarga in modo preoccupante la forbice tra vendita al dettaglio dei prodotti agroalimentari e i redditi conseguiti dagli imprenditori agricoli per la produzione di tali beni, progressivamente sempre più in calo, senza che siano stati adottati o previsti interventi correttivi a tutela della continuità operativa di questi ultimi;

sul fronte del commercio si segnala un preoccupante *trend* negativo per gli esercizi del commercio al dettaglio. Secondo i dati Istat, *il calo delle vendite a volume rilevato ad agosto, sia congiunturale che tendenziale è superiore alle stime. Per l'Italia, quella di agosto è la terza riduzione consecutiva dell'indice delle vendite a volume e la sesta su un totale di otto variazioni dall'inizio dell'anno. In tale frangente, il rallentamento dei consumi o la contrazione degli stessi riguardano vari segmenti della spesa e si ripercuotono in modo particolare sugli esercizi di piccole dimensioni, dove si registra anche il più alto tasso di chiusure di attività;*

tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [795](#)

G/795/1/9

[Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza

2022» (A.S. 795),

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022;

il predetto regolamento è finalizzato a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, stabilendo norme armonizzate volte a garantire, per tutte le imprese, che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti *gatekeeper* (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e degli utenti finali;

considerato che:

per garantire il corretto dispiegamento delle dinamiche concorrenziali occorre tenere conto delle particolarità delle realtà industriali italiane e, soprattutto, dell'obiettivo ultimo del superamento del divario digitale;

tra gli obiettivi della Comunicazione della Commissione europea "*Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale*" emerge in particolare la necessità dell'adeguamento delle piccole e medie imprese in termini di digitalizzazione;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dell'assegnazione di funzioni per l'esecuzione del citato regolamento (UE) 2022/1925, forme di promozione e tutela delle piccole e medie imprese che favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.

G/795/2/9

[Fallucchi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Maffoni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

l'infrastruttura cloud ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche scorrette in materia di licenze software potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), l'articolo 33, concerne il rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese presumendo la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità di dati;

in particolare, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adozione da parte dell'AGCM delle linee guida previste nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, al fine di garantire un rafforzamento della concorrenza

nei mercati digitali e favorire maggiori garanzie di accesso e di operatività sulle piattaforme digitali a tutte le imprese.

G/795/3/9

[Biancofiore](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

l'infrastruttura *cloud* ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche scorrette in materia di licenze *software* potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, all'articolo 33, vi è quello di disciplinare l'abuso di dipendenza economica da parte delle piattaforme digitali;

nello specifico, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adozione da parte dell'AGCM delle linee guida previste nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, al fine di garantire un rafforzamento della concorrenza nei mercati digitali e favorire maggiori garanzie di accesso e di operatività sulle piattaforme digitali a tutte le imprese.

G/795/4/9

[Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Liris](#), [Bucalo](#), [Russo](#), [Sallemi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure per l'adozione del piano di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale;

considerato che

ancora oggi alcune regioni del Centro-Sud presentano, però, addirittura un *deficit* infrastrutturale dovuto alla mancanza di linee ferroviarie ad alta velocità e a carenze della rete autostradale, che rendono difficili gli spostamenti verso questi territori e all'interno di essi;

recentemente alcune compagnie aeree hanno deciso di ridurre i collegamenti con alcuni scali aeroportuali;

nonostante gli sforzi compiuti dalle amministrazioni regionali, tali scelte stanno provocando inevitabili ripercussioni sul tessuto economico-produttivo dei diversi contesti territoriali coinvolti;

ritenuto inoltre che:

è di fondamentale importanza che nelle regioni del Mezzogiorno operino scali aerei capaci di

incrementare il numero di voli e di destinazioni, ciò al fine di garantire collegamenti efficienti che assicurino ai cittadini-utenti il diritto di mobilità sul territorio nazionale e dell'Unione europea, favorendo al contempo lo sviluppo economico e del turismo nelle aree interessate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere fin dalla prossima legge di bilancio adeguate risorse in favore degli aeroporti del Mezzogiorno, al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, mediante l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

G/795/5/9

[Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 52 del 2023 ha fissato i prezzi dei libri per la scuola primaria per l'anno scolastico 2023/24. I testi sono gratuiti e vengono consegnati agli studenti dietro presentazione della cedola libraria, i relativi costi sono a carico dei Comuni che ricevono per questo contributi statali;

il medesimo decreto ha altresì stabilito che: «Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'istruzione e del merito e degli Enti locali viene praticato uno sconto *non inferiore allo 0,25* per cento sul prezzo di copertina»;

la scontistica è cambiata negli anni: la circolare ministeriale n. 85 del 23 maggio 2000 prevedeva infatti che il prezzo era quello «risultante a seguito dello *sconto dello 0,25* per cento che, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acquisti a carico delle Pubbliche Amministrazioni, sarà effettuato da parte dei librai». Stesso dicasi per la circolare ministeriale n. 45 del 28 febbraio 2001;

sarebbe auspicabile il ritorno alla precedente previsione normativa, anche in considerazione del fatto che, mentre in quegli anni il margine che i librai ottenevano dagli editori era attorno al 25 per cento sul prezzo di copertina, oggi siamo ormai sotto al 10 per cento, per cui permettere di attivare corse al ribasso sui prezzi politici fissati dal Ministero, penalizza le librerie a vantaggio delle grandi piattaforme di acquisto *on-line*;

inoltre per la scuola primaria, dove come accennato in precedenza il costo dei libri è a carico dei comuni, si profila l'impossibilità per i librai di anticipare agli editori il pagamento dei testi, con esposizioni finanziarie che a volte durano mesi;

se non si troverà una soluzione, molte librerie e cartolibrerie si vedranno costrette a rinunciare alla vendita dei testi scolastici, privando le famiglie di un servizio essenziale e rischiando gravi ripercussioni sull'attività economica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aprire un confronto attraverso la convocazione di un tavolo di filiera al Ministero dell'istruzione con editori, scuole, distributori, librai e cartolibrari per capire come creare un sistema virtuoso che tuteli le famiglie, ma anche librerie e cartolibrerie del territorio, un punto di riferimento per gli studenti e una ricchezza per città e piccoli centri.

Art. 1

1.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e al Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", nonché alle regioni e province autonome interessate,".»;*

b) *dopo il numero 2), inserire il seguente: «2-bis) al comma 6 dopo le parole: "Il Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", acquisito il parere delle regioni e province autonome territorialmente interessate,".»*

1.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «12» con il seguente: «12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ARERA approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, l'ARERA procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo, che decorrono dalla data di presentazione all'ARERA della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «13».

1.3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «coerente con gli obiettivi in materia», inserire le seguenti: «di comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo,»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «nonché gli investimenti programmati», inserire le seguenti: «per le comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo».

1.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «e all'ARERA» con le parole: «, all'ARERA ed alle Regioni e province autonome»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «entro il termine di sessanta giorni dalla» inserire le seguenti: «chiusura della procedura di Valutazione ambientale strategica previa»;

c) al quinto periodo, sostituire le parole: «Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA» con le seguenti: «Entro il 31 gennaio di ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'ARERA ed alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».

1.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo la parola: «ARERA», inserire le seguenti: «e alle regioni»;
- b) al secondo periodo, sostituire le parole da: «dalla richiesta di parere, nonchè», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dalla chiusura della procedura Valutazione ambientale strategica»;
- c) al quinto periodo:
 - 1) prima delle parole: «Ogni anno», premettere le seguenti: «Entro il 31 gennaio di»;
 - 2) dopo le parole «e all'ARERA», inserire le seguenti: «, nonchè alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».

1.6

[Basso](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Piano prevede, altresì, il sostegno alle tecnologie di accumulo di energia di nuova generazione che superi i problemi di smaltimento delle batterie elettrochimiche, sostenendo tecnologie a base di CO2 e impianti ETCC (Energy transition combined cycle).»

1.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso «12», secondo periodo, dopo le parole: «Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» aggiungere le seguenti: «, previa apposita informativa alle competenti Commissioni parlamentari, »;
- b) al capoverso «12», quarto periodo, dopo le parole: «presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» aggiungere le seguenti: «, alle competenti Commissioni parlamentari»;
- c) al capoverso «13», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 12».

1.8

[Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», secondo periodo, sostituire le parole: «della parte II», con le seguenti: «della parte seconda».

1.9

[Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», secondo periodo, dopo le parole: «, previa acquisizione del parere delle regioni», aggiungere le seguenti: «e delle province autonome».

1.10

[Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», terzo periodo, dopo le parole: «In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni,» aggiungere le seguenti: «e alle province autonome,».

1.11

[Paroli](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo le parole: «decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» inserire le seguenti: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.»

1.12

[Misiani](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo le parole: «decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» inserire il seguente periodo: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.».

1.13

[Nave](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.»

1.14 (testo 2)

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

1.14

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

1.15

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.16

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13» sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.17

[Calenda](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stabilite le modalità per la cessione da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., entro i sei mesi successivi, della totalità delle quote azionarie del Gestore dei mercati energetici S.p.a. Nessun soggetto che svolga attività nei settori della produzione o vendita di energia elettrica o gas può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale della società.».

1.18

[Nave](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "Con decreto adottato dal Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari," sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024".».

1.19

Misiani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: "Con decreto" fino alla parola: "parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024".»

1.20

Calenda

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l'articolo 36-ter è abrogato.»

1.0.1

Calenda

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Separazione delle funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema)

1. Al fine di favorire la concorrenza nel settore dell'energia elettrica e la corretta pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione nazionale di energia elettrica, nonché al fine di garantire una maggiore trasparenza dei costi delle suddette infrastrutture e eliminare potenziali conflitti di interessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, uno o più decreti legislativi, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'ambito della concessione di cui al decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato del 25 giugno 1999, separare le funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema;

b) attribuire le funzioni di operatore di sistema, incluse le attività relative alla pianificazione e sviluppo della rete, al dispacciamento e alla gestione del mercato della capacità, a un soggetto terzo, indipendente e autonomo dal gestore della rete di trasmissione nazionale;

c) attribuire allo stesso soggetto terzo la responsabilità di predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con prefissati obiettivi di qualità, adeguatezza, sicurezza e resilienza nonché con gli obiettivi in materia di fonti e tecnologie a bassa emissione di CO2 necessarie alla decarbonizzazione stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e da ogni ulteriore documento di programmazione strategica dell'approvvigionamento energetico;

d) garantire la massima trasparenza del mercato;

e) minimizzare i costi per il sistema.»

Art. 2

2.1

Paroli

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» aggiungere le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico e».

2.2

Nave

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» inserire le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico e».

2.3

[Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» inserire le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico e».

2.4

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «, con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori riconosciute dal Ministero delle imprese e del made in Italy nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),».

2.5

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle 8 norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."».

2.6

[Di Girolamo](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."».

2.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicità](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «di un soggetto terzo univocamente designato», aggiungere le seguenti: «, che offra garanzie di imparzialità in favore del cliente».

2.9

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole «univocamente designato», inserire le seguenti: «, ovvero delle associazioni di consumatori, delegate dallo stesso cliente finale».

2.7

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «dati personali», inserire le seguenti: «, che deve offrire garanzie di imparzialità in favore del consumatore,».

2.10

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.11

[Paroli](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.12

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), inserire in fine il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.13

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicità](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.14

[Sironi](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma

statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.15

[De Carlo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale sia un'associazione rappresentativa di categoria, questa può operare sul portale attraverso canali di accesso prioritari appositamente indicati. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato.»

2.16

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale fosse un'associazione rappresentativa di categoria, questa potrà operare sul Portale attraverso canali di accesso prioritari, indicati *ad hoc*. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato.»*

2.17

[Paroli](#)

*Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale fosse un'associazione rappresentativa di categoria, questa potrà operare sul Portale attraverso canali di accesso prioritari, indicati *ad hoc*. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato.»*

2.18

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti di ordine oggettivo e soggettivo dell'accesso al Portale, dei consumi di energia elettrica e di gas naturale specificando il novero delle terze parti abilitate a fruire della messa a disposizione dei dati di consumo dei clienti finali, le finalità dell'accesso al Portale allo scopo di evitare l'utilizzo dei dati ai fini di profilazione o elaborazione dei dati a fini statistici dei clienti finali, le tipologie di dati relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo di gas naturale che possono essere utilizzati, e le garanzie per la riservatezza dei dati.»

2.0.1

[Loreface](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici".».

2.0.2

[Martella](#), [Misiani](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

2.0.3

[Nave](#), [Croatti](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Costituzione di comunità energetiche rinnovabili presso gli aeroporti di interesse nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari presso gli aeroporti di interesse nazionale individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti di potenza anche superiore a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.»

2.0.4

[Trevisi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle zone economiche speciali."»

2.0.5

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)

1. All'articolo 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in relazione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata"»

Art. 3

3.1

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), capoverso «01», secondo periodo, dopo le parole: «L'erogazione di energia elettrica» inserire la seguente: «rinnovabile»;

2) alla lettera b), capoverso comma 1:

a) dopo le parole: «uno sconto,» inserire le seguenti: «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,»;

b) dopo le parole: «di prelievo dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «, prodotta da fonti di energia rinnovabile,»;

3) alla lettera c), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non discriminatorie» con le seguenti: «ambientalmente sostenibili».

3.2

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «01», secondo periodo, dopo le parole: «L'erogazione di energia elettrica» inserire le seguenti: «rinnovabile».

3.3

[Sigismondi](#), [Berrino](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), capoverso «01.», dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo.»;

2) al comma 1, lettera c), al capoverso «1-bis.», ultimo periodo, dopo le parole: «che il concessionario» inserire le seguenti: «, che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing,»;

3) dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente: «1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: "2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di

produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) del decreto-legge 5 Ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, sono accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo è utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Servizi di cold ironing e comunità energetiche portuali».

3.4

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), capoverso comma «01», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»;

2) alla lettera c), capoverso comma «1-bis », secondo periodo, dopo le parole «che il concessionario» inserire le seguenti «che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".».

3.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso comma 01, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo»;

b) alla lettera c), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole «evitare che il concessionario» inserire le seguenti: «che, ai presenti fini, può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019.

2-ter. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema

portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-quater. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-bis e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

3.6

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), dopo il capoverso lettera b), è inserito il seguente: «b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo»;*

2) *alla lettera c), capoverso comma 1-bis, dopo le parole «che il concessionario» inserire le seguenti: «, che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing,»;*

3) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del

sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3 comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-bis*, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-septies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e

finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-octies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."»

3.7

Damiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso « 01 » dopo la lettera b), inserire la seguente: «*b-bis*) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo;»;

b) al comma 1, lettera c) capoverso «1-*bis*», dopo le parole «che il concessionario» sono inserite le seguenti: «, che può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing.»;

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP), secondo le modalità e nei limiti di cui al presente articolo.";

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-*bis*. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quater. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-quinquies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e comunità energetiche portuali».

3.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», sostituire le parole da: «volti a prevedere» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «, che dovranno essere aggiornati con cadenza trimestrale, voltati a prevedere uno sconto, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, che garantisca, anche agendo sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che il costo dell'energia fornita dalle infrastrutture di cold ironing sia pari o inferiore al costo del pari valore energetico prodotto a bordo nave.».

3.9

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», dopo le parole: «uno sconto,» inserire le seguenti: «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.10

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», dopo le parole: «di prelievo dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «, prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.11

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non discriminatorie» con le seguenti: «ambientalmente sostenibili».

3.12

[Basso](#), [Martella](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare, alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione, e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.».

3.0.1

[Basso](#), [Martella](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.

Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

2-ter. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

2-quater. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-ter*, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP. "

2. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo *11-bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

3.0.2

[Bizzotto](#), [Pucciarelli](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto e di revisioni dei veicoli pesanti)

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "organismi autorizzati" sono aggiunte le seguenti: ", è fatta salva la possibilità di accedere alle prove d'esame di cui al comma 1, ai soggetti non in possesso di licenza media secondaria qualora il corso formazione non sia stato erogato dall'organismo preposto";

b) dopo le parole: "la residenza normale." sono aggiunte le seguenti: "Qualora non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza, è consentita la partecipazione alle prove d'esame anche in provincie diverse da quella di residenza."

2. Al fine di far fronte alla carenza di conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, il limite di importo delle indennità e dei rimborsi di spese per le trasferte previsto dall'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di indennità e di rimborsi di spesa per le trasferte è incrementato in misura pari al 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei conducenti delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)" sono soppresse.».

3.0.3

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito *web*, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna tipologia di AEE, versati dai produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato.

3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

3-quater. I sistemi collettivi di cui al comma 2 che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati.

3-quinquies. I sistemi di gestione collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito *web*, dell'elenco aggiornato dei produttori consorziati e di eventuali altri soci non produttori di AEE."»

3.0.4

[Minasi](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto)

1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 49-ter:

1) al comma 3, dopo le parole: "può svolgere", sono inserite le seguenti: ", anche su base temporanea e occasionale," e le parole: "di rappresentanza o da rapporti che ne possano" sono sostituite dalle seguenti: "di rappresentanza o da altro rapporto che ne possa";

2) al comma 5, le parole: "per la quale" sono sostituite dalle seguenti: "per il quale";

3) al comma 6 dopo le parole: "del codice civile" sono inserite le seguenti: "nonché, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri e l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 per i cittadini di Paesi terzi";

4) dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è Autorità nazionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell'articolo 4, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.";

b) all'articolo 49-quater:

1) al comma 3:

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;"

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;"

1.3) la lettera g), è sostituita dalla seguente: "g) salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione o il reato è estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali od a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni;"

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera e), è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4.";

4) al comma 6:

1) all'alinea, le parole: "del luogo in cui è stata commessa la condotta" sono sostituite dalle seguenti "competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione";

2) alla lettera a), secondo periodo, le parole: "Esso è disposto" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammonimento è disposto";

3) alla lettera c) le parole: "nell'esclusione temporanea" sono sostituite dalle seguenti: "nell'interdizione temporanea";

5) al comma 11, lettera d), le parole "salvo che sia intervenuta la riabilitazione" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione o il reato è estinto",

6) al comma 13:

1) le parole: "il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri

dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia";

2) le parole: "di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

3) dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera e)," sono aggiunte le seguenti: "limitatamente agli enti di formazione di diritto interno," e le parole: "del luogo in cui" sono sostituite dalle seguenti: "competente per il luogo in cui".

1-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

3.0.5

Trevisi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2024, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

Art. 4

4.1

Aurora Floridaia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole: «del mercato (AGCM)», inserire le seguenti: «, con il necessario parere delle associazioni dei consumatori,».

4.2

Bizzotto, Cantalamessa

All'articolo sono apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), capoverso «3», al secondo periodo, dopo le parole: «requisiti tecnici» inserire le seguenti: «e qualitativi»;

b) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) all'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi".».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «dell'energia elettrica e».

4.3

Giacobbe, Martella

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole: «requisiti tecnici» inserire le seguenti: «e qualitativi»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) all'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi"».*

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «dell'energia elettrica e».

4.4

[Paroli](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole: «requisiti tecnici» inserire le seguenti: «e qualitativi»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi"».*

Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «dell'energia elettrica e».

4.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'Elenco riporta, altresì, gli eventuali procedimenti sanzionatori a carico dei soggetti iscritti al fine di fornire adeguata informazione ai clienti sulla loro condotta commerciale.»

4.6

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», terzo periodo, dopo le parole: «comma 1», inserire le seguenti: «, da disporre solo quando le condotte siano state accertate e sanzionate con provvedimento divenuto inoppugnabile o passato in giudicato.»

4.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con provvedimento divenuto inoppugnabile, o con sentenza passata in giudicato".

4.8

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Quando un contratto a distanza ha ad oggetto la fornitura di gas, elettricità o servizi di telecomunicazioni e deve essere concluso al telefono, il professionista, a richiesta, fornisce al consumatore, che dovrà confermarne la ricezione e la presa visione, tutte le condizioni contrattuali su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta".».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «del gas naturale» con le seguenti: «energetico e delle telecomunicazioni».

4.0.1

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, lettera o), dopo le parole: "del presente decreto" sono aggiunte in fine le seguenti: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'auto-consumatore stesso" sono aggiunte in fine le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2 lettera a-bis) del presente articolo;

2) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)".»

4.0.2

[Giacobbe, Martella](#)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'auto-consumatore stesso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2, lettera a-bis) del presente articolo";

2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)".»

4.0.3

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: "del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'autoconsumatore stesso" sono

aggiunte le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2 lettera a-bis) del presente articolo;

2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)".»

4.0.4

[Ambrogio](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere".

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: "3 per cento, in almeno un raggruppamento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento";

b) all'articolo 33, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali".

3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4.0.5

[Minasi](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere".

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: "3 per cento, in almeno un raggruppamento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento";

b) all'articolo 33, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4.0.6

[Testor](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore delle bonifiche)

1. Al fine di supportare lo sviluppo del territorio e favorire la concorrenza del sistema economico nazionale nonché conseguire i benefici ambientali all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale individuati dal decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, all'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "comprese tra i siti di interesse nazionale «ex SLOI ed ex Carbochimica» e" sono abrogate;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al comma 1 potranno essere utilizzate, oltre che per gli interventi suddetti, anche per uno studio specialistico, e relative attività connesse, sulle predette aree, finalizzato ad individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico ed operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree".»

4.0.7

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

b) al comma 46, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

c) al comma 47, dopo le parole: "entro la data del 31 dicembre 2023" sono inserite le seguenti: "relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

d) al comma 48, le parole: "entro la medesima data del 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

4.0.8

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la promozione della concorrenza in ambito assicurativo)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, dopo il comma 11-bis, sono aggiunti i seguenti:

"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui al presente articolo e all'articolo 149.

11-*quinquies*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dall'azienda produttrice o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.";

b) all'articolo 149-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.".

2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

4.0.9

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)

1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 36 del 2001.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non saranno definitivamente adottate, i livelli di riferimento dell'intensità di campo per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui alle tabelle 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore di quattro volte inferiore a quello considerato tollerabile dalla raccomandazione 1999/519/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999.

3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "in particolare il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "in particolare il Ministro della salute";

b) dopo le parole: "alta frequenza", sono aggiunte le seguenti: "e il Ministro delle imprese e del *made in Italy* effettua, anche avvalendosi di soggetti *in house* aventi comprovata esperienza nel campo scientifico e tecnologico, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione

dello spettro elettromagnetico".

4. All'articolo 4, comma 2, della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: "presente legge" sono aggiunte le seguenti: "e sono aggiornati in relazione alle nuove evidenze scientifiche in materia, alla pubblicazione di rapporti o linee guida internazionali, a direttive specifiche o raccomandazioni europee con cadenza almeno triennale";

b) alla lettera a), dopo le parole: "di concerto con il Ministro della", la parola: "sanità" è soppressa e sono inserite le seguenti: "salute e il Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, per quanto riguarda le sorgenti fisse connesse a impianti, sistemi e apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazione";

c) alla lettera b), dopo le parole: "su proposta del Ministro della" la parola: "sanità" è soppressa e sono inserite le seguenti: "salute e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, per quanto riguarda le sorgenti fisse connesse a impianti, sistemi e apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazione";

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Fondazione Ugo Bordoni pubblica un rapporto sui valori reali di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico ambientali delle reti mobili. La Fondazione, in attuazione di un protocollo di intesa stipulato tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della salute, sentita la conferenza unificata, supporta le Agenzie regionali per la protezione ambientale e gli Ispettorati territoriali del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nell'attuazione di campagne annuali di misurazione al fine di informare la popolazione sui livelli di campo elettromagnetico effettivamente presenti sul territorio, nonché di fornire alle Regioni e agli enti locali dati e informazioni utili per migliorare il processo di localizzazione e di controllo degli impianti sorgenti di campi elettromagnetici.

6. Dalle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.».

4.0.10

Paroli

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Rafforzamento della disciplina sull'unbundling)

1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi *post* contatore."

4.0.11

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 giugno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

4.0.12

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "10 gennaio 2024", sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2025."».

4.0.13

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in materia di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso)

1. All'articolo 7, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, alle parole "può imporre", è premessa la seguente: "non".»

Art. 5

5.1

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dieci anni», con le seguenti: «tre anni»;*

b) *al comma 2, lettera c):*

1) *sostituire le parole: «un numero massimo di concessioni di cui», con la seguente: «che»;*

2) *sostituire la parola: «può», con le seguenti: «non possa»;*

3) *dopo la parola: «titolo», aggiungere, in fine, le seguenti: «di più di una concessione».*

5.2

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni rilasciate a soggetti titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede ad individuare specifiche modalità di assegnazione stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.»

b) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*

c) *al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»*

d) *al comma 7:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 7, comma 1, lettera f-*bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitate da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005";

2) all'articolo 16, comma 4-*bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitato da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005".»

2) *sopprimere la lettera b).*

5.3

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le procedure selettive sono riferite al singolo posteggio ed avvengono in presenza di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio.»

5.4

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori»

5.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere forti clausole sociali che prevedano l'obbligo, pena il decadimento della concessione, della corretta e completa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative;».

5.6

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere specifiche clausole sociali volte alla valorizzazione dell'impresa giovanile;»

5.7

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sopprimere la lettera b);

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche per coloro che siano titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che, nell'ultimo biennio, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo.»

5.8

[Nave](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere, in considerazione degli obiettivi di politica sociale e di tutela occupazionale, anche al fine di garantire il rientro degli investimenti degli operatori, che le concessioni il cui soggetto titolare rientri nella definizione di micro e piccola impresa di cui dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005, siano rinnovate con procedura avviata d'ufficio in capo al titolare previa verifica dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;»

2) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ". La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche alle procedure di cui alla lettera b);";

b) al comma 7, sopprimere le lettere a) e c).

5.9

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al fine di garantirne la massima partecipazione»

5.10

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante la previsione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni»

5.11

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree periferiche al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.»

5.12

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree montane e rurali al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.»

5.13

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»

5.14

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «possessore o detentore,» inserire le seguenti: «in via diretta o indiretta».

5.15

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere, con riferimento all'esercizio del commercio su aree pubbliche di beni alimentari, nell'ambito della medesima area mercatale, una riserva di concessioni almeno pari al 20 per cento del totale della predetta intera area a favore di imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.»

5.16

[Paroli](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.17

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicità](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.18

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.19

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.20

[Maffoni](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) considerare le dimensioni demografiche degli enti e il grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.21

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) assicurare il minimo impatto delle aree mercatali sul paesaggio e sull'ambiente;»

5.22

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere da parte dei Comuni la possibilità di ulteriori criteri subordinati ai precedenti, con l'esclusione di quelli fondati sull'offerta economica, che restano comunque vietati.»

5.23

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) fermo restando quanto previsto alla lettera c), prevedere la valorizzazione della posizione degli operatori che, nei due anni precedenti l'avvio delle procedure selettive, abbiano direttamente utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.»

5.24

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «per poter rilasciare nuove concessioni»;*
- b) *sostituire la parola: «compiono», con le seguenti: «sono tenute a compiere».*

5.25

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni competenti, nel caso di apertura di mercati alimentari su aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.».

5.26

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».

5.27

[Gasparri](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «si intendono comunque rinnovate», aggiungere le seguenti: «anche su istanza presentata dall'attuale titolare».

5.28

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 5, dopo le parole: «si intendono comunque rinnovate», inserire le seguenti: «anche su istanza presentata dall'attuale titolare».

5.29

[Croatti](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Ai fini della promozione e valorizzazione delle imprese del commercio al dettaglio su area pubblica, intese quale elemento di opportunità e crescita economica nonché rivitalizzazione e socializzazione per i centri urbani, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, nonché le associazioni operanti a livello territoriale, attuano politiche di sostegno, sviluppo, riqualificazione urbana e ammodernamento delle aree mercatali e dell'intero settore, anche attraverso programmi di trasformazione qualitativa delle strutture di vendita per la compatibilità delle stesse con il contesto in cui operano. Le regioni provvedono altresì a realizzare significative azioni di contrasto all'abusivismo commerciale, anche mediante sistemi innovativi e tecnologici, nonché a promuovere il commercio su area pubblica mediante strumenti di digitalizzazione, promozione e marketing territoriale.

6-ter. Per la finalità di cui al comma 6-bis è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

6-quater. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con decreto da adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri per il funzionamento e la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, valutato 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.30

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del carburante, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al riconoscimento di un contributo in favore degli operatori del settore del commercio su aree pubbliche.

6-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto nonché ogni ulteriore disposizione attuativa del comma 6-bis.

6-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai al comma 6-bis, valutato in 1 milione per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.31

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche".

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d), d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d), d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d), d-bis)".

6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.»

5.32

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 7 sopprimere la lettera b).

5.33

[Nastri](#), [De Priamo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

5.34

[De Priamo](#), [Nastri](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

5.0.1

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire la libertà di iniziativa economica in ossequio all'articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con modalità organizzative dagli stessi individuate o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007.»

Art. 6

6.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi commerciali abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, previa comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), una percentuale, comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico.

2. Restano fermi i requisiti di cui all'articolo 5 e i requisiti igienico-sanitari.

3. Per le predette attività, qualora la vendita riguardi esclusivamente generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza di personale addetto."

b) all'articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni."»

6.2

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

"Articolo 10-bis

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, senza altra formalità oltre la preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), una percentuale comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico, alla sola condizione del rispetto della normativa sanitaria e di quelle riguardante i requisiti professionali. In questi casi, se la vendita riguarda esclusivamente pastigliaggi o generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza del preposto.";

b) all'articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni".»

6.3

[Paroli, Silvestro](#)

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica".

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni".»

6.4

[Sabrina Licheri, Naturale](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono inserite le seguenti: ", accumulo di

scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica";

b) dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni."»

6.5

[Giacobbe](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica";

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni"»

6.6

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica".

b) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del

presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni".».

6.7

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"Art. 10-bis

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, senza altra formalità oltre la preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), una percentuale comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico, alla sola condizione del rispetto della normativa sanitaria e di quelle riguardante i requisiti professionali. In questi casi, se la vendita riguarda esclusivamente pastigliaggi o generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza del preposto."».

6.8

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica".».

6.9

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «9-bis.» con il seguente: «9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, può limitarsi a presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione riportando le date e l'indicazione degli esercizi coinvolti».

6.10

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», sostituire le parole da: «essa può presentare» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «presenta, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali».

6.11

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», sostituire le parole da: «essa può presentare», fino alla fine del

capoverso, con le seguenti: «presenta, in via telematica, al SUAP del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali.»

6.12

[Maffoni](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis.», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.13

[Paroli](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.14

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.15

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.16

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.17

[Basso](#), [Martella](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività commerciali e agevolare le cessioni di beni e le prestazioni rese nei confronti dei consumatori, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, con ricavi e compensi annui non superiori a 400.000 euro, spetta un credito di imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché delle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, nel caso in cui adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero altri strumenti di pagamento evoluti individuati con il medesimo provvedimento. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e

109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori di cui al periodo precedente trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento. Gli operatori di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle predette comunicazioni.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.18

Gasparri

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Con riferimento alle strutture di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, nonché in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa), sono adottate le seguenti misure:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi, volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e i proprietari dei locali, volti ad evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Gli Enti adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore."»

6.19

[Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 6-ter.

(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita;

b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);

c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;

e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;

f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."»

6.20

[Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, sono soppresse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2023";

b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «commerciali» inserire le seguenti: «e agricole».

6.21

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10-quater, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "comma 1" sono inserite le seguenti: ", di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione commerciale e reddituale delle imprese agricole,";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli tiene conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), dall'Istituto nazionale della previdenza Sociale (Inps), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e dall'Agenzia nazionale politiche attive lavoro (Anpal). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione."»

6.22

[Gasparri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: "1-bis) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi. Previsione che detti Albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività;"»

6.23

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Al comma 4 dell'articolo 58, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti"».

6.24

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 24-bis, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o a qualunque altro tipo di comunicazione, sia essa di messaggistica istantanea, via e mail o derivante da richiesta di ricontatto"».

6.25

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica", sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale"»

6.26

[Paroli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2021, n. 198, dopo le parole: "ad eccezione di quelli conclusi", inserire le seguenti: "tra imprenditori agricoli, nonché".»

6.27

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli orari di apertura e di chiusura e le ulteriori indicazioni di cui al comma 1, lettera d-bis), sono definiti nel rispetto degli interessi e delle esigenze di riposo delle categorie dei lavoratori coinvolte."»

6.28

[Basso](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Una quota delle maggiori entrate dell'imposta di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, è destinata, fino a concorrenza dei relativi oneri, alla riduzione dei costi delle transizioni di basso valore effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento.»

6.29

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.30

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni e province autonome che non applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recepiscono all'interno dei propri ordinamenti le disposizioni di cui al comma 1, fatti salvi gli ulteriori livelli di semplificazione introdotti dalle singole regioni e province autonome.»

6.31

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, le parole: "cinquanta per cento", sono sostituite dalle seguenti: "venticinque per cento".»

6.32

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 4, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, le parole da: ", e può essere effettuata", fino alla fine del periodo sono soppresse.»

6.33

[Calenda](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, il comma 2 è abrogato. Conseguentemente sono abrogati i commi da 3 a 9.»

6.0.1

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

"f-bis) vendere prodotti che si discostino dal loro peso consolidato per dissimulare i rincari;"».

6.0.2

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire le seguenti:

"l-bis) non esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale, nei distributori di carburanti, i prezzi dei carburanti effettivamente praticati ai consumatori;

l-ter) esporre prezzi diversi da quelli che poi vengono effettivamente praticati o sconti annunciati allo scaffale, poi non applicati alla cassa;

l-quater) proporre offerte promozionali relative ad una marca che, invece, attengono solo alcuni specifici prodotti di quella marca;

l-quinques) riportare sui prodotti la data di scadenza in modo difficilmente visibile;

l-sexies) pubblicizzare sui social network prodotti in modalità che non rispettano le linee guida dell'Antitrust e dello IAP;"»

6.0.3

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire la seguente:

"l-bis) pubblicizzare, anche indirettamente, dispositivi che riscaldano il tabacco;"»

6.0.4

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h),

inserire la seguente:

"h-bis) telefonare a chi è iscritto al Registro delle Opposizioni;"».

6.0.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) aumentare il prezzo dei prodotti in modo incongruo durante particolari emergenze o in situazioni di scarsa concorrenza;"».

6.0.6

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Introduzione dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto il seguente:

"Art. 26-bis.

(Eliminazione dell'addebito per la predisposizione, produzione, spedizione o riscossione della fattura o della bolletta)

1. E' fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura, o contributi comunque denominati, inerenti alla predisposizione, produzione, alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, anche se abbinata a servizi e/o prestazioni aggiuntive o ad altri tipi di comunicazione e informative di qualsiasi genere, siano esse istituzionali o commerciali."».

6.0.7

[Campione](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia del codice del consumo)

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 51-bis

(Contratti di servizi a tempo indeterminato)

1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo indeterminato è convenuta, con clausola approvata specificamente dal consumatore, la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.

2. Il professionista è tenuto a garantire che le variazioni contrattuali non intervengano prima del decorso di un congruo periodo di almeno dodici mesi a far tempo dalla data di accettazione della proposta commerciale.

3. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al consumatore secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di novanta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal consumatore.

4. La modifica si intende approvata ove il consumatore non receda, senza spese, dal contratto di servizio entro la data prevista per la sua applicazione.

5. Le variazioni contrattuali che non rispettano le prescrizioni del presente articolo si intendono

inefficaci.

6. Al consumatore che recede da un contratto di servizio vengono messe a disposizione da parte del professionista modalità di comunicazione di disdetta semplici, facilmente accessibili e comunque non diverse o più onerose delle modalità di comunicazione utilizzate per la conclusione del contratto, ivi comprese le modalità telematiche.

7. È fatto obbligo al professionista, qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata dal consumatore, inviare conferma della ricezione della comunicazione di recesso."»

6.0.8

[Campione](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia del codice del consumo)

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 51-bis

(Contratti di servizi a tacito rinnovo)

1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo tacito, il professionista, entro 30 giorni dal termine utile per impedire il rinnovo automatico del contratto, informa il consumatore per iscritto, con termini chiari e comprensibili, della data entro cui è necessario effettuare la disdetta.

2. Il consumatore può recedere dal contratto, senza spese, in qualsiasi momento dalla data del rinnovo in caso di inosservanza, da parte del professionista, delle disposizioni di cui al primo comma. La mancata comunicazione da parte del professionista prevista dal comma 1 comporta la facoltà per il consumatore di recedere dal contratto, senza spese, in qualsiasi momento dalla data del rinnovo.

3. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al comma 1 incombe sul professionista."»

6.0.9

[Claudio Borghi](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di cambiali)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, al primo comma dopo le parole: "sul titolo." è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di domiciliamento della cambiale presso un istituto di credito, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale dell'istituto di credito stesso e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica."

b) all'articolo 70, al primo comma dopo le parole: "se non presenti." è inserito il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale dell'istituto di credito, non si applica l'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e la consegna della cambiale di cui all'articolo 45 è effettuata dall'istituto di credito entro sessanta giorni dal pagamento."».

6.0.10

[Borghesi](#), [Garavaglia](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti digitali)

1. All'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate", sono aggiunte le seguenti: " o gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, purché sia garantita la tracciabilità dei suddetti pagamenti";

b) al comma 4-bis, le parole: "con una carta di pagamento", sono sostituite dalle seguenti: "con una delle modalità di pagamento".»

6.0.11

Paroli

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di pagamenti digitali)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate", sono aggiunte le seguenti: " o gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, purché sia garantita la tracciabilità dei suddetti pagamenti";

b) al comma 4-bis, le parole: "con una carta di pagamento", sono sostituite dalle seguenti: "con una delle modalità di pagamento".»

6.0.12

Aurora Florida, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure volte a favorire la concorrenza nel comparto della mediazione)

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è soppresso.

2. All'articolo 12, comma 1-quater, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "sentita la Banca d'Italia", sono inserite le seguenti: "e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*";

b) dopo le parole: "attività di segnalazione", sono inserite le seguenti: "effettuate dagli iscritti al REA, tenuto dalle CCIAA, alla sezione agenti immobiliari";

c) dopo le parole: "del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono inserite le seguenti: "a favore dei soggetti registrati presso gli elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori".

3. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.13

Lorefice, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa".»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

6.0.14

[De Carlo](#), [Lisei](#), [De Priamo](#), [Tubetti](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.15

[Dreosto](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.16

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Damiani](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.17

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.18

[Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.19

[Lorefice](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."

2. Il comma 3-*bis* dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è abrogato.

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le parole "e di agente immobiliare" e le parole "e della legge 3 febbraio 1989, n. 39" sono soppresse.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

6.0.20

[Testor](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento derivante da espropriazione titoli)

1. Non assume, in ogni caso, rilevanza reddituale qualsiasi somma ricevuta da soggetti residenti in Italia e corrisposta da Stati membri dell'Unione europea a seguito dell'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie.».

6.0.21

[Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«Capo II-*bis*.

MISURE IN MATERIA AGRICOLA

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione dell'attività agricola)

1. Il Governo, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile del comparto primario, specie nelle zone rurali, favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e migliorare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agricole.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

b) previsione, in un'ottica di organizzazione sistematica della normativa e di crescita eco-compatibile, di misure volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire

l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare;

c) rafforzamento delle misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel comparto agricolo, l'insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già esistenti nelle aree a rischio spopolamento, assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;

d) istituzione e consolidamento, nell'attuale assetto normativo, di meccanismi di tipo premiale per le produzioni di qualità del comparto primario, allo scopo di valorizzare le pratiche agricole espresse dalla civiltà rurale e delle relative tipicità territoriali;

e) sviluppo di sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali;

f) introduzione di servizi innovativi in campo agricolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale, anche attraverso una revisione organica dell'apparato e degli interventi esistenti;

g) nell'ambito della disciplina degli aiuti nel settore agricolo nonché dell'attuazione delle misure a finalità pubblica del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN): 1) attivazione di azioni di semplificazione, supporto e informazione a favore degli enti locali con l'obiettivo di potenziare gli aspetti attuativi-gestionali nonché le risorse e le competenze interne per la predisposizione di progetti di qualità; 2) promozione di attività volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e a diffondere il patrimonio esperienziale circa gestioni virtuose di servizi a finalità pubblica; 3) revisione dei meccanismi di scelta degli interventi attivabili mediante un processo di concertazione tra i diversi livelli amministrativi locali (Comuni e Regioni), concentrando le risorse su territori e settori identificati al fine di accrescere l'efficienza della programmazione e l'efficacia dell'impatto dei risultati; 4) introduzione di una gestione associata delle funzioni di pianificazione strategica territoriale integrata nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale; 5) previsione di forme di premialità per le aggregazioni intercomunali e per la destinazione delle risorse alle gestioni associate, ai fini di una realizzazione congiunta degli interventi; 6) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi delle procedure di accesso ai bandi, anche per superare le criticità legate ai tempi e alle modalità di partecipazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli ulteriori Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

6.0.22

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«Capo II-bis.

MISURE IN MATERIA AGRICOLA

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per sostenibilità in campo agricolo)

1. Al fine garantire la tutela della salute, di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente e delle risorse naturali, a partire dal 1° gennaio 2024, è fatto divieto di:

a) utilizzare prodotti fitosanitari, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nei seguenti luoghi: 1) nei parchi e nelle riserve naturali; 2) nei siti della rete «Natura 2000» di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992; 3) lungo i bordi delle strade pubbliche.

b) utilizzare, a seguito della emersione di criticità di tipo ambientale e sanitario rilevate e documentate mediante analisi del suolo, delle acque sotterranee e superficiali, prodotti e sostanze non consentiti nella produzione biologica nella manutenzione, nel governo e nel contenimento della vegetazione spontanea, naturale, semi-naturale e forestale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione di quanto disposto dal presente articolo.».

6.0.23

[Paroli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola, dei prezzi medi all'origine, forniti dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni professionali, nonché sul rapporto tra tale andamento e quello dei prezzi al consumo dei medesimi prodotti.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 saranno propedeutici all'individuazione di criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando strumenti di intervento e di sanzione a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cabina di regia di cui ai al comma 1 si potrà avvalere dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con

modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al comma 2 nonché sulle eventuali criticità e possibili strumenti d'intervento.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.24

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola, dei prezzi medi all'origine, forniti dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni professionali, nonché sul rapporto tra tale andamento e quello dei prezzi al consumo dei medesimi prodotti.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 saranno propedeutici all'individuazione di criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando strumenti di intervento e di sanzione a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cabina di regia di cui ai al primo comma si potrà avvalere dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità e possibili strumenti d'intervento.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.25

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale

concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, elabora indirizzi e linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

6.0.26

[Paroli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.27

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della

componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.28

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.29

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.30

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le fasi del lavaggio e dell'asciugatura, di cui al comma 1, non si applicano esclusivamente ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1

dell'articolo 4, con riferimento ai prodotti di cui al presente comma."

b) all'articolo 4, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati.»

6.0.31

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Le fasi del lavaggio e dell'asciugatura, di cui al comma 1, non si applicano esclusivamente ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, con riferimento ai prodotti di cui al presente comma."

b) all'articolo 4, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati.»

6.0.32

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-*bis*.

(Semplificazioni in materia di attività agricole)

1. Al fine di garantire la libertà di organizzazione e di svolgimento delle attività imprenditoriali agricole, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, all'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole "prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo" si interpretano nel senso che la manipolazione o trasformazione possono consistere anche nella preparazione e cottura dei prodotti su richiesta dei clienti al fine di consentirne, anche nel luogo di vendita, l'immediata edibilità.»

6.0.33

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)

1. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Nelle strutture alberghiere, le licenze per il servizio di noleggio con conducente potranno essere rilasciate direttamente alla persona giuridica titolare dell'attività alberghiera e non alla singola persona fisica. Detta autorizzazione sarà strettamente correlata all'attività dell'albergo e non potrà essere trasferita, ceduta o utilizzata per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge."

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel rispetto della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e delle relative leggi regionali e regolamenti comunali, è consentito alle strutture alberghiere di erogare servizi di trasporto per la clientela, a condizione che:

a) l'autorizzazione per l'erogazione di tali servizi sia rilasciata alla struttura alberghiera e non ad

personam;

b) il numero di licenze per singola struttura sia correlato al numero di camere, secondo un rapporto di una licenza ogni 50 camere, con un massimo di tre licenze per struttura;

c) tutti i veicoli utilizzati siano conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e assicurazione;

d) il personale addetto sia in possesso delle necessarie qualifiche professionali."»

6.0.34

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione dello scontrino verde)

1. Al fine di promuovere il consumo di prodotti ottenuti con sistemi rispettosi dell'ambiente, mediante l'adozione di un sistema fiscale virtuoso orientato alla transizione ecologica, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate è istituito lo "scontrino verde" per l'acquisto di prodotti di consumo biologici.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un importo massimo di euro 1.200 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 150. Ai fini della relativa deduzione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;"

b) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera c-ter), è inserita la seguente:

"c-quater) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un massimo di euro 600 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 100. Ai fini della relativa detrazione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;"

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di prodotti per i quali spetta la deducibilità e la detraibilità delle spese relative all'acquisto di prodotti biologici relative all'applicazione dello scontrino verde istituito ai sensi del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.35

Paroli, Silvestro

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per tutte le strutture commerciali aventi una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq, nel rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo

esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Nei comuni, frazioni e altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza.";

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* stabilisce requisiti unici valevoli su tutto il territorio nazionale finalizzati a favorire la semplificazione delle procedure dei portali SUAP dei singoli comuni."»

6.0.36

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* per tutte le strutture commerciali aventi una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq, nel rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Nei comuni, frazioni e altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza.".

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* stabilisce requisiti unici valevoli su tutto il territorio nazionale finalizzati a favorire la semplificazione delle procedure dei portali SUAP dei singoli comuni."»

6.0.37

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regime IVA prestazioni di chirurgia e medicina estetica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, così come indicato dalla circolare n. 4/E del 2005 dell'Agenzia delle entrate.».

6.0.38

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il dimensionamento delle classi in deroga nei territori ricadenti nella SNAI)

1. Le disposizioni di cui articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 3-*novies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei territori e comuni ricadenti nelle aree interne SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne).».

6.0.39

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il dimensionamento delle classi in deroga nel cratere sisma 2009)

1. Le disposizioni di cui articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 3-*novies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei comuni del cratere sisma 2009.».

6.0.40

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizione in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

1. All'articolo 98-*duodecies* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-*bis*. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza"».

6.0.41

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

1. All'articolo 98-*duodecies* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza"».

6.0.42

[Centinaio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per l'esercizio dell'attività nel settore dell'organizzazione dei viaggi organizzati)

1. L'organizzazione e la vendita di pacchetti per la fornitura di servizi turistici sono subordinate al possesso di regolare licenza, di cui all'articolo 9, della legge 17 maggio 1983, n. 217, anche se realizzati nell'arco della stessa giornata.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancanza dei requisiti di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 30.000.»

6.0.43

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, al comma 2-*quinques*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e possono presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche i tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio."

6.0.44

[Camusso](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure per favorire la concorrenza e tutela dei lavoratori nel mercato delle piattaforme digitali)

1. Al fine di evitare fenomeni distorsivi del mercato del lavoro e della concorrenza, il lavoro intermediato da piattaforma digitale si presume subordinato in presenza di almeno due dei seguenti elementi:

- a) determinazione effettiva del corrispettivo o fissazione di un suo tetto massimo;
- b) obbligo di rispettare regole vincolanti anche per quanto riguarda aspetto esteriore o comportamento nei confronti del destinatario del servizio o dell'esecuzione del lavoro;
- c) controllo, anche attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, dell'esecuzione del lavoro;
- d) limitazione, anche mediante sanzioni o conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore, della libertà di organizzare il proprio lavoro in autonomia;
- e) limitazione della possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere prestazioni lavorative per terzi.

2. Il datore di lavoro, il committente, ovvero il lavoratore, possono confutare, con onere della prova a loro carico, la presunzione di cui al comma 1.

3. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si applica ai contratti in essere all'entrata in vigore della presente legge.»

6.0.45

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole «presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago» di cui alla lettera a) e le parole «promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio» di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e *social media* oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

b) ai soggetti di cui alla lettera a), che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, sesto

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

6.0.46

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, il comma 5 è abrogato.»

6.0.47

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "non giustificate da costi dell'operatore" sono soppresse;
- b) il terzo periodo è soppresso.»

6.0.48

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la rimodulazione unilaterale delle tariffe mediante adeguamento automatico al tasso di inflazione".»

6.0.49

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) effettuare per telefono sollecitazioni commerciali non richieste al consumatore iscritto Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26."»

6.0.50

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di pratiche commerciali ingannevoli)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta, in fine, la seguente: "b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso."

2. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

Art. 7

7.1

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifiche al Codice della proprietà industriale)

1. All'articolo 202 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "commissione dei ricorsi" sono inserite le seguenti: ", nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva e di descrizione di cui agli articoli 128 e 129 del presente decreto legislativo, nonché nei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale, anche dinanzi ad autorità amministrative indipendenti";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Oltre alle funzioni di rappresentanza di cui al comma precedente, i consulenti iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale possono esercitare funzioni di rappresentanza e assistenza delle parti interessate nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni, aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale."»

7.2

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 202 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "commissione dei ricorsi" sono aggiunte le seguenti: ", nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva e di descrizione di cui agli articoli 128 e 129 del presente decreto legislativo, nonché nei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale, anche dinanzi ad autorità amministrative indipendenti";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Oltre alle funzioni di rappresentanza di cui al comma precedente, i consulenti iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale possono esercitare funzioni di rappresentanza e assistenza delle parti interessate nei procedimenti di

negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e successive modifiche e integrazioni, nonché nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale."».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)».

7.0.1

[Ternullo](#)

Dopo il Capo III inserire il seguente:

«Capo III-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI ESENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO

«Art. 7-bis

(Regime IVA prestazioni di chirurgia estetica)

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005.»

7.0.2

[De Carlo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALE»

7.0.3

[Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALE»

7.0.4

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

Conseguentemente alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ODONTOIATRICA»

7.0.5

[Nave](#), [Pirro](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, e di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,»

7.0.6

[Scuria](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)

1. All' articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al primo periodo, dopo le parole: «donatori volontari non remunerati» sono aggiunte le seguenti: «e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato.»»

7.0.7

[Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)

1. All'articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, primo periodo, dopo le parole: "donatori volontari non remunerati" sono aggiunte le seguenti: "e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato" ».

7.0.8

[Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni volte ad armonizzare e potenziare l'accesso ai canali di vendita dei prodotti dieto-terapeutici per celiaci)

1. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida volte all'informatizzazione del processo di erogazione dei buoni acquisto per i soggetti affetti da malattia celiaca al fine di garantirne la dematerializzazione, la digitalizzazione e la spendibilità in maniera frazionata permettendo l'acquisto degli alimenti senza glutine in più canali di vendita anche al di fuori del territorio regionale, al fine di garantire significativi risparmi in termini di risorse pubbliche, semplificazione dell'accesso alla terapia e modernizzazione del sistema di sanità pubblica".».

7.0.9

[Biancofiore](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-ter

(Nuovi servizi in parafarmacia)

1. I servizi prestati dalle farmacie e previsti dal decreto legislativo 28 giugno 2009, n. 69, sono consentiti anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. I servizi prestati dalle farmacie e previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010, sono consentiti anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 8 luglio 2011 e dagli articoli successivi è esteso anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. All'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "l'effettuazione presso", sono aggiunte le seguenti: "gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

5. Quanto previsto in tema di vaccinazioni dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), e all'articolo 20, comma 4, e' esteso anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»

7.0.10

[Biancofiore](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Regime IVA prestazioni di chirurgia plastica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona, volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 2005.».

7.0.11

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture private monospecialistiche)

1. All'articolo 8-*quater*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico o per l'avvio di nuove attività monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico all'interno di strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità ed ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, ivi compresa la qualità del personale medico, di sicurezza e di appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131."»

7.0.12

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture private)

1. All'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "erogate in termini di qualità" aggiungere le seguenti: "ivi compresa la qualità del personale medico,";

b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico o per l'avvio di nuove attività monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico all'interno di strutture preesistenti."»

7.0.13

Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite piattaforma)

1. All'articolo 112-*quater* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) indirizzo del sito *web*, denominazione delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni mobile per *smartphone* o *tablet* funzionali alla gestione *online* dei processi di acquisto di medicinali utilizzati a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito o le predette piattaforme e applicazioni.";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-*bis*. Si intende altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 la commercializzazione di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite siti *web* intermediari, piattaforme per l'*e-commerce* (*marketplace*) ovvero applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet* (APP), a condizione che all'interno di tali siti *web*, piattaforme o APP siano chiaramente identificabili i soggetti autorizzati alla vendita *online* e siano riportati, all'interno delle pagine che abbiano ad oggetto la vendita di medicinali senza obbligo di prescrizione, per ciascuno di tali soggetti, gli elementi richiesti dal comma 5.";

c) al comma 4, le parole: "al medesimo comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3 e 3-*bis*";

d) al comma 6, ultimo periodo, le parole: "in conformità al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità ai commi 3 e 3-*bis*";

e) al comma 7, lettera c), dopo le parole: "dei loro siti *web*" sono aggiunte le seguenti: ", dei siti *web* intermediari, le denominazioni delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet*";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: "10-*bis*. Ai fini del presente articolo, sono altresì autorizzate a fornire medicinali senza obbligo di prescrizione, a distanza al pubblico nel territorio italiano, mediante i servizi della società dell'informazione, le persone fisiche e/o giuridiche che siano autorizzate o legittimate a fornire medicinali al pubblico in conformità alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui sono stabilite."»

7.0.14

Murelli, Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-*ter*, dopo la parola: "regioni", sono aggiunte le seguenti: "e le centrali di acquisto";

b) al comma 11-*quater*, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biologici e biotecnologici possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, inclusi i biosimilari di ciascun farmaco originatore che l'EMA o l'AIFA abbiano dichiarato aventi le stesse indicazioni terapeutiche, e che siano stati oggetto di valutazione di equivalenza terapeutica da parte dell'AIFA".»

7.0.15

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Deroga alle incompatibilità per i medici dipendenti e convenzionati del SSN)

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono affidare i turni di servizio solo in caso di necessità e urgenza ai professionisti medici dipendenti e convenzionati del Servizio sanitario nazionale, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico autorizzate.

2. I turni di cui al comma 1 possono riguardare ogni disciplina e specialità clinica e prevedere l'affidamento ai medici dipendenti e convenzionati del SSN in possesso del titolo specialistico corrispondente o affine o equipollente, in deroga alle incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché ai limiti all'attività libero professionale stabiliti ai sensi dell'articolo 15-*quinqüies*, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell'articolo 22-*bis*, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dell'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 120, ferma restando la percezione dell'indennità di esclusività di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. La tariffa oraria per la copertura dei turni di cui ai commi precedenti è fissata in 100 euro lordi.».

Art. 8

8.1

[Gasparri](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Sopprimere l'articolo.

8.0.1

[Nicita](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra" sono inserite le seguenti: "in mercati rilevanti qualificati come oligopolistici ovvero caratterizzati da posizione dominante collettiva";

b) dopo le parole: "previa consultazione del mercato" sono inserite le seguenti: "e acquisito il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti".»

8.0.2

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Poteri sanzionatori nell'ambito delle indagini conoscitive)

1. All'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea," sono inserite le seguenti: "e nell'ambito delle indagini conoscitive di cui al comma 2,";

b) al comma 2-*ter*, le parole: "di cui all'articolo 14, comma 5," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, commi 5 e 6,."»

Art. 9

9.1

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Termine per il controllo delle concentrazioni)

1. All'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Tale termine può essere altresì prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a quarantacinque giorni qualora dall'operazione di concentrazione in esame possano derivare con ragionevole certezza concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante".»

9.2

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

Art. 10

10.1

[Biancofiore](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'esercizio dei poteri di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.»

10.2

[Paroli](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'esercizio dei poteri di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.»

10.3

[Fallucchi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'esercizio dei poteri del citato regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.»

10.4

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 8, dopo le parole: «6 e 10» inserire le seguenti: «6, paragrafi 10, ultimo periodo, e 11».

10.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 8, dopo le parole «paragrafo 5», inserire le seguenti: «nonché dall'articolo 6, paragrafi 10, ultimo periodo e 11.».

10.6

[Nicita](#), [Martella](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla conclusione delle attività svolte ai sensi del presente articolo l'Autorità acquisisce i pareri delle pertinenti autorità di regolazione di settore».

10.0.1

[Durnwalder](#)

Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:

«Capo IV-bis

ULTERIORI DISPOSIZIONI

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia delle agevolazioni fiscali delle società agricole)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno due terzi dei soci coltivatori diretti, alle società agricole di capitali con almeno due terzi degli amministratori coltivatori diretti, nonché alle società cooperative con almeno due terzi degli amministratori soci coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime."»

10.0.2

[Durnwalder](#)

Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:

«Capo IV-bis

ULTERIORI DISPOSIZIONI

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia delle agevolazioni fiscali delle società agricole)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno metà dei soci coltivatori diretti, alle società agricole di capitali con almeno metà degli amministratori coltivatori diretti, nonché alle società cooperative con almeno metà degli amministratori soci coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime."».

10.0.3

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.4

[Minasi](#), [Testor](#), [Bizzotto](#), [Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".».

10.0.5

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.6

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.7

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.8

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148, comma 11-bis, primo periodo, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio."».

10.0.9

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2) all'articolo 149-bis dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."»

10.0.10

Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 148 dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con

ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

b) all'articolo 149-*bis* dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."»

10.0.11

[Testor](#), [Minasi](#), [Bizzotto](#), [Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinq*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2091, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

10.0.12

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinqes*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."»

10.0.13

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinqes*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la

ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2091, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

10.0.14

[Paroli](#)

Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:

«Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di risarcimento del danno da furto o incendio)

1. All'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-*ter*. In caso di furto o incendio di autoveicolo (veicolo a motore) è fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire l'intero importo stabilito al momento della sottoscrizione della polizza in corso di validità, senza alcuna decurtazione."»

10.0.15

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'aumento delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che gli oneri di urbanizzazione siano ridotti nella misura del 50 per cento per interventi su

terreni vergine e nella misura del 100 per cento in caso di interventi edilizi in aree urbane sotto dotate o degradate o per il completamento di aree già urbanizzate nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione, riutilizzazione urbanistica o di ricostruzione edilizia a seguito di demolizione.»

10.0.16

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. È consentito, ove lo statuto sia in tal senso modificato con norma transitoria, il rinnovo degli organi degli enti regolati dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 anche in deroga ai limiti statuari da essi introdotti in conformità all'articolo 4, comma 1, lettera i) del decreto medesimo, nel limite massimo di due esercizi.»

10.0.17

[Ambrogio](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 7, dopo le parole: "Sono altresì ammesse le partecipazioni" sono inserite le seguenti: ", dirette e indirette," e dopo le parole: "nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici" sono inserire le seguenti: "e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori";

b) all'articolo 4, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Alle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 22 del presente decreto nel rispetto dei principi fissati dal diritto europeo, così come precisati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 15 gennaio 2002 nella causa C-439/99 e sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99) e recepiti dalla legge 18 aprile 2005, n. 62.".

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con protocollo d'intesa, sottoscritto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dalle associazioni di categoria di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definite le modalità con cui svolgere le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

3. Per le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per "società quotate" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p) del suddetto decreto si intendono: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.»

10.0.18

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori misure in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Ai tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie davanti all'Autorità e agli organismi accreditati dall'Autorità si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni. I compensi maturano nel momento in cui l'operatore economico aderisce alla proposta di conciliazione del consumatore e sono a carico dell'operatore economico. Sono ricompresi nelle soluzioni non giurisdizionali delle controversie anche i metodi alternativi di risoluzione previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. A tal fine, si applicano i parametri di cui al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni.»

Consequentemente, dopo l'articolo 10, inferire il seguente Capo:

«Capo IV-bis.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE DEI TRASPORTI»

10.0.19

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 10-bis.**

(Ulteriori misure in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere infine i seguenti periodi: "Ai tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie davanti all'Autorità e agli organismi accreditati dall'Autorità si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni. I compensi maturano nel momento in cui l'operatore economico aderisce alla proposta di conciliazione del consumatore e sono a carico dell'operatore economico. Sono ricompresi nelle soluzioni non giurisdizionali delle controversie anche i metodi alternativi di risoluzione previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e sue successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. A tal fine, si applicano i parametri di cui al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni"»

Consequentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente Capo:

«Capo IV-bis.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE DEI TRASPORTI»

10.0.20

[Gelmetti, Pogliese](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 10-bis**

(Misure per la trasparenza e la concorrenza in materia di ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per gli apparecchi e i supporti che consentono sia la registrazione audio sia la registrazione video è allocato in parti uguali agli aventi diritto di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.";

b) al comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per apparecchi e supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il tramite delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il trenta per cento agli autori, per il trenta per cento ai produttori originari di opere audiovisive e loro aventi causa, per il trenta per cento agli artisti interpreti o esecutori e per il restante dieci per cento ai produttori di videogrammi.";

c) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente: «3-*bis*.1. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la partecipazione alle attività di ripartizione del compenso per la riproduzione ad uso personale, è costituita la Fondazione di partecipazione copia privata alla quale sono trasferite tutte le funzioni in materia assegnate alla Società italiana autori ed editori (SIAE). I soggetti partecipanti alla Fondazione sono le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, di concerto con il Ministro della cultura e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è regolata la successione della Fondazione di partecipazione copia privata alla Società italiana autori ed editori (SIAE) nei relativi rapporti giuridici e patrimoniali nonché la definizione degli organi amministrativi.»;

d) i commi 3-*ter* e 3-*quater* sono abrogati.»

10.0.21

[De Carlo, Pogliese](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180, secondo comma, numero 1), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "opere tutelate" sono inserite le seguenti: ", a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati" .».

10.0.22

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, al secondo comma, numero 1), dopo le parole "opere tutelate" sono inserite le seguenti: ", a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati" .»

10.0.23

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole: "opere tutelate" sono inserite le seguenti: ", a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore

economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati".»

10.0.24

[De Priamo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.25

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.26

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.27

[Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.28

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, la parola: "due", è sostituita con la seguente: "uno".»

10.0.29

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 31, comma 6, capoverso 425-bis, lettera d), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati"»

10.0.30

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 1, comma 425-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati."»

10.0.31

[De Priamo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 31, comma 6, capoverso 425-bis, lettera d), del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati."»

10.0.32

[Zullo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Convenzionamento con le strutture private)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera b), punto 1, capoverso 1-bis), della legge 5 agosto 2022, n.118, al primo periodo la parola «prioritariamente» è sostituita con la seguente «esclusivamente».

2. All'articolo 15, comma 1, lettera b), punto 1, capoverso 1-bis), della legge 5 agosto 2022, n.118, aggiungere infine il seguente periodo: "In relazione alle prestazioni di cui all'articolo 3-septies, le procedure di cui al presente comma devono garantire la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti."»

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 72 (pom.) del 18/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCLEDÌ 18 OTTOBRE 2023
72ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Non essendoci interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta in votazione e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che, in relazione alla discussione del disegno di legge n. 316 (Contrasto del bracconaggio ittico) il Governo ha concluso l'istruttoria sulle proposte emendative. Una volta pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo, auspicabilmente la settimana prossima, si potrà procedere con le votazioni.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti 92 emendamenti e 2 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto. Sono altresì pervenuti gli emendamenti 3.5 (testo corretto) e 3.7 (testo corretto), pubblicati in allegato, con conseguente ritiro dei testi originari. Riferisce poi di aver riformulato in testi 2 gli emendamenti 3.100 e 12.100 a sua firma e che l'emendamento 13.3 è stato riformulato in un testo

2, tutti pubblicati in allegato, con contestuale ritiro dei testi originari.

Si passa alla fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) si sofferma sul complesso degli emendamenti del suo Gruppo, finalizzati a specificare il ruolo della guida turistica. Al riguardo, ritiene che i corsi di specializzazione debbano essere svolti in contesti adeguati e professionali, tra cui le università, come previsto dalla proposta 7.5, e che debba essere aumentato il livello della seconda lingua richiesta ai professionisti, come infatti stabilito dall'emendamento 4.12. Occorre peraltro che le guide siano preparate anche rispetto ai contesti regionali, ferma restando l'esigenza di garantire l'omogeneità della qualifica unica su tutto il territorio nazionale. Reputa poi che le peculiarità possano essere esaltate anche grazie al coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto dei vincoli europei e delle pronunce giurisprudenziali. Dichiaro quindi che il suo Gruppo non è contrario al provvedimento in titolo, avendo presentato un proprio testo, precisando tuttavia che la linea emendativa è finalizzata a migliorare il testo per tutelare gli operatori e valorizzare il patrimonio.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) condivide l'esigenza di riordinare la professione, connotandola di maggiore specializzazione, anche nella prospettiva di valorizzazione dei territori. Afferma quindi che il modello di riferimento non deve riguardare solo i siti ma anche, ad esempio, le specializzazioni agricole, paesaggistiche e storico-culturali, nell'ottica di assicurare valore alle professioni in termini di competitività.

Dopo aver ricordato che molti settori, nell'evoluzione storica, richiedono ora l'intervento di guide turistiche per una più completa fruizione, si sofferma a sua volta del complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, orientati ad aumentare il livello di conoscenza della seconda lingua e i requisiti richiesti.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) prende la parola sul complesso degli emendamenti del suo Gruppo, concordando sulla necessità di incrementare il livello linguistico delle guide anche provenienti da altri Paesi, come previsto dagli emendamenti 4.13 e 6.5. Sottolinea altresì l'esigenza di una specializzazione territoriale, rilevando tuttavia criticamente che la formazione rappresenta un costo accessorio ricadente solo sulle guide. Occorre infine a suo avviso delineare correttamente la professione di guida, evitando che sia confusa con quella di accompagnatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver ritirato l'emendamento 7.0.2, e che è stato presentato l'emendamento 3.0.100 dei relatori, pubblicato in allegato.

Rende quindi noti i criteri che hanno orientato le improponibilità per estraneità di materia, ricordando preliminarmente che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pone come obiettivo l'approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, inclusi eventuali atti attuativi, entro il quarto trimestre del 2023 (M1C2). Esso indica due riforme da attuare nell'ambito di tale legge, in materia di: adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica (articolo 1); promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione (articolo 2). Il provvedimento in esame disciplina anche ulteriori ambiti, in diversi settori.

Ai fini del vaglio di improponibilità per estraneità di materia, dichiara di aver compiuto una molteplicità di valutazioni. In primo luogo, rammenta che la nozione di concorrenza desumibile dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, come declinata dalla giurisprudenza costituzionale, include: misure legislative di tutela in senso proprio (misure *antitrust*); misure legislative di promozione; misure legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia. Da ciò si deduce che la concorrenza, dato il suo carattere finalistico, non è di per sé una materia certa e delimitata, ma è di carattere trasversale.

In secondo luogo, ricorda le finalità delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza, definite dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, che pone come obiettivi la rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, la promozione dello

sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, e - non da ultima - la tutela dei consumatori. Alla luce di tale contesto, fa presente di aver ritenuto proponibile l'attività emendativa, anche non strettamente attinente alle materie affrontate dal disegno di legge, che a vario titolo si proponga i sopracitati obiettivi di promozione e tutela, alla luce delle segnalazioni presentate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) al Parlamento, secondo un criterio finalistico e trasversale. Non sono state ritenute invece proponibili quelle proposte esclusivamente di natura fiscale o agevolativa, quelle di sostegno contingente o comunque non in linea con il predetto criterio finalistico. Dichiaro quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, le proposte: 3.0.2, limitatamente al comma 3, 3.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.11, 6.17, 6.23, 6.25, 6.28, 6.0.9, 6.0.22, 6.0.34, 6.0.38, 6.0.39, 6.0.44, 7.0.15, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.28, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31. Gli emendamenti 2.0.5, 6.31 e 6.32, sono invece improponibili perché modificano con fonte primaria un atto normativo secondario.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) chiede se sia previsto un termine adeguato - da fissare almeno nella giornata di martedì - per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.0.100 dei relatori, che peraltro giudica dubbio sul piano della proponibilità alla luce dei criteri enunciati dal Presidente. Nel merito, ritiene che la proposta emendativa sia complessa e tratti il tema delicato della sicurezza per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la proposta del senatore Martella di fissare a martedì il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.0.100 rischia di allungare eccessivamente i tempi di esame, considerata la calendarizzazione in Assemblea nella settimana del 7 novembre. Propone pertanto di fissare detto termine a venerdì 20 ottobre, alle ore 15.

Conviene la Commissione.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) prende quindi la parola sul complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, reputando preliminare che il Governo renda i pareri su tutte le proposte emendative, onde valutare l'andamento dell'esame.

Dopo un intervento del [PRESIDENTE](#) volto a specificare di non aver ritenuto opportuno avviare oggi le votazioni delle proposte emendative riferite solo ad alcuni articoli, proprio nell'ottica di consentire sia la conclusione dell'istruttoria da parte dell'Esecutivo, sia la conoscenza da parte dei Gruppi dell'orientamento governativo, prosegue il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), dando atto al Presidente di aver garantito in tal modo un esame più ordinato, anche in relazione al fatto che occorre approfondire la proposta emendativa dei relatori e le improponibilità appena dichiarate.

Pur riservandosi di intervenire più compiutamente sui singoli emendamenti, giudica il provvedimento povero di contenuti e al di sotto delle aspettative, anche con riferimento alle precedenti leggi annuali sul mercato e la concorrenza. Afferma infatti che il disegno di legge governativo, tanto sul piano qualitativo quanto per gli aspetti quantitativi, risulta assai modesto.

Richiama a sua volta la legge n. 99 del 2009 e le finalità in essa contenute di rimozione degli ostacoli regolatori, di apertura del mercato, di tutela dei consumatori, nel quadro delle segnalazioni dell'AGCM. Rispetto a tale contesto legislativo rileva criticamente che il provvedimento non innova né reca modifiche normative adeguate, non introduce deleghe, non risponde alle esigenze dei settori interessati e non recepisce le indicazioni dell'*Antitrust*. Tra queste ultime cita l'introduzione per i distributori di obblighi di separazione proprietaria per quanto riguarda il mercato elettrico e l'eliminazione dell'obbligo della valutazione ambientale strategica (VAS) sul piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, non recepite dal Governo.

Nel menzionare il *Country Report 2023* della Commissione europea, ripercorre poi gli studi sullo stato della concorrenza in Italia nei settori dei servizi, delle professioni, del commercio e nelle procedure competitive per le concessioni marittime e turistico-ricreative. Al riguardo lamenta che il tema delle concessioni balneari non è stato trattato dal provvedimento, a dimostrazione dei passi indietro compiuti e dei rischi di infrazione europea. Analogamente, la questione delle licenze dei taxi non è stata affrontata in maniera adeguata nell'ambito del recente decreto-legge n. 104 (cosiddetto "decreto asset") né nel testo in esame, benché abbia risvolti concorrenziali.

In merito alla tutela dei consumatori, lamenta la mancata proroga dell'entrata in vigore del regime di libero mercato per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici, che determinerà costi insostenibili per le famiglie. In proposito, considerata la situazione energetica a livello internazionale, paventa il rischio che i consumatori siano costretti a stipulare contratti più esosi a partire dal 2024. Si augura pertanto che su tale tema prosegua la discussione, anche alla luce degli emendamenti presentati, tanto più che vi sono opinioni variegata anche all'interno della maggioranza. Avviandosi alla conclusione, ribadisce le critiche nei confronti dell'insufficiente apertura alla concorrenza e delle restrizioni introdotte dal provvedimento nonché per la scarsa tutela dei consumatori, come testimoniano le vicende del mercato elettrico e delle licenze dei taxi. Esprime dunque un giudizio negativo sul testo, rispetto al quale gli emendamenti del proprio Gruppo tentano di apportare correttivi, e si riserva di valutare l'atteggiamento da assumere alla luce dei pareri che saranno resi dal Governo.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) prende la parola sul complesso degli emendamenti a sua firma, finalizzati a colmare le lacune del testo in materia agricola, sanitaria, farmaceutica e di esercizio commerciale. A tale ultimo riferimento, segnala che gli emendamenti della propria parte politica mirano a superare le attuali rigidità normative che impediscono di ampliare l'offerta e di estendere le vendite straordinarie.

Sul piano della tutela dei consumatori, fa presente che gli emendamenti del suo Gruppo - ed in particolare le proposte 6.0.49 e 6.0.50 - mirano ad inserire, tra l'altro, all'interno delle pratiche aggressive anche le telefonate ai consumatori che sono iscritti nel Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'uso dei dati a scopi commerciali, nonché a qualificare come pratiche ingannevoli la commercializzazione di prodotti con indicazioni difformi dalla realtà. Si sofferma conclusivamente sul tema delle concessioni di aree pubbliche, di cui all'articolo 5, richiamando i numerosi contributi pervenuti durante le audizioni e l'esigenza di far fronte agli effetti della crisi pandemica.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) ritira l'emendamento 4.0.10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 19 ottobre, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di presidenza parimenti convocato domani, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [795](#)

Art. 3

3.0.100

I Relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario";
- b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del

trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati, lungo la rete ferroviaria. Ciascun datore di lavoro, individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, titoli formativi e mansioni."»

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [833](#)

G/833/1/9

[Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disciplina della professione di guida turistica" (A.S. 833),

premessi che:

l'articolo 2, comma 2, definisce il perimetro dell'attività propria della professione di guida turistica, includendovi l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali;

considerato che:

esiste un delicato equilibrio tra turismo, natura, identità e tradizioni culturali, che è stato sistematicamente perturbato da decenni di turismo di massa e da una scarsa attenzione alla qualità della connessa crescita del settore sotto il profilo ambientale e sociale;

secondo l'Organizzazione mondiale del turismo "lo sviluppo del turismo sostenibile risponde ai bisogni dei turisti e delle regioni che li accolgono, tutelando e migliorando le opportunità per il futuro. Deve tradursi in una gestione integrata di tutte le risorse che permetta di soddisfare i bisogni economici, estetici e sociali, e contemporaneamente preservi l'integrità culturale, gli ecosistemi, la biodiversità e le condizioni di base per la vita";

valutato che:

la domanda di turismo e di attività ricreative deve essere adeguatamente coniugata alle specificità territoriali - intese anche in senso tradizionale, culturale e alimentare - oltre che al rispetto delle principali risorse ambientali,

impegna il Governo a:

adottare, nel settore turistico, misure tese all'esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

in un'ottica di potenziamento eco-compatibile del settore turistico, promuovere interventi volti a favorire l'integrazione di attività caratterizzate dalla sostenibilità ambientale nonché dalla prossimità territoriale;

sviluppare sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agro-rurale e paesaggistico, mediante la valorizzazione delle caratteristiche morfologiche locali.

G/833/2/9

[Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disciplina della professione di guida turistica" (A.S. 833),

premessi che:

l'articolo 2, comma 3, del disegno di legge in esame chiarisce quali sono le finalità della visita guidata, oggetto dell'attività propria della professione di guida turistica. In particolare, alla lettera c), stabilisce che la visita guidata deve garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore;

considerato che:

per turismo accessibile si intende l'insieme dei servizi e delle strutture che consentono alle persone con disabilità ovvero alle persone con specifiche esigenze di accessibilità, di fruire della vacanza e del tempo libero in modo appagante senza ostacoli né difficoltà, potendo esercitare il proprio diritto di consumatore in modo informato attraverso la scelta della struttura ricettiva e della destinazione turistica in grado di rispondere alle proprie personali necessità;

in tal senso, l'accessibilità rappresenta un elemento connotativo che migliora la percezione della qualità complessiva dell'accoglienza, intesa come la somma dell'abbattimento delle barriere architettoniche, degli ausili e strumenti per garantire l'autonomia e l'autodeterminazione dell'ospite;

valutato che:

la situazione dell'accessibilità turistica in Italia è poco omogenea, in quanto sussiste un grosso divario tra alcune eccellenze e la media del Paese, che si colloca in ogni caso ad un livello medio-basso;

sebbene l'Istituto nazionale di statistica (Istat) stimi un aumento del 70 per cento entro il 2035 del numero di viaggiatori con disabilità, le esperienze di turismo e tempo libero paiono non sostenere, sotto tutti i punti di vista, la menzionata tendenza di crescita;

più in generale, la mancanza di strutture e servizi adeguati genera una perdita annuale per l'economia globale del turismo pari a circa 142 miliardi di euro e 3,4 milioni di posti di lavoro,

impegna il Governo a:

adottare ogni misura utile, specie dal punto di vista infrastrutturale ed organizzativo, volta a potenziare la dimensione inclusiva ed accessibile del turismo, al fine di favorire la presenza di soggetti con disabilità e dei loro familiari.

Art. 1

1.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e» *con le seguenti:* «nel rispetto degli articoli 9 e articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e»;

b) *sostituire le parole:* «del citato articolo» *con le seguenti:* «dei citati articoli 9 e».

1.2

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto dell'articolo», *inserire le seguenti:* «9 e dell'articolo».

1.3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettera e), della Costituzione», *aggiungere le seguenti:* «, dell'articolo 2229 del codice civile».

Art. 2

2.1

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dell'articolo 2229 del codice civile.».

2.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 13, comma 2» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 13, comma 1»;*
- b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «sul luogo o da remoto»;*
- c) *al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «anche a scopo didattico.».*

2.2

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 2, dopo le parole: «visite guidate» inserire le seguenti: «, anche per fini didattici.».

2.3

[Naturale](#)

Al comma 2, dopo la parola: «paesaggistici,» inserire la seguente: «agro-rurali.».

2.4

[Nave](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. L'attività di cui al comma 2 è svolta a livello nazionale, senza limitazioni territoriali.».

2.5

[Sabrina Licheri](#), [Croatti](#), [Naturale](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o sportivi».

2.6

[Ancorotti](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «o sportivi».

2.7

[De Priamo](#), [Pogliese](#)

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «garantire» inserire le seguenti: «, a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto.».

2.8

[Franceschelli](#)

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto».

Art. 3

3.1

[Ancorotti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 13, comma 2» con le seguenti: «dall'articolo 13, commi 1 e 2».

3.100 (testo 2)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «comma 2, l'esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica» con le seguenti: «comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica»;*
- b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a). I medesimi requisiti non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del terzo settore, di siti non qualificabili*

come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre 30 giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.».

3.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «comma 2, l'esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica» con le seguenti: «comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica, ovunque svolto nel territorio nazionale»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo nel solo caso dell'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a).»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.».

3.2

[Croatti, Nave](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'esercizio di cui al comma 1 è svolto, senza limitazioni ovvero deroghe geografiche, su tutto il territorio nazionale.».

3.3

[Centinaio, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa](#)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.»

3.4

[Aurora Florida, Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Sopprimere il comma 2.

3.5 (testo corretto)

[Sabrina Licheri, Croatti](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6.».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.5

[Sabrina Licheri, Croatti](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6.».

3.6

[Franceschelli](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.7 (testo corretto)

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2 sopprimere le parole da «ovvero» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.7

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2 sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.

3.8

[Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «necessario» con la seguente: «facoltativo».

3.9

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soltanto in assenza di committenti intermediari di servizi guidati».

Art. 4

4.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.2

[De Priamo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.3

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.4

[Biancofiore](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire le seguenti: «diritto degli animali,».

4.5

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Centinaio](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo» inserire le seguenti: «, enogastronomia e».

4.6

[Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire la seguente: «enogastronomia,».

4.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire la seguente: «sostenibilità,».

4.8

[Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire le seguenti: «nozioni di primo soccorso sanitario,».

4.9

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche»;

b) al comma 2, lettera g), dopo le parole: «e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito», inserire la seguente: «anche» e sopprimere le seguenti: «, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione»;

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di abilitazione e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5, comma 4, avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

4.10

[Franceschelli](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aver conseguito il diploma di laurea, ovvero laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento» aggiungere le seguenti: «in una delle classi di laurea individuate con il decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole «le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «le classi di laurea».

4.11

[Franceschelli](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» con le seguenti: «aver conseguito la certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

4.12

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

4.13

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2», con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

4.14

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1» fino a: «competenza B2» con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

4.100

Il Relatore

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti» e dopo le parole: «rilasciata da enti certificatori riconosciuti» inserire le seguenti: «dal Ministero dell'istruzione e del merito».

4.15

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Sopprimere il comma 3.

4.16

[Franceschelli](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'esame di abilitazione è articolato in due parti che devono essere sostenute in unica sessione, una che verte su materie generali comuni a tutto il territorio nazionale per il conseguimento del titolo a valenza nazionale e una su materie specifiche, relative al territorio regionale prescelto per l'esercizio della professione.»

4.17

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento dell'esame di abilitazione, di cui al comma 1, è sostenuto in un'unica sessione. Le prove oggetto dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica riguardano materie generali, comuni a tutto il territorio nazionale e materie del territorio regionale prescelto.»

4.18

[De Priamo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'esame deve essere articolato in due parti che devono essere sostenute in unica sessione, una riguardante materie generali comuni a tutto il territorio nazionale per il conseguimento del titolo a valenza nazionale e una riguardante materie specifiche, relative al territorio regionale prescelto per l'esercizio.»

Art. 5

5.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: «con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;*

b) *sostituire le parole: «a domanda» con le seguenti: «obbligatoriamente».*

5.2

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «a domanda».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 6, comma 8, sopprimere seguenti parole: «a domanda»;*

b) *all'articolo 13, sopprimere, ovunque ricorrono, le seguenti parole: «a domanda».*

5.3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «a domanda» con la seguente: «obbligatoriamente».

5.4

[Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'iscrizione all'elenco nazionale di cui al comma 1 costituisce la condizione necessaria per l'esercizio della professione di guida turistica.».

5.5

[Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «e le lingue straniere» inserire le seguenti: «, ovvero le lingue minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,»;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità attinenti al possesso e al rilascio delle attestazioni di conoscenza e delle abilitazioni relative alle lingue minoritarie di cui al comma 3.».*

5.6

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Conseguentemente,

1) *all'articolo 6, comma 8, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97»;*

2) *all'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato»;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazioni e disposizioni transitorie».*

5.7

[Franceschelli](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,» e sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale» con le seguenti: «nel territorio o nei territori regionali di specializzazione».

5.8

[Nave](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,»;*

b) *dopo le parole «territorio nazionale» inserire le seguenti: «, senza limitazioni ovvero deroghe geografiche,».*

5.9

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.10

[Franceschelli](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.11

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.12

[Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.100

Il Relatore

Al comma 4, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97» *con le seguenti:* «Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.13

[Ancorotti](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97» *con le seguenti:* «Come previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.14

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale» *con le seguenti:* «nei territori regionali di specializzazione, secondo quanto disciplinato dall'articolo 7».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «possono acquisire», *con la seguente:* «acquisiscono».

5.15

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 4, dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» *aggiungere le seguenti:* «e nei territori regionali di specializzazione,».

Art. 6

6.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «del 2007, consistente» *inserire le seguenti:* «nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.»;

c) *al comma 7, lettera b), dopo le parole:* «le modalità di svolgimento» *inserire le seguenti:* «del tirocinio di adattamento e».

6.1

[Franceschelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

b) *al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «una di grado non inferiore a livello C1 e l'altra di grado non inferiore a livello di competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

6.2

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque richiesta la certificazione della conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.».

6.3

[Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Non costituisce esercizio della professione di guida turistica su base temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), l'attività svolta con cadenza stagionale periodica.».

6.4

[Giacobbe](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» *con le seguenti:* «della certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

6.5

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

6.6

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1» *fino a:* «competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

6.7

[Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» *con le seguenti:* «di livello di competenza C1, inclusa quella italiana».

6.8

[Franceschelli](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente all'Unione europea e che intendano esercitare la professione sul territorio nazionale. A tal fine, è richiesto il possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui una in un grado non inferiore al livello di competenza C1 e una in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento. Una delle due

certificazioni deve riguardare la conoscenza della lingua dello Stato dove è stato conseguito il titolo abilitativo.»

6.9

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

6.10

[Franceschelli](#)

Al comma 8 sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Art. 7

7.1

[Cantalamesa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Centinaio](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Dopo aver ottenuto l'abilitazione, al fine dell'esercizio della professione di guida turistica, è obbligatorio acquisire una specializzazione territoriale. Conseguita la specializzazione territoriale di cui al periodo precedente, le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire ulteriori specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.»

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 4», inserire le seguenti «e la specializzazione ai sensi dell'articolo 7»;

b) all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché una specializzazione ai sensi dell'articolo 7»;

c) all'articolo 5, comma 3, sopprimere la seguente parola: «eventuali».

7.2

[Franceschelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «tematiche e territoriali» con le seguenti: «territoriali e/o tematiche»;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «hanno l'obbligo» con le seguenti: «possono»;

c) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.3

[Biancofiore](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche in materia di turismo accessibile e inclusivo» inserire le seguenti: «nonché in materia di turismo e attività con gli animali.»

7.4

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «minima di cinquanta ore» con le seguenti: «complessiva di 650 ore».

7.5

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di garantire una adeguata ed efficiente preparazione teorica e pratica delle guide turistiche, i corsi di cui al comma 2 devono essere organizzati nell'ambito di un'università, un dipartimento universitario o di un altro organismo appartenente al sistema universitario e della ricerca nazionale.».*

7.6

[Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «cinquanta» con le seguenti: «cento».*

7.100

Il Relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.».

7.7

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «hanno l'obbligo di» con la seguente: «possono».

7.8

[Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «hanno l'obbligo di» con la seguente: «possono».

7.9

[Ancorotti](#), [Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.10

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.11

[Franceschelli](#)

Al comma 3, sopprimere il seguente periodo: «Nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento».

7.12

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento.»

7.13

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «altri soggetti che il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano», con le seguenti: «altri soggetti che il Ministero e le regioni ritengano»;*

b) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i corsi di specializzazione e aggiornamento avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».*

Art. 8

8.1

[Naturale](#), [Croatti](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica aggiorna la classificazione dell'attività economica di guida turistica disciplinata dalla presente legge, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022.».

Art. 9

9.100

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «siano essi di proprietà dello Stato,» inserire le seguenti: «di altri enti pubblici,»;*

b) *sostituire le parole: «, di istituti religiosi o di privati» con le seguenti: «o di istituti religiosi».*

Art. 11

11.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «laddove il servizio professionale non sia stato intermediato da un soggetto diverso dalla guida turistica».

Art. 12

12.100 (testo 2)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ai gestori delle piattaforme digitali e dei sistemi web che offrono visite guidate da remoto e servizi analoghi,»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati» con le seguenti: «di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.»;*

d) *dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.»;*

e) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole:* «e all'applicazione delle sanzioni amministrative»;

f) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:* «7-bis. Il Comune nel cui territorio è commessa la violazione è autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.».

12.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «fatte salve le eccezioni previste» *con le seguenti:* «fatta salva l'eccezione prevista»;

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «ai gestori delle piattaforme digitali e dei sistemi web che offrono visite guidate da remoto e servizi analoghi,»;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* «aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico»;

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.»;

e) *dopo il comma 6, inserire il seguente:* «6-bis. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.»;

f) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole:* «e all'applicazione delle sanzioni amministrative»;

g) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:* «7-bis. Il Comune nel cui territorio è commessa la violazione è autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.».

12.0.1

[Ancorotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Abrogazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.»

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 6, comma 8, sopprimere le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Art. 13

13.1

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazione e disposizioni transitorie».

13.2

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazione e disposizioni transitorie».

13.3 (testo 2)

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica. Il contributo relativo al rilascio del tesserino è a carico dei richiedenti.»

b) sopprimere il comma 2.

13.3

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.»

13.100

Il Relatore

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "nonché per le attività che riguardano il settore turistico" sono soppresse.

3-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-bis) il Ministero del turismo per le attività che riguardano il settore turistico".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

13.4

[Franceschelli](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.»

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: «(Abrogazioni e disposizioni transitorie)».

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 74 (pom.) del 25/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023

74ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il ministro del turismo Daniela Garnero Santanche'.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

[\(833\)](#) *Disciplina della professione di guida turistica*

[\(412\)](#) *CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica*

[\(687\)](#) *CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica*

[\(749\)](#) *GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver presentato l'emendamento 14.0.100, pubblicato in allegato, che consente di abbreviare i tempi di entrata in vigore del provvedimento, essendo connesso alla scadenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fissata al 31 dicembre 2023.

Ricorda poi che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, sui disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sono inammissibili gli emendamenti che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, definito dalla legislazione vigente e dal Documento di economia e finanza (DEF).

Dichiara dunque inammissibili, per il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 7.5 e 13.3.

Ricorda infine che possono essere ripresentati in Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quinquies*, del Regolamento i soli emendamenti respinti dalla Commissione, fatta salva la possibilità per il Presidente del Senato di ammettere nuovi emendamenti in correlazione con le modificazioni proposte dalla Commissione stessa.

Concede, quindi, la parola al ministro Santanchè per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative, dopo aver avvertito che si procederà all'espressione dei medesimi sull'intero articolato del disegno di legge in esame prima di passare alla votazione degli emendamenti.

Con riferimento all'articolo 1, il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.2, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.3.

Con riferimento all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100, nonché sugli

identici emendamenti 2.5 e 2.6, mentre indirizza ai proponenti un invito a ritirare gli emendamenti 2.1 e 2.7. Il parere è contrario sulle restanti proposte riferite all'articolo 2.

Passando all'articolo 3, il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ si esprime favorevolmente sulla proposta 3.100 (testo 2). Invita poi i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.1, 3.3, 3.8 e 3.9, mentre si esprime in senso contrario sulle restanti proposte riferite all'articolo 3.

Esprime un parere favorevole sull'emendamento 4.100, mentre formula un invito a ritirare le proposte emendative 4.2, 4.4, 4.14 e 4.18. Il parere è contrario sulle restanti proposte riferite all'articolo 4.

Esprime poi un parere favorevole sull'emendamento 5.100, mentre invita i proponenti a ritirare le proposte emendative 5.6, 5.12, 5.13 e 5.14. Il parere è contrario sulle restanti proposte riferite all'articolo 5.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime parere favorevole sulla proposta 6.100, nonché sugli identici emendamenti 6.9 e 6.10. Invita indi i proponenti a ritirare le proposte 6.2, 6.6 e 6.7, mentre si esprime in senso contrario sulle restanti proposte.

Passa, quindi, agli emendamenti riferiti all'articolo 7. Il parere è favorevole sull'emendamento 7.100. Invita poi i proponenti a ritirare le proposte 7.1, 7.3, 7.8 e 7.9, mentre si esprime in senso contrario sulle restanti proposte.

Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento 8.1, unica proposta emendativa riferita all'articolo 8.

Il parere è invece favorevole sull'emendamento 9.100, unica proposta emendativa riferita all'articolo 9. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 11.1, unica proposta emendativa riferita all'articolo 11. Per quanto concerne le due proposte riferite all'articolo 12, il parere è favorevole sull'emendamento 12.100 (testo 2), mentre viene formulato un invito a ritirare l'emendamento 12.0.1.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 13, il ministro SANTANCHÈ esprime parere favorevole sulla prima parte della proposta 13.1, mentre il parere è contrario sulla seconda parte della medesima proposta. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 13.100, mentre è contrario sulle restanti proposte riferite all'articolo 13.

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 14.0.100, unica proposta emendativa riferita all'articolo 14.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) esprime un avviso conforme al Ministro su tutte le proposte emendative.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Previa verifica del numero legale, è posto ai voti l'emendamento 1.1, che viene respinto.

Accogliendo l'invito del Governo, il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.2. Viene, quindi, posto in votazione l'emendamento 1.3, che risulta respinto.

Dopo che il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Governo, ha ritirato l'emendamento 2.1, viene posto in votazione e approvato l'emendamento 2.100.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 2.5 e 2.6.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*), accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 2.7.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.8.

Il senatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*), accedendo all'invito del Governo, ritira l'emendamento 3.1.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 3.100 (testo 2), con conseguente preclusione della votazione delle proposte 3.3, 3.4, 3.5 (testo corretto), 3.6 e 3.7 (testo corretto).

Con successiva votazione, è respinto l'emendamento 3.2.

I senatori [POGLIESE](#) (*FdI*) e [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 3.8 e 3.9.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 4.1 e 4.3, mentre è dichiarata decaduta per assenza del proponente la proposta 4.2, ad essi identica.

I senatori Michaela [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) e [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 4.4 e 4.5.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11.

Rispondendo alla richiesta di motivazione del parere contrario sull'emendamento 4.13 avanzata dalla senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*), il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ chiarisce che una imposizione alle guide turistiche del livello di competenza C1 sia sulla prima che sulla seconda lingua, pur contribuendo ad innalzare la qualificazione professionale, avrebbe costituito un requisito eccessivamente restrittivo, anche tenuto conto che il requisito di livello C1 nella prima lingua e di livello B2 nella seconda lingua già garantiscono un'adeguata preparazione professionale.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) evidenzia che il livello di competenza B2 non è in grado di assicurare una padronanza attiva della lingua e, conseguentemente, una buona pratica comunicativa. Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) fa presente che la disposizione in discussione è stata il risultato di una mediazione con le associazioni di categoria.

Anche il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ sottolinea che la formulazione proposta rappresenta un punto di equilibrio tra le richieste delle associazioni di categoria, la volontà di non alimentare la disoccupazione e un principio di buon senso. Ricorda altresì che il requisito di un livello di competenza C1 nella prima lingua e B2 nella seconda lingua già costituisce un enorme passo in avanti rispetto al passato.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 4.12 e 4.13, che vengono respinti, mentre risulta ritirato dai proponenti l'emendamento 4.14.

È posto in votazione l'emendamento 4.100, che viene approvato.

Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 4.15 e 4.16.

Interviene la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) per dichiarazione di voto favorevole in merito all'emendamento 4.17, per sottolineare l'importanza di prevedere che le prove dell'esame di abilitazione abbiano ad oggetto anche materie del territorio regionale prescelto.

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ, in risposta, evidenzia che l'introduzione della suddetta previsione metterebbe a rischio la valenza del titolo sull'intero territorio nazionale, oltre ad essere contraria alle disposizioni europee che impongono la libera prestazione di servizi nel mercato interno. Fa presente, al riguardo, che alcune disposizioni nazionali, che hanno imposto limitazioni di carattere regionale o locale, sono state oggetto di censura in sede europea.

Rileva, infine, che le guide turistiche restano libere di acquisire una specializzazione nelle materie di un determinato territorio regionale e locale, senza che tale tipo di preparazione debba essere imposta come requisito generale obbligatorio per tutti.

L'emendamento 4.17 è quindi posto in votazione e respinto.

L'emendamento 4.18 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Dopo che la senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) e il senatore [NAVE](#) (*M5S*) hanno dichiarato di aggiungere le loro firme a tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice Sabrina Licheri, con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.4 e 5.5.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 5.6 e 5.14.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.7 e 5.8.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi respinti gli identici emendamenti 5.9, 5.10 e 5.11, mentre l'emendamento 5.12 è ritirato dai proponenti.

È posto in votazione e approvato l'emendamento 5.100, con conseguente assorbimento dell'emendamento 5.13.

L'emendamento 5.15 è posto in votazione e respinto.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 6.100.

È poi posto in votazione l'emendamento 6.1, che viene respinto.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 6.2 e 6.6, mentre il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 6.7.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8.

Sono poi posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 6.9 e 6.10, che vengono approvati.

Dopo che il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) ha ritirato l'emendamento 7.1, è posto in votazione e respinto l'emendamento 7.2.

La senatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) ritira l'emendamento 7.3, uniformandosi alle indicazioni del Governo, dopo aver sottolineato l'importanza di ricomprendere nel turismo le attività con gli animali, considerato l'indotto generato da tale segmento.

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ assicura che tale aspetto sarà preso in considerazione in sede di adozione del decreto ministeriale.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) associa alla considerazione della senatrice Biancofiore e manifesta apprezzamento per l'attenzione promessa dal Governo con riguardo alle attività con gli animali.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 7.4 e 7.6.

L'emendamento 7.100, posto ai voti, è approvato, con conseguente preclusione della votazione degli emendamenti 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 e 7.12.

È poi posto in votazione e respinto l'emendamento 7.13.

In sede di articolo 8, è posto in votazione e respinto l'emendamento 8.1.

Viene posto ai voti e approvato l'emendamento 9.100.

L'emendamento 11.1, posto ai voti, viene respinto.

In sede di articolo 12, è posto in votazione e accolto l'emendamento 12.100 (testo 2), mentre il senatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 12.0.1.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) riformula l'emendamento 13.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, espungendo la seconda parte.

Con il parere favorevole del presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) e del ministro SANTANCHE' l'emendamento 13.1 (testo 2) è quindi posto ai voti e approvato.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 13.2 e 13.3 (testo 2).

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 13.100, mentre viene respinto l'emendamento 13.4.

Viene infine posto in votazione e approvato l'emendamento 14.0.100.

Il [PRESIDENTE](#) informa che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del parere previsto dal Regolamento.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

I senatori [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) e [NAVE](#) (*M5S*) - quest'ultimo anche a nome della senatrice Sabrina Licheri - aggiungono la loro firma ad entrambi gli ordini del giorno.

Ha quindi la parola il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ, che esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/833/1/9, a condizione che i tre impegni al Governo siano riformulati nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità di dare ad essi seguito.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G/833/1/9 in un testo 2, pubblicato in allegato. L'ordine del giorno G/833/1/9 (testo 2) risulta pertanto accolto dal ministro GARNERO SANTANCHE'.

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ accoglie, infine, l'ordine del giorno G/833/2/9.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [833](#)

G/833/1/9 (testo 2)

[Naturale](#), [Franceschelli](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disciplina della professione di guida turistica" (A.S. 833),

premessi che:

l'articolo 2, comma 2, definisce il perimetro dell'attività propria della professione di guida turistica,

includendovi l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali;

considerato che:

esiste un delicato equilibrio tra turismo, natura, identità e tradizioni culturali, che è stato sistematicamente perturbato da decenni di turismo di massa e da una scarsa attenzione alla qualità della connessa crescita del settore sotto il profilo ambientale e sociale;

secondo l'Organizzazione mondiale del turismo "lo sviluppo del turismo sostenibile risponde ai bisogni dei turisti e delle regioni che li accolgono, tutelando e migliorando le opportunità per il futuro. Deve tradursi in una gestione integrata di tutte le risorse che permetta di soddisfare i bisogni economici, estetici e sociali, e contemporaneamente preservi l'integrità culturale, gli ecosistemi, la biodiversità e le condizioni di base per la vita";

valutato che:

la domanda di turismo e di attività ricreative deve essere adeguatamente coniugata alle specificità territoriali - intese anche in senso tradizionale, culturale e alimentare - oltre che al rispetto delle principali risorse ambientali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare, nel settore turistico, misure tese all'esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

in un'ottica di potenziamento eco-compatibile del settore turistico, promuovere interventi volti a favorire l'integrazione di attività caratterizzate dalla sostenibilità ambientale nonché dalla prossimità territoriale;

sviluppare sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agro-rurale e paesaggistico, mediante la valorizzazione delle caratteristiche morfologiche locali.

Art. 13

13.1 (testo 2)

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.».

Art. 14

14.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 78 (pom.) del 07/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023

78ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella seduta del 25 ottobre scorso, il Presidente del Senato ha comunicato la decisione, presa all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo, di inserire in calendario il disegno di legge sulla concorrenza, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento. Il disegno di legge in titolo è già all'ordine del giorno dell'Assemblea di oggi.

Rammenta inoltre che, nella seduta del 27 ottobre, si sono concluse le votazioni degli emendamenti. Avverte che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i rispettivi pareri sugli emendamenti approvati.

Comunica quindi che si procederà all'esame degli ordini del giorno e, successivamente, della proposta di coordinamento Coord.1, presentata dai relatori e pubblicata in allegato. Infine si passerà alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario BITONCI accoglie gli ordini del giorno G/795/5/9, G/795/6/9 (già emendamento 6.0.32) e G/795/8/9 (già emendamento 7.0.7).

Quanto agli ordini del giorno G/795/1/9, G/795/2/9, G/795/3/9, G/795/4/9 e G/795/7/9 (già emendamento 6.0.10), l'accoglimento è subordinato a riformulazioni di cui dà lettura.

Si associano i RELATORI.

Accedendo all'invito del rappresentante del Governo, i proponenti riformulano gli ordini del giorno G/795/1/9, G/795/2/9, G/795/3/9, G/795/4/9 e G/795/7/9 (già emendamento 6.0.10) in testi 2, pubblicati in allegato, che risultano quindi accolti dal sottosegretario BITONCI.

Con il parere favorevole del sottosegretario BITONCI, la Commissione approva la proposta di coordinamento Coord. 1.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario della propria parte politica, manifestando

insoddisfazione per l'andamento e per l'esito dell'esame, rinviando alla discussione in Assemblea considerazioni più specifiche sul provvedimento.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, lamentando che le proposte emendative della propria parte politica, finalizzate a colmare i vuoti del testo, non siano state prese in considerazione.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con gli emendamenti approvati, chiedendo contestualmente l'autorizzazione a svolgere la relazione orale e ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento, qualificato come disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, è esaminato ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del Regolamento.

Rammenta altresì che, nella seduta del 25 ottobre, si sono concluse le votazioni degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Avverte che la Commissione affari costituzionali ha reso il parere sugli emendamenti approvati.

Si passa all'esame della proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato che, posta ai voti, risulta approvata.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 833, con gli emendamenti approvati, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie e a proporre l'assorbimento dei disegni di legge nn. 412, 687 e 749.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la riunione dell'Ufficio di presidenza convocato al termine della seduta plenaria di oggi, così come la seduta plenaria antimeridiana già convocata domani, mercoledì 8 novembre, alle ore 9, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della seduta plenaria già convocata domani, mercoledì 8 novembre, alle ore 12,30, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [795](#)

G/795/1/9 (testo 2)

[Nave, Trevisi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» (A.S. 795),

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022;

il predetto regolamento è finalizzato a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, stabilendo norme armonizzate volte a garantire, per tutte le imprese, che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti *gatekeeper* (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e degli utenti finali;

considerato che:

per garantire il corretto dispiegamento delle dinamiche concorrenziali occorre tenere conto delle particolarità delle realtà industriali italiane e, soprattutto, dell'obiettivo ultimo del superamento del divario digitale;

tra gli obiettivi della Comunicazione della Commissione europea "*Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale*" emerge in particolare la necessità dell'adeguamento delle piccole e medie imprese in termini di digitalizzazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere forme di tutela delle piccole e medie imprese, in relazione alle misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022.

G/795/2/9 (testo 2)

[Fallucchi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Maffoni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premesso che:

l'infrastruttura cloud ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche scorrette in materia di licenze software potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), l'articolo 33, concerne il rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese presumendo la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità di dati;

in particolare, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di accelerare il processo di attuazione dell'articolo 33, comma 3, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

G/795/3/9 (testo 2)

[Biancofiore](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premesso che:

l'infrastruttura *cloud* ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche

scorrette in materia di licenze *software* potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, all'articolo 33, vi è quello di disciplinare l'abuso di dipendenza economica da parte delle piattaforme digitali;

nello specifico, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di accelerare il processo di attuazione dell'articolo 33, comma 3, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

G/795/4/9 (testo 2)

[Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Liris](#), [Bucalo](#), [Russo](#), [Sallemi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure per l'adozione del piano di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale;

considerato che

ancora oggi alcune regioni del Centro-Sud e le isole presentano un *deficit* infrastrutturale che rende difficili gli spostamenti verso questi territori e all'interno di essi;

recentemente alcune compagnie aeree hanno deciso di ridurre i collegamenti con alcuni scali aeroportuali;

nonostante gli sforzi compiuti dalle amministrazioni regionali, tali scelte stanno provocando inevitabili ripercussioni sul tessuto economico-produttivo dei diversi contesti territoriali coinvolti;

ritenuto inoltre che:

è di fondamentale importanza che nelle regioni del Mezzogiorno e nelle isole operino scali aerei capaci di garantire collegamenti efficienti che assicurino ai cittadini-utenti il diritto di mobilità sul territorio nazionale e dell'Unione europea, favorendo al contempo lo sviluppo economico e del turismo nelle aree interessate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e dei vincoli di bilancio, risorse da destinare in favore degli spostamenti da e per gli aeroporti del Mezzogiorno e delle isole, al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, anche mediante l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

G/795/7/9 (testo 2)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» (A.S. 795),

premessi che:

l'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, prevede l'obbligo in capo a esercenti e professionisti, per quanto riguarda i pagamenti elettronici, di accettazione delle sole carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito, e carte prepagate, escludendo tutte le altre tipologie di strumenti di pagamento elettronici disponibili sul mercato;

considerato che:

ad oggi sembrerebbe opportuno ampliare la portata della norma includendo, tra i pagamenti che gli esercenti e i professionisti possono accettare per rispondere all'obbligo di legge, gli strumenti di pagamento a spendibilità limitata e tracciabili esistenti lasciando la scelta dello strumento di pagamento alla libera discrezionalità di esercenti e professionisti tenuti ad adempiere all'obbligo;

in questo modo si eliminerebbe la discriminazione attualmente esistente nella legislazione italiana vigente tra carte di pagamento e tutte le altre fattispecie di pagamento elettronico tracciabili esistenti incidendo, dunque, anche sulla libera concorrenza nel settore dei pagamenti elettronici. Si tenga inoltre presente, che ad incidere sulla diffusione dei pagamenti digitali concorre anche il cambiamento delle abitudini delle persone. Da un recente studio condotto dal Politecnico di Milano è emerso che negli ultimi anni la crescita maggiore è registrata dal cosiddetto mobile e wearable payments, quei pagamenti che avvengono negli esercizi tramite smartphone o smartwatch e che sono arrivati a superare i 7 miliardi di euro;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare eventuali iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, al fine di adeguare la portata dell'obbligo di cui all'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 al più ampio novero dei pagamenti elettronici tracciabili disponibili sul mercato, lasciando a esercenti e professionisti la libera scelta di quello/i ritenuto/i più adeguato.

Coord. 1

I Relatori

Alla rubrica del capo I aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, trasporti, rifiuti e comunicazioni»; all'emendamento 3.0.3 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

- nella rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE»;

- al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio, n. 40» con le seguenti: «1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40»;

agli identici emendamenti 6.9 (testo 2), 6.10 (testo 2) e 6.11 (testo 2), sostituire le parole: «di cui all'articolo 11 dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010» con le seguenti: «di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 3 dicembre 2021, n. 288»;

agli identici emendamenti 6.0.30 (testo 2) e 6.0.31 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

- nella rubrica, sostituire le parole: «per lo svolgimento delle attività agricole» con le seguenti: «in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma»;

- al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «non si applicano esclusivamente» con le seguenti: «non si applicano»;

dopo l'articolo 6, inserire la seguente partizione: «Capo III - Misure in favore dei consumatori e in materia di prodotti alimentari», sostituire le partizioni: «Capo III» e «Capo IV» rispettivamente con le seguenti: «Capo IV» e «Capo V» e, dopo l'articolo 10 aggiungere la seguente partizione: «Capo VI -

Ulteriori disposizioni»;

agli identici emendamenti 10.0.24 (testo 2) 10.0.25 (testo 2), 10.0.26 (testo 2), 10.0.27 (testo 2), alla rubrica, sostituire le parole: «Proroga dei termini» con le seguenti: «Differimento dei termini».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [833](#)

Coord. 1

Il Relatore

All'emendamento 4.100 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«Conseguentemente all'articolo 6, comma 5, dopo le parole: "rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti" sono aggiunte le seguenti: "dal Ministero dell'istruzione e del merito"».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.1.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 91 (pom.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

91ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*Fdl*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.

Esso si compone di 11 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità, volte a promuovere i cammini d'Italia come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, senza ausilio di mezzi a motore, al fine di valorizzarne caratteristiche ed elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici.

L'articolo 2, al fine di favorire la conoscenza, la tutela e la promozione dei cammini e del patrimonio storico, culturale e religioso dei territori attraversati o limitrofi, stabilisce i criteri e le modalità di redazione della Mappa dei cammini d'Italia.

Gli articoli 3 e 4 istituiscono presso il Ministero della cultura rispettivamente la Cabina di regia nazionale per i cammini e il Tavolo permanente per i cammini volti, il primo, a coordinare le politiche e gli interventi attuati dalle amministrazioni, centrali e periferiche interessate, mentre il secondo ad essere sede stabile di consultazione tra i componenti della cabina di regia, gli operatori e i rappresentanti delle istituzioni che operano nel settore turistico culturale.

L'articolo 5 promuove, tramite il Ministero della cultura, studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini e stabilisce, al comma 2, che entro il 31 maggio di ciascun anno il Ministro della cultura presenti alle Camere una relazione.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano rispettivamente la promozione di opere d'arte di giovani artisti nei cammini e le campagne di promozione dei percorsi al fine di incentivare il turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio.

Gli articoli 8 e 9 recano, per gli anni 2023 e 2024, rispettivamente: un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente dai titolari di redditi d'impresa e dagli enti del Terzo settore ai quali è affidata la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa e la decontribuzione per i datori di lavoro dei contributi previdenziali spettanti ai lavoratori dipendenti.

Il credito d'imposta e la decontribuzione si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*. Si ricorda che la validità di tale regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento (UE) 2020/972.

L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 11 determina l'entrata in vigore.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) si dichiara d'accordo sulle finalità del provvedimento, ritenendo tuttavia opportuno che, nell'ambito della promozione e valorizzazione dei cammini, sia compreso esplicitamente anche il tema dell'accessibilità per le persone disabili, promuovendo la rimozione delle barriere e così consentendo la piena fruibilità, tenuto anche conto della crescente popolazione italiana in età avanzata e quindi con difficoltà di deambulazione.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) si associa alla proposta del senatore Lombardo, rimarcando che molti cammini, che sono patrimonio di tutti, sono invece inaccessibili a un gran numero di persone disabili o che hanno problemi di deambulazione.

Si associa anche il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), ricordando come negli eventi del Fiabaday di domenica si è ribadita la necessità di affrontare il tema generale dell'accessibilità in modo concreto, per esempio evitando i corrimano di metallo che d'estate diventano roventi.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) ritiene che tra le spese di gestione, manutenzione e valorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 possano rientrarvi anche quelle necessarie ad assicurare un'adeguata accessibilità ai cammini, ma si dichiara d'accordo alla sua esplicita previsione nel disegno di legge e quindi a inserire tale indicazione nel parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante misure di proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni professionali militari a carattere sindacale (articolo 1), di revisione dello strumento militare (articolo 2), di fonti energetiche rinnovabili (articolo 3, lettera *a*) e di semplificazione dei controlli sulle attività economiche (articolo 3, lettera *b*).

In particolare, l'articolo 1 estende di 12 mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, che riguarda le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali o distaccati individualmente.

L'articolo 2 conferisce nuovamente, per 24 mesi, la delega al Governo concernente la revisione dello strumento militare nazionale, che era già prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, e che tuttavia è scaduta il 28 agosto 2023. In particolare, la delega riguarda le discipline in tema di dotazioni organiche, riserva ausiliaria, concorsi, formazione del personale e servizio sanitario militare.

L'articolo 3, comma 1, lettera *a*), proroga al 25 agosto 2024 il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021, mentre il comma 1, lettera *b*), abroga l'articolo 27, comma 3, della legge sulla concorrenza 2021, che indica in dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge il termine per l'adozione, da parte del Governo, di almeno uno dei decreti legislativi per semplificare i controlli sulle attività economiche. Rimane quindi fermo al 27 agosto 2024 il termine ultimo per l'adozione dei decreti legislativi sulle semplificazioni, per rendere i controlli più efficaci, efficienti e coordinati, eliminando al contempo gli adempimenti non necessari.

[Ricorda, quindi, che le disposizioni sul personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sulla base del Trattato sull'Unione europea, sono di competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri. Per quanto riguarda le norme sulla semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, ritiene che esse non pongano problemi di incompatibilità con l'ordinamento europeo e preannuncia pertanto la presentazione di un](#) parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(833) *Disciplina della professione di guida turistica*

(412) *CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica*

(687) *CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica*

(749) *GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica*

(Parere alla 9a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relattrice, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica. Di questi, il disegno di legge n. 833 è di iniziativa governativa ed è collegato alla manovra di finanza pubblica. Esso inoltre riprende in buona parte, salvo talune importanti modifiche e integrazioni, l'articolato del testo unificato, adottato nella scorsa legislatura dalla Commissione di merito (A.S. 1921 e A.S. 2087), che non vide il completamento del suo iter legislativo, per l'intervenuta fine della legislatura.

Si rileva anzitutto che il disegno di legge costituisce la Riforma 4.1 della Componente M1C3 del PNRR, con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche. Secondo i PNRR, la riforma "non deve implicare la creazione di una nuova professione regolamentata. La riforma deve prevedere formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare meglio l'offerta. La riforma deve permettere l'acquisizione di una qualifica professionale univoca conforme a standard omogenei a livello nazionale, adottata con decreto ministeriale nell'ambito dell'intesa Stato Regioni".

La Relattrice ricorda inoltre che, in tema di regolamentazione delle professioni, la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un "test della proporzionalità", da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o a una delle loro modalità di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali.

Al riguardo, secondo l'analisi tecnico-normativa del Governo, allegata al disegno di legge, "le disposizioni normative in questione non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti nel generale quadro delineato: dal regolamento (UE) 2021/241 sul disposizioni per la ripresa e la resilienza; dalla direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali; e dalla direttiva 2018/958/UE relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni".

La materia delle guide turistiche era stata oggetto di contestazione da parte della Commissione europea che, il 6 settembre 2012, aveva avviato la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, contestando la norma nazionale che prevedeva la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio, in violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Tale procedura fu sanata e quindi archiviata grazie all'adozione dell'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), in cui si è stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, prevedendo l'applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni. Tale principio è ripreso dal disegno di legge n. 833 in esame, agli articoli 5, comma 4, per l'abilitazione conseguita in Italia, e all'articolo 6, comma 8, per l'abilitazione ottenuta per riconoscimento di titolo estero.

Lo stesso articolo 3 della legge europea 2013, al comma 3, ha inoltre rinvio a un decreto ministeriale l'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione e dei relativi requisiti. In base a tale norma sono stati emanati i decreti ministeriali 7 aprile 2015, recante l'individuazione dei siti di particolare interesse, e 11 dicembre 2015 n. 565, recante l'individuazione dei relativi requisiti. Questi decreti sono poi stati oggetto di segnalazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 21 dicembre 2016, poiché individuavano un numero eccessivamente ampio di siti e costituivano quindi una limitazione ingiustificata all'attività delle guide turistiche sull'intero territorio nazionale. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3859 del 1° agosto 2017, ha poi confermato l'annullamento - disposto dal TAR - dei citati decreti, poiché, pur essendo compatibile con il diritto europeo la riserva di alcuni siti in favore di "guide specializzate", i decreti in questione "in forma surrettizia, cercano d'introdurre un duplice

regime di abilitazioni", in quanto "la previsione di un numero di siti da tutelare, senza alcuna gradazione, implica limiti d'ingresso territoriale alla guida turistica munita della semplice abilitazione nazionale".

Il disegno di legge n. 833 si compone di 14 articoli. L'articolo 1 indica le finalità, nel quadro dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, che colloca le professioni tra le materie a competenza concorrente con le regioni, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione.

L'articolo 2 indica la guida turistica come il professionista che abbia conseguito il titolo superando l'esame di abilitazione nazionale di cui all'articolo 4, oppure ottenendo il riconoscimento del titolo estero, ai sensi dell'articolo 6, o ancora essendo già abilitato dalla normativa previgente ai sensi dell'articolo 13. L'oggetto della professione di guida turistica è individuato nello svolgimento di visite guidate (anche da remoto) durante le quali siano illustrati e interpretati il valore e il significato dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità.

L'articolo 3 specifica che non è richiesto il riconoscimento del titolo estero, né l'iscrizione nell'elenco nazionale, per l'esercizio della professione su base temporanea o occasionale, in regime di libera prestazione di servizi.

L'articolo 4 disciplina l'esame di abilitazione, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, al quale possono partecipare i titolari di laurea almeno triennale e di certificazione C1 di una lingua e B2 della seconda lingua.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'elenco nazionale delle guide turistiche, in cui è iscritto chi ha superato l'esame di abilitazione, chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo estero e che è già abilitato in base alla normativa previgente.

L'articolo 6 detta norme specifiche per l'esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta a livello transfrontaliero su base temporanea e occasionale (in regime di "libera prestazione di servizi") e i casi in cui è svolta in maniera stabile nel territorio italiano ("libertà di stabilimento"). L'articolo rinvia poi a un decreto attuativo per l'individuazione delle modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale dell'attività svolta in regime di libera prestazione, oltre che delle modalità di svolgimento della prova attitudinale in lingua italiana, necessaria per il riconoscimento del titolo estero, consistente in una prova scritta e una orale.

L'articolo 7 istituisce corsi di specializzazione tematica e territoriale, autorizzati dal Ministero, della durata minima di 50 ore, che consentono di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale. Stabilisce inoltre l'obbligo di aggiornamento professionale triennale, mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni.

L'articolo 8 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO, mentre l'articolo 9 dispone l'ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione.

L'articolo 10 attiene ai compensi professionali, mentre l'articolo 11 stabilisce l'obbligo per le guide turistiche di esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento e di fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

L'articolo 12 stabilisce i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica, l'articolo 13 detta le disposizioni transitorie e l'articolo 14 le disposizioni finanziarie.

Per quanto riguarda gli altri disegni di legge, si tratta di tre proposte di iniziativa parlamentare: il disegno di legge n. 412, a prima firma del senatore Croatti, e il disegno di legge n. 749 del senatore Garavaglia, che si compongono entrambi di 14 articoli e ripropongono il citato testo unificato, elaborato nella scorsa legislatura dalla 10ª Commissione, senza sostanziali modifiche, mentre il disegno di legge n. 687 consta di 7 articoli in cui si prevede solo un'abilitazione territorialmente specializzata.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) si sofferma sul test di proporzionalità per le professioni, previsto

dalla normativa europea, secondo cui la regolamentazione non deve andare oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo. Nel caso di specie, la normativa non deve ostacolare l'accesso alla professione da parte di cittadini di altri Stati membri, rispetto alle guide italiane.

Tuttavia, dal disegno di legge non è possibile evincere la proporzionalità delle misure, poiché si rinvia a un decreto attuativo per la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera che consente l'esercizio della professione senza il previo riconoscimento del titolo estero. Inoltre, si rinvia a un decreto attuativo anche per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale estera, consistente in una prova scritta e una orale, sulle stesse materie previste per l'abilitazione nazionale. La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) rimarca la necessità di affrontare il tema importante del riconoscimento dei titoli professionali, non solo nel settore turistico ma anche in molti altri settori. Ricorda, inoltre, che sono previste audizioni nella Commissione di merito e ritiene pertanto opportuno partecipare a tale approfondimento prima di formulare un parere.

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) conviene sull'importanza della problematica relativa al riconoscimento dei titoli professionali in Italia e solleva anche l'opportunità di una verifica dell'accessibilità dei professionisti italiani all'esercizio delle professioni negli altri Stati membri. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo che, in occasione del centenario della fondazione della città di Latina, è volto a promuovere l'immagine della stessa in ambito nazionale e a livello internazionale, attraverso la realizzazione di iniziative celebrative e progetti culturali, da perseguire con la collaborazione tra Istituzioni, enti, associazioni culturali e scuole.

Nello specifico, il disegno di legge prevede interventi volti alla promozione della conoscenza, della ricerca storica e scientifica, della pubblicazione di prodotti editoriali, ideazione e allestimento di mostre e produzione di eventi, finalizzati alla conoscenza della città di Latina e del suo territorio. Si mira inoltre a tutelare e valorizzare, anche con finalità di promozione turistica, i luoghi simbolo caratterizzanti il percorso storico e naturalistico di Latina dagli anni '30 del '900 ad oggi.

In particolare, l'articolo 2 individua gli interventi e le iniziative, da svolgersi a Latina e da realizzarsi tra il 2023 e il 2032, che sono riconosciuti dalla legge meritevoli di finanziamento. Tra questi, si segnalano quelli previsti dalla lettera m) sulla realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione istituzionale e tra privati, con particolare riferimento anche all'Unione europea.

L'articolo 3 istituisce il Comitato promotore delle iniziative progettate, avente il compito di monitorarne lo svolgimento. Quest'ultimo è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, del turismo, nonché dal Presidente della regione Lazio e dal Sindaco di Latina (o da loro delegati).

Gli articoli 4 e 5 riguardano la Fondazione «Latina 2032», che ha il compito di perseguire le finalità e gli obiettivi della legge, secondo le indicazioni del Comitato, ed è posta sotto la vigilanza dei Ministeri della cultura e dell'economia. Per la costituzione della Fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024 (articolo 6).

Infine, l'articolo 7 prevede un contributo annuale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 per il Comitato previsto dall'articolo 3 ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal provvedimento, e l'articolo 8 dispone sulla copertura finanziaria.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) comunica che sono stati presentati oggi in 7ª Commissione emendamenti volti a considerare un quadro più ampio, relativo alle città del '900 nel loro insieme, per la valorizzazione degli aspetti architettonici e di urbanizzazione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati

membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra. L'obiettivo dell'Accordo è di creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

L'Accordo si compone di 30 articoli. L'articolo 1 reca le definizioni. Gli articoli da 2 a 12 disciplinano gli aspetti economici dell'intesa, definendo all'articolo 2 la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra. L'articolo 3 illustra i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate. L'articolo 4 indica gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici. Nell'articolo 5 si riconoscono i potenziali benefici derivanti dalla progressiva liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispettivi vettori aerei. Gli articoli da 6 a 11 dispongono il rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio degli aeromobili, regolano gli aspetti relativi alla tutela dell'equa concorrenza, ai diritti doganali e alla fiscalità. Di

rilievo, in particolare, l'articolo 11 che reca disposizioni relative alla fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base della libera concorrenza.

Gli articoli da 13 a 20 recano norme in materia di cooperazione regolamentare, definendo in particolare le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti. Vengono poi dettate ulteriori disposizioni in materia di gestione del traffico aereo, di riduzione dell'impatto ambientale del trasporto aereo e di cooperazione per lo sviluppo di un'aviazione sostenibile, di responsabilità dei vettori, nonché di tutela dei consumatori.

Da ultimo, gli articoli da 21 a 30 recano disposizioni istituzionali e finali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un comitato misto, responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo. L'articolo 28 reca norme in ordine alla registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e il Segretariato delle Nazioni Unite.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. Si precisa che l'ENAC provvederà alle attività di cui agli articoli 1, 7, 8, da 10 a 14 e 22 dell'Accordo, attingendo alle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.1.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 95 (ant.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULL'ESAME DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF (DOC. LVII, N. 1-BIS - ALLEGATI I, II, III E IV - ANNESSO)

Il [PRESIDENTE](#), in relazione alla calendarizzazione del voto della Commissione nella seduta odierna sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF), informa che la Commissione di merito ha concluso l'esame del documento nella seduta di ieri pomeriggio, conferendo il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea nella seduta di oggi.

Interviene il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), che stigmatizza con rammarico l'impossibilità per la Commissione di pronunciarsi prima della decisione di merito su uno tra i documenti più importanti dell'anno politico, che si integra nelle procedure del Semestre europeo e in cui si descrive il grado di attuazione delle raccomandazioni dell'Unione europea per l'Italia adottate lo scorso luglio e in cui si prefigura la manovra di bilancio che dovrà essere sottoposta alla valutazione europea.

Ritiene in tal modo pregiudicato il ruolo della Commissione affari europei, la cui centralità era stata riaffermata anche nella scorsa legislatura. Pur ritenendo che la riduzione del numero dei parlamentari non consenta un ordinato svolgimento dei lavori parlamentari a servizio del Paese, ritiene comunque che la decisione di votare soltanto nella giornata di mercoledì, assunta dalla Commissione, non abbia risolto il problema e sia solo funzionale a garantire la presenza dei senatori della maggioranza in giornate predeterminate.

Sottolinea quindi in senso fortemente critico come la Commissione, allo stato attuale, non possa più fornire alcun adeguato e utile contributo al proprio processo deliberativo sulla NADEF.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), membro anche della 5ª Commissione, ricorda che la NADEF, come il DEF, è un documento inemendabile, circostanza che rende il suo esame un esercizio meno determinante. Conferma peraltro che la Commissione bilancio ha terminato il suo esame nella giornata di ieri pomeriggio.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene, invece, che il ruolo del parlamentare non sia solo quello emendativo, ma anche quello di esporre utilmente le proprie idee e ragioni politiche e ascoltare quelle dell'altro. Ricorda a titolo di esempio le ragioni espresse dall'opposizione, nella scorsa legislatura, contrarie all'eccessivo ricorso alla decretazione della Presidenza del Consiglio nella gestione della pandemia da Covid, che furono ascoltate, riportando il dibattito e la decisione sulle misure nella discussione parlamentare.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto delle critiche espresse, che in parte condivide, rimarcando come in questa Commissione in particolare si soffra la sovrapposizione delle presenze con altre Commissioni, criticità questa che è già stata rappresentata più volte.

Sull'esame della NADEF, riscontrata la conclusione dei lavori in Commissione di merito e quanto emerso circa la scarsa utilità di procedere ulteriormente, ricorda comunque che la discussione generale è stata svolta e che, come è stato detto, resta un documento su cui non è possibile adottare decisioni sostanziali volte a modifiche o variazioni.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) consegna alla Presidenza della Commissione un documento che era stato comunque preparato, in cui sono estensivamente illustrate le ragioni della posizione contraria del suo Gruppo sulla NADEF.

Il [PRESIDENTE](#) assicura l'acquisizione di tale documento agli atti della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdi), relatore, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, ricordando che la legge annuale sulla concorrenza 2022 costituisce la Riforma n. 2 della Componente MIC2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in scadenza al 31 dicembre 2023, in cui si prevede che la legge contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia. Ritiene quindi che gli emendamenti al disegno di legge non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo. La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) preannuncia un voto di astensione del suo Gruppo, in quanto la parte del provvedimento relativa alle reti energetiche presenta ancora aspetti da chiarire e approfondire.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) si associa, preannunciando il voto di astensione del suo Gruppo di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdi), relatore, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. Ritiene quindi che gli emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) e il senatore [LOREFICE](#) (M5S) preannunciano il voto favorevole dei propri Gruppi di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica, ricordando che l'intervento, oltre a essere collegato alla manovra di finanza pubblica, costituisce la Riforma 4.1 della

Componente M1C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche.

Rileva, in particolare, che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8), e ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, rilevando tuttavia l'opportunità di prevedere che anche i decreti attuativi previsti dall'articolo 6, per la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera e per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale per il riconoscimento della qualifica estera, siano sottoposti al *test* di proporzionalità di cui alla direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, e al parere parlamentare, per verificare che la normativa non costituisca un ostacolo all'accesso alla professione maggiore per cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini italiani.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda che tra i disegni di legge in esame vi è anche quello a firma del senatore Croatti (AS 412) e concorda sulla necessaria attenzione da riservare ai decreti attuativi, per evitare un possibile contenzioso con l'Unione europea.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede se la formulazione dell'osservazione tiene conto sostanzialmente dei rilievi emersi nel corso della discussione svolta nella seduta precedente.

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ricorda i contenuti degli interventi in discussione generale, che sono riflessi nello schema di parere da lei illustrato.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO - *European Asylum Support Office*), relativamente all'ufficio operativo di Roma, con l'annessa Dichiarazione interpretativa congiunta.

Ritenendo che l'Accordo riconosce all'Ufficio e al personale le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea (UE) e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia, e che esso non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) auspica che la sede di Roma possa assicurare un contributo importante di supporto, vista la criticità del fenomeno per l'Italia e soprattutto per i territori locali di maggiore approdo di immigrati.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delegate al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto, finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni professionali a carattere sindacale,

revisione dello strumento militare, fonti energetiche rinnovabili e semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede chiarimenti circa lo stato dell'*iter* presso la Commissione di merito e ricorda che la materia è stata oggetto di esame anche nella scorsa legislatura, ove tuttavia non vi era univocità tra i sindacati militari sul provvedimento.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*), considerato lo stato dei lavori in Commissione di merito, ritiene di poter rinviare il voto, per svolgere ulteriori valutazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle caratteristiche e degli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici dei cammini d'Italia e dei territori limitrofi.

Con riferimento, in particolare, alle agevolazioni per i lavori sui cammini, previste dagli articoli 8 e 9 nei limiti della normativa europea sugli aiuti *de minimis*, ricorda che la validità del regolamento (UE) n. 1407/2013 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 [dal regolamento \(UE\) 2020/972](#).

Ritenendo, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere anche misure finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità ai cammini per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) esprime piena condivisione per l'osservazione proposta dal Relatore, chiedendo tuttavia di renderla più incisiva con la soppressione delle parole "valutare l'opportunità di".

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) accoglie la proposta.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, come modificato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, ricorda che la proposta di regolamento prevede l'istituzione di un quadro normativo atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche da parte dell'Unione europea (UE), finalizzato a raggiungere, entro il 2030, una capacità estrattiva dell'UE del 10 per cento del consumo europeo, nonché una capacità trasformativa europea del 40 per cento e una capacità di riciclaggio del 15 per cento del consumo europeo di tali materie. Inoltre, entro la stessa data, si vuole aumentare la diversificazione delle importazioni, riducendo a non più del 65 per cento del consumo europeo, la dipendenza dell'UE dalle importazioni provenienti da un unico Paese terzo.

Per quanto riguarda lo stato dell'*iter* di esame presso le Istituzioni europee, il 30 giugno, il Consiglio ha adottato l'orientamento generale (*general approach*) in base al quale svolgere i negoziati con il Parlamento europeo nei triloghi che dovrebbero avviarsi a fine settembre.

Nel testo adottato dal Consiglio si tiene conto di diverse proposte modificative avanzate dalle delegazioni degli Stati membri, tra le quali l'inserimento dell'alluminio nell'elenco delle materie prime critiche e strategiche, e il rafforzamento della quota di riciclo, dal 15 al 20 per cento, con soluzioni

innovative. Nel documento del Consiglio si evidenzia anche l'essenziale importanza di un coordinamento tra gli Stati membri, sia nell'aggiornamento della mappatura delle materie prime critiche sui propri territori ai fini di uno sviluppo dei progetti di estrazione per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE, sia nella necessità di sviluppare *partnership* bilaterali tra gli Stati membri e i Paesi terzi, in coerenza con i partenariati strategici dell'Unione.

Nell'ambito dei lavori in Consiglio, la delegazione italiana ha anche evidenziato la necessità di disporre di adeguate risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti strategici, anche di livello europeo, e l'importanza di chiarire come la recente proposta di una Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) possa contribuire concretamente agli obiettivi del Regolamento. Inoltre, ha chiesto l'ampliamento delle liste delle materie prime critiche e strategiche, per includere materie prime fondamentali per l'industria manifatturiera come il polisilicio, il fosforo e il neon, e il rafforzamento della circolarità (rifiuto/risorsa) attraverso una mappatura delle materie prime secondarie e l'*urban mining* (estrazione dai rifiuti urbani).

Il Parlamento europeo, a sua volta ha esaminato la proposta, adottando una serie di emendamenti il 14 settembre, in cui si prevede tra l'altro l'aumento dal 40 al 50 per cento, entro il 2030, della quota dei materiali da lavorare e raffinare nel territorio europeo, rispetto al consumo annuo dell'UE. Per quanto riguarda la quota riciclata di materiali, il Parlamento europeo propone di sostituire l'obiettivo generale del 15 per cento, con un impegno ad aumentare del 10 per cento la quota di ciascun materiale, e l'impegno a recuperare almeno il 45 per cento di ciascun materiale presente nei rifiuti prodotti dagli Stati membri.

Tuttavia, la proposta nel suo complesso, come emendata, non ha ottenuto la maggioranza dei voti della plenaria del Parlamento europeo, necessari per la sua approvazione in prima lettura, ed è stata quindi rinviata alla Commissione industria (ITRE), su richiesta della relatrice, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Regolamento del Parlamento europeo, "ai fini di negoziati interistituzionali".

Sulla proposta, si ricorda, è stata trasmessa la relazione del Governo, in cui l'iniziativa è valutata conforme all'interesse nazionale e in cui se ne sottolinea la particolare urgenza, per la necessità di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e salvaguardare l'economia europea nelle transizioni verde e digitale e nello sviluppo del settore spazio e difesa.

Si ricorda infine che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, è scaduto lo scorso 3 luglio e che 21 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno finora esaminato la proposta, senza sollevare criticità.

Il Presidente ritiene quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea (UE) e l'Armenia, che si sostituisce agli accordi bilaterali precedenti, con l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.

Ritiene quindi che l'Accordo in ratifica non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni

del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 ([n. 75](#))

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, che reca norme di adeguamento dell'ordinamento interno al fine di garantire l'efficacia di talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.

Ritiene che con lo schema di decreto in titolo si completi la cornice legislativa volta a disciplinare il risanamento o la risoluzione delle controparti centrali che incorrano in una situazione di crisi, in linea con l'ordinamento europeo, e propone di formulare osservazioni non ostative.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

[\(860\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea (UE) e il Qatar, volto a sostituire gli accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo a livello di Unione, il cui obiettivo è di concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso non discriminatorio alle rotte tra l'UE e i Paesi terzi e rendere in tal modo conformi al diritto dell'Unione i predetti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri.

Ritiene quindi che l'Accordo in ratifica non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) esprime la sua adesione allo schema di parere e ricorda, incidentalmente, l'altro provvedimento che riguarda il Qatar, ovvero la proposta di direttiva COM(2023) 234, sulla lotta alla corruzione dei funzionari dell'UE e degli Stati membri, di cui chiede che sia proseguito l'esame.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,45.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento ([n. 78](#))

(Osservazioni alle Commissioni 9ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), in sostituzione della relatrice, senatrice Bevilacqua, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, finalizzato all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Ricorda quindi che, in base ai principi e criteri direttivi specifici, previsti dall'articolo 18 della legge di delegazione europea 2021, il decreto legislativo prevede, all'articolo 3, a decorrere dal 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* destinate alla produzione di uova non da cova, salvo taluni casi di deroga, e in ogni

caso l'obbligo di procedere all'abbattimento esclusivamente mediante metodi alternativi alla macerazione.

Al riguardo, evidenzia che l'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1099/2009 consente agli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali di maggiore protezione già vigenti, nonché di introdurre nuove disposizioni in tre settori, tra cui quello dell'abbattimento di animali fuori dai macelli, salvo notificare alla Commissione europea tali disposizioni nazionali.

Gli Stati membri possono inoltre stabilire metodi di abbattimento di maggiore protezione degli animali, rispetto a quelli di cui all'allegato I (in cui vi rientra la soppressione dei pulcini mediante macerazione), previa approvazione da parte della Commissione europea, che si esprime entro un mese dalla notifica.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative, evidenziando tuttavia una serie di rilievi. In particolare, con riferimento alle deroghe previste all'articolo 3, comma 2, propone di rilevare che quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* non sembrano trovare riscontro nella disciplina di delega. Tuttavia, gli attuali limiti tecnologici nell'individuazione del sessaggio rendono necessarie le predette deroghe ai divieti, trattandosi di cause invincibili, non soggettivamente imputabili agli incubatoi, determinanti la impossibilità di assolvere agli obblighi sanciti dal decreto.

Sempre in riferimento al divieto di cui all'articolo 3, propone di rilevare l'opportunità di prevedere la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento, nonché una precisazione circa i "metodi alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009". Propone poi di evidenziare l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo 7 e di prevedere all'articolo 8 la destinazione dei proventi delle sanzioni.

Infine, sempre con riferimento all'articolo 8, propone di rilevare che la previsione di sanzioni amministrative per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 3, potrebbe essere accompagnata, almeno nei casi più gravi, da sanzioni di natura penale, in linea con l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, secondo cui possono essere previste sanzioni penali "nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti".

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) conviene sulle osservazioni proposte e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 12 ottobre 2023, alle ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795

La 4a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, legge annuale sulla concorrenza 2022; ricordato che esso costituisce la Riforma n. 2 della Componente M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in scadenza al 31 dicembre 2023, in cui si prevede che la legge sulla concorrenza 2022 contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia; valutato che gli emendamenti al disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL

DISEGNO DI LEGGE N. 870

La 4a Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale;
valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 833 E CONNESSI

La 4a Commissione permanente,
esaminati i disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica;
considerato in particolare il disegno di legge n. 833, di iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica, che costituisce la Riforma 4.1 della Componente M1C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche;
considerato che la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un "*test* della proporzionalità", da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso all'esercizio di professioni regolamentate o a loro modalità, compreso il riconoscimento dei titoli professionali, e che l'analisi tecnico-normativa del Governo, allegata al disegno di legge n. 833, ritiene essere rispettata;
ricordato che l'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, in linea con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, consentendo di chiudere la relativa procedura *EU-Pilot*;
ricordato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3859, del 1° agosto 2017, ha confermato l'annullamento disposto dal TAR dei decreti ministeriali 7 aprile 2015 e 11 dicembre 2015 n. 565, poiché, per la notevole quantità di siti individuati (oltre 3.000), di fatto rendevano inutile l'abilitazione nazionale, rischiando una nuova procedura di infrazione;
rilevato che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8);
valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
in riferimento all'articolo 6, che rinvia a successivi decreti attuativi, sia la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera che consente l'esercizio della professione senza il previo riconoscimento del titolo estero, sia per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale estera, consistente in una prova scritta e una orale, sulle stesse materie previste per l'abilitazione nazionale, si ritiene opportuno prevedere che anche questi siano sottoposti al citato *test* di proporzionalità e sottoposti al parere parlamentare, per verificare che la normativa non costituisca ostacolo all'accesso alla professione maggiore per cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini italiani.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 861

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo recante la ratifica dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO - *European Asylum Support Office*), relativamente all'ufficio

operativo di Roma, con l'annessa Dichiarazione interpretativa congiunta;
considerato che l'EASO è stato sostituito, sin dal 2021, dall'Agenzia europea per l'asilo (EUAA), istituita dal regolamento (UE) 2021/2303, e che questa ha la sede centrale a Malta e ha il compito di garantire l'applicazione della legislazione europea in materia d'asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, facilitando e sostenendo le attività degli Stati membri nell'attuazione del Sistema europeo comune di asilo (CEAS);
considerato che l'Accordo stabilisce a carico dell'Agenzia europea i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano, e impegna l'Italia a rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione, anche con riferimento alle comunicazioni;
valutato che l'Accordo riconosce all'ufficio e al personale le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'UE e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia, e che esso non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 825

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che è finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni militari professionali a carattere sindacale, revisione dello strumento militare, fonti energetiche rinnovabili e semplificazione dei controlli sulle attività economiche;
valutato che le disposizioni sul personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sulla base del Trattato sull'Unione europea, sono di competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, mentre per quanto riguarda le norme sulla semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, non si rilevano problematiche rispetto alla normativa;
valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 562

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle caratteristiche e degli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici dei cammini d'Italia e dei territori limitrofi;
rilevato che gli articoli 8 e 9 recano, per gli anni 2023 e 2024, rispettivamente: un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente dai titolari di redditi d'impresa e dagli enti del Terzo settore ai quali è affidata la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa e la decontribuzione per i datori di lavoro dei contributi previdenziali spettanti ai lavoratori dipendenti;
valutato che il credito d'imposta e la decontribuzione si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*;
ricordato che la validità del predetto regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento (UE) 2020/972;
valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
si invita la Commissione di merito a prevedere, nell'ambito delle misure volte alla promozione e

valorizzazione dei cammini d'Italia e dei relativi luoghi e siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico, anche quelle finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 862

La 4ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021;
considerato che l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti, con l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente;
valutato che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 75

La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca norme di adeguamento dell'ordinamento interno al fine di garantire l'efficacia di talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali;
considerato che il regolamento si applica a decorrere dal 12 agosto 2022, salvo talune eccezioni espressamente previste dall'articolo 97 del regolamento medesimo;
rilevato che [il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 7 della legge 4 agosto 2022, n. 127 \(legge di delegazione europea 2021\) scade il 10 dicembre 2023;](#)
valutato che, con lo schema di decreto in titolo, si completa la cornice legislativa volta a disciplinare il risanamento o la risoluzione delle controparti centrali che incorrano in una situazione di crisi;
valutato che, in linea con quanto stabilito dai criteri di delega di cui alla legge 4 agosto 2022, n. 127, lo schema di provvedimento ripropone l'impostazione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 - adottato in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - cercando di tenere allineata, con gli opportuni adattamenti, la disciplina delle crisi bancarie con quella delle controparti centrali;
valutato che il provvedimento in titolo è coerente con la normativa europea, formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 860

La 4ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021;
considerato che l'obiettivo dell'intesa è di creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente;
ricordato che, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con Paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo a livello di Unione, il cui obiettivo è di concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione

europea un accesso non discriminatorio alle rotte tra l'UE e i Paesi terzi e rendere in tal modo conformi al diritto dell'Unione i predetti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri; ricordato altresì che la Corte di giustizia ha dichiarato la legittimità degli accordi aerei globali a competenza mista, escludendo quindi che la competenza dell'Unione a sottoscrivere accordi con Paesi terzi sia configurabile quale competenza esclusiva; valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 78

La 4ª Commissione permanente, esaminato il decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 127 del 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021); considerati i principi e criteri direttivi specifici che, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012; considerato che, in base ai predetti criteri specifici di delega, il decreto legislativo prevede, all'articolo 3, a decorrere dal 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* destinate alla produzione di uova non da cova, salvo taluni casi di deroga, e in ogni caso l'obbligo di procedere all'abbattimento esclusivamente mediante metodi alternativi alla macerazione; evidenziato al riguardo che il regolamento (CE) n. 1099/2009:

- stabilisce all'articolo 26, la possibilità per gli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali di maggiore protezione già vigenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento e di introdurre nuove disposizioni di maggiore protezione rispetto a quelle contenute nel regolamento, in tre settori, tra cui quello dell'abbattimento di animali fuori dai macelli, salvo notificare alla Commissione europea tali disposizioni nazionali;
- stabilisce inoltre, che qualora sulla scorta di nuove prove scientifiche uno Stato membro ritenga necessario adottare misure di maggiore protezione degli animali, rispetto ai metodi di cui all'allegato I (in cui vi rientra la soppressione dei pulcini mediante macerazione), esso notifica alla Commissione le misure previste, per la sua decisione entro un mese dalla notifica;
- infine, l'allegato I al regolamento prevede, per l'abbattimento dei "pulcini", solo il metodo della macerazione, mentre prevede anche altri metodi per i "volatili da cortile",

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostanti con i seguenti rilievi:

con riferimento all'articolo 3, comma 2, si rileva che i casi di esenzione dal divieto previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* non sembrano trovare riscontro nella disciplina di delega, che contempla i seguenti casi di esenzione: casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali; casi specifici nei quali l'abbattimento sia necessario per motivi connessi alla protezione degli animali (articolo 18, comma 2, lettera *a)* della legge n. 127 del 2022). Tuttavia, le attuali conoscenze tecnologiche sembrano limitare la individuazione tempestiva del sessaggio alle sole uova *brown*, mentre per le altre (*white*) l'inattendibilità dei risultati e i margini di errori nel processo di identificazione possono integrare le situazioni di inapplicabilità dei divieti, di cui alle predette lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 3, comma 2, trattandosi di cause invincibili, non soggettivamente imputabili agli incubatoi, determinanti la impossibilità di assolvere agli obblighi sanciti dal decreto;

sempre in riferimento al divieto di cui all'articolo 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento, nonché una precisazione circa i "metodi alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009";

con riferimento all'articolo 7, si osserva che la rubrica dell'articolo menziona solo la vigilanza sugli

incubatoi, prevista dalla lettera *a*), e non anche l'accertamento, la contestazione delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal provvedimento, di cui alla lettera *b*); con riferimento all'articolo 8, si osserva l'assenza di disposizioni in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni;

sempre con riferimento all'articolo 8, si osserva altresì che, in ragione anche dell'inclusione della tutela degli animali nella Costituzione (articolo 9), la previsione di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto, potrebbe essere accompagnata, almeno nei casi più gravi, da sanzioni di natura penale. Dispone infatti l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che fissa i principi generali di delega per l'attuazione del regolamento, che possono essere previste sanzioni penali *"nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti"*.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 146 (pom.) del 14/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023

146ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(833, 412, 687 e 749-A) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(795-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) riepiloga gli elementi istruttori relativi al testo e agli emendamenti del disegno di legge in titolo e illustra gli emendamenti governativi di nuova presentazione, con i relativi subemendamenti, trasmessi dall'Assemblea.

Per quanto di competenza, sul testo non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.6, 1.18 e 1.19. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 1.0.1

Relativamente all'articolo 2, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari relativi alle analoghe proposte 2.5 e 2.6. Occorre avere conferma, per gli analoghi emendamenti 2.10, 2.13 e 2.14, della possibilità da parte di Acquirente Unico Spa, detenuto al 100 per cento dal GSE, di operare con le risorse disponibili a legislazione vigente. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari per la proposta 2.0.3.

In relazione all'articolo 3, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti analoghi 3.4, 3.5 e 3.0.1. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.8.

Per quanto concerne l'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento

11.101 (già 5.2). Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura delle proposte 11.123 (già 5.29) e 11.124 (già 5.30). Determina maggiori oneri l'emendamento 11.125 (già 5.31) per mancanza della quantificazione degli oneri.

In relazione all'articolo 12, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 12.102 (già 6.19), 12.104 (già 6.21), 12.0.106 (già 6.0.12) con riferimento al comma 3, analogo a 12.0.107 (già 6.0.13), 12.0.108 (già 6.0.17) e 12.0.109 (già 6.0.18), nonché 12.0.112 (già 6.0.25). Occorre altresì valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura della proposta 12.106 (già 6.29). In merito all'emendamento 12.0.111 (già 6.0.21), si valuti di condizionare la valutazione non ostativa alla soppressione, al comma 5, delle parole: ", ivi compresa la legge di bilancio,". Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione in relazione all'emendamento 12.0.113 (già 6.0.45)

In relazione all'articolo 13, occorre valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura dell'emendamento 13.0.100 (già 6.0.29).

In relazione all'articolo 16, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari della proposta 16.0.100 (già 7.0.3), per casi in cui siano coinvolti datori di lavoro pubblici.

In relazione all'articolo 18, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 18.100 (già 10.4) e 18.101 (già 10.5). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 18.0.106 (già 10.0.15).

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

In relazione agli emendamenti del Governo e ai relativi subemendamenti, trasmessi il 13 novembre scorso, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, dopo aver concordato con la relatrice sulla valutazione non ostativa del testo, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 1.6, 1.18 e 1.19, in quanto non si può escludere che le proposte possano determinare nuovi o maggiori oneri al momento non quantificabili e privi di copertura finanziaria; 1.0.1, in quanto non si può escludere che la proposta possa determinare nuovi o maggiori oneri e pertanto appare superfluo inserire la clausola di invarianza finanziaria; 2.5 e 2.6, poiché determinano oneri per la cui quantificazione occorre idonea relazione tecnica; 2.10, 2.13 e 2.14, in quanto non è possibile verificare che le risorse disponibili a legislazione vigente siano congrue a garantire l'attuazione della misura; 2.0.3, poiché determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica; 3.4, 3.5 e 3.0.1, poiché determinano oneri per la cui quantificazione occorre idonea relazione tecnica; 3.8, poiché è suscettibile di generare oneri per la finanza pubblica; 11.101, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria; 11.123 e 11.124, in relazione alla copertura finanziaria individuata che è destinata a interventi prioritari in corso di predisposizione da parte del Governo: peraltro occorrerebbe idonea relazione tecnica atta a dimostrare la congruità del Fondo che si istituisce per le finalità previste dalla proposta medesima; 11.125, in quanto la proposta determina oneri non quantificati e privi di adeguata copertura finanziaria; 12.102, 12.104, 12.0.106, 12.0.107, 12.0.108 e 12.0.109, nonché 12.0.112, in quanto le proposte sono suscettibili di determinare effetti finanziari per la finanza pubblica la cui quantificazione allo stato non è possibile verificare; 12.106, in relazione alla copertura finanziaria individuata che è destinata a interventi prioritari in corso di predisposizione da parte del Governo; 12.0.111, in assenza di adeguata relazione tecnica tesa a dimostrare l'invarianza finanziaria; 12.0.113, poiché determina oneri non quantificati e privi di idonea copertura; 13.0.100, in relazione alla copertura finanziaria individuata che è destinata a interventi prioritari in corso di predisposizione da parte del Governo; 16.0.100, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte emendative in esame; 18.100 e 18.101, in assenza di adeguata relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte emendative in esame e 18.106, poiché comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti e subemendamenti.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.18, 1.19, 1.0.1, 2.5, 2.6, 2.10, 2.13, 2.14, 2.0.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.0.1, 11.101 (già 5.2), 11.123 (già 5.29), 11.124 (già 5.30), 11.125 (già 5.31), 12.102 (già 6.19), 12.104 (già 6.21), 12.106 (già 6.29), 12.0.106 (già 6.0.12), 12.0.107 (già 6.0.13), 12.0.108 (già 6.0.17), 12.0.109 (già 6.0.18), 12.0.112 (già 6.0.25), 12.0.111 (già 6.0.21), 12.0.113 (già 6.0.45), 13.0.100 (già 6.0.29), 16.0.100 (già 7.0.3), 18.100 (già 10.4), 18.101 (già 10.5) e 18.0.106 (già 10.0.15).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
(*limitatamente alle parti di competenza*)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Esame e sospensione)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Il disegno di legge è suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in due sezioni.

La prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica definiti a livello macroeconomico nella NADEF 2023.

La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2024-2026 disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione.

La manovra include, inoltre, gli effetti derivanti dal decreto-legge n. 145 del 2023.

Il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023 e approvati dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari. La Nota fissa un livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al -4,3 per cento nel 2024, al 3,6 per cento nel 2025 e al 2,9 per cento nel 2026. Dal disegno di legge di bilancio emerge un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, corrispondente agli obiettivi programmatici di indebitamento netto sopra esposti, pari a 199 miliardi di euro per l'anno 2024, 165 miliardi per il 2025, 132 miliardi per il 2026.

Per effetto delle disposizioni adottate, sia con il disegno di legge di bilancio, sia con il DL 145 del 2023, in termini di competenza, è atteso un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 21,2 miliardi nel 2024, di 12,2 miliardi nel 2025 e di 7,4 miliardi nel 2026. Le entrate finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano a circa 687,6 miliardi, 696,8 miliardi nel 2025 e 710,9 miliardi nel 2026. Le spese finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano invece a circa 886,5 miliardi, 862,1 miliardi nel 2025 e 842,4 miliardi nel 2026.

Nel complesso, le misure recate dal disegno di legge di bilancio sono riconducibili ai seguenti settori

di intervento: Sostegno al potere di acquisto delle famiglie; Riduzione della pressione fiscale e misure in materia dei contratti del pubblico impiego; Disposizioni in materia di entrate e misure per la lotta all'evasione; Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali; Sanità; Crescita e investimenti; Misure per la difesa e la sicurezza nazionale; Giustizia; Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali nonché misure in favore dell'Ucraina; Misure in materia di calamità naturali ed emergenze; Enti territoriali; Disposizioni finanziarie di revisione della spesa e finali.

Sono illustrate di seguito le principali misure relative a ciascuno dei suddetti settori.

L'articolo 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa.

L'articolo 2 prevede distinti rifinanziamenti, per l'anno 2024, relativi: *a)* al Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, già istituito presso il MASAF - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (+ 600 milioni di euro); *b)* all'autorizzazione di spesa, rifinanziata anche per il 2024 con 2.231.000 euro, a valere sulle risorse del predetto Fondo, per consentire al MASAF di continuare ad avvalersi della stipula di convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione dei contributi; *c)* al Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (+ 50 milioni).

L'articolo 3, comma 1, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, differendo al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 2 assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l'anno 2024.

L'articolo 4 stanZIA 200 milioni di euro per il riconoscimento nel primo trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, analogo a quello già previsto dal decreto-legge n. 34 del 2023 per il quarto trimestre 2023. Detto contributo è, dunque, corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare.

L'articolo 5 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023. Tale esonero è pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

L'articolo 6 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole - rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie - in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (*fringe benefits*). Il regime transitorio più favorevole consiste : nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

L'articolo 7 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa).

L'articolo 8, comma 1, limitatamente all'anno 2024 riduce da 90 a 70 euro l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (cosiddetto canone ordinario o canone RAI).

L'articolo 8 comma 2 riconosce alla RAI un contributo pari a 430 milioni di euro, da erogare in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno 2024.

L'articolo 9 prevede, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

L'articolo 10 incrementa, per il triennio 2022-2024, di 3 miliardi di euro di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. A valere sulle predette risorse, a decorrere dal 2024 l'indennità di vacanza contrattuale prevista a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali viene altresì incrementata di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale.

L'articolo 11, comma 1 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax* e della cosiddetta *sugar tax* istituite dalla legge di bilancio 2020.

L'articolo 11, comma 2, riporta al 10 per cento l'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Ripristina inoltre l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023.

Il comma 3 dell'articolo 11 rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

L'articolo 11, ai commi da 4 a 6, differisce una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative.

L'articolo 12 estende le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 - disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo - stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.

L'articolo 13 del disegno di legge è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra l'articolo 14, composto di un solo comma, segnalando che tale articolo modifica la disciplina relativa al cosiddetto *tax credit* cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo"), 15 (in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).

In merito all'articolo 15 fa presente che autorizza l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato a coniare monete di taglio speciale destinate ai collezionisti, lo designa come soggetto deputato alla realizzazione, alla personalizzazione e alla gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore e prevede la possibilità di avvalersi del medesimo istituto per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di *Cybersicurezza*.

Circa l'articolo 16 segnala che estende la disciplina della cosiddetta *participation exemption*, - ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze - anche ai soggetti non

residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Osserva poi che l'articolo 17 dispone che l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.

L'articolo 18, comma 1, fa presente che aumenta dal 21 al 26 per cento l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta. Prevede inoltre che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto. Modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

Il comma 2 dell'articolo 18 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal cosiddetto *Superbonus*. Il comma 3 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. Il comma 4 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 5, infine, specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al "Fondo per la riduzione della pressione fiscale".

L'articolo 19 modifica da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'IVA.

L'articolo 20 dispone circa l'adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio.

L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.

L'articolo 21 dispone che l'Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal cosiddetto *Superbonus*, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

L'articolo 22 del disegno di legge è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 23, commi 1-3, eleva, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

L'articolo 23, comma 4 eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero - dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

L'articolo 23, comma 5, introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in

materia di atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società; redditi rientranti nella categoria redditi diversi; plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.

L'articolo 23, comma 6, estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea.

L'articolo 23, commi da 7 a 11, introduce una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.

L'articolo 23, comma 12, fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività.

L'articolo 23, comma 13, riconosce all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.

L'articolo 24 istituisce l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L'articolo 25 modifica il decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private - CAP), inserendo, nell'ambito delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese assicurative, un nuovo Capo che istituisce e disciplina il Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita.

L'articolo 26 modifica, con riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995, la disciplina sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia nonché sui requisiti, il termine di decorrenza e la misura di una forma di trattamento pensionistico anticipato.

L'articolo 27 introduce in via sperimentale, con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (e rientranti, quindi, nel sistema di calcolo contributivo integrale), la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, con domanda da presentare entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo. La possibilità summenzionata viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l'anno del primo contributo - in una delle gestioni interessate dalla presente normativa - e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati. Tale disciplina transitoria è identica a quella che consentiva la presentazione di domande omologhe, a partire dal 29 gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2021.

L'articolo 28 prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettano all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto. L'invio delle denunce determina l'estinzione degli eventuali debiti contributivi non ancora oggetto di prescrizione temporale.

L'articolo 29 modifica, per l'anno 2024, la disciplina transitoria già vigente per il medesimo anno in materia di indicizzazione - cosiddetta perequazione automatica - dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale); la modifica concerne esclusivamente la classe di importo, del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto, superiore a dieci volte il trattamento minimo del regime generale INPS.

L'articolo 30, commi 1-3, modifica la disciplina degli istituti dell'APE sociale e di Opzione donna, elevando, in primo luogo, il requisito dell'età anagrafica per l'accesso ai medesimi (da 63 anni a 63 anni e 5 mesi per l'APE sociale e da 60 a 61 anni per Opzione donna). La disposizione prevede, altresì,

con riferimento all'APE sociale, che il relativo regime si applichi fino a tutto il 2024, e, con riferimento ad Opzione donna, estende l'ammissione al relativo beneficio anche alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti al 31 dicembre 2023.

Il comma 4 dell'articolo 30 prevede l'estensione temporale sia, con alcune modifiche, della fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato - cosiddetta quota 103 - (fattispecie che costituisce una possibilità alternativa alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata) sia degli incentivi per il caso di prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti inerenti alla medesima quota 103.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra l'articolo 31 del disegno di legge in titolo segnalando che tale articolo riconosce a regime l'istituto, precedentemente introdotto in via sperimentale, dell'indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti. Tale indennità è riconosciuta per sei mensilità.

L'articolo 32 modifica l'importo dell'indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 - nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto al soggetto assicurato di attendere al lavoro -, prevedendo che essa sia pari al sessanta per cento della retribuzione. La disposizione interviene altresì a modificare le modalità di calcolo di tale indennità, prevedendo che essa sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese che precede immediatamente quello in cui si è verificato l'evento di malattia. L'articolo disciplina, infine, il caso in cui l'evento si verifichi nei primi trenta giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, stabilendo che, ove si verifichi tale circostanza, l'indennità giornaliera venga calcolata, dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

L'articolo 33 modifica, per alcune categorie di dipendenti pubblici, i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo; la modifica concerne i trattamenti pensionistici aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023 e si applica esclusivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni. I dipendenti pubblici interessati sono gli iscritti alle seguenti casse (gestite dall'INPS) : cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) ; cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) ; cassa per le pensioni degli insegnanti (CPI, che concerne gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali); cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). La modifica ha conseguenze, secondo i termini di cui ai commi 2 e 4, anche sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto di periodi a fini pensionistici, con riferimento alle domande di riscatto presentate a partire dal 1° gennaio 2024 e da valutare secondo il sistema retributivo.

L'articolo 34 proroga alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. I suddetti interventi concernono: l'indennità per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; l'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria; la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l'attività produttiva; la proroga dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva; il riconoscimento di un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. Vengono altresì incrementate di 50 milioni di euro le risorse per la proroga nel 2024 del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

L'articolo 35 prevede, per una specifica fattispecie, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche; l'incremento concerne i nuclei

familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell'incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui.

L'articolo 36 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al 60 per cento (in luogo dell'attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento. Si specifica, infine, che tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità. L'articolo 37, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, riconosce un esonero del cento per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. In via sperimentale, per l'anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L'articolo 38 è volto ad escludere dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Il comma 1 dell'articolo 39 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026.

Il comma 2 dell'articolo 39 prevede un finanziamento permanente, a decorrere dal 2024, nella misura di 6 milioni di euro, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Le risorse finanziarie sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Il comma in esame prevede che tali risorse vengano ripartite tra le regioni con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

Il comma 3 dell'articolo 39 - che novella l'articolo 1, comma 215, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni - riduce da 5 a 3 milioni annui di euro lo stanziamento permanente in favore dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona-Istituto degli Innocenti di Firenze, destinato alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, e richiede, al fine dell'attribuzione delle risorse, la stipulazione di una convenzione di durata triennale tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la medesima Azienda.

Il comma 4 dell'articolo 39 autorizza la spesa di 1.250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, per il supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'attuazione, al monitoraggio e all'analisi degli interventi del Fondo per le politiche della famiglia.

L'articolo 39, comma 5, incrementa il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di 3 milioni di euro annui a partire dal 2024, di cui 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

Il comma 1 dell'articolo 40 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 231.807.485 euro annui. Tale dotazione annua corrisponde all'importo complessivo delle dotazioni annue dei Fondi che vengono abrogati dal successivo comma 2. Quest'ultimo abroga le disposizioni che avevano istituito il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare ed il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. Il comma 6, infine, incrementa nella misura di 85 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da futuri interventi legislativi in materia di disabilità.

L'articolo 41 prevede il rifinanziamento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che viene incrementato di 3.000 milioni per l'anno 2024, 4.000 milioni per il 2025 e 4.200 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare anche al finanziamento delle specifiche finalità indicate nel presente disegno di legge di bilancio.

L'articolo 42, al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste di attesa ed il ricorso alle esternalizzazioni, estende fino al 31 dicembre 2026 la facoltà di ricorrere agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico - di cui alla contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità (pari a 100 euro lordi onnicomprensivi), disponendo, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Per le medesime finalità è prevista l'applicazione fino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni richiamate anche alle prestazioni aggiuntive svolte - ai sensi della contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità -, dal personale sanitario operante nelle citate aziende ed enti del SSN, disponendosi, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Viene poi stabilito che l'aumento della tariffa possa arrivare fino a 60 euro lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Viene poi previsto che, in coerenza con le disposizioni istitutive dell'Osservatorio per l'attività libero-professionale -, nonché del Piano nazionale per il governo delle liste di attesa, di cui all'Intesa sancita nella Conferenza Stato-Regioni del 21 febbraio 2019, relativa al blocco dell'attività intramoenia in caso di superamento del rapporto tra attività libero professionali ed attività istituzionali, l'Organismo paritetico regionale, istituito a seguito dell'adozione del citato Piano, presenta al Comitato LEA una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività intramoenia, da prendere in considerazione per la valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.

L'articolo 43 interviene, innanzitutto, sul tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, il quale è rideterminato nella misura dell'8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024 (+0,2 per cento rispetto alla disciplina vigente). In secondo luogo, ridetermina il tetto della spesa farmaceutica convenzionata nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno (-0,2 per cento rispetto alla disciplina vigente). Infine, conferma espressamente il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali già previsto dalla normativa vigente, pari allo 0,2 per cento.

L'articolo 44 demanda all'AIFA un aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio, finalizzato a incrementare i livelli di assistenza di prossimità, consentendo alle farmacie convenzionate col Servizio sanitario nazionale di dispensare farmaci che attualmente sono reperibili solo presso le farmacie ospedaliere (comma 1). È inoltre definito un nuovo sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, con correlata abrogazione di una serie di disposizioni in materia di sconti (commi 2, 3, 4 e 5). Per la verifica della sostenibilità economica delle predette innovazioni, si prevede l'istituzione di un apposito tavolo tecnico (comma 6). È altresì disposta l'abrogazione della disciplina in materia di remunerazione aggiuntiva delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, recata dalla legge di bilancio 2023 (comma 7). Si prevede che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predisponga linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione della disciplina in materia di aggiornamento dei prontuari

terapeutici regionali (comma 8).

L'articolo 45 autorizza Regioni e Province autonome a potersi avvalere fino al 31 dicembre 2024 delle misure previste all'articolo 42 (incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive personale medico e sanitario) del disegno di legge in esame, potendo coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa vigente sui limiti dati dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, come rideterminato dall'articolo 46, relativamente all'aggiornamento del tetto di spesa per tali acquisti, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Il limite di spesa previsto per l'attuazione delle misure è fissato ad una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

L'articolo in titolo aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati: quest'ultimo è innalzato, rispetto al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 47 prevede l'assegnazione in via transitoria, anche per l'anno 2024, delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del SSN a favore delle Regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Limitatamente al 2024 viene inoltre disposto l'innalzamento di tale quota allo 0,5 per cento.

L'articolo 48 vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 ed una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per consentire l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 558 e 559 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). La quota viene vincolata a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato dall'articolo 41.

L'articolo 49, ai commi da 1 a 3, introduce una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria; quest'ultima è posta a carico: dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale; di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera; dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti. Si prevede che le risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con decreto interministeriale. I commi 4 e 5 recano modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri, relative all'importo minimo del contributo dovuto dallo straniero che opti per l'iscrizione al SSN in luogo della stipula di polizza assicurativa e all'importo minimo del contributo dovuto dagli stranieri soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio e dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai fini della loro iscrizione facoltativa al SSN. Viene inoltre introdotto un sistema di adeguamento degli importi dei contributi anzidetti e si precisa la destinazione di questi ultimi.

Dell'articolo 49, il comma 6 eleva l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi, anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero. Al contempo, introduce una mitigazione di tale sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive (purché rese comunque entro novanta giorni dal termine prescritto). Il comma 7 prevede per le pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica ed all'ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell'esercizio delle loro funzioni, elementi "rilevanti" tali da indicare una residenza di fatto all'estero del cittadino italiano. Nonché prevede che il Comune comunichi all'Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali conseguenti, le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero. L'articolo 50 prevede distinti interventi di incremento delle risorse destinate all'assistenza territoriale e distrettuale.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra l'articolo 51 del disegno di legge in titolo, facendo presente che tale articolo interviene sulla disciplina del Fondo Legge 295/1973 e, in particolare, degli accantonamenti che - ai fini di una ottimale gestione e tenuta finanziaria del Fondo - devono essere operati da

SIMEST, in relazione agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo stesso. L'articolo 52 modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l'anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l'emanazione del decreto attuativo, e eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura.

L'articolo 53 autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013.

L'articolo 54, ai commi 1 e 2, autorizza la spesa di 190 milioni per l'anno 2024 e di 210 milioni per l'anno 2025, per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale (comma 1), consentendo al Ministero delle imprese e del made in *Italy* di impartire ad INVITALIA, soggetto gestore della misura, direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse (comma 2). Il comma 3 dell'articolo rifinanzia di 100 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Il comma 4, infine, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025.

L'articolo 55 autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici la sostenibilità e la resilienza ambientale e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese. Il limite massimo degli impegni che SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo in esame è fissato in 10 miliardi di euro.

L'articolo 55, al comma 11, dispone che, per l'anno 2024, le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo *Green New Deal* siano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per progetti economicamente sostenibili (cosiddette Garanzie *green* SACE), per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro. Le garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa di settore.

L'articolo 55, al comma 12, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di avvalersi, per l'espletamento di attività di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione degli interventi finanziari nell'economia, del supporto tecnico-operativo di società dallo stesso partecipate. Con apposito disciplinare da sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le società partecipate sono stabiliti i termini e le modalità di svolgimento delle suddette attività di supporto alle strutture del Ministero.

L'articolo 55, comma 13, stabilisce la stipula di una convenzione tra l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A., avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari, per assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia, a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente.

L'articolo 56, comma 1, al fine di consentire l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, autorizza la spesa complessiva di 11,63 miliardi di euro per il periodo 2024-2032 e prevede che, con apposite delibere CIPESS, sia attestata la sussistenza di eventuali ulteriori risorse e ridotta corrispondentemente la predetta autorizzazione di spesa.

L'articolo 56, comma 2, contiene alcune disposizioni volte a semplificare le procedure per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.

L'articolo 56, comma 3, autorizza la spesa di euro 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni di euro per l'anno 2025, 176 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture. L'allegato V al disegno di legge elenca gli interventi in oggetto, specificando l'importo ad essi destinato.

L'articolo 56, ai commi 4 e 5, reca alcune disposizioni in merito a finanziamenti di opere infrastrutturali relative alla rete ferroviaria.

L'articolo 56, comma 6 reca alcune disposizioni volte ad accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati al potenziamento e alla velocizzazione della linea ferroviaria adriatica.

L'articolo 56, al comma 7, rimette ad un Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'aggiornamento del Documento recante la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'analogo Accordo del 28 febbraio 2008.

L'articolo 57 proroga il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure fino al 31 dicembre 2024.

L'articolo 58 si propone la finalità di incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie.

L'articolo 59 prevede una specifica procedura per gli investimenti immobiliari dell'INAIL destinati all'ammodernamento delle strutture sanitarie e all'ampliamento della rete sanitaria territoriale. Si prevede che le iniziative di investimento per la realizzazione o l'acquisto di immobili destinati a tali finalità siano individuate con decreto ministeriale annuo, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 60 istituisce un fondo di 35,32 milioni annui a decorrere dal 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in favore di enti di ricerca non vigilati dal Ministro dell'università e della ricerca. Tali risorse sono specificamente destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello (quanto a 14,52 milioni) e alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo (quanto a 20,80 milioni). Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse tra gli enti di ricerca beneficiari.

L'articolo 61 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo per l'Erasmus italiano", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni.

L'articolo 62, commi 1-3 e 9 interviene in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, contestualmente ridenominato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, da un lato novellando direttamente la fonte istitutiva; dall'altro lato, con una previsione autonoma, autorizzando il Governo ad adottare un regolamento al fine di ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione, a valere sul predetto Fondo, dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione.

L'articolo 62, comma 4, autorizza la spesa massima di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e di periodici e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale.

L'articolo 62, comma 5, stabilisce che, a decorrere dal 2024, alla copertura degli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti previsto dalla normativa vigente si provvede a valere su una quota specifica del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria (si sostituisce il riferimento all'intera quota del Fondo relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri).

L'articolo 62, comma 6, prevede, per gli anni 2024 e 2025, un credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

L'articolo 62, comma 7, generalizza, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, il contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.

L'articolo 63, comma 1, proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.

L'articolo 63, comma 3, conferma, per l'anno scolastico 2024/2025, l'autorizzazione di spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025, già disposta per l'anno scolastico 2023/2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Il comma 4 autorizza per il 2025 la spesa di 40 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.

L'articolo 63, comma 5, incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento.

L'articolo 64 reca una serie di misure in materia di cultura, che intervengono su due versanti: 1) un primo gruppo d'interventi riguarda i beni culturali e comprende: *a*) un'autorizzazione di spesa pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzata sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, oltreché attività di conservazione e tutela dei medesimi siti (comma 1); *b*) la facoltà di effettuare anche tramite strumenti diversi da quelli della piattaforma PAGO PA i pagamenti versati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità negli istituti e luoghi della cultura (comma 2); *c*) un duplice, e differenziato, meccanismo di riassegnazione di fondi di pertinenza del MIC, da destinare alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (commi 3 e 6); *d*) un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un'attività di manutenzione ordinaria e programmata (comma 4); 2) un secondo gruppo d'interventi è teso all'incremento del numero di sale cinematografiche e polifunzionali e all'adeguamento funzionale e tecnologico delle stesse, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 (comma 5).

Il comma 1 dell'articolo 65 proroga, fino al 31 dicembre 2024, l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate nell'ambito dell'operazione Strade sicure. Tale contingente è fissato in 6.000 unità (con un incremento di 1000 unità rispetto al contingente attualmente impiegato). Il personale è destinato ai soli servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili. A tal fine, il comma 2 autorizza, per il 2024, la spesa di euro 190.899.593. Il comma 3 proroga invece, sempre per il 2014, l'impiego di un

contingente di personale delle Forze armate per la finalità specifica di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie del Paese. Tale contingente è fissato a 800 unità (con un incremento di 400 unità rispetto al contingente attualmente impiegato). A tale fine il comma 4 autorizza, per il 2024, una ulteriore spesa di euro 34.171.409. Il comma 5 istituisce un Fondo per il potenziamento e ammodernamento di Ministero dell'interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato, con una dotazione pluriennale dal 2024 al 2031.

Il comma 1 dell'articolo 66 finanzia il Fondo per l'immigrazione, per 190 milioni nel 2024; 290 milioni nel 2025; 200 milioni nel 2026.

L'articolo 66, al comma 2, autorizza la corresponsione di un contributo di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. Il comma 3 inserisce l'INMP tra i soggetti deputati a svolgere le attività di ricerca corrente e finalizzata.

L'articolo 67 istituisce un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli oneri di natura economica e previdenziale connessi con l'esercizio della funzione onoraria.

L'articolo 68 finanzia la partecipazione del nostro Paese all'iniziativa EU for Ukraine Fund (EU4U) della Banca europea per gli investimenti (BEI), nell'ambito del Pacchetto di Supporto all'Ucraina (*Ukraine Support package*). Si tratta di un fondo di garanzia per i prestiti concessi da BEI per la ricostruzione dell'Ucraina. L'Italia partecipa con un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l'anno 2024, destinato alla copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati. Per il pagamento delle commissioni spettanti a BEI per le attività di gestione, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e fino a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.

L'articolo 69 rifinanzia la partecipazione italiana a due fondi istituiti rispettivamente in sede Unione europea e Nato. Il comma 1 riguarda European Peace Facility (Strumento europeo per la pace), il fondo attraverso cui l'Unione europea da un lato finanzia i costi comuni delle sue missioni militari e dall'altro fornisce assistenza militare ad organizzazioni internazionali (come l'Unione africana) e a Paesi terzi. Il comma 2 riguarda invece il NATO Innovation Fund, un fondo di venture capital.

L'articolo 70 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia innanzi all'insorgere della crisi ucraina, attualmente operative fino al 31 dicembre 2023, per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina.

L'articolo 71 prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione complessiva per il periodo 2024-2028 pari a 285 milioni di euro. Viene altresì prevista una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si stabilisce poi l'approvazione del Programma da declinarsi attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività previste per la prevenzione del rischio sismico, delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore. Si prevede, inoltre, l'impiego di risorse stanziata dalla legge di bilancio 2022 per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico nei medesimi territori.

L'articolo 72 si occupa di riordinare e risistemare la complessa materia della normativa sulla ricostruzione delle zone colpite da vari eventi naturali catastrofici, tra cui il terremoto del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia Romagna, del 2016 nel Lazio e nelle Marche, nonché le alluvioni del 2022 presso l'Isola di Ischia, prevedendo dilazioni temporali alle limitazioni annuali in scadenza il 31 dicembre 2023 e stanziando nuovi fondi per favorire questa attività.

L'articolo 73 disciplina l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli

eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

L'articolo 74 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un apposito Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

L'articolo 75, comma 1, in attuazione dell'accordo con il Governo del 16 ottobre 2023, determina gli importi da attribuire alla Regione siciliana, a decorrere dal 2024, quale concorso dello Stato all'onere assunto dalla Regione stessa in relazione all'aumento del finanziamento regionale alla spesa sanitaria nel proprio territorio. Il contributo è determinato in importi progressivi, dai 350 milioni di euro per il 2024 ai 630 milioni annui a decorrere dal 2030.

L'articolo 75, comma 2, in attuazione dell'accordo con il Governo del 25 settembre 2023, determina gli importi da attribuire a ciascuna Provincia autonoma per gli anni dal 2024 al 2027, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi ad uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022.

L'articolo 76 reca la proroga all'anno 2026, per le Regioni colpite dal sisma del 2016, della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2027. Sono inoltre prorogati taluni vincoli per l'utilizzo, anche negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione. Per l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra l'articolo 77 del disegno di legge in titolo segnalando che l'articolo disciplina, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, la concessione di un contributo alle regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021, in dieci esercizi a decorrere dal 2023, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un accordo con il Governo. Il contributo, dell'importo complessivo pari a 20 milioni di euro annui, è ripartito tra gli enti che ne hanno diritto entro il 31 marzo 2024 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo (commi 1-3) e sulle corrispondenti quote regionali non sono ammessi sequestri o procedure esecutive (comma 8).

L'articolo 78 assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Il riparto di tali risorse tra le Regioni interessate è indicato in apposita tabella. L'articolo dispone quindi in ordine alle tipologie delle opere da realizzare, alla trasmissione dell'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, ai termini temporali per la stipula dei contratti di affidamento dei lavori in ragione dei costi delle opere, alle modalità di erogazione delle somme e al monitoraggio della realizzazione opere in oggetto.

L'articolo 79 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio. Sono interessati i comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro e i comuni capoluoghi di città metropolitana o di provincia con un debito pro-capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022.

L'articolo 80 stanziava un contributo di 10 milioni di euro annui, dal 2024 al 2038, a favore dei comuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 escono dal dissesto finanziario. Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo dei comuni beneficiari.

L'articolo 81 interviene sulle finalità e sull'entità dei contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell'interno per interventi vari mirati alla messa in sicurezza del territorio; nello specifico, si

dispone che i finanziamenti assegnati ai comuni sono per le attività di progettazione in generale e sono incrementati di 100 milioni di euro annui i contributi previsti per il periodo 2024-2026.

L'articolo 82 dispone interventi per il Giubileo 2025. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, 305 milioni di euro nell'anno 2025 e 8 milioni di euro nell'anno 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. È inoltre autorizzata la spesa, per interventi di conto capitale, di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 1). Si dispone, inoltre, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, di incrementare, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, prevedendo analoga facoltà di incremento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale e del comune di Venezia (comma 2). Si prevede, infine, che tra le destinazioni del gettito dell'imposta di soggiorno rientri anche la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (comma 3).

L'articolo 83 reca, al comma 1, una rideterminazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2025, in riduzione di circa 858,9 milioni per il 2025, 1.069,9 milioni per il 2026, 1.808,9 milioni per il 2027, 1.876,9 milioni per il 2028, 725,9 milioni per il 2029, di 835,9 milioni per il 2030 e di circa 72 milioni a decorrere dall'anno 2031. La riduzione del Fondo di solidarietà comunale è disposta in attuazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.

L'articolo 84 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi. Il Fondo è istituito in esplicita attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.

L'articolo 85 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che presentano parametri di criticità sociale (commi 1 e 2). Il comma 3 reca disposizioni agevolative in materia di prestazione di servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di "desertificazione", volte ad introdurre una soglia per esentare i prestatori di servizi di pagamento che prestino in via occasionale, per il tramite della loro rete distributiva, servizi di prelievo del contante per importi non superiori a 250 euro al giorno. Il comma 4 incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 86, comma 1, dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame.

L'articolo 86, comma 2, incrementa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

L'articolo 87 rfinanzia per 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso.

L'articolo 88, comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro del medesimo ministero e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di procedere alla valutazione dei parametri e dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di natura previdenziale e sociale, per le quali è prevista, a legislazione vigente, tale rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita.

Il comma 2 dell'articolo 88 riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al trattamento pensionistico anticipato, non è oggetto di adeguamenti in base all'evoluzione della speranza di vita; il termine finale di esclusione dell'applicazione degli adeguamenti viene anticipato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024; la riduzione del periodo

temporale ha una valenza solo formale, in quanto per il biennio 2025-2026, come accertato dal decreto del Ragioniere generale dello Stato del 18 luglio 2023, comunque non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all'evoluzione della speranza di vita. I trattamenti interessati dalla norma oggetto della presente novella sono le pensioni di anzianità maturate in base al solo requisito di anzianità contributiva, ivi comprese quelle riconosciute in base al requisito ridotto in favore dei cosiddetti lavoratori precoci.

L'articolo 88 comma 3 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026. La tabella contenuta nell'Allegato VI dettaglia per ciascun Ministero le riduzioni operate con riferimento alle Missioni e ai Programmi.

Il comma 4 prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, le rimodulazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda del disegno di legge in esame, inerenti al riparto dei fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa. Resta fermo il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 88, comma 7, determina il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, pari a 350 milioni di euro annui; disciplinando le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni e di versamento dell'importo stabilito per ciascun ente all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 88, commi da 8 a 10, stabilisce che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane. L'articolo 88, comma 11, modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio.

L'articolo 88, comma 12, proroga al 2026 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le Agenzie fiscali dalla legislazione vigente.

L'articolo 88, comma 13, riduce da 750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

L'articolo 88, comma 14, apporta modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato. Il comma 15 interviene in materia di compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari.

L'articolo 88, comma 16, abroga il Fondo per il commercio equo e solidale.

L'articolo 88, comma 17, dispone l'abrogazione della disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo.

L'articolo 88, comma 18, è volto ad escludere la possibilità che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La previsione in esame rimodula i programmi di spesa del Ministero della difesa, per gli anni dal 2024 al 2029 (con l'eccezione del 2025). L'ammontare complessivo delle risorse rimane invariato.

L'articolo 89 reca la valutazione della spesa per interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento autorizzato dalle Camere l'11 ottobre 2023.

L'articolo 90 indica l'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2024, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata. Tali importi sono esposti nella Tabella n. 1 del DDL di bilancio.

Gli articoli da 91 a 105 autorizzano l'impegno e il pagamento delle spese degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2024 e recano le rispettive disposizioni di natura contabile.

Gli articoli 106 e 107 dispongono l'approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026.

L'articolo 108 riporta norme aventi carattere gestionale - di natura prettamente formale - riprodotte annualmente nella legge di bilancio.

L'articolo 109 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2024, ove non diversamente previsto.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al *Dossier* n. 175 dei Servizi studi del Senato e della Camera.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

SUL REGIME DI AMMISSIBILITA' DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Il PRESIDENTE avverte che, per la sessione di bilancio in corso, si applicano le regole di ammissibilità degli emendamenti già seguite negli anni precedenti, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica definiti nella risoluzione di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, con riferimento al saldo netto da finanziare, al saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Peraltro, le regole sul regime di ammissibilità degli emendamenti presso la 5ª Commissione permanente devono essere interpretate, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 128, comma 6, del Regolamento, alla luce dell'articolazione della manovra e delle disposizioni che ne disciplinano i contenuti recate dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, come modificata dalla legge n. 163 del 2016.

Il disegno di legge di bilancio risulta strutturato in due sezioni, i cui contenuti normativi sono previsti dalla legislazione contabile: la prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi; essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e i loro eventuali aggiornamenti.

La seconda sezione è formata sulla base della legislazione vigente ed espone per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento, rispettivamente, alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività (ossia i programmi di spesa).

Altresì, nel disegno di legge di bilancio vi sono elementi non emendabili; le modifiche operate dalla prima sezione sono poi riversate nella seconda sezione attraverso la Nota di variazioni.

Alla luce dell'articolazione del disegno di legge di bilancio, per quanto riguarda la prima sezione, le ordinarie regole di ammissibilità, precedentemente applicate al disegno di legge di stabilità, sono riassunte nei seguenti termini: sono considerati inammissibili gli emendamenti alla parte normativa che introducono disposizioni che prevedono una modifica diretta dei programmi di spesa iscritti nella seconda sezione, in modo da escludere sovrapposizioni tra l'area normativa riservata alla prima sezione e l'area contabile riservata alla seconda sezione.

Sono considerati inammissibili gli emendamenti nella parte in cui ci si limiti a specificare i riflessi di natura contabile sulla seconda sezione delle innovazioni normative introdotte nella prima sezione,

posto che l'esplicitazione di tali riflessi, avendo valenza meramente tecnica, è rimessa al Governo attraverso l'elaborazione della Nota di variazioni.

La prima sezione può contenere, a differenza di quanto stabilito dalla precedente normativa, disposizioni di carattere complessivamente espansivo, non essendo stata riproposta nella novella della legge n. 163 del 2016 la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

In linea generale, sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi devono essere costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita dalla copertura; la compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; per il secondo e il terzo aspetto, occorre tener conto degli effetti, come quantificati nella relazione tecnica, nonché nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 21, comma 12-*ter*, della legge n. 196 del 2009, in relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensazione deve riferirsi agli effetti dell'emendamento per tutta la durata della loro vigenza e deve garantire, dunque, mezzi di copertura di durata e quantità almeno uguale rispetto all'onere. Poiché il provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze finanziarie debbono essere compensati; non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti. In merito ai limiti di contenuto, si rammenta poi il diverso tenore letterale della disposizione (articolo 21, comma 1-*quinquies*), secondo cui la prima sezione "non deve in ogni caso" contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. Tali emendamenti sono pertanto inammissibili. Sono inammissibili emendamenti aggiuntivi privi di effetti finanziari con decorrenza nel triennio di riferimento (articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *b*), della legge 196). Sono inammissibili emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato (articolo 128, comma 6, del Regolamento).

Sono ammissibili, invece, emendamenti aggiuntivi, purché con esclusivo contenuto ed effetto di miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi, nel rispetto della compensazione e del contenuto proprio, e soppressivi, a condizione della compensazione. Sono inammissibili le proposte emendative che dispongono l'uso parziale di risparmi, a meno che non siano destinati all'attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali. Infine, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f*), della legge n. 196 del 2009, emendamenti recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, della predetta legge n. 196. Sono altresì ammissibili gli emendamenti relativi alla materia di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *g*), della legge n. 196 del 2009 (concorso degli enti territoriali). In linea generale, in caso di approvazione, le compensazioni superflue si intendono per non apposte, quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove possibile, e quelle incerte vengono adeguate, salva la congruità. Gli emendamenti dovranno essere formulati in modo da garantire un chiaro e reciproco collegamento tra la portata della disposizione onerosa e la parte compensativa.

Altresì, va ricordato che non sono più allegati alla prima sezione la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanenti, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente e le variazioni delle leggi che dispongano spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui alle Tabelle C, D ed E della precedente legge di stabilità. Tali determinazioni sono incorporate nell'ambito della seconda sezione e sono riepilogate in una tabella avente carattere meramente informativo e non emendabile; le Tabelle A e B sono invece allegate alla prima sezione. Restano invariati i criteri di emendabilità riguardanti tali tabelle. In particolare, per quanto attiene alla Tabella A, gli emendamenti ad essa riferiti devono essere formulati con esclusivo riferimento alla dotazione relativa ai Ministeri medesimi. Eventuali indicazioni di specifiche finalizzazioni programmatiche devono intendersi come non apposte. Non sono inoltre ammissibili gli emendamenti volti a ridurre gli accantonamenti finalizzati alla copertura finanziaria di ratifiche di accordi internazionali (accantonamento della Tabella A relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e quelli volti a

ridurre la quota degli accantonamenti corrispondente alle prenotazioni relative a provvedimenti in stato di relazione in Assemblea sui quali le Commissioni bilancio abbiano espresso un parere favorevole prima dell'avvio della sessione di bilancio. L'emendabilità della Tabella B è in linea di massima soggetta alle medesime regole esposte con riferimento alla Tabella A, fermo restando che la riduzione degli accantonamenti della Tabella B può essere utilizzata al fine di compensazione delle sole spese in conto capitale.

Per quanto riguarda, invece, la seconda sezione, ferma restando la regola secondo cui oggetto di deliberazione parlamentare sono i programmi di spesa e le tipologie di entrata, sono inammissibili gli emendamenti che dispongono modifiche alle poste contabili che evidenziano le variazioni risultanti dalle modifiche apportate alla legislazione vigente con la prima sezione, posto che tali variazioni risultano meramente consequenziali a innovazioni legislative introdotte dalla medesima prima sezione e possono pertanto essere modificate solo intervenendo sulle predette innovazioni legislative. Sono invece ammissibili gli emendamenti alle rimodulazioni compensative e ai rifinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni dei fattori legislativi previste dall'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità. Più in particolare, per quanto concerne lo stato di previsione dell'entrata, in considerazione della pregiudizialità e dell'autonomia delle valutazioni concernenti le entrate, gli emendamenti che propongono aumenti nelle previsioni non possono essere utilizzati in forma compensativa per la contestuale copertura di nuove o maggiori spese. Pertanto, tutti gli emendamenti alla Tabella n. 1 devono essere presentati e motivati, logicamente, come correzione di previsioni giudicate non corrette: essi devono riferirsi esclusivamente ad una determinata tipologia di tributo. Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, rammenta che l'unità elementare dello stato di previsione oggetto dell'approvazione parlamentare è costituita dal programma. Premesso che in sede di esame dei documenti di bilancio, in senso stretto, non vi è una determinazione esplicita sui saldi di cassa e che ogni incremento della previsione di cassa deve essere coerente con le risorse rappresentate dalla massa spendibile, gli emendamenti che aumentano la cassa (se non compensati) potrebbero avere effetti di peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto; di conseguenza, eventuali emendamenti che incrementino le dotazioni complessive di cassa sono incompatibili con gli obiettivi fissati nella risoluzione parlamentare di approvazione dei saldi e quindi inammissibili.

Altresì, va ricordato che con il decreto legislativo n. 90 del 2016 è stata superata la ripartizione delle spese in "rimodulabili" e "non rimodulabili", in favore di una classificazione che distingue direttamente le spese in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa. Possono essere, pertanto, oggetto di emendamento i programmi dei diversi stati di previsione per gli importi corrispondenti alle spese previste dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 21, comma 5, della legge 196, ossia fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno. Sono pertanto inammissibili emendamenti di tipo compensativo, finalizzati ad aumentare la spesa corrente o a ridurre le entrate correnti, che risultino compensati con riduzioni di spesa in conto capitale o con aumenti di entrata in conto capitale. Sono, pertanto, ammissibili gli emendamenti che recano aumenti di spesa su programmi contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, provvisti della relativa compensazione finanziaria, tanto in termini di cassa quanto di competenza, a valere su altri programmi di spesa contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, fatta salva l'indicazione dell'autorizzazione di spesa oggetto di emendamento.

Per quanto riguarda, inoltre, gli emendamenti volti a modificare contemporaneamente la prima e la seconda sezione, questi sono altresì ammissibili, ferma restando la compensazione. Da un punto di vista sostanziale, essi appaiono infatti coerenti con la logica sottesa alle modifiche introdotte alla legge n. 196 del 2009 con la legge n. 163 del 2016, che è quella di far sì che la decisione di bilancio sia incentrata sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine. Tali emendamenti soggiacciono in ogni caso agli stessi vincoli di ammissibilità validi per gli emendamenti riferiti alla seconda sezione.

Infine, sono inammissibili gli emendamenti che rechino variazioni lineari o indistinte a più programmi di spesa per evidenti motivi di specificità. Gli emendamenti non possono essere riferiti al capitolo.

Laddove l'emendamento presenti un riferimento anche al capitolo, quest'ultimo si intende come non apposto sotto il profilo procedurale, neanche sotto forma di specificazione interna al programma; pertanto, gli emendamenti formulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inammissibili, mentre da quelli formulati con riferimento al programma sarà espunto ogni eventuale riferimento anche ai capitoli. A fini meramente conoscitivi viene comunque presentato un allegato tecnico comprensivo anche della ripartizione per capitoli.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il PRESIDENTE, alla luce delle materie oggetto del decreto-legge in esame, tenuto conto che il provvedimento rappresenta, insieme al disegno di legge di bilancio e ai decreti legislativi di riforma fiscale, una delle componenti della manovra di finanza pubblica, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti: 3.0.8, 3.0.9, 3.0.12, 3.0.13, 4.0.4, 5.0.4, 5.0.5, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.9, 8.0.22, 8.0.24, 8.0.25, 8.0.26, 8.0.27, 9.82 (testo 2), 9.0.54, 9.0.57, 9.0.70, 9.0.73, 10.0.1, 10.0.15, 10.0.23, 11.0.4 (testo 2), 12.0.1, 12.0.3, 12.0.12, 12.0.13, 13.0.52, 16.11, 16.12, 16.13, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.9, 17.0.35, 18.0.1, 18.0.7, 18.0.38, 20.0.5, 20.0.22, 21.0.1, 22.0.1, 22.0.10, 22.0.11, 23.1, 23.2, 23.14 e 23.15.

Si riserva al riguardo di effettuare eventuali modifiche o integrazioni alla luce di ulteriori approfondimenti istruttori.

Avvisa poi che sono state presentate le riformulazioni 9.3 (testo 2), 13.0.42 (testo 2), 20.0.28 (testo 2) e 20.0.29 (testo 2), pubblicate in allegato.

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 16.14 e 18.0.16.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per l'annualità 2023, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (n. 87)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota di chiarimenti sull'atto del Governo in titolo.

Il relatore **DREOSTO** (*LSP-PSd'Az*), preso atto dei contenuti della nota depositata dalla rappresentante del Governo, si riserva di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di sospendere momentaneamente la seduta, onde consentire lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza, già convocato per la giornata odierna.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
(*limitatamente alle parti di competenza*)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE, alla luce delle risultanze dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svolto, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per il prossimo 21 novembre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna della Commissione già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

Art. 9

9.3 (testo 2)

[Zaffini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di prevenire un possibile contenzioso derivante dall'applicazione della legge della Regione siciliana n. 5 del 13 giugno 2023 ed uniformare l'inquadramento giuridico del personale medico e sanitario con elevata professionalità (EP) delle Aziende ospedaliere universitarie, all'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Il personale medico e veterinario afferente all'area della dirigenza medico sanitaria, nonché il personale afferente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, delle aziende di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, diverso da quello di cui all'articolo 5, comma 1, assume o conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza rispettivamente dell'area della sanità (ex Area IV SSN) e della dirigenza area funzioni locali (ex area III SSN - dirigenza SPTA) per il personale dirigente delle aree professionali e tecniche.»».

Art. 13

13.0.42 (testo 2)

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 13-bis.

(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, dopo le parole «da intendersi qui integralmente riportato» sono aggiunte le seguenti «, e legificato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»».

Art. 20

20.0.28 (testo 2)

[Cosenza](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 20-bis

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura ridotta del 15% alle prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il lavoro da Enti o Società di formazione che ricevono finanziamenti attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.»

20.0.29 (testo 2)

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis

(Misure urgenti in materia di istruzione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato, hanno durata non superiore all'anno e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di 91,5 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e **di 54,9 milioni di euro per il 2026**. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva da parte delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. In coerenza con gli obiettivi della Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 1 comma 125 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al Piano di cui al primo periodo concorrono altresì 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo. Agli oneri di cui alla presente disposizione si provvede:

a) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2024: quanto a 8 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; quanto a 8,6 milioni a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2 del PNRR; quanto a 2,8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2017, n. 65; e quanto a 20 milioni a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027;

b) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2025; quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; e quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027.

3. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede quanto a 700.000 euro per il 2024 e 3.000.000 euro annui a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

4. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, le parole ", dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti "e del merito".

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 125 del 15/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

125a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCLEDÌ 15 NOVEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente GASPARRI,
del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente CENTINAIO
e del presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Relazione orale) (ore 10,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 795.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo e l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione finale.

BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione europea ha confermato ieri che l'Italia è tra i Paesi in prima fila nell'attuazione del PNRR e che il lavoro con le autorità italiane continua in maniera proficua e costruttiva. «Bene così. Andiamo avanti su questa strada»: lo ha detto il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, e siamo lieti di confermarlo noi oggi in quest'Aula. Dopo mesi di lavoro, di continuo e costruttivo confronto, di approfondimento, di impegno e di dibattito serrato fra Gruppi parlamentari nelle Commissioni competenti, in costante e costruttiva interlocuzione con il Governo, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza arriva finalmente a compimento. Ricordiamo che non è secondario quanto detto ieri dalla Commissione europea, perché con questo disegno di legge siamo chiamati anche a rinnovare l'importante impegno che abbiamo assunto con il PNRR in termini di riforme. Ribadisco infatti, per avere il coraggio di assumerci una responsabilità nei confronti degli italiani, che entro il 2026 ci siamo impegnati - e lo faremo - a raggiungere ben 527 obiettivi in termini di interventi, di investimenti e di riforme; obiettivi e impegni che il Governo di Giorgia Meloni, sin dal primo giorno di mandato, con buona pace di chi prova ad affermare diversamente, ha dimostrato di saper onorare.

La ritrovata credibilità internazionale e la lungimiranza del nostro Presidente del Consiglio stanno infatti permettendo di rispettare le *milestone* definite e raggiungere gli obiettivi previsti nel breve periodo, nonché soprattutto di mettere a terra i progetti per assicurare la completa realizzazione del PNRR italiano, pur nel complesso e articolato reticolo burocratico che avviluppa il nostro Paese.

È l'evidenza dei fatti a parlare. Recentemente abbiamo incassato la terza rata del PNRR per un importo di 18,5 miliardi, che, insieme alle precedenti, ci hanno permesso di incassare finora circa il 44 per cento dell'intero ammontare delle risorse della Next generation EU, risorse fondamentali per sanare ed ammodernare ambiti cruciali come la giustizia, la sanità, l'istruzione, il mercato del lavoro e la ricerca. Fino ad oggi la Commissione ci ha erogato 85,4 miliardi. È la dimostrazione tangibile di come l'Italia e il Governo abbiano affrontato tale questione con estrema serietà e pragmatismo.

Va decisamente in questa direzione il disegno di legge concorrenza, che si rivela fondamentale non solo in quanto obiettivo, appunto, del PNRR, ma perché la tutela e la promozione della concorrenza siano valori fondamentali per l'economia e il mercato, per l'efficienza economica, per la giustizia sociale e per la qualità dei servizi pubblici, temi che a loro volta sono collocabili nel più ampio tema della tutela dell'occupazione, degli investimenti e dell'innovazione in termini di ambiente, di sicurezza e di salute dei cittadini.

Alcuni aspetti del disegno di legge vale quindi la pena sottolineare, in particolare a questo Governo riconosciamo - e glielo deve riconoscere tutta l'Italia - il merito di chiudere una lunga vicenda che si trascina, fra proroghe e rinvii, interventi normativi parziali e sentenze amministrative, dal 2010. Mi riferisco, cioè, alla riscrittura delle regole per l'assegnazione degli spazi pubblici per i commercianti ambulanti, per esempio. Per la prima volta, mettiamo nero su bianco i principi della professionalità e dell'esperienza, nonché la valorizzazione della microimpresa quali criteri cardine per l'assegnazione delle concessioni. Così puntiamo a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e un numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, senza dimenticare di prevedere comunque un'adeguata tutela all'avviamento dell'impresa. Infatti, i commercianti ambulanti, che già godono di una concessione tuttora valida, avranno diritto ad una proroga in via eccezionale per dodici anni.

Sul fronte della semplificazione in materia di attività commerciali, l'intento del Governo è stato poi quello di privilegiare un approccio pragmatico, teso a rimuovere tutti i lacci e laccioli e gli ostacoli al pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali, da sempre zavorra del nostro Paese, riducendo i controlli superflui e i vincoli amministrativi, salvaguardando al tempo stesso gli interessi fondamentali dei consumatori e degli utenti. Meno burocrazia vuol dire più concorrenza e combustibile per il nostro straordinario Paese.

Tra le modifiche approvate in Commissione che abbiamo sostenuto, ricordo la norma che proroga fino al 31 dicembre 2024, senza la necessità di autorizzazioni ulteriori, la permanenza delle strutture esterne, i cosiddetti *dehors*, per bar, ristoranti, *pub* e altri gestori di attività di pubblico servizio. Ho

sentito ieri che a qualcuno dava fastidio e che lo trova assurdo, ma parlate con gli esercenti per capire quanto danno abbiamo avuto dalla drammatica pandemia. È una norma che rappresenta anche un importante segnale di supporto, a tanti esercizi commerciali dopo le ingenti perdite, che potranno così promuovere uno sviluppo ordinato delle proprie attività commerciali, ma anche e soprattutto alle amministrazioni locali, che avranno l'opportunità di riqualificare al tempo stesso gli spazi urbani, valorizzandone il patrimonio architettonico, artistico e monumentale che tanto ci serve anche per tutelare la sicurezza del nostro Paese.

E ancora, c'è l'emendamento per il sostegno alle piccole botteghe artigianali, delle quali andiamo molto orgogliosi.

Sul fronte del risparmio energetico, che riguarda il mercato dell'energia elettrica, tra le misure previste vogliamo garantire una maggiore consapevolezza delle tipologie e delle condizioni di consumo quale preconditione necessaria per far sì che i consumatori possano svolgere un ruolo più attivo e che gli operatori siano messi nella condizione di formulare offerte diversificate nell'ottica di maggiore concorrenza e favorire la transizione verso un'energia più sicura, sostenibile e accessibile, riducendo la dipendenza del sistema energetico nazionale dal gas estero.

A tal proposito, però, voglio anche lanciare un grido d'allarme, rivolgendomi al Sottosegretario qui presente, signor Presidente: attenzione a non depauperare le risorse energetiche all'interno del confine italiano, come hanno fatto altri in passato, incuranti del fatto che fanno parte del patrimonio del Paese. L'abbiamo sempre ribadito in questi mesi: noi ci batteremo sempre per sostenere quantomeno le misure in grado di attutire l'impatto dell'aumento dei costi energetici sulle famiglie e sulle imprese.

Signor Presidente, sappiamo bene che senza passi in avanti del Paese potremmo perdere tutte le risorse che arrivano da un'accesa e serrata trattativa con l'Europa, che questo Governo - gliene rendiamo atto - e il presidente Meloni hanno portato avanti con abnegazione, mettendo al primo posto sempre e soltanto l'interesse nazionale, pur in un momento così difficile per gli equilibri politici internazionali. Dare respiro al Paese e tutelare la concorrenza delle nostre imprese, dando finalmente all'Italia l'alto profilo che merita nel mondo, è il nostro obiettivo, signor Presidente e ogni giorno andremo avanti gettando il cuore oltre gli ostacoli per il bene degli italiani.

Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE. (*Applausi*).

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori e senatrici, sono assolutamente d'accordo col senatore Scurria, che è intervenuto ieri nel dibattito: la concorrenza dev'essere attuata in modo da corrispondere all'interesse del Paese, su questo non c'è dubbio.

La direttiva del Parlamento europeo nota come direttiva Bolkestein è nata al fine di eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra gli Stati membri, perché i servizi rappresentano circa il 70 per cento dell'occupazione in Europa e la loro liberalizzazione, secondo gli economisti, aumenterebbe l'occupazione e il PIL dell'Unione europea. Della concorrenza, quindi, non si deve aver paura: è stata fatta e pensata per migliorare anche la nostra economia.

Il problema, però, è che questa direttiva è stata recepita dall'Italia col decreto legislativo n. 59 del 2010, che l'ha applicata, come spesso è successo con altre direttive europee, in modo molto acritico, cioè *sic et simpliciter*. In questo modo, è nato il problema dei balneari e quello delle concessioni idroelettriche, che in altri Paesi d'Europa vengono assegnate come vorremmo fare noi, perché loro hanno recepito in modo diverso la direttiva Bolkestein. Per inciso, ricordo che nel 2010 governava il centrodestra e non lo dico per polemica, ma perché non è sempre e solo colpa della sinistra.

Non mi soffermo quindi sui tanti aspetti evidenziati ieri nel dibattito, che dimostrano una mancanza di visione strutturale e di pianificazione nel disegno di legge in esame. Mi limito ad esprimere qualche considerazione sulla questione dei campi elettromagnetici, che conosco, perché in una mia vita precedente ho diretto la struttura tecnica che dava pareri, monitorava e controllava le antenne e per aver poi dovuto affrontare, da sindaco, i comitati del no, che sempre nascono quando viene collocata

un'antenna davanti alle finestre di casa propria.

Al Senatore Malan ricordo che le grandezze con cui si misurano i campi magnetici (intensità di campo elettrico, intensità di campo magnetico e densità) non hanno un andamento matematico e, a seconda della curva di accrescimento di ciascuna, un numero maggiore può significare un aumento grandissimo oppure anche minimo. Pertanto, parlare di doppio o di quadruplo è per lo meno fuori luogo; peraltro, la norma stessa prevede nel *dossier* che vadano approfonditi gli aspetti sulla salute umana che l'emendamento governativo non ha evidentemente approfondito, anche se questo inquieta tantissimo.

Il problema, signor Presidente, è un altro. Qui si legifera, ma il Senato non deve sopportare le conseguenze negative delle norme che licenzia, che vengono invece ribaltate sui Comuni (che, per inciso, vedono aumentati anche in questo caso i loro compiti, a fronte della ben nota erosione dei trasferimenti economici): della serie, lo Stato assegna compiti e riduce il denaro che dovrebbe servire per attuarli.

Ricordo infatti che i campi elettromagnetici non si vedono e non si avvertono con i sensi comuni degli esseri umani e costituiscono pertanto una fonte di apprensione fortemente emozionale, che si presta a generare psicosi di massa. Con questa norma i Comuni vengono messi nella condizione di non controllare più il loro territorio, perché ciascuno può legittimamente prevedere di collocare un'antenna dove vuole. Sarebbe logico fare un bando in cui ogni Comune decide quante e dove, ma non è previsto e, come ha detto correttamente il collega Franceschelli, i costruttori di antenne le collocheranno più o meno dove vogliono, con tutte le conseguenze, anche sociali, del caso.

Ricordo che, come ho detto prima, quando viene collocata un'antenna nasce automaticamente un comitato di cittadini che non la vuole. Nella mia città ci abbiamo messo due decenni a spiegare com'è fatta la nuvola elettromagnetica, che ovviamente, come sapete tutti, ha una conformazione che si differenzia nel corso della giornata e si allunga o si accorcia a seconda di dove manda i segnali, come cambia di intensità e di conformazione nel tempo e come il suo monitoraggio consenta di tenerne sotto controllo il rispetto dei limiti e che il limite di sei volte per metro è garanzia di sicurezza per la salute umana.

Dopo che abbiamo fatto questa campagna culturale nei confronti dei nostri concittadini, oggi ci troviamo una legge che aumenta semplicemente il limite, quindi tutto quello che abbiamo detto fino adesso non vale più nulla e questo comporterà ovviamente reazioni sconclusionate e scomposte da parte di una popolazione che si sente imbrogliata. È la catastrofe gestionale del nostro Paese, che l'attuale maggioranza continua a generare e, in questo caso, intensifica. È lo Stato che abdica al ruolo di coordinamento rispetto agli enti locali, ai quali scarica i problemi, e che i Comuni, le Regioni e le Province si arrangino.

Signor Presidente, per tale motivo, siamo contrari al provvedimento. (*Applausi*).

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, l'economia di mercato si regge sulla concorrenza, sull'apertura, sulla possibilità per le aziende di produrre e sulla possibilità di scelta da parte dei consumatori. Un libero mercato è fondato sulla concorrenza e, quando ci sono momenti di stagnazione economica, chi crede nel libero mercato vede nella concorrenza una delle possibili soluzioni perché questa stagnazione venga superata.

L'OCSE nel 2023 continua ad affermare che uno dei problemi atavici del nostro Paese è la mancanza di concorrenza: oligopoli e monopoli presenti nel sistema economico italiano di fatto condizionano l'accesso alla produzione di tante piccole imprese, che poi invece sono l'ossatura della nostra economia.

Chi vi parla è stata - insieme al collega Martella, con il quale il destino ha voluto riunirmi in Senato - la prima relatrice del disegno di legge sulla concorrenza, il cui *iter* è iniziato nel 2014 e che poi è stata approvata nel 2017. Quella fu la prima legge sulla concorrenza, nonostante la legge istitutiva dell'Antitrust, con la possibilità, quindi, di fare ogni anno una legge sulla concorrenza, fosse più o meno risalente a vent'anni prima.

Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'*iter* di quella legge, durato tre anni, era la fotografia di uno stato

di incrostazioni di interessi piccoli e grandi che, nel frattempo, avevano consolidato la nostra economia e rendevano difficile fare qualsiasi scelta. Il collega Martella ricorderà quante audizioni abbiamo fatto, non soltanto pubblicamente, ma anche *a latere*, per cercare di rasserenare gli animi di soggetti economici che, all'improvviso, si vedevano aprire di fronte un mercato. Chi aveva una nuova possibilità ovviamente applaudiva, mentre chi vedeva il proprio monopolio o oligopolio venir meno, non era molto felice.

Nel 2022, di fatto, il Governo Draghi cade sulla legge sulla concorrenza. O meglio: cade anche sulla legge sulla concorrenza, perché la sua maggioranza, per quanto molto ampia, non gli dà più fiducia su due temi importanti come le concessioni balneari e i "mitici" taxi (nel senso che trovarne uno è diventato un mito). (*Applausi*).

Quando ho visto che era in discussione una legge sulla concorrenza da parte di questo Governo, ho detto: evviva, anche una parte della maggioranza che aveva fatto cadere il Governo Draghi si è resa conto che un Paese senza concorrenza non cresce!

Sono cresciuta in una scuola in cui non si davano ancora voti numerici, ma espressi con parole: ebbene, il voto su questa legge di concorrenza sarebbe una sufficienza. Perché solo una sufficienza? Si va incontro a una semplificazione, soprattutto sulle energie rinnovabili. Chi vi parla è molto sensibile sul tema e quindi ogni elemento che porta a produrre, in questo Paese, un gigawatt in più da rinnovabili avrà sempre il mio applauso. Si cerca di realizzare, data anche la tragicità delle condizioni in cui versano alcune grandi aziende di comunicazione italiana (ogni riferimento a TIM è puramente casuale), un aumento delle emissioni delle antenne, per cercare di raggiungere quei 5G che vediamo in pubblicità, ma che sono più o meno irrealizzabili in gran parte del nostro Paese.

Qualche altra norma di interesse c'è, ma una legge sulla concorrenza per questo Paese doveva avere altre basi. Non c'è nulla su assicurazioni o libere professioni, su quei blocchi di potere che di fatto in altri procedimenti questo Governo ha invece solleticato.

Se quindi dobbiamo leggerla a 360 gradi, mi sembra che sia più una legge sulla concorrenza fatta perché l'Europa ce lo chiede, perché l'abbiamo scritta nel PNRR e perché dobbiamo far vedere di attuare quello che abbiamo scritto, ma non vedo tanta convinzione sul fatto che la concorrenza serva al Paese.

Sottosegretario, so che lei è molto sensibile a questo tema, per averlo più volte sollecitato; ci conosciamo da tempo, abbiamo interloquito più volte sulla concorrenza e su come le teorie economiche, una volta tradotte in leggi, debbano anche far conto di uno Stato che giustamente deve fare una programmazione e valutarle in base agli interessi da tutelare, senza tradurle tal quali. Forse il limite di altre leggi è stato quello di far arrivare un concetto di concorrenza dall'alto verso il basso, tale per cui chi lo riceveva non ne vedeva l'opportunità, ma solo l'elemento di disagio. Era però forse anche il modo per cercare di togliere un po' di incrostazioni.

Sono preoccupata di alcune norme che arriveranno a breve. Sulla legge di bilancio, ad esempio, c'è scritto che bisogna fare l'assicurazione obbligatoria per le piccole e medie imprese e gli edifici in caso di calamità naturali. È vero che gli italiani devono cominciare a pensare che questi eventi non sono più *una tantum* e che devono in un certo senso provvedere a se stesse. Oggi però il mondo delle assicurazioni dovrebbe essere chiamato a un tavolo e, prima di imporre ai cittadini una cosa del genere, capire certe regole di base. Ad esempio io che ho una casa costruita negli anni Cinquanta, priva di sensibilità antisismica, perché sono a Torino, dove i terremoti avvengono raramente e perché con il *boom* economico bisognava costruire il più in fretta possibile per far arrivare la manodopera prima dall'Italia e poi dall'estero, non avrò la certificazione di idoneità antisismica da parte del tecnico; pertanto o pago un'assicurazione allucinante o mi si devasta da un punto di vista economico il mio patrimonio immobiliare.

Prima di fare una norma che teoricamente ha un senso, bisogna forse saperla calare nella pratica in situazioni che vedo un po' complicate. Ricordo ad esempio che quest'estate la bellissima Bardonecchia è stata alluvionata e molti automobilisti che avevano le macchine completamente devastate si sono visti un diniego di risarcimento da parte delle assicurazioni perché nella richiesta avevano indicato calamità naturali, ma non alluvionali. È bastato cioè non aver indicato che si trattava di eventi

alluvionali per non avere il risarcimento. Questa è una giustificazione dovuta al fatto che in questo Paese le assicurazioni servono a garantire il nostro debito, hanno un grande peso economico e vanno tutelate, ma non si può dare loro un potere così forte, garantendo loro in legge di bilancio che da domani avranno la possibilità di individuare il valore degli immobili italiani.

I casi di mancata concorrenza nel nostro Paese sono continui e sono i giudici - purtroppo o per fortuna - a individuarli. È del 6 novembre la sentenza del TAR che condanna l'azienda produttrice di una famosa marca di pasta italiana per aver obbligato i produttori della zona a darle i cereali con costi prestabiliti e anticoncorrenziali.

Mi aspettavo però che nel provvedimento il tema del trasporto pubblico - non uso la parola taxi - e quello della direttiva Bolkestein - non uso la parola balneari - fossero inseriti. Voi avete individuato i mercatali dopo una sentenza: la politica aspetta le sentenze dei giudici per poter arrivare a una decisione? Non deve invece intervenire preventivamente?

Come ho detto, noi gli diamo un'indicazione di sufficiente, forse meno meno, se si pensa anche alla politica generale del Governo. Visto però che ogni elemento anche microscopico di concorrenza vedrà sempre il mio partito essere favorevole, noi non votiamo e non possiamo votare a favore di questo provvedimento, ma ci asterremo, con la speranza che, quando vorrete fare sul serio, ci coinvolgerete e che i temi di cui ho parlato (le professioni, le assicurazioni, la Bolkestein, i mercatali, i balneari e i taxi) vengano affrontati in maniera definitiva.

Adesso possiamo brindare che c'è una piccola diminuzione del turismo a Roma, ma l'8 dicembre incomincerà di nuovo la tragedia e i taxi non si troveranno: non può essere questo il biglietto da visita del nostro Paese, perché, se è questo, allora hai voglia a dire che siamo attrattivi e bisogna venire a investire in Italia, ma un imprenditore che vuole investire dall'estero in Italia deve avere assicurazioni di avere un Paese leggero, concorrenziale e disponibile ad attrarlo, che oggi vedo molto difficile, considerata la condizione data. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti degli Istituti superiori paritari «Aniene», di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795 (ore 10,31)

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signora Presidente, colleghe e colleghi, purtroppo anche in questo disegno di legge sulla concorrenza l'Esecutivo ha assunto intenzionalmente un atteggiamento di totale chiusura rispetto all'opportunità di supportare il mercato favorendo la transizione ecologica, tema completamente ignorato da questa maggioranza da un anno a questa parte. Dalle case *green* alle auto elettriche, in Europa il Governo italiano ha l'imbarazzante primato di essere in prima fila nel frenare e rinviare l'applicazione delle normative comunitarie in tema di transizione energetica. Tale posizione ci amareggia, ma ci viene tristemente sbandierata come oculata strategia politica della maggioranza dall'inizio della legislatura. L'anima oscurantista e regressiva di questo Governo insiste nell'adottare strumenti ormai obsoleti e antistorici rispetto alle nuove sfide del mondo contemporaneo.

Rispetto al disegno di legge oggi in discussione, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo proposto emendamenti con cui diciamo "sì" a misure di semplificazione per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumo individuale e collettivo; diciamo "sì" alla promozione di tecnologie innovative a minore impatto ambientale, introducendo incentivi più strutturati che sostengano il processo di decarbonizzazione; diciamo "sì" a strumenti che supportino l'apertura dei mercati verso uno sviluppo sostenibile, anche favorendo il mantenimento di un sistema produttivo a filiera corta; diciamo "sì" alla creazione di posti di lavoro *green*, processo di trasformazione ormai obbligatorio per molte imprese, visto che il 46 per cento delle multinazionali sta già chiedendo ai propri fornitori di rispettare specifici criteri di sostenibilità ambientale.

A tutte queste proposte il Governo ha risposto con una sequela insensata di "no", "no" e ancora "no". L'unica eccezione a questa incosciente politica del non fare è stata rappresentata dall'approvazione di un emendamento volto a favorire gli interessi dei colossi esteri delle telecomunicazioni, con buona

pace del *made in Italy*, tanto caro alla maggioranza. Le multinazionali straniere sono le uniche che godranno effettivamente dei benefici economici dell'innalzamento del valore dei campi elettromagnetici da 6 a 15 volt per metro e che risparmieranno sui costi delle infrastrutture necessarie al funzionamento del 5G. Tale decisione andrà logicamente sia a scapito di migliaia di aziende italiane, che si vedranno sottrarre l'opportunità economica di svolgere lavori in questo campo, sia a scapito della salute dei nostri cittadini, esposti a seri danni accertati da oltre vent'anni di ricerca scientifica. Anche questo tema, poco caro al Governo, va a sommarsi a tutti quelli che stanno già pregiudicando la salute dei cittadini in Italia. Cito solo la pessima qualità dell'aria e le falde acquifere inquinate da Pfas, per i quali il Governo latita.

Qui, Presidente, mi permetto di ribadire e di replicare al senatore Malan, come ha già fatto eccellentemente il senatore Spagnoli. Abbiamo parlato della misurazione dei campi elettromagnetici, che in Italia rappresentano un'anomalia, venendo misurati sulle ventiquattr'ore, mentre in Europa vengono misurati sui sei minuti. Questa misurazione, però, dev'essere calcolata su sei minuti, perché tanto raccomanda la comunità scientifica, in quanto l'esposizione oltre tale intervallo temporale produce un riscaldamento significativo dei tessuti del corpo con potenziali danni devastanti per la salute umana.

L'obiettivo di centrare la neutralità climatica entro il 2050 è vantaggioso in termini economici, sociali e ambientali, tanto per le aziende, quanto per i cittadini. Ce lo dice anche lo studio congiunto di Ricerca sul sistema energetico SpA (RSE) e Confindustria, presentato a Ecomondo. Dalla riconversione *green* nascerà un indotto che porterà allo Stato maggiori entrate per 53 miliardi l'anno, l'equivalente di due leggi di bilancio. È ormai un dato di fatto che avvantaggiare il processo di riconversione sostenibile significa favorire il benessere economico di imprese, cittadini e future generazioni.

La maggioranza deve smetterla di cavalcare le paure legate al cambiamento già in atto e cominciare a raccontare la realtà, ossia che la transizione ecologica rappresenta un'enorme occasione di crescita per il nostro Paese.

Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra, forti delle nostre proposte di crescita e di necessaria innovazione, diciamo no a questa visione miope della realtà e per questo esprimiamo un voto contrario al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, colleghi, mai come quest'anno la legge annuale sulla concorrenza ha interessato il Paese reale, i suoi interessi e le sue corporazioni. Da una parte, vi è la necessità, avanzata anche dalla Commissione europea, di aprire sempre nuovi spazi all'economia; dall'altra, la categoria che giustamente, dal suo punto di vista, tende a difendere talune posizioni acquisite, ma anche ad aprirsi a un'economia meno ingessata e più pronta ad accogliere le nuove sfide della concorrenza.

Oltre a ciò, appare necessario guardare all'Europa e rimuovere gli ostacoli, soprattutto di carattere amministrativo, che frenano all'apertura dei mercati. Le espressioni "concorrenza" e "tutela dei consumatori" vanno quindi di pari passo in questo disegno di legge annuale che, piano piano, ci avvicina ai migliori *standard* europei.

Questi sono l'auspicio e la volontà del Governo, ma anche del Parlamento, che in questo senso ha dato il proprio contributo con proposte ragionevoli, accolte nel testo in esame. Infatti, quello che caratterizza questo disegno di legge annuale ancora di più rispetto agli altri che l'hanno preceduto è che è collocato tra i provvedimenti richiesti dalle riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia perché l'Italia, in questo modo, con una legge puntuale sulla concorrenza e il mercato rispetta i suoi impegni con l'Europa, sia perché porta avanti alcuni degli importanti traguardi previsti dal PNRR, inserendoli nel tessuto normativo di questa legge.

Nel testo a nostro esame sono entrate anche disposizioni che non si era riusciti a inserire nella precedente legge sulla concorrenza. Il risultato è un insieme di norme uscito da una valutazione approfondita della 9a Commissione cui hanno contribuito anche oltre 60 memorie delle varie associazioni e categorie. Si tratta quindi di un testo coerente con gli obiettivi, licenziato dopo un lungo

esame dalla Commissione di merito, che ha avuto modo di integrarlo con ulteriori nuove previsioni. Molti sono infatti gli articoli aggiunti, proprio a indicare la necessità di allargare gli interventi per ampliare il mercato e la concorrenza in Italia.

Si va dalla concorrenza nel settore del gas e della rete elettrica, attraverso norme che definiscono meglio i piani di sviluppo. Sappiamo come il conflitto in Ucraina e le sanzioni alla Russia abbiano totalmente cambiato i modi e le fonti di approvvigionare il gas e sappiamo come il gas, prima del conflitto, fosse utilizzato in Italia soprattutto per produrre energia elettrica. Si introducono quindi norme sia per ottimizzare l'utilizzo della rete del gas e dell'elettricità, sia per aumentare il risparmio energetico per il quale vengono previsti nuovi servizi.

Vi sono poi norme sui porti che vedranno modernizzate le infrastrutture elettriche a disposizione delle navi che vi ormeggeranno.

Va ricordato che molte delle disposizioni ora inserite devono accompagnare il PNRR italiano e le sue previsioni per modernizzare il nostro Paese e ricevere i finanziamenti europei.

In tema di infrastrutture e di trasporti la Commissione di merito ha inserito ulteriori miglioramenti normativi, ad esempio per il soccorso e il trasporto dopo infortuni, e anche per definire più puntualmente l'identità professionale di chi opera nell'autotrasporto e persino per definire meglio la professione del mediatore da diporto.

Ci sono stati interventi anche con riguardo ai temi dell'energia e del risparmio energetico, della gestione dello smaltimento dei rifiuti particolari, dei limiti dei campi elettromagnetici, delle reti mobili e dei servizi di connettività. Per entrare anche nei termini del commercio, la famosa - o famigerata - direttiva Bolkestein viene meglio interpretata per quanto riguarda le disposizioni sul commercio in aree pubbliche, volendo aprire il mercato degli ambulanti con nuovi bandi di concessione pubbliche per nuove assegnazioni, e tutelando le professionalità già in essere, o anche semplificando le vendite sottocosto o promozionali degli esercizi situati in Comuni differenti.

Di particolare di rilievo - è questa una battaglia che abbiamo fatto in Commissione - è la norma che tutela i locali di valore storico, le cosiddette botteghe storiche, che possono mantenere la loro tradizione e caratterizzazione.

Vi sono poi diverse norme a garanzia del consumatore, come il divieto di discriminazione in ragione della provenienza applicativa dei gestori di servizi di comunicazione elettronica, oppure sui contratti di servizi a tacito rilascio, che obbligano ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare la disdetta. In sostanza, si tratta di norme che tengono conto anche della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle sue segnalazioni.

È una legge che apre ai mercati, amplia la concorrenza e garantisce maggiore tutela ai consumatori. Per queste ragioni il Gruppo Forza Italia esprime il proprio voto favorevole. (*Applausi*).

[LICHERI Sabrina](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signor Presidente, onorevoli, senatori, membri del Governo, è sotto esame la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, che ha come obiettivo - così recita - quello di «rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori».

Signor Presidente, la natura del provvedimento, nonché la scelta del legislatore di prevedere la cadenza annuale ci dicono che la legge per il mercato e la concorrenza dovrebbe essere, quantomeno in linea di principio, un intervento legislativo di lungo periodo, figlio di una programmazione economica chiara, strutturale e - azzardo - precisa e chirurgica.

Ebbene, partendo da questa breve premessa, ritengo si possa già affrontare il merito di questo provvedimento. Infatti, quello che manca a questo provvedimento è proprio l'inderogabile programmazione economica da parte del Governo; programmazione che non solo è sconosciuta ai più, ma anche quando si tenta di ricostruire, appare contraddittoria e confusionale, non ancorata a elementi sostanziali del sistema economico e sociale del nostro Paese. Ricordo bene una delle prime dichiarazioni di politica economica - se così vogliamo chiamarla - del presidente Meloni alla Camera dei deputati: non disturbare chi vuole fare. È una dichiarazione che all'epoca sapeva tanto di teoria

semplice e banale, al contempo rivelatrice di un'assoluta mancanza di idee sulla politica economica. A distanza di un anno, osservando e valutando come questo Governo stia gestendo il nostro sistema industriale - penso ad ILVA, penso alle aree di crisi complessa, penso al Sulcis-Iglesiente - quella non era solo una sensazione o una prima impressione. Ci avevamo visto bene, eccome.

Un altro esempio del fallimento di questo liberalismo da *social media* è il fatto che la categoria che per definizione vuole fare di più, ossia quella dei giovani, Presidente, è stata messa non certo nella condizione di fare; anzi, poiché fortemente ostacolati e disturbati, i giovani sono stati messi nella condizione di scappare per poter al contrario fare qualcosa. (*Applausi*).

La mancanza di idee sulla politica economica, mischiata con espressioni e messaggi forti per l'impatto che hanno, ma sostanzialmente vuoti, si è scontrata poi con le azioni e le contraddizioni interne di questo Governo. Abbiamo visto, da un lato, Ministri che si lasciano andare al liberalismo - solo a parole, ovviamente - e, dall'altro, lato - Ministri che portano avanti qualche istanza sovranista. Poi c'è anche chi non sa da quale parte schierarsi. Insomma, in un anno di Governo si è passati tranquillamente dalla concorrenza dura e pura alla limitazione della concorrenza, per poi ritornare sul fronte liberale, per poi fare una giravolta e farne un'altra ancora. (*Applausi*).

C'è un Paese che va a rotoli e al quale, in maniera ossessiva e compulsiva, si continua a dire che va tutto bene. Le forti contraddizioni, le confusioni del Governo e la mancanza di una politica concorrenziale emergono dai gravi vuoti che caratterizzano lo stesso atto; vuoti che abbiamo cercato di riempire con le nostre proposte emendative. Ma niente da fare, perché buchi c'erano e buchi ci sono.

Riguardo al provvedimento in esame, non mi voglio soffermare sulle disposizioni che derivano dall'impulso dell'Unione europea tramite il PNRR o ancora quelle inserite nella relazione dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Signor Presidente, mi soffermerò invece sull'articolo 5, che interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, garantendo quindi l'applicazione della direttiva cosiddetta Bolkestein. Questo in cosa si traduce concretamente? La famigerata direttiva, che questo Governo ha fatto di tutto per non applicare anche ai balneari, ora si applica ai venditori ambulanti. Ecco una delle affascinanti contraddizioni di questo Governo, che purtroppo si traduce in una vera e propria grave disparità di trattamento tra le due categorie produttive, balneari e ambulanti. (*Applausi*).

La domanda allora è la seguente: questa diversa considerazione e quindi il diverso trattamento delle due tipologie di attività economiche da quale complicata, ostica concezione e valutazione economica derivano? Gli interessi, le istanze e le preoccupazioni degli ambulanti non interessano a nessuno? Da un lato, abbiamo una categoria palesemente fragile, sia sotto l'aspetto economico che sotto quello occupazionale, assoggettata alla disciplina Bolkenstein; dall'altra parte, c'è invece un'altra categoria che tiene in mano un immenso patrimonio demaniale e non viene assoggettata alla disciplina Bolkenstein. Pazienza, per non dire chi se ne frega, se sul tema si siano espressi in modo contrario alla vostra posizione il Consiglio di Stato, la Corte costituzionale, la Corte di giustizia europea, il Presidente della Repubblica. (*Applausi*). Tanto per voi la politica economica è lasciar fare; sì, lasciar fare al Governo e gli altri zitti e buoni. Ma per un po': infatti, c'è posta per il Governo. È notizia di oggi: è pronta la letterina che dà due mesi di tempo per mettervi in regola con la direttiva Bolkenstein sulle concessionari balneari (*Applausi*); diversamente, scatterà il deferimento alla Corte di giustizia. Bravi e - aggiungiamo - complimenti.

Concludo, signor Presidente. Usciremo dall'Aula senza aver chiara la posizione del Governo in materia economica, produttiva e industriale. Chissà, magari con una chiamata farlocca, fingendoci di essere Presidente di qualche commissione, possiamo sperare di conoscere la reale posizione sulla politica economica che questa maggioranza vuole adottare? (*Applausi*).

Signor Presidente, il nostro voto è convintamente contrario. (*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, concretezza e buon senso - due termini che stanno particolarmente a cuore al Gruppo Lega e che da sempre ne hanno ispirato l'azione - sono parimenti alla base della compilazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, predisposta in questi

mesi da Governo e Parlamento. Da questo punto di vista sottolineo anche il lavoro della Commissione. Ringrazio il sottosegretario Bitonci per il lavoro svolto e soprattutto il presidente della Commissione Luca De Carlo, insieme a tutti i parlamentari presenti in Commissione, perché siamo riusciti ad affrontare con molta attenzione e determinazione tutte le richieste, esaminando uno ad uno gli emendamenti proposti e valutando se era possibile accettarli o meno. Ritengo pertanto sia stato fatto un lavoro importante su un provvedimento che comunque è fondamentale, perché avrà ricadute anche sulla quotidianità degli italiani e pone nuove basi, più stabili e sicure, per il futuro del Paese, di cui ricalca l'evoluzione.

L'adozione di questa legge, il cui fine è rimuovere gli ostacoli regolatori allo sviluppo del Paese, alla concorrenza e per garantire la tutela dei consumatori, è disciplinata dall'articolo 47 della legge del 23 luglio del 2009, che non ha però trovato costante applicazione. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza si legge tuttavia che la sua cadenza annuale va assicurata, essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione, al fine di verificare se permangono i vincoli normativi alla competitività e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico.

Il Consiglio dei ministri ad aprile 2023, su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, che è stato modificato in Commissione con l'aggiunta di moltissimi articoli, per estendere ulteriormente il perimetro di questo provvedimento. Sono emendamenti che tengono conto dell'evolversi della società e cercano di andare incontro, al contempo, alle nuove esigenze della popolazione, delle famiglie, delle aziende, delle imprese e degli italiani.

Inoltre, le leggi annuali sulla concorrenza fanno parte integrante - come dicevamo in precedenza - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel senso che la realizzazione degli impegni per le riforme è considerata condizione per usufruire delle risorse messe a disposizione dal Piano. Lo stesso Piano indica due riforme essenziali da attuare in materia: l'adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica e la promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione. A questo proposito, nel testo sono presenti interventi volti ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi al potenziamento, alla pianificazione e allo sviluppo della rete elettrica nazionale e alla promozione dell'utilizzo dei cosiddetti contatori intelligenti, allo scopo di favorire semplicemente il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell'energia, che sicuramente avrà ricadute sulle imprese e sulle famiglie.

In particolare, poi, il disegno di legge è strutturato in ventuno articoli. Tra i temi affrontati, cito quello molto importante dell'agroalimentare. L'emendamento proposto dal Gruppo Lega all'articolo 15, che è stato approvato, prevede l'estensione della normativa in materia di quarta gamma ai prodotti della *vertical farm*. L'obiettivo è regolamentare la vendita di prodotti ortofrutticoli coltivati in questi edifici energeticamente autosufficienti, ideati per ospitare la coltivazione di specie vegetali a scopo alimentare mediante l'utilizzo di sistemi di produzione agricola *indoor* interamente organica. La diffusione crescente di tali pratiche, volta anche a incrementare notevolmente la produzione ortofrutticola, riservando così maggiore disponibilità di terreno agricolo a quelle colture che non si possono verticalizzare, rende necessario un celere intervento legislativo, richiesto da alcuni anni. Questa misura consentirà di applicare la normativa della quarta gamma superando così il vincolo temporale fissato al 31 dicembre 2023.

Un emendamento altrettanto importante che è stato approvato è poi quello sul diritto d'autore, sempre su proposta del nostro Gruppo. Anche in questo caso si tratta di una norma di buon senso per tutelare il diritto d'autore e i diritti connessi. Con la modifica all'articolo 20 abbiamo infatti ottenuto la modifica della legge sul diritto d'autore per fornire trasparenza al mercato dell'intermediazione. Attraverso la norma intendiamo avere un quadro delle *collecting*, ossia le società che esercitano i diritti d'autore per più soggetti, individuando i criteri per far redigere ad Agcom una lista degli organismi rappresentativi di autori, artisti, interpreti ed esecutori. In questo modo utilizzatori, autori e artisti potranno conoscere il peso di ogni realtà sul mercato dei diritti, una condizione di trasparenza che permetterà a tutte le parti di conoscere l'effettivo valore amministrativo e consentire una scelta più consapevole sul soggetto a cui affidare un mandato.

Altrettanto positivo è l'emendamento *bipartisan* inserito nel decreto concorrenza per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche, che include misure per permettere agli enti locali di valorizzare gli esercizi di vicinato e le botteghe artigiane, limitando anche l'insediamento di nuove strutture in aree di particolare interesse storico e artistico. Per il nostro movimento significa molto la sopravvivenza di queste realtà rappresentative dal punto di vista culturale e storico, ma soprattutto veri e propri presidi urbani e comunque importanti per tenere in vita molte comunità che altrimenti non avrebbero motivo. È stata inoltre approvata la proroga del regime agevolato per i *dehors* estesa a tutto il dicembre 2024. Sono norme importanti per sostenere i nostri esercenti, rendendo anche i territori più attrattivi dal punto di vista turistico.

Sono state poi approvate ulteriori misure che vanno nella direzione di favorire l'apertura del mercato per l'offerta di servizi di maggiore qualità ai cittadini, come l'introduzione di una maggiore trasparenza nell'offerta dei servizi della telefonia mobile e il potenziamento della stessa rete, per garantire a imprese e cittadini l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità e soprattutto competitiva.

Quello sulla concorrenza è dunque un provvedimento eterogeneo e cruciale, per il quale si richiede di completare l'esame in Parlamento e varare i decreti attuativi entro la fine del 2023. La tutela e la promozione della concorrenza, anche attraverso la revisione di leggi e regolamenti che ostacolano il buon funzionamento del mercato, sono fattore essenziale per favorire l'efficienza e la crescita economica, per proteggere soprattutto gli interessi dei consumatori e per creare una maggiore giustizia sociale, aumentando le possibilità di accesso al mercato e attrazione di tanti investimenti anche per il nostro Paese, attraverso l'adozione di regole più chiare, a volte più semplici e più trasparenti.

Concludo, a questo proposito, citando la frase di un famoso Presidente degli Stati Uniti, che disse che la concorrenza non è soltanto la base della protezione del consumatore, ma è anche un incentivo al progresso. Dichiaro, dunque, il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione a questo importante provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Per permettere a chi vuole di partecipare alla cerimonia prevista per le ore 11 nella Sala Caduti di Nassirya, sospendo la seduta fino alle ore 11,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,56, è ripresa alle ore 11,33*).

MARTELLA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi senatori, stiamo per votare un disegno di legge che è o, almeno, dovrebbe essere molto importante: importante perché si collega ad una puntuale indicazione contenuta nel PNRR e importante nel merito, perché ha degli obiettivi di grande rilievo. Tali obiettivi sono, appunto, quelli di rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere amministrativo o normativo all'apertura dei mercati e di promuovere lo sviluppo della concorrenza, garantendo la tutela dei consumatori.

Devo dire, però, con estrema chiarezza che, lungo la strada che conduce a tali obiettivi, questo disegno di legge di passi ne fa davvero pochissimi. Molto semplicemente, è insufficiente e non all'altezza del compito che dovrebbe avere; al di sotto, purtroppo, sia delle aspettative sia dei precedenti provvedimenti sulla concorrenza, quelli che anche questa mattina richiamava la senatrice Fregolent.

Non c'è traccia di deleghe legislative per l'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti che sarebbero necessari, a conferma della scarsa ambizione di questa legge annuale, nonostante le cose che ieri ha detto il sottosegretario Bitonci.

Oltre alle riforme fissate nel quadro del PNRR, e cioè l'adozione del piano di sviluppo della rete elettrica e la promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione, non si riesce ad andare. E, se in alcuni casi i passi ci sono stati, essi si sono compiuti all'indietro, perché non si sono voluti affrontare realmente i problemi, preferendo lasciare le cose come stanno.

Sui taxi non si è aperto alle licenze, si sono riservate quelle temporanee - mi si dirà che c'è stato il decreto *asset* - solo ai titolari che già ne posseggono e si è limitata la possibilità per i Comuni di fare bandi per rilasciarne di nuove a un tetto del 20 per cento.

Sul fronte dei balneari si è scelto di restare in una situazione di stallo, mentre i rischi di infrazione comunitaria, con la data del 2026 che si avvicina, aumentano. Non si è voluto nemmeno prestare

attenzione alla nostra proposta di rinviare l'entrata in vigore del libero mercato per la fornitura di energia elettrica ai clienti finali e non perché - voglio ribadirlo ancora una volta - noi siamo contrari a questa liberalizzazione, ma perché dopo lunghi mesi in cui inflazione e caro bollette hanno falciato il potere di acquisto dei lavoratori, pensionati e famiglie, è un errore grave non aver considerato cosa comporteranno per milioni di italiani i contratti che verranno stipulati a partire dal primo gennaio 2024.

Quindi male, molto male sia dal punto di vista del mercato e del sistema concorrenziale sia da quello della tutela dei consumatori. Almeno si avesse avuto il buon senso di tener conto delle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; niente, nemmeno di questo si è tenuto conto. Del resto, basta sfogliare il *dossier* del Servizio studi del Senato per verificare come i punti non recepiti si susseguono uno dietro l'altro rispetto, ad esempio, all'eliminazione dell'obbligo della valutazione ambientale e strategica sul piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e ancora rispetto al mercato elettrico e all'estensione ai distributori degli obblighi di separazione proprietaria per i gestori della rete di trasmissione.

Del resto, quanto al lavoro in Commissione, va detto che non c'è stato il necessario confronto e, anzi, dispiace dover dire che gli emendamenti della maggioranza sono perfino riusciti a peggiorare il testo iniziale.

Penso ai *dehors* e alla proroga di un ulteriore anno di esenzione dal pagamento del suolo pubblico che rischia di far danno ai Comuni. Rispetto a questo mi preme sottolineare al rappresentante del Governo che ieri nella sua replica si è sbagliato; non c'è stato infatti alcun concorso da parte dell'opposizione nell'approvazione di tale proroga.

Penso alle limitazioni al libero mercato di esercizi commerciali nei centri storici. Penso ancora all'adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici, di cui abbiamo discusso lungamente ieri, rispetto agli attuali parametri: una questione che avrebbe meritato ben altra attenzione e un provvedimento *ad hoc*. Del resto, lo scarso approfondimento sulla questione ha reso necessaria una correzione di valori di intensità del campo magnetico, di densità e di potenza attraverso un emendamento del Governo. Ciò a dimostrazione che gli errori si sono susseguiti uno dopo l'altro, agli annunci sono seguite le smentite. È proprio per questa ragione che ribadisco che una norma di questo genere avrebbe avuto bisogno di un provvedimento specifico. È questa la ragione per cui noi abbiamo detto - vorrei dire con una certa lungimiranza - che è necessario istituire un'Agenzia nazionale delle frequenze con la missione di garantire la pianificazione, la gestione, il controllo, l'uso del dominio pubblico delle frequenze e anche il monitoraggio sugli effetti ambientali e sulla salute.

Mi auguro che ci sia presto la possibilità di discuterne in questa Aula.

Mettiamo tutto questo insieme e diventa facile prevedere che anche l'edizione che seguirà il Country Report 2023 confermerà i giudizi della Commissione europea, che ha più volte evidenziato quanto i limiti strutturali e le barriere del mercato dei beni e dei servizi frenino la crescita della produttività e gli investimenti nel nostro Paese. Ma non so, signor Sottosegretario e colleghi della maggioranza, quanto siate consapevoli di questo o vi curiate di tali aspetti; quanto siate convinti - come lo siamo noi - che gli ostacoli alla concorrenza sono ostacoli alla crescita; quanto condividiate la convinzione che aumentare la competitività delle imprese attraverso la riduzione dei servizi e dei costi di produzione, e offrire ai consumatori una scelta più ampia di prodotti e di servizi, vuol dire incentivare e favorire la ripresa economica.

Temo invece che anche questo passaggio confermi l'atteggiamento corporativo e protezionistico di questo Governo, che rischia di allontanare l'Italia dalle migliori prassi dei Paesi occidentali. Temo che ci sia una coerenza di fondo nel vostro modo di agire, nella vostra mentalità, nel vostro modo di vedere le cose, in una cultura che evidentemente preferisce rifarsi - come si sarebbe detto - a un capitalismo di relazione, che, basato come è sulle rendite di posizione e sui privilegi piuttosto che sui meriti, porta ad aggravare le disuguaglianze e a rendere la società chiusa, statica, poco aperta alla concorrenza e all'innovazione. D'altra parte, anche la legge di bilancio per il 2024 ha questo stesso profilo: non ha una visione, non ha una forza, non sarà espansiva, non favorirà la crescita; essa si colloca alla perfezione in questo solco, cioè un affastellamento di misure che rappresentano dei contentini

distribuiti qua e là, che non miglioreranno le condizioni di vita degli italiani. (*Applausi*).

Siete preoccupati soprattutto di non scontentare i blocchi di consenso che avete blandito nel corso di questi anni, in particolare dall'opposizione, e che oggi dal Governo avete paura di scontentare e di perdere. È questo il vostro problema: andate avanti così da un anno, non ci sono stati una scelta, un provvedimento che abbia avuto un respiro magari non da noi condivisibile, ma di cui si riconoscesse una strategia, una direzione di marcia. Non c'è stato: sempre a tentoni, sempre un decreto dietro l'altro, svuotando il Parlamento e producendo norme che spesso sono servite solo per soddisfare determinate categorie e soggetti. Rispetto ai nodi reali e alle questioni che contano non c'è davvero nessuna soluzione per allentare la morsa dell'inflazione; nessuna politica dei redditi per restituire forza a salari e stipendi; nessuna politica industriale; niente sul fronte dell'occupazione e del lavoro; così come oggi dobbiamo dire niente sul fronte della concorrenza e della tutela dei cittadini.

Signora Presidente, noi invece continuiamo a credere che solo un mercato davvero libero e ben temperato da un etico rispetto delle cose da parte di tutti gli operatori economici possa generare una crescita economica sana, competitiva e sostenibile. Al contrario di voi, noi continuiamo a credere che ridurre le rendite derivanti da posizioni di monopolio significhi aprire nuove opportunità a chi prima era escluso, con la possibilità di tutelare i più deboli.

Per queste ragioni, voteremo convintamente contro questo disegno di legge e lo faremo per le sue criticità e i suoi gravi limiti, che qui ho detto, e in nome delle nostre convinzioni e dei nostri valori. (*Applausi*).

[AMIDEI \(Fdl\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AMIDEI \(Fdl\)](#). Signora Presidente, devo particolarmente rivolgere un ringraziamento a chi si è adoperato per mettere a punto questa legge sulla concorrenza e sul mercato, in una situazione di grande difficoltà, per cui rivolgo un plauso al sottosegretario Bitonci, al presidente De Carlo e ai due relatori Ancorotti e Bergesio, nonché al ministro di riferimento Urso, Ministro delle imprese; in una situazione in cui - e rispondo ai colleghi dell'opposizione che sono intervenuti - può anche essere semplice o difficile fare un provvedimento, ma questo è in funzione solo delle difficoltà del momento. Il disegno di legge annuale è stato già sancito dall'articolo 47 della legge n. 49 del 23 luglio 2009 e ogni anno seguito a tale data è stato diverso dal precedente. Credo però che mai come quest'anno fosse difficile creare una legge che andasse incontro ai consumatori e al contempo aiutasse il commercio.

Non dimentichiamo: non possiamo far finta che il conflitto russo-ucraino non esista; non possiamo far finta che l'attacco di Hamas a Israele sia una cosa che non ci tocchi. Non possiamo far finta che l'aumento del costo delle materie prime non ci appartenga. Non possiamo far finta che l'aumento dei tassi della BCE non esista. Ecco che redigere una manovra in questi termini, sostanzialmente effettuando una ricognizione sullo stato di fatto, non è stata cosa semplice. È stata una cosa virtuosa che questo Governo, attraverso i suoi rappresentanti, ha fatto.

Ebbene, sono stati toccati molti punti essenziali che ci consentiranno di superare le difficoltà. Quando ci troviamo di fronte a una legge come questa dobbiamo capire che gli obiettivi sono tutelare e promuovere la concorrenza in quanto fattore essenziale per favorire l'efficienza e la crescita economica, ma - come ho detto prima - anche per proteggere gli interessi dei consumatori e creare una maggiore giustizia sociale. E questo dovrà portare inevitabilmente alla possibilità di accedere al mercato.

Direi che tutti questi aspetti sono stati - come ho detto prima - messi a punto nei 21 articoli del disegno di legge in esame. Come possiamo non far presente quanto importante sia avere come primo obiettivo lo stanziamento dei fondi del PNRR? Sono stati citati prima i 18 miliardi e mezzo incassati come terza rata. Non sono frutto di un qualcosa di dovuto, ma è comunque un premio ai 54 obiettivi che la Commissione europea aveva chiesto al nostro Governo e che puntualmente sono stati soddisfatti. (*Applausi*). Quindi, diamo atto di questi aspetti che non sono di poco conto.

L'altro appuntamento, l'altro obiettivo importante era contenere le previsioni volte ad assicurare il raggiungimento della *milestone*, una pietra miliare, un appuntamento intermedio degli obiettivi che abbiamo di fronte per quanto riguarda il PNRR; quindi potenziamento e pianificazione dello sviluppo

della rete elettrica nazionale, che è stata citata, ma anche del gas. E perché non citare - è stato detto, ma mi rivolgo particolarmente all'opposizione, perché sembra che tali aspetti non continuo - l'utilizzo dei contatori intelligenti, i cosiddetti *smart meter*, che andavano promossi.

Inoltre, cito le concessioni per i posteggi o il discorso sulla direttiva Bolkestein, signori miei, che non possiamo recepire perché un signore, un certo Fritz, lo ha deciso. Non possiamo non tener conto di chi per decenni ha gestito quelle aree, quando esse non esistevano, di chi ha realizzato degli investimenti, e anche del fatto che le aree pubbliche per il mercato dei posteggiatori sono frutto di decenni di lavoro, di professionalità, di investimenti. Dobbiamo dare la possibilità di riflettere al riguardo e di continuare in questa azione difficile, perché è stato fondamentale per questa manovra e per aiutare il commercio e - ripeto - i consumatori.

Ebbene, in una logica come questa non poteva non esserci, giustamente, la proroga ai *dehors*. Non possiamo criticare chi lavora e chi crea occupazione e benessere. Non capisco come possa essere considerato un privilegio avere un anno di proroga, quando è un aiuto dovuto in una situazione di estrema difficoltà, come ho accennato prima.

Nel continuare l'elencazione, vi sono il teleriscaldamento e l'attenzione al Piano di intervento sul soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati lungo la rete ferroviaria (anche questo è un aspetto importante che non va sottovalutato). Vi sono poi le norme sulla pubblicità, la possibilità di informazione e la trasparenza, quindi i contributi ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mezzo di vendita. Vi è anche la previsione di cui all'articolo 9, che riguarda i contratti a distanza, che non hanno valore, se non previa presa ricezione e visione del documento di contratto. Questo era un altro aspetto importante che era stato sottovalutato e che il provvedimento che stiamo trattando prende in esame in maniera seria e fattiva.

In conclusione, per non ripercorrere tutti gli aspetti che i colleghi della maggioranza hanno già evidenziato in maniera puntuale, il Gruppo che ho l'onore di rappresentare non può che esprimere il proprio voto favorevole su questo provvedimento. (*Applausi*). È un voto che riconosce il giusto merito a un Governo, che - diciamo pure - a differenza dei precedenti e, dati alla mano, che parlano chiaro, in un anno ha emanato molti provvedimenti concreti, in un clima di grande difficoltà. Di questo va dato atto ogni giorno e mi auguro che anche la minoranza possa prenderne atto con consapevolezza e magari, perché no, cambiare idea e votare favorevolmente su questo provvedimento. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Augusto Righi» di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795 (ore 11,52)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il vice presidente della 6a Commissione permanente, senatore Melchiorre, per riferire sui lavori della Commissione in ordine al disegno di legge n. 899.

MELCHIORRE (FdI). Signor Presidente, la Commissione finanze e tesoro ha concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al decreto-legge al quale faceva riferimento, recante proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Il conferimento del mandato al relatore avverrà dopo l'acquisizione del parere della 5a Commissione sul complesso degli emendamenti approvati nella seduta di ieri, a integrazione del parere già espresso nella seduta antimeridiana di oggi.

La Commissione finanze e tesoro tornerà a riunirsi a partire dalle 12,30 di oggi, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, solo per informare l'Assemblea che il ritardo sul provvedimento di proroga dei termini, che si proroga ulteriormente - lo dico al presidente Malan - è dovuto non all'andamento dei lavori della Commissione finanze, ma all'incapacità della maggioranza, tra la Commissione finanze e la Commissione bilancio - vedo qui il sottosegretario Freni - di prendere provvedimenti su alcune coperture - che evidentemente non ci sono - legate ad emendamenti della maggioranza contro la stessa maggioranza. È una cosa strisciante, che si ripete di provvedimento in provvedimento: Forza Italia e Lega presentano emendamenti evidentemente non condivisi, tra l'altro su temi molto delicati.

Sto parlando della Commissione bilancio e della Commissione finanze, non della sua Commissione. So che si sente sempre coinvolto, ma stiamo parlando di altre due Commissioni.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, si rivolga alla Presidenza.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, lo dico perché abbiamo un provvedimento che avremmo dovuto iniziare giovedì pomeriggio della scorsa settimana. In calendario ne è stata poi prevista la trattazione ieri pomeriggio. Oggi eravamo pronti ad affrontare tutti i temi che intrecciano e incrociano la manovra di bilancio. Ora siamo qui, anticipiamo il provvedimento sulle guide turistiche e ci ritroviamo a non avere nemmeno la certezza di poter iniziare nel pomeriggio, semplicemente perché tra Commissione finanze e Commissione bilancio c'è una navetta senza fine, per ragioni - lo ribadisco - tutte legate alle diverse valutazioni che i Gruppi parlamentari di maggioranza stanno facendo sui contenuti di quei provvedimenti. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, non voglio intervenire sul merito politico della questione, che poi si discuterà quando si tratterà il provvedimento in Aula. Era stata richiesta da parte del nostro Gruppo la possibilità di avere un'ora di sospensione per analizzare, durante una riunione di Gruppo, le tematiche che vedono il Parlamento in questo momento investito in maniera importante dal decreto-legge anticipi e dalla manovra di bilancio. Vorremmo capire qual è l'orientamento, perché chiederemmo che in quell'ora di sospensione le Commissioni non venissero convocate. Dovendo noi parlare di bilancio, diventa complicato farlo, se poi si riuniscono la Commissione bilancio o altre Commissioni.

A prescindere dalla discussione politica, approfitto di questa situazione per avere un responso e capire, in modo che almeno riusciamo a organizzare i lavori ed essere più precisi.

[PRESIDENTE](#). L'orientamento è quello di sospendere la seduta, dopo la discussione generale del prossimo provvedimento. Daremo però più dettagli in corso di seduta.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signora Presidente, per quel che riguarda la richiesta del presidente Romeo, per il nostro Gruppo non ci sono assolutamente problemi, quindi ci rimettiamo alla valutazione della Presidenza.

Per quel che riguarda invece l'andamento dei nostri lavori, signora Presidente, sta inevitabilmente venendo a galla un nodo che la maggioranza e il Governo immaginavano si potesse aggirare. Perché sta accadendo quello che ci è stato rappresentato dal presidente Melchiorre? Non per una imperizia particolare e non solo, come ha ricordato il presidente Boccia, perché evidentemente ci sono problemi di natura politica all'interno della maggioranza, ma perché - e la responsabilità del cattivo andamento dei nostri lavori è in capo al Governo - i parlamentari di maggioranza sono costretti a utilizzare altri decreti per scaricare lì le proposte emendative che avrebbero voluto fare all'interno della legge di bilancio. (*Applausi*).

Accade quindi che nel decreto-legge proroga termini o nel decreto-legge fiscale i parlamentari di maggioranza scarichino questioni che si sarebbero dovute legittimamente e politicamente affrontare all'interno della legge di bilancio. Questo provoca il cortocircuito del Governo, che non è in grado di fornire risposte neppure agli emendamenti portati avanti dalla sua stessa maggioranza.

Il risultato è quello che ci viene consegnato ancora oggi e cioè il fatto che sul proroga termini si chiede

l'ennesima proroga e siamo nella condizione di un avvistamento che in termini politici è tutto in capo alla maggioranza, ma in termini istituzionali - vorrei che questo fosse estremamente chiaro - è in capo alla precisa responsabilità del Governo che ha voluto comprimere lo spazio di soggettività, di operatività e di intervento dei parlamentari di maggioranza all'interno della legge di bilancio e adesso se ne prende le conseguenze. *(Applausi)*.

[CROATTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, anch'io desidero, a nome del Movimento 5 Stelle, intervenire sulla questione dell'operatività della Commissione. Penso che come opposizione abbiamo dimostrato rispetto dei tempi e delle nostre prerogative parlamentari. Ci stiamo trovando davanti a discussioni continue, che probabilmente sulla legge di bilancio diventeranno ancora più complesse. Ogni provvedimento dell'opposizione viene tranquillamente votato e accantonato in attesa del responso del Governo e tutte le volte arriviamo a conclusione.

Dall'altra parte, troviamo continuamente difficoltà lavorative, che sono esclusivamente in capo alla maggioranza. La Commissione ha lavorato e si è convocata continuamente in base alle richieste del Presidente. Faccio dunque un appello perché non vengano convocate le Commissioni, che continuamente vengono rimandate per motivazioni sempre in capo alla maggioranza, durante i lavori di Assemblea, perché la maggior parte dei parlamentari ha il diritto di seguire i provvedimenti, anche se non della Commissione di cui fa parte. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Croatti, la ringrazio, questo tema è stato già posto e trattato nella Conferenza dei Capigruppo.

[MAGNI](#) (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, su questo tema dell'ordine dei lavori il senatore Boccia ha già ricordato una discussione poco gradevole che ci ha visti impegnati la settimana scorsa. È la dimostrazione che il Governo non era pronto a dare i pareri relativi al provvedimento, quindi sarebbe più corretto che ci desse delle certezze. Sappiamo di trovarci in fase di bilancio e bisognerebbe evitare di ingolfare la discussione con una gran quantità di provvedimenti. D'altronde, avremmo dovuto esaminare questo decreto-legge la settimana scorsa e non siamo pronti a farlo neanche oggi.

Vorrei anche sottolineare che alle ore 13 è convocata una Commissione di inchiesta di cui faccio parte e pertanto vorrei capire l'andamento dei lavori della giornata, perché questo modo di procedere mi impedisce di programmare lavori che per di più per noi sono molto importanti. Vorrei almeno chiarire - la Commissione ha un Ufficio di Presidenza - se posso mantenere questo impegno e partecipare ai lavori. Per questo chiedo fino a che ora si va avanti. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Magni, come ho detto la sospensione sarà disposta in base all'andamento dei lavori. Come sapete, da calendario oggi l'Assemblea è convocata fino alle ore 20, quindi annunceremo durante la seduta l'eventuale sospensione.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRENI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo tiene solo a un chiarimento e innanzitutto ad assumersi la responsabilità del ritardo del decreto-legge proroghe rispetto ai tempi calendarizzati in Aula.

Il Governo, nonostante l'ottimo lavoro della Commissione finanze, si è trovato costretto a ritardare l'espressione di alcuni pareri, perché riteneva essenziale poter lavorare su alcuni temi per ottenere pareri positivi per tutti: mi riferisco al tema degli enti locali e a quello del *payback* sui dispositivi medici. Di questo ritardo il Governo si assume ogni responsabilità e ovviamente si scusa con il Parlamento, ma ritenevamo (e riterremo a tutt'oggi) che i temi che la Commissione ha potuto favorevolmente approvare fossero tanto importanti da giustificare tale ritardo. *(Applausi)*.

Discussione dei disegni di legge:

(833) Disciplina della professione di guida turistica (Collegato alla manovra finanziaria)

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 12,05)

Approvazione del disegno di legge n. 833

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 833, 412, 687 e 749.

Il relatore, senatore De Carlo, ha chiesto l'autorizzazione per integrare la relazione scritta. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DE CARLO, relatore. Signora Presidente, il disegno di legge n. 833, recante disciplina della guida turistica, è un atto d'iniziativa governativa e ed è collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il testo ha avuto ampia discussione già nelle precedenti legislature, alla Camera come al Senato, e le forze politiche avevano già avuto modo di cercare di elaborare un testo quanto più condiviso. Ricordo che i disegni di legge sulla disciplina della professione della guida turistica rispondono all'esigenza di dare una precisa attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove tra le riforme da attuare è inserita quella dell'ordinamento delle professioni turistiche, con l'obiettivo primario di assicurare uno *standard* nazionale entro il 31 dicembre 2023.

Ricordo i disegni di legge che erano stati presentati in Commissione: oltre a quello d'iniziativa del ministro Santanchè, vi sono anche quelli dei senatori Centinaio e Bergesio, quello del senatore Garavaglia e anche quello del senatore Croatti, del Movimento 5 Stelle.

I colleghi hanno avuto modo di vedere il testo, perché il disegno di legge è stato licenziato dalla Commissione il 7 novembre scorso; avendo già previsto nella relazione introduttiva, che è allegata, tutte le numerose variazioni che la Commissione ha apportato, consegno il testo della relazione e mi riservo di intervenire in sede di replica dopo aver ascoltato gli interventi in discussione generale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signora Presidente, colleghe e colleghi, le associazioni di categoria attendono da più di dieci anni una riforma adeguata che possa riconoscere la giusta professionalità e la dignità che tutte le guide turistiche dovrebbero possedere per valorizzare soprattutto la storia, la cultura e l'eccezionale patrimonio artistico del nostro Paese.

Ci sono state concertazioni con il Ministero del turismo e audizioni in Commissione; sembrava fossero finalmente chiari e condivisi tutti i parametri necessari a raggiungere quest'obiettivo. Invece non è stato così, poiché in corso d'opera qualcosa si è inceppato, tanto che oggi ci ritroviamo a discutere di una riforma *fake* che peggiora lo *status quo* delle guide turistiche, per una scelta politica pasticciata della maggioranza, che è tutta italiana. A poco valgono le affermazioni del presidente della Commissione De Carlo e della ministra Santanchè nel sottolineare il fatto che il provvedimento oggi in discussione è il risultato di una mediazione andata a buon fine con le associazioni di categoria. Non è così, tanto che alcune sigle associative hanno espresso il loro disappunto per il testo oggi in discussione, che non ricalca quanto mediato nei tavoli di concertazione.

Il testo originale è stato stravolto con l'approvazione di emendamenti peggiorativi di Fratelli d'Italia, che di fatto continuano a permettere l'adozione di certe pratiche che si intendeva invece regolamentare, migliorare e, alcune, anche eliminare. Con eleganza e *nonchalance* si è chiesto il ritiro di tutti gli altri emendamenti della maggioranza che seguivano il filo logico delle mediazioni con le associazioni di categoria.

Anche le nostre proposte emendative migliorative al provvedimento sono state bocciate con nostro grande disappunto, fra le quali ricordiamo: la richiesta dell'obbligo della specializzazione abilitante per

l'esercizio dell'attività di guida turistica anche per un territorio regionale prescelto, al fine di ottenere una valida conoscenza specifica territoriale estensibile anche ad altri territori, tramite esame pubblico articolato in due parti; la proposta di prevedere livelli linguistici adeguati alla veicolazione e mediazione di materie e contenuti complessi, non inferiori al livello C1; la proposta di limitare l'uso della deroga rispetto ai requisiti richiesti per l'esercizio della professione della guida turistica.

Purtroppo, il provvedimento approvato in Commissione istituisce, contrariamente a tutte le raccomandazioni del mondo associativo, una guida generalista, che annacqua il profilo e la competenza della guida turistica e non garantisce il rispetto di *standard* professionali, culturali e linguistici adeguati per lo svolgimento della professione stessa.

In Commissione, la ministra Santanchè ha affermato che prevedere nell'esame abilitativo anche materie del territorio prescelto metterebbe a rischio la valenza del titolo sull'intero territorio nazionale, oltre ad essere contrario alle disposizioni europee che impongono la libera prestazione di servizi nel mercato interno. Ancora oggi, non si evince la *ratio* di quest'affermazione. Sarebbe come impedire a chi fa la maturità di approfondire e presentare materie, contenuti e argomenti specifici del proprio territorio.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla ministra Santanchè in Commissione, le indicazioni europee non escludono la possibilità di una specializzazione conforme agli *standard* omogenei a livello nazionale che includa parallelamente specifiche aree regionali, come indicato a pagina 20 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

La circostanza che uno Stato membro dell'Unione imponga norme meno vincolanti rispetto ad altri Stati non significa, infatti, che i requisiti di questi ultimi risultino sproporzionati. Ciò giustifica, di fatto, la formazione di guide turistiche con una preparazione differenziata, in modo da essere in grado di svolgere correttamente la propria attività in ogni Regione in cui intendono operare.

In un Paese come l'Italia, che vanta il più grande patrimonio artistico e culturale al mondo, le guide hanno la necessità di essere competenti e specializzate anche sul patrimonio di un territorio limitato, possibilmente quello regionale. Le nostre guide rappresentano spesso il primo biglietto da visita dell'Italia, il primo contatto con la cultura, gli usi e i costumi del nostro territorio.

Se una guida non è specializzata, l'Italia non fa una bella figura; se una guida non è specializzata, non è una guida: è un accompagnatore, figura professionale altrettanto importante e non da sminuire, ma con competenze decisamente diverse. Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra siamo preoccupati per il futuro professionale e remunerativo anche delle potenziali giovani guide che, non possedendo da subito un'adeguata preparazione garantita e certificata da una specializzazione delle aree territoriali e da un qualificato livello linguistico per la corretta comunicazione e divulgazione del patrimonio storico e artistico, si ritroveranno in balia del mercato, soprattutto quello gestito dalle grandi piattaforme *offshore*, che favoriscono la logica del mercimonio e della convenienza economica, a discapito del tanto decantato merito che questo Governo si vanta di voler perseguire e a discapito di una dignitosa remunerazione.

Le conseguenze reali e pratiche di questo disegno di legge aggravano le carenze specialistiche, soprattutto nelle territoriali prive di professionisti di alto livello. Si è preferito, infatti, bypassare le richieste delle associazioni per privilegiare la logica del turismo di massa, in contraddizione, peraltro, con quanto previsto sia dal piano strategico per il turismo sia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che pongono al centro della riforma della professione di guida turistica il concetto di turismo sostenibile e responsabile, che evidentemente questa maggioranza disconosce totalmente.

L'apertura della categoria delle guide turistiche a figure non specializzate, quali ad esempio gli accompagnatori turistici, che sono scelti dai *tour operator* che accompagnano e assistono i gruppi nei viaggi e che non posseggono alcuna qualifica in materia, comporta un progressivo svilimento della categoria professionale delle guide turistiche e un'apertura verticale all'abusivismo del settore, sostenuto da piattaforme *web*.

Il tutto è aggravato da un abbassamento del requisito linguistico per la seconda lingua della guida, che può essere del livello B2. Per noi questa rappresenta una scelta incomprensibile. Gli esperti del settore sanno che è il livello C1 a garantire la vera padronanza della competenza espressiva, comunicativa e orale della lingua di riferimento. Soprattutto per le lingue meno popolari e ritenute più complesse, che sono poi spesso le più richieste alle guide turistiche, è inspiegabile non elevare il requisito al livello C1, alla luce della presenza di avanzate proposte formative, didattiche e metodologiche. È vero che è simpatico riguardarsi il film di Totò in cui si cimenta con il francese a Milano, ma nel 2023 è opportuno garantire in Italia la massima professionalità linguistica alle guide turistiche.

Per questo motivo, abbiamo presentato emendamenti atti a garantire la conoscenza delle lingue straniere e della lingua italiana in caso di titoli stranieri a un livello non inferiore al C1. Altrettanto dicasi per la conoscenza della lingua del Paese straniero in cui i cittadini residenti in Italia hanno conseguito il titolo di guida turistica.

Altrettanto incomprensibile è la pericolosa apertura riguardante i soggetti che hanno acquisito il titolo di esercizio della professione all'estero, i quali, per ottenere l'equiparazione del titolo in Italia, devono sostenere una prova attitudinale in lingua italiana o, in alternativa, un tirocinio di adattamento, strumento che si presta a non pochi abusi. C'è stata una lunga ed estenuante trattativa per eliminare i tirocini e l'ottenimento del titolo proprio perché questo strumento si presta a particolari abusi. In Commissione però la maggioranza ha deciso di reintrodurlo in maniera insensata.

Sono stati così vanificati mesi di colloqui con la Ministra del turismo che in Commissione inspiegabilmente non ha ritenuto di sostenere gli impegni che si era ripromessa di rispettare. Sopprimere, per esempio, lo scopo didattico dalla definizione di guida turistica è un grave errore: lo scopo didattico deve rimanere; gran parte del lavoro delle guide turistiche infatti è rivolto proprio a gruppi scolastici di ogni ordine grado e a studenti universitari, italiani e stranieri.

Il testo oggi in discussione è stato stravolto, è parziale e rimanda ai decreti attuativi del Ministero del turismo per la definizione dello svolgimento degli esami. Non sarà quindi applicabile in tempi rapidi.

Tanto fumo negli occhi, tanto tempo perso e tante aspettative deluse: peccato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Occhiuto. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, Ministro, colleghi, finalmente arriva all'esame dell'Assemblea il disegno di legge che riguarda la professione di guida turistica.

Quanto evidenziato dalla collega che mi ha preceduto si è verificato e si verifica oggi proprio per la mancanza di un regolamento o di una legge in materia, nella quale c'è una vera e propria giungla. È un dato davvero peculiare e, direi, inquietante che l'Italia, Paese la cui economia risente fortemente del turismo, non abbia una legislazione apposita e una codificazione dell'attività di guida turistica. Per meglio comprendere quest'anomalia, basta ricordare che in Italia il turismo genera direttamente circa il 5 per cento del PIL e incide indirettamente sul 13 per cento, rappresentando l'occupazione nel settore direttamente il 6 per cento e indirettamente il 15 per cento. Vale cioè circa 100 miliardi di euro di prodotto.

Un'incidenza così alta si deve all'enorme patrimonio artistico; circa 4.300 musei, pubblici e privati, 300 aree archeologiche, 650 monumenti e complessi monumentali, migliaia di luoghi di culto, borghi medievali, palazzi e residenze di interesse storico disseminati su tutto il territorio nazionale e il maggior numero di siti UNESCO inclusi nella lista del patrimonio dell'umanità, pur avendo un territorio molto più piccolo rispetto ad altri Paesi.

Si tratta quindi di uno splendido patrimonio, con riferimento non soltanto a quello paesaggistico e naturalistico, ma anche a quello artistico e culturale, che va spiegato e raccontato e in relazione al quale la figura della guida turistica risulta necessaria, divenendo essa stessa parte integrante di quel patrimonio. E' una figura fino ad oggi sottovalutata, come diceva la collega prima, ma che invece è essenziale in quanto non è un semplice conduttore attraverso monumenti e luoghi di interesse, ma un vero e proprio narratore di storie che intrecciano trame culturali e identitarie del nostro Paese. Le guide turistiche, armate di conoscenze approfondite e passione contagiosa (perché tale è di solito la passione

di chi fa la guida) ci conducono attraverso le intricate reti della storia e ci svelano sfumature della nostra cultura spesso sconosciute. Sono come ambasciatori delle tradizioni locali, ponti che collegano il passato al presente e ci aprono gli occhi sulla ricchezza di analogie storiche che spesso sfuggono a una visione superficiale. Attraverso il loro lavoro possiamo cogliere analogie tra epoche lontane e il nostro tempo attuale, ci permettono di comprendere come le vicende del passato abbiano plasmato le comunità e influenzino le usanze che oggi ammiriamo.

Questa consapevolezza, alimentata dalle storie narrate, arricchisce l'esperienza di viaggio e ci connette con la continuità della storia. L'Italia è uno dei Paesi più visitati al mondo ed è molto importante non solo far arrivare i turisti e i visitatori, ma fare in modo che poi, quando vanno via, portino dentro il loro cuore lo spirito e la bellezza dei nostri luoghi, affinché possano poi non solo ritornare, ma diventare essi stessi ambasciatori della nostra bellezza nel mondo. La soddisfazione dei turisti che ripartono è il migliore *spot* pubblicitario per le nostre città d'arte.

L'importanza di questo disegno di legge è enfatizzata anche dal fatto che il testo entrerà a pieno titolo tra i progetti che danno attuazione a una parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'obiettivo è quello di definire uno *standard* unico per tutte le guide turistiche, che oggi non esiste, su tutto il territorio nazionale. Non si crea una professione regolamentata, ma una qualifica unica a livello nazionale. Sarà previsto un apposito esame di abilitazione, con una cadenza almeno annuale, così come viene regolamentata la professione da parte di chi ha una qualifica professionale estera e che vuole esercitare in Italia, sia in modo temporaneo sia in modo stabile. Sono previsti corsi di specializzazione e di aggiornamento della professione e viene attribuito finalmente uno specifico codice Ateco della professione di guida turistica.

Una questione che consideriamo scontata, ma che ora viene messa in norma, è quella che prevede l'ingresso gratuito per le guide turistiche nei luoghi di cultura, in cui devono prima studiare e formarsi e poi operare. Vi sono regole sui compensi che spettano a questi professionisti e alla proporzionalità rispetto al lavoro svolto, così come sono previste sanzioni per chi viola quelle regole. Le disposizioni transitorie poi permettono di intervenire su coloro che operano già in Italia.

Insomma, siamo in presenza di un complesso di norme che dirimono una serie di questioni che oggi ci sono e che quindi portano il nostro Paese ad allinearsi con il resto dei Paesi europei. Tra queste, ci sono le interpretazioni che vedono la materia del turismo come concorrente tra Regioni e Stato. Si adempie alle disposizioni della normativa comunitaria e si superano le pronunce dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le sentenze del Consiglio di Stato in tema. La guida turistica diventa un professionista abilitato, che nel corso delle visite ai luoghi di cultura trasmette, valorizza e tutela la conoscenza di quei luoghi, che costituiscono il nostro patrimonio culturale. Lo fa con la certezza di poter garantire *standard* professionali e di qualità ai turisti, che sono i fruitori del servizio.

Come professionista, deve dotarsi di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile e professionale; anche per questa ragione e per gli obblighi che è tenuto a rispettare non può essergli precluso l'accesso ai luoghi della cultura in cui deve esercitare la propria attività professionale. L'elenco nazionale di questi professionisti sarà presente su una piattaforma informatica, che verrà costituita il prossimo anno, e a ciascun professionista autorizzato verrà rilasciato un apposito tesserino.

Insomma, c'è una garanzia in più, anche per gli utenti che usufruiscono dei servizi di un professionista presente in un apposito elenco tenuto dal Ministero del turismo. Tali professionisti dovranno seguire corsi di specializzazione, tematici e territoriali, e di aggiornamento ogni tre anni, per venire costantemente aggiornati e informati sulle innovazioni. Poi ci sono divieti e sanzioni per chi esercita abusivamente la professione: oggi c'è una giungla e tutti la esercitano senza nessun controllo. Questi controlli sono a garanzia di chi richiede la prestazione della guida turistica, per la quale sono appunto previsti obblighi di comportamento. Insomma, ci mettiamo in linea con l'Europa, affrontiamo un altro *step* del PNRR e soprattutto diamo maggiori garanzie ai professionisti che intendono fare le guide turistiche e ai turisti che richiedono i loro preziosi servizi per magnificare le bellezze uniche, l'arte e la storia italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

[NAVE](#) (M5S). Signora Presidente, signor Ministro, in 9a Commissione abbiamo avuto modo di emendare il disegno di legge che dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza nella misura che definisce l'ordinamento della professione delle guide turistiche, con una riforma che si prefigge l'obiettivo di definire uno *standard* nazionale per le guide turistiche con un *target* previsto per la chiusura entro dicembre 2023.

Ebbene, Presidente, proprio in questo caso è stato per noi immediato individuare le modifiche necessarie da apportare a questo disegno di legge che, lo ricordo, è stato licenziato dal Consiglio dei ministri il 17 luglio scorso, poiché ne era già stato depositato da parte del MoVimento 5 Stelle uno analogo. Devo dire che sostanzialmente in molti punti abbiamo trovato elementi e principi sovrapponibili, affinché si potessero raggiungere gli obiettivi e i principi fondamentali presenti negli *operational arrangements* tra Commissione europea e Italia.

Iniziamo col dire però, Presidente, che le guide turistiche sono figure professionali che rivestono un ruolo fondamentale nel far conoscere e apprezzare le impareggiabili ricchezze storiche e culturali del nostro Paese e nel far vivere agli ospiti di questa nostra terra un'esperienza davvero unica.

Finalmente, dopo un lungo percorso durato quasi dieci anni, si approda a un disegno di legge che restituisce alla guida turistica piena dignità professionale. Parliamo ovviamente di una professione decisiva per un settore vitale della nostra economia quale quello turistico e per la valorizzazione delle nostre eccellenze. Questi professionisti devono essere messi però nelle condizioni di farlo, per cui proteggere e sostenere le guide turistiche riconosciute equivale a rafforzare e a promuovere lo straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, il che significa alzare la qualità della nostra offerta turistica, aumentandone la competitività, un aspetto questo assolutamente prioritario in un territorio ricco di storia come l'Italia.

Con un elenco nazionale, la professione potrà essere riconosciuta all'interno del sistema turistico-culturale italiano, con criteri di accesso uniformi e tutele univoche sull'intero territorio nazionale, a contrasto di un dilagante abusivismo.

Come accennavo in apertura, il disegno di legge aveva molti elementi in comune con il disegno di legge presentato dal MoVimento 5 Stelle, così come veniva anche ricordato all'inizio, ma siamo intervenuti con l'attività emendativa per correggerlo e migliorarlo in molti punti. Abbiamo chiesto che la guida turistica possa essere utilizzata anche a scopo didattico o che abbia conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue di grado non inferiore al livello di competenza C1, e non B2, poiché effettivamente è la C1 che certifica un livello di conoscenza approfondita.

Non siamo però riusciti a ottenere queste modifiche. Entrambi gli emendamenti, come tanti altri, sono stati poi respinti. Non siamo riusciti a modificare quei punti in cui le criticità, secondo il nostro parere, sono elevate, come nel caso previsto in cui vengano sospesi i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di guida turistica nel momento in cui soggetti terzi o persone giuridiche chiedono al Ministero del turismo di poter aprire siti non ritenuti di interesse culturale per fare visite senza la presenza di guide turistiche, purché ottengano tale autorizzazione con un mese di anticipo. Questo non permette alle guide turistiche, in quel caso, di utilizzare la loro fonte di guadagno, venendo escluse dallo svolgimento della loro attività.

Mi riferisco inoltre al riconoscimento dell'abilitazione delle guide straniere, in quanto in alcuni Paesi l'*iter* per ottenere il patentino sarebbe molto più semplice rispetto a quanto chiesto in Italia e vi è la possibilità, ovviamente, di ottenere quest'abilitazione tramite un tirocinio, il che però porterebbe a un probabile mercimonio delle licenze.

È ovvio, quindi, che questo tema sarà sicuramente fonte di preoccupazione, perché ricordiamoci sempre che il mercato culturale e turistico è profondamente cambiato ed è in continuo mutamento sia nella domanda sia nell'offerta e le riforme devono servire non solo a riempire i vuoti normativi, ma anche a porre le basi del futuro.

Ritengo necessario dover considerare, Presidente, che il sistema turistico italiano non potrà essere sorretto unicamente dalle guide turistiche o da un territorio che da solo, per fortuna, certamente basta a

se stesso, ma dovrà necessariamente essere sorretto anche da una solida e concreta politica del turismo, che vada oltre le insegne di Times Square, belle a vedersi, ma sempre abbastanza poco, poiché oltre agli interventi *spot*, spicca una manovra economica totalmente asfittica, che andando a colpire tutte le attività produttive, colpirà anche il turismo.

Con un centrifugato di tagli e tasse e con questi salassi, si andranno a colpire le famiglie e non c'è cuneo fiscale che tenga. In tempi di crisi il primo taglio delle famiglie italiane sarà proprio la vacanza e a soffrirne di più, di conseguenza, tutto il comparto turistico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, con l'approvazione del testo di riforma della guida turistica viene finalmente introdotta nell'ordinamento una regolamentazione chiara di tale attività.

Per l'esercizio della guida turistica è richiesto alle persone il possesso di specifiche qualifiche che la rendono non più una semplice attività, ma una vera e propria professione intellettuale. In tal senso, seppure si ritiene giusto il riconoscimento di una qualifica a livello nazionale, secondo quanto indicato dalla Commissione europea sulla definizione di *standard* minimi nazionali per l'esercizio, ci spiace molto aver perso l'opportunità di legare questa professione al riconoscimento di una specializzazione acquisita sul territorio di riferimento. Questo per noi sarebbe stato particolarmente importante, e non solo per noi. Abbiamo affrontato l'argomento in Commissione, ma alla fine abbiamo dovuto soppresdere, ritagliandoci magari uno spazio per fare questo in futuro, perché ad oggi non era possibile.

Siamo consapevoli che la professione di guida turistica ha natura prima di tutto intellettuale e culturale e che il professionista è colui che sa illustrare il valore dei beni che fanno parte del patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico e artistico. Ma è importante anche il tema paesaggistico, produttivo ed enogastronomico, proprio di ciascun territorio, di cui la guida si rende interprete. Noi abbiamo ritenuto importante presentare una proposta che riconosca come requisito fondamentale per l'esercizio della professione la specializzazione a carattere territoriale: si tratta di una necessità dettata dal fatto che il nostro Paese presenta un patrimonio esteso e variegato, che necessariamente deve essere illustrato da persone che ne sappiano cogliere gli aspetti più significativi e legati alle specificità, alle tradizioni e alle peculiarità di ogni singolo territorio.

Rileviamo anche che la professione di guida turistica non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 4 del 2013, che disciplina le professioni non regolamentate. La professione è dunque regolamentata, anche se non a livello ordinistico. Sarebbe stato importante, quindi, al fine di adattare il testo alla scelta della regolamentazione della professione, rendere questa specializzazione di carattere regionale obbligatoria per poter esercitare la professione, fermo restando il riconoscimento della figura su base nazionale, attraverso il superamento di un esame pubblico, che condividiamo. Il conseguimento di una specializzazione obbligatoria non vieterebbe agli operatori di conseguire successivamente ulteriori specifiche, perché questa ulteriore specializzazione ha natura facoltativa, anche e soprattutto su quelle che riguardano le tematiche territoriali.

Un altro aspetto importante riguarda l'abilitazione, il cui conseguimento avrebbe dovuto tener conto del possesso di una specifica certificazione della conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello di competenza C1, anche nei confronti delle guide che hanno conseguito la qualifica in altri Stati. In ogni caso, dobbiamo dire che il livello di conoscenza richiesto per le due lingue necessarie all'esercizio della professione dovrebbe essere certificato da una conoscenza di grado non inferiore al livello C1.

Passando a un altro aspetto importante, che è quello di un maggior controllo sulla professione, eliminando dal mercato coloro che svolgono questa attività in maniera abusiva, è prevista l'introduzione di specifiche sanzioni per la violazione dell'obbligo della dichiarazione preventiva di prestazione occasionale per l'esercizio dell'attività sul nostro territorio.

Ringrazio infine il ministro Garnero Santanchè per il contributo che ha dato, soprattutto perché siamo riusciti a mettere insieme - come diceva bene prima il presidente De Carlo - e ad assorbire i disegni di

legge presenti in Commissione (il disegno di legge n. 749 del senatore Garavaglia, il disegno di legge n. 687 del senatore Centinaio, il disegno di legge n. 412 del senatore Croatti), puntando sulla disciplina della professione turistica, che siamo riusciti a ricondurre a un testo condiviso con il Governo e necessariamente con l'Unione europea, che sicuramente ha avviato un percorso nuovo. Soprattutto, rendiamo merito, diamo trasparenza e stabilizziamo un settore che fino ad oggi viveva ancora un momento non così chiaro e definito. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacobbe. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (*PD-IDP*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la vocazione turistica del nostro Paese è ben nota, come hanno sottolineato anche i senatori che mi hanno preceduto. I numeri delle presenze parlano da soli, sono straordinari e si riferiscono a una dote che ci portiamo dietro, un'eredità mista di bellezza naturale e artistica che suscita fama e ammirazione e richiama visitatori da tutto il mondo. I nostri itinerari tradizionali e, se vogliamo, storici - erano percorsi già molti secoli fa - fanno contare milioni di presenze annue; la nostra Capitale che ci ospita, Roma, ne è un esempio straordinario, così come lo sono le altre grandi città d'arte del Nord, del Centro e del Sud.

Se guardiamo con onestà critica a quanto facciamo e a quanto si potrebbe fare, dobbiamo convenire che ci sono interi settori di quello che si potrebbe definire un turismo alternativo che continuano a essere ignorati o a non essere valorizzati come si dovrebbe. Quando parlo di valorizzazione, mi riferisco a una visione strategica che ne sviluppa e promuove le grandi potenzialità. Penso ad esempio al turismo delle origini o delle radici, un patrimonio di 80 milioni di italiani all'estero: potenziali turisti non mordi e fuggi, ma pronti a spendere tempo e denaro nelle località di origine dei propri familiari. A tutt'oggi, è poco considerato e non gestito come ci si aspetterebbe, soprattutto in quello che sarà dichiarato l'anno dedicato al turismo delle radici, ossia il prossimo anno.

Ci sono poi il turismo enogastronomico, quello archeologico, quello naturalistico e quello religioso: sono esempi di settori che aiuterebbero la destagionalizzazione del turismo italiano, nonché a creare posti di lavoro altamente specializzati che finirebbero per aiutare la ripresa economica e sociale soprattutto nei piccoli borghi, nei centri storici di realtà spesso abbandonate e quasi spopolate. Si tratta di settori che necessitano di regole come tutto il comparto turistico, anche per evitare lo spopolamento di intere città, a causa ad esempio della mancanza di regole sulle case vacanze.

Mi si potrà dire che il piano strategico triennale del turismo tratta questi argomenti ed è vero, ma alle parole finora non penso siano seguiti tanti fatti: non sono seguiti investimenti capaci di far decollare delle iniziative serie; mancano infrastrutture; in molti casi, mancano i trasporti per poter consentire uno sviluppo turistico adeguato di aree che potrebbero cambiare il proprio destino economico e sociale, se magari fossero meglio collegate agli interporti turistici del nostro Paese. Ci saremmo aspettati degli interventi mirati utilizzando anche i fondi e le opportunità del PNRR, ma ad oggi non vediamo nulla di concreto. Come diceva uno dei colleghi che mi ha preceduto, vediamo solo tanto fumo.

Dico questo, signor Presidente, perché è necessario inquadrare il contesto in cui si inserisce la riforma della figura professionale delle guide turistiche. Si tratta di professionisti che nei decenni hanno contribuito senza dubbio alcuno al miglioramento dei servizi turistici italiani. Sono stati fra i primi a offrire quello che oggi chiamiamo il turismo esperienziale di qualità, cioè la capacità di coinvolgere il turista e fargli vivere un'esperienza unica, indimenticabile, che diventa essa stessa *marketing* internazionale per il nostro Paese e che porta poi al ripetersi dell'esperienza turistica nel futuro. Parliamo di lavoratori qualificati che, tuttavia, vivono in un mondo professionale che necessita - come tanti altri - di continui miglioramenti e adeguamenti. Pertanto non si può che definire giusta la scelta di voler riordinare questo settore.

Il problema è che questo disegno di legge non soddisfa le esigenze migliorative, in quanto non garantisce una professionalità sempre più elevata a chi vive in questo mondo o vuole farne parte, né offre tutele ai lavoratori di questo settore esposti a forte concorrenza, non sempre leale. Ma ciò che è ancor più grave è che non ha alcuna caratteristica strategica o visione di futuro rispetto a ciò che le nostre guide possono apportare al settore turistico.

L'esame in Commissione su questo provvedimento è stato abbastanza approfondito, grazie anche alle

audizioni svolte, in cui sono state ascoltate le organizzazioni più rappresentative della professione. Sono stati apportati alcuni miglioramenti alla disciplina, superando ad esempio il tema dell'abolizione specifica per sito; è stata fatta maggiore chiarezza in merito alla questione dell'esercizio della professione su base temporanea occasionale. Ma sono state operate anche scelte piuttosto discutibili sulla base di emendamenti governativi che hanno in parte stravolto alcune previsioni del testo e non solo non lo hanno migliorato, ma hanno finito per esporlo a problemi di natura giuridica e, più in generale, hanno contribuito a peggiorarlo.

Viene istituito l'albo nazionale, ma non si capisce, al momento, se, come per moltissime altre professioni questo sia costituito da un unico albo all'interno del quale ci sono diverse specializzazioni o se sia costituito da tanti piccoli albi di guide specializzate. Fa discutere, poi, il ridimensionamento piuttosto marcato del ruolo delle Regioni nella formazione e in particolare nei corsi di aggiornamento professionale richiesti alle guide su base triennale. Questi sono stati accentrati nelle mani del Ministero del turismo senza neanche mantenere qualche forma di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni su contenuti di modalità di svolgimento e durata.

Signor Presidente, è stato inspiegabilmente soppresso il riferimento allo scopo didattico delle visite guidate e non si è voluto rafforzare l'elemento della specializzazione territoriale nell'esame di abilitazione: una scelta questa quanto mai discutibile, visto che le specializzazioni sono collegate al territorio e dovrebbero essere gestite *in loco* per ottenere migliori risultati. Mi chiedo come si concili e si sposi questa volontà di controllo e accentramento tipica del Ministero del turismo con la strategia di autonomia che invece al momento il Governo sta perseguendo in maniera incessante. A me sembra la storia di Penelope: quello che il Governo fa di giorno la notte viene disfatto.

C'è poi un'altra questione molto importante sia perché ci potrebbe esporre a problemi con l'Europa, sia perché denota grande miopia strategica anche in questo settore. Mi riferisco alla questione delle guide riconosciute a livello europeo, per le quali è stato introdotto l'obbligo di un tirocinio di adattamento di durata biennale, accompagnato da una formazione complementare e oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo. Questo avviene in spregio alla normativa europea e la relativa norma potrebbe essere assolutamente irrealistica e incongruente e potrebbe dare adito a nuove infrazioni. Nel 2013, per far fronte alla procedura di infrazione dell'Unione europea, si è previsto il riconoscimento in Italia della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato, norma che in questo provvedimento non viene abrogata *in toto*, ma stravolta nella sua applicazione quando il provvedimento sarà approvato.

Questioni giuridiche a parte, tramite lei, signor Presidente, mi rivolgo alle colleghe e ai colleghi che siedono nei banchi della maggioranza per chiedere se hanno pensato che fra queste guide potrebbero anche esserci tanti nostri giovani qualificatisi all'estero, professionisti che promuovono l'Italia e accompagnano stranieri nel nostro e nel loro Paese e che avremmo tanto desiderio che potessero da noi tornare. Invece, così come per i cervelli in fuga, le forze di maggioranza si stanno muovendo per far sì che non ritornino in patria; anzi, in aggiunta all'eliminazione degli incentivi fiscali, ora si creano anche altri ostacoli per il riconoscimento di qualifiche professionali in altri settori.

Mi sembra si tratti di un'altra occasione mancata per riavere grandi risorse in Italia e, viste le vostre strategie, forse le perderemo per sempre. Purtroppo dobbiamo concludere che abbiamo perso un'altra occasione per una svolta innovativa su un settore, come quello turistico, che non può essere abbandonato alla confusione e legato a logiche vecchie ormai arretrate, che non rispondono alle stesse richieste di novità che pure sono giunte forte dalle associazioni di categoria in audizione.

Insieme ai senatori del Partito Democratico abbiamo presentato emendamenti che potrebbero semplificare e migliorare questa legge, adeguandola a soddisfare le esigenze professionali delle guide turistiche e contribuire così allo sviluppo del settore turistico. Mi auguro e spero che le colleghe e i colleghi di maggioranza li valutino con attenzione prima di votare. Come si suol dire, signor Presidente, la speranza è l'ultima a morire. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 12,45)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.

[BERRINO](#) (*Fdi*). Signor Presidente, signor Ministro, è dal 2013 che il turismo italiano aspetta una regolamentazione di una parte importante del comparto, cioè quello delle guide turistiche. Diversi Governi in questi dieci anni hanno fallito sul tema, non riuscendo a far sintesi su un argomento sì complicato, su interessi sì contrapposti, su visioni della professione molto differenti. In questi dieci anni le Regioni si sono - per così dire - arrangiate come hanno potuto, cercando di dare un minimo di disciplina rispetto a quello che i Governi che si sono succeduti non sono riusciti a fare. Bisogna quindi dar merito a questo Governo e al ministro Santanchè di esserci riusciti in un anno, in un decimo del tempo speso per non far nulla nei dieci anni precedenti.

Le guide turistiche sono fondamentali per la qualità, ma anche per la quantità del nostro turismo. Sono fondamentali perché danno certezza ai visitatori più attenti, passano informazioni culturali importanti anche a quelli meno attenti; soprattutto sono garanzia di non essere truffati da chi non ha titoli per portare le persone, i nostri turisti, in giro per le tante, centinaia di migliaia di bellezze architettoniche, storiche, culturali, enogastronomiche, geografiche e paesaggistiche, di terra, di mare e di fiume, delle Alpi e degli Appennini. Bisogna avere la certezza che, quando mettiamo i nostri turisti in mano a qualcuno, questi abbia innanzitutto le conoscenze, i requisiti giuridici e la parte economico-finanziaria in ordine, per dare il meglio del nostro Paese a chi lo vuole visitare. Si è quindi fatta sintesi di tutto questo.

Essendo stato assessore al turismo in una Regione turisticamente importante, so quali sono le difficoltà e so anche quali probabilmente rimarranno in futuro. Era tuttavia necessario arrivare all'approvazione di questo disegno di legge. Ed era necessario perché serve al turismo, ai turisti; serve a creare posti di lavoro e quindi occupazione regolare; serve a regolamentare un settore in cui l'irregolarità la faceva da padrone, dove le poche guide disciplinate dalla normativa precedente al 2013 o le poche che in questi anni le Regioni erano state in grado di produrre cercavano di controbattere a coloro che facevano concorrenza sleale lavorando in nero e senza requisiti, provenendo da tutto il mondo senza che ci fosse il modo per controllarle.

Ritengo pertanto che il disegno di legge in esame analizzi e dia risposte a tutte quelle domande che in questi anni erano rimaste senza risposta, perché c'è la definizione di cosa vuol dire essere guida turistica, di cosa vuol dire esercitare tale professione. All'articolo 3, dove si enuclea questo concetto, si fa anche un'affermazione molto importante, sui cui tantissimi in questi dieci anni hanno giocato. Si è spesso sentito dire qualcosa del tipo: oggi io accompagno questo gruppo per caso, sono qui perché nessuno di questo sito se ne fa carico; non sono una guida, ma lo posso fare.

Noi qui diciamo che tutto questo si potrà continuare a fare, con deroghe date dal Ministero, su richieste precise. Quindi, quando in una villa di campagna, non riconosciuta come sito, troveremo una persona che accompagna un gruppo, è perché il Ministero avrà fatto una deroga unica perché quella persona possa accompagnare un gruppo. E questo serve alla lotta al lavoro di guida in nero, per chi non ha i requisiti per farlo.

Per quanto concerne l'esame di abilitazione, finalmente sarà uguale per tutti e quindi ci sarà un livellamento in alto delle nostre guide turistiche, con l'iscrizione all'elenco nazionale delle guide turistiche.

All'articolo 6, finalmente diamo risposte anche a tutte le guide che, provenendo dall'estero, esercitano la loro professione in Italia. Diciamo loro come farlo e quali sono i requisiti, per una guida che ha l'abilitazione in uno Stato straniero, per poter esercitare la professione di guida turistica in Italia.

Continuando, vi è una previsione importante. Ci sono i corsi di specializzazione e aggiornamento, su cui finora non c'era mai stata nessuna statuizione circa il loro obbligo e la loro necessità. Noi stabiliamo che essi sono necessari, perché una guida deve tenersi informata su quello che porta a visitare. Prevediamo corsi di specializzazione, che sono importantissimi, perché l'Italia, per la sua ricchezza, necessita di guide specializzate e non solo di guide che possano accompagnare su tutto il territorio nazionale, nonché dell'aggiornamento necessario ad adeguare il modo di spiegare alle nuove aspettative che i turisti hanno. Questo aspetto è emerso durante il periodo del Covid-19 e immediatamente post Covid-19, quando i gusti e le "pretese" dei turisti sono profondamente cambiate.

Quindi, abbiamo la necessità di agire in tal senso.

Per concludere, prevediamo anche un elenco dei divieti e delle sanzioni per chi vorrà, sfidando la legge, continuare a esercitare la professione di guida turistica senza averne diritto o senza seguire le regole contenute nella legge in esame. Quindi, un plauso per quello che si è riusciti a fare in tempi brevi, con un'ampia discussione e riuscendo a mettere assieme posizioni e richieste a volte contrastanti tra loro. È una sintesi che deve essere contenuta in una legge e io ritengo che questa legge sia la miglior sintesi possibile di quello che si poteva fare su questo tema. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DE CARLO, *relatore*. Signor Presidente, desidero solo ribadire quanto questo disegno di legge fosse atteso e la straordinaria difficoltà nel mettere insieme tutte le esigenze, non solo delle categorie, ma anche per l'adempimento delle norme giuridiche, sia europee che italiane, tant'è che i bandi per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di guida turistica sono stati oggetto di ricorso al TAR, a pronunce del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale, a dimostrazione di come in questi dieci anni sia stata vissuta la questione delle guide.

Oggi, finalmente, con un grande lavoro e con un grande sforzo, anche perché è un obiettivo del PNRR, si riesce a chiudere il provvedimento entro la data del 31 dicembre con lo scopo - come ho detto inizialmente - di definire uno *standard* nazionale.

Ciò non significa, collega Aurora Floridia, un abbassamento verso il basso della prestazione delle guide. Io non voglio credere che le nostre guide siano professionalmente livellate verso il basso se hanno una standardizzazione nazionale. Credo anche, però, che i corsi di specializzazione, sia territoriali che tematici, e un'apposita sezione all'interno del portale garantiscano al fruitore e al mercato la possibilità di scegliere, per un determinato luogo, la guida che abbia più elementi e quindi più capacità di essere performante su quel territorio. Cito Venezia.

Una guida che avrà fatto la territorialità su Venezia e si sia occupata prevalentemente di arte e di caratteristiche lagunari, sicuramente, all'interno della sezione, verrà scelta dal mercato e dal fruitore in maniera prioritaria rispetto a un'altra guida che magari la specializzazione l'ha avuta in un'altra località italiana.

È un punto che mi sembra semplice ed è la garanzia del fatto che lo *standard* minimo nazionale consentirà a tutti comunque di avere un servizio efficace.

Quanto ai livelli di conoscenza delle lingue B2 e C1, visto che la senatrice Floridia citava le associazioni, ricordo che le stesse associazioni avevano chiesto che ci fosse solo una lingua. È stata aggiunta, a seguito dell'intervento governativo e grazie al ministro Santanchè, la seconda lingua, seppur con un livello B2. Ciò a garanzia del fatto che alle guide è richiesta la conoscenza non di una sola lingua, ma anche di una seconda.

Il collega Occhiuto giustamente citava - come ho fatto anch'io - la complessità dell'*iter*, che parte dal 2011, continua nel 2016 e con una serie di pronunce che di fatto hanno obbligato a evitare un'eccessiva territorialità. Mi rivolgo anche al mio amico e vice presidente collega Bergesio. Ad esempio, la sentenza del 18 giugno 2014 della Corte costituzionale afferma che le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale presso altre Regioni e che intendano svolgere la propria attività nella Regione Umbria sono soggette all'accertamento da parte della Provincia, limitatamente alla conoscenza del territorio con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Questa sentenza è dichiarata nulla, essendo illegittima proprio perché manca del presupposto della libera circolazione delle guide turistiche.

Tutti capiamo quanto sia importante avere gente formata e specifica sul territorio. Ma crediamo che il compromesso raggiunto tra lo *standard* nazionale e la specificità locale, territoriale e anche tematica, siano ciò che ci consente di elevare il servizio e di non infrangere nessuna delle normative europee o nazionali.

Al collega Nave - non vedo in Aula, ma qualcuno gli riporterà quanto sto per dire - che giustamente

segnala come dopo dieci anni viene data piena dignità alla professione, lamentandosi anch'egli del fatto che sia prevista una sola lingua, richiamo quanto già detto alla senatrice Florida.

Per ciò che attiene invece alla possibilità legata al fatto che siano esentate o ci sia una deroga in particolari condizioni, ciò non è fare tana libera tutti per cui, in determinate condizioni, non vi sarà la professionalità. Ma semplicemente ciò è stato garantito per le aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento di iscrizione. Faccio un esempio banale: le Giornate FAI potranno oggi essere autorizzate solamente con richiesta trenta giorni prima al Ministero del turismo. Ciò al fine di inquadrare le motivazioni di determinate scelte.

Al senatore Giacobbe - non vedo in Aula, ma gli riporterò quanto sto dicendo il collega Franceschelli, suo Capogruppo - vorrei dire che, nella Conferenza Stato-Regioni, sono state le Regioni a dire al Ministero di occuparsi dei corsi di formazione e aggiornamento. Non è quindi una questione relativa all'autonomia differenziata; anzi, potrebbe essere un chiaro esempio di autonomia differenziata laddove sono le Regioni a scegliere di quali materie si occuperanno loro e quali altre materie lasceranno alla potestà dello Stato.

Non vi è quindi un'architettura complottista e non bisogna cercare per forza motivi di scontro. Come avete potuto facilmente capire, tutto ha una spiegazione molto semplice. Grazie a tutti e buon lavoro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto la replica del ministro Santanchè potrebbe essere fatta alla ripresa della seduta, se lei ritiene, così almeno ricominciamo ricollegandoci al tema. Pertanto, se siamo d'accordo su questo, ora sospendiamo i lavori, che riprenderanno in Aula con questo provvedimento, la replica del Ministro, la votazione degli emendamenti, le dichiarazioni di voto e il voto finale, alle ore 16. Dalle ore 13 alle ore 14 sono altresì sospesi anche i lavori delle Commissioni, a causa della riunione di un Gruppo. Dalle 14 alle 16 le Commissioni potranno lavorare secondo il calendario che hanno già eventualmente fissato e poi, alle ore 16, ci ritroveremo qui, con gli interventi che ho appena annunciato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico «Medi Livatino» di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, che stanno assistendo ai nostri lavori. Grazie per essere venuti e buona visita del Senato. *(Applausi)*.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 13,01, è ripresa alle ore 16,12).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. [833](#) , [412](#) , [687](#) e [749](#) (ore 16,12)

PRESIDENTE. Proseguiamo l'esame del disegno di legge in materia di disciplina della professione di guida turistica.

Questa mattina, come sapete, si è svolta la discussione generale, a cui ha fatto seguito la replica del relatore.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GARNERO SANTANCHE', *ministro del turismo*. Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve. Vorrei semplicemente ringraziare gli Uffici del Senato, i colleghi senatori, il presidente De Carlo e tutta la Commissione per il grande lavoro che hanno fatto su questo provvedimento, peraltro in tempi brevi perché, come è stato ricordato anche questa mattina, si tratta di una *milestone* del PNRR da compiere entro il 30 dicembre del corrente anno.

Rinnovo i ringraziamenti a tutti i colleghi e a tutti coloro che hanno fatto sì che oggi si possa votare in Assemblea il provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 833, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DE CARLO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.3.

GARNERO SANTANCHE', *ministro del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

Chiedo agli assistenti di intervenire, perché una senatrice ha un problema con la sua scheda.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CROATTI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione della Ministra sull'emendamento 2.100, perché quella delle visite guidate da remoto è una situazione che va messa a punto. Purtroppo oggi le guide turistiche hanno un concorrente veramente trasversale, con il quale fanno fatica a competere sul mercato, per cui è necessario trovare una soluzione. Magari alla Camera avremo la possibilità di addentrarci maggiormente nel provvedimento, ma l'aspetto del remoto è per noi un problema oggettivo che sottrae una grande fetta di mercato alle attuali guide. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE CARLO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GARNERO SANTANCHE', *ministro del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dai senatori Croatti e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.102, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Franceschelli, identico all'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.10, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.13, presentato dalla

senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.15, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.16, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.101, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.15, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.100, presentato dai senatori Croatti e Nave, identico all'emendamento 6.101, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.102, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dai senatori Giacobbe e Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.8, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DE CARLO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GARNERO SANTANCHE', *ministro del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.100, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.101, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.13, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 11.1.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 13.100.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.100, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Ministro, l'Italia, il nostro amato Paese, è celebre in tutto il mondo per la sua straordinaria bellezza e ricchezza storico-culturale. Per chi non lo sapesse, per gli italiani che ci ascoltano, noi abbiamo il maggior numero di siti UNESCO al mondo. (*Brusio*). Presidente, non riesco ad ascoltarvi nemmeno io.

Questo prezioso patrimonio richiede quotidianamente un'adeguata conoscenza della storia, tutela e valorizzazione, e le guide turistiche svolgono in tal senso un ruolo cruciale nel presentare e promuovere, ma anche nel preservare, la bellezza e la storia di questo nostro patrimonio ai visitatori.

La riforma della disciplina della professione di guida turistica prevista nel disegno di legge oggi al nostro esame rappresenta anzitutto un importante passo avanti nella lotta contro l'abusivismo dilagante che ha afflitto purtroppo il turismo culturale e tutto il comparto turistico nazionale.

Con questo disegno di legge infatti il Governo Meloni si pone l'ambizioso obiettivo di mettere finalmente ordine al sistema, ma soprattutto di mettere la parola fine al caos di abusivismo e illegalità che da troppi anni hanno regnato nel settore, senza che nessuno se ne occupasse. Ringraziamo il ministro Santanchè per averlo fatto.

Si va dai cosiddetti *local* alle guide esperienziali, dai divulgatori scientifici dell'arte agli operatori culturali e così via. Un ginepraio di figure, a metà tra il turismo e il mondo dei beni culturali, che hanno evidentemente lo stesso scopo, oltre che fare lo stesso lavoro, delle guide turistiche professionali, senza avere però né l'abilitazione né i titoli per farlo. Una consuetudine non solo illegittima, ma anche eticamente scorretta, che vogliamo così spezzare per dare un segnale anzitutto di coerenza, ma anche di rispetto e ripristino della legalità e del merito in un settore che conosce figure professionali altamente qualificate, che dunque meritano di ricevere dallo Stato adeguate tutele, ponendo fine al proliferare di altre figure evidentemente surrogate.

Vogliamo, onorevoli colleghi, Governo, Presidente fornire una regolamentazione uguale e uniforme per tutti i professionisti del settore, in tutto il territorio italiano. Vogliamo creare uno *standard* qualitativo elevato per offrire ai visitatori un'esperienza turistica arricchente e autentica, degna del nostro Paese. Ecco perché questa riforma si prospetta come una fondamentale pietra miliare per la guida turistica... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice, mi scusi se la interrompo. Colleghi, siamo in dichiarazione di voto. La senatrice Biancofiore ha una voce abbastanza stentorea, ma io fatico a seguire quello che sta dicendo. Chi intende rimanere in Aula consenta a chi rimane di seguire.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). La ringrazio molto, Presidente.

Bisognava attendere un Governo di centrodestra, un Governo del fare per poter realizzare questa riforma e di questo siamo oltremodo orgogliosi. Non solo. Si tratta di una riforma attesa da almeno un decennio, che oggi, grazie alla determinazione conosciuta del ministro del turismo Daniela Santanchè, vede finalmente la luce.

Una riforma inserita tra l'altro anche nel cronoprogramma del PNRR; l'Italia e il Governo dimostrano quindi ancora una volta di rispettare gli impegni assunti con l'Unione europea, come dicevamo stamane, ma soprattutto di essere in grado di dare maggiore dignità e tutela alle centinaia di figure professionali che dalle Alpi fino alle pendici dell'Etna si occupano di custodire e decantare le meraviglie del nostro bel Paese.

Una riforma quindi che in primo luogo vuole definire compiutamente il ruolo e le competenze del professionista guida turistica, il quale dovrà necessariamente avere l'abilitazione per illustrare e interpretare i beni storici, culturali, artistici, architettonici, archeologici e religiosi del patrimonio italiano.

Una riforma che vuole certificare una formazione adeguata alle guide turistiche e proteggerle dal rischio di esercizio abusivo della professione, nel quale noi italiani spesso e volentieri siamo effettivamente professionisti.

Due infatti saranno i passaggi fondamentali per l'esercizio della professione: il superamento di un esame di idoneità indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo e l'iscrizione all'elenco nazionale delle guide turistiche. Stimiamo che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale possano essere circa 10.000, poiché da anni non si svolge un esame abilitativo; successivamente potremo ragionevolmente aspettarci una domanda abilitativa annuale da parte di 3.000-5.000 richiedenti. Un numero quindi assolutamente importante di nuovi posti di lavoro, che ci rende, come dicevo, certamente orgogliosi, come già siamo tutti noi, del turismo italiano.

Incoraggiare e promuovere l'acquisizione di titoli e una migliore specializzazione da parte delle guide turistiche: è questo l'ulteriore obiettivo che il disegno di legge si pone. Più formazione significherà avere maggiore conoscenza del contesto in cui si andrà ad operare, al fine di meglio tutelare il patrimonio culturale italiano e non solo. In questo senso abbiamo insistito con il Governo affinché si potesse ricomprendere, nel novero dei titoli di specializzazione che la guida turistica iscritta all'elenco nazionale può acquisire, la specializzazione in attività turistiche con gli animali, in ragione non solo del crescente numero di turisti che viaggiano con il proprio animale, ma perché parte integrante della famiglia (quindi crescente interesse che oggi c'è verso tale attività), ma soprattutto per richiamare con ancora più forza il tema che stiamo dibattendo da tempo sulla tutela giuridica del benessere animale. Su questo punto abbiamo registrato un chiaro impegno da parte del ministro Santanchè, che ringrazio per la sensibilità nei confronti del tema, di tener conto di questa nostra proposta in sede di emanazione dei decreti attuativi.

Mi avvio a concludere, Presidente. Nell'ultimo censimento delle guide turistiche italiane abilitate emerge che i professionisti sono oggi circa 17.000; una volta creato l'elenco nazionale, stimiamo che a regime si possa arrivare a circa 5.000 iscrizioni ogni anno. Ecco perché con ancora più determinazione vogliamo andare avanti nel solco tracciato da questo provvedimento, perché il turismo italiano sia sempre l'eccellenza che tutti conosciamo e che tutti ci invidiano nel mondo. Noi siamo, come sappiamo tutti, un museo a cielo aperto e dobbiamo ricordarcelo sempre. Dunque mai più servizi sottopagati o pagati a cottimo oppure guide turistiche abusive improvvisate. Il testo di legge, infatti, prevede severe misure punitive per l'esercizio abusivo della professione.

Concludo, signor Presidente e Ministro, dicendo che, se la guida turistica è quel professionista deputato a svolgere tutte quelle bellissime attività descritte nell'articolo 2 di questo disegno di legge e se per garantire la qualità delle sue prestazioni si presta ad esami e concorsi di specializzazione e di aggiornamento, nonché a un'assicurazione professionale come previsto dal testo, allora è più che mai necessario e doveroso cristallizzare questa figura, ponendo fine all'utilizzo improprio di altre figure senza abilitazione per fare lo stesso identico lavoro. Crediamo quindi che con questo disegno di legge si siano gettate importanti fondamenta perché tutto questo possa davvero dirsi finalmente compiuto, ridando dignità al nostro Paese e ad un settore fondamentale. Ecco perché annuncio convintamente il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, questo provvedimento - lo dico subito - avrà il voto favorevole del nostro partito, di Italia Viva. Ringrazio la Ministra per aver portato a termine un lavoro iniziato nella scorsa legislatura con il ministro Garavaglia, a cui facciamo gli auguri di pronta guarigione, perché ha avuto un incidente da ragazzino (quando si sa portare bene la moto, si vede). (*Commenti*). Ah, vero, qua c'è tutta una serie di persone incidentate.

È sempre un segno di grande intelligenza politica quello di non distruggere il lavoro fatto solo perché il Governo precedente non apparteneva alla propria forza politica, cercando di dare soluzione a un

problema che ci portiamo avanti da tanti anni, quello delle guide turistiche e del loro inquadramento non soltanto giuridico, ma anche lavorativo, delle tutele da dare a un settore sempre più soggetto ad essere in qualche modo incrementato, perché il turismo con i suoi numeri da *record* rappresenta anche un modo più semplice, se vogliamo, di trovare un'occupazione, laddove non si riesce a trovarne altre.

Ciò richiede però sempre più professionalità e capacità di saper illustrare l'immenso patrimonio culturale che è l'Italia e, in altro senso, anche tutelarla dalle concorrenze sleali provenienti da Paesi stranieri che magari non hanno la stessa capacità e la stessa attenzione verso il nostro patrimonio. Quindi lo diciamo subito: quello messo in atto dal ministro Garavaglia, riprendendo nella quasi totalità il lavoro compiuto dal Governo Draghi, è un tentativo di rendere la professione delle guide turistiche il più possibile tutelata, per quanto è possibile farlo, respingendo le richieste di eccessiva regionalizzazione, il che ci fa piacere perché l'Italia è un museo a cielo aperto nella sua totalità ed è giusto che chi fa questa professione conosca la totalità del museo e non si concentri solo sulla propria Regione. Quindi il provvedimento al nostro esame è positivo.

Potrei concludere così la mia dichiarazione di voto, ma approfitto di averla in Aula, signora Ministra, perché non riesco a capire altri provvedimenti che riguardano il turismo, in particolare quello che appare un accanimento verso gli affitti brevi o gli affitti turistici. Glielo dico perché spesso si fa l'errore - ma lo fanno tutti, non è un elemento tipico solo di questo Governo - di scambiare tutta l'Italia per Roma, ed è un danno che vale per chi pensa, per esempio, che le aree interne, i piccoli Comuni che abbiamo sugli Appennini o sulle Alpi, i Comuni che fanno parte del nostro territorio (il Piemonte) che hanno visto una rinascita quando, ad esempio, è stato rivalutato il suo cibo, possono essere salvaguardati da un eccessivo consumo del suolo se si diffonde il modello dell'albergo diffuso, attraverso Airbnb, e il museo diffuso, grazie ai quali si vede la rinascita di interi borghi.

Se lei dice di volerlo fare, allora togliamo l'aumento dell'aliquota della cedolare secca dal 21 al 26 per cento, signora Ministra, perché disincentiva la possibilità, per persone che hanno ereditato case dai nonni o dagli zii, di ristrutturarle, di riqualificarle e di metterle a disposizione di una comunità. Se il problema sono le piattaforme straniere, abbiamo visto cosa è accaduto in Liguria: il modo di colpirle, se non portano vantaggio alle casse dello Stato italiano esiste, come esiste il modo per arrivare a vedere giustamente risarcito il fisco italiano in caso di evasione. Chi le parla, insieme all'amico Scalfarotto, spesso utilizza queste strutture per fare le vacanze in giro per l'Italia, infatti quando ci si trova tutti insieme magari si ha voglia di ricevere degli amici, avere una cucina, cosa che un albergo non ti dà.

Allora io capisco che Federalberghi è una grande potenza e guardi, lo so perché abbiamo governato anche noi e la tentazione di dare ragione soltanto ad una categoria è molto forte, però oggi la diffusione di queste realtà è talmente ampia che pensare che a Roma centro, a Firenze o a Venezia non si trovino case per i giovani, per le coppie, perché ci sono gli Airbnb forse è un assunto un po' troppo semplicistico. Non si trovano case in centro innanzi tutto perché sono molto care e se non si adeguano gli stipendi è difficile che una famiglia normale possa permettersi quelle cifre, ma soprattutto perché non si dà certezza al proprietario di casa, qualora ci siano dei problemi con un inquilino, di ritornare in tempi brevi in possesso dell'alloggio. Se non mettiamo mano agli affitti lunghi, magari prevedendo degli incentivi economici per chi ricorre ad essi, magari abbattendo l'IMU per le seconde case o dando un incentivo ai proprietari che preferiscono la soluzione degli affitti lunghi rispetto agli affitti brevi, non sarà massacrando gli affitti turistici che si troverà la soluzione.

Si sarà massacrata semplicemente la possibilità per le persone di fare impresa usando il proprio patrimonio immobiliare, che mi sembra - visto che stamattina abbiamo parlato della legge per la concorrenza - un giusto modo per garantire, in un mercato libero, le scelte più appropriate per un mercato libero. Se qualcuno vuole mettere a disposizione il sistema immobiliare per fare turismo, non vedo perché debba essere massacrato e danneggiato.

Mi sentivo di dirglielo perché francamente non ho compreso l'aumento della cedolare nella legge di bilancio e visto che purtroppo non sarà lei a parlarne in sede di esame della legge di bilancio, ma ci saranno i nostri emendamenti, perché noi possiamo presentarli, le volevo soltanto anticipare che

presentereмо emendamenti di questa natura. Nella nostra onestà intellettuale, infatti, quando condividiamo i provvedimenti, come quello sulle guide turistiche, votiamo a favore, e non abbiamo paura di farlo, ma quando non condividiamo un provvedimento, con altrettanta onestà intellettuale ci sentiamo di dirlo in maniera garbata, ma diretta. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti dell'Istituto tecnico economico «Giuseppe Cavazzi», di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Teodoro Gaza» di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. [833](#) , [412](#) , [687](#) e [749](#) (ore 16,46)

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, ringrazio il senatore De Carlo per la replica al mio intervento, soprattutto perché le puntualizzazioni da lui fatte mi danno la possibilità di ribadire e chiarire con forza sia la nostra posizione in materia, sia le rilevanti storture che questo progetto di legge sta introducendo nella categoria professionale della guida turistica.

Mi dispiace constatare come, ancora oggi, con resoconti alla mano, la maggioranza riesca ancora a giustificare la sua incosciente scelta politica di introdurre norme peggiorative sulle tutele e sulle garanzie di cui gode la figura della guida turistica, vero e proprio biglietto da visita dell'immenso patrimonio artistico, culturale e linguistico italiano, in un Paese peraltro in cui il turismo genera oltre il 5 per cento del PIL e oltre il 6 per cento dell'occupazione. È un comportamento dannoso, che promuove una guida generalista e annacqua il rispetto di *standard* professionali, culturali e linguistici adeguati allo svolgimento della professione stessa.

Proprio a questo proposito il senatore De Carlo, nella sua replica dopo la discussione generale, ha sottolineato che la certificazione linguistica non inferiore al livello B2 per la seconda lingua è stata una proposta introdotta dal Governo e dalla maggioranza a tutela della competenza della guida turistica stessa e che, viceversa, le associazioni di categoria non l'avevano richiesto, cosa che a noi non risulta. Ciò che ci risulta, invece, è che anche la Lega ha presentato un emendamento a prima firma del senatore Centinaio, esperto della materia in quanto ex ministro del turismo, chiedendo l'obbligo di certificazione di tutte e due le lingue straniere a un livello, guarda caso, non inferiore al C1, requisito fondamentale per garantire la fruibilità e la comprensione dei complessi contenuti che la guida intende veicolare, emendamento uguale al nostro e da voi maggioranza fatto ritirare, per motivi a questo punto per noi incomprensibili e misteriosi.

All'interno della vostra maggioranza non c'è coerenza, bensì confusione e contraddizione che si manifestano nelle vostre proposte. Allo stesso modo, ribadisco la gravità della mancanza di una specializzazione differenziata di stampo regionale delle guide, requisito essenziale per svolgere professionalmente la propria attività nel territorio in cui intende operare. La guida turistica generalista porterà inevitabilmente a peggiorare le condizioni lavorative ed economiche dei professionisti, che si troveranno dinanzi a una concorrenza sleale, data da soggetti che sul mercato cercano l'offerta economicamente più vantaggiosa, come le piattaforme *web* e i grandi operatori turistici, i quali sostengono un turismo di massa, lasciando le briciole ai veri professionisti.

Parificare la figura dell'accompagnatore turistico a quello della guida turistica, liberalizzando così la professione, acuisce inoltre gli abusi già esistenti nella categoria. Come fate a dire che è migliorativa la scelta di sopprimere lo scopo didattico della definizione "guida"? È un requisito fondamentale per la professione, che conserva un importante ruolo didattico per gli studenti di ogni ordine e grado. Come fate a dire che è migliorativa la reintroduzione di un tirocinio di adattamento per coloro che, avendo la qualifica di guida all'estero, chiedono la parificazione del titolo in Italia? Vi ricordo che le associazioni

di categoria, consapevoli dell'uso e abuso distorto che si può fare di questo strumento, si erano fermamente opposte alla reintroduzione del tirocinio, salvo poi vederselo reintrodotta impunemente nel testo.

La maggioranza, anzi parte della maggioranza, ha modificato silenziosamente il testo in Commissione, contravvenendo ai faticosi accordi mediati per mesi nei tavoli di concertazione tra le associazioni di categoria e il Ministero del turismo. La politica della maggioranza si rivela ancora una volta noncurante e irrispettosa delle reali esigenze di tutela economica e professionale dei lavoratori di questo Paese. Un Governo incoerente, poco chiaro nelle intenzioni e sibillino nelle scelte, che butta fumo negli occhi di coloro che per lungo tempo hanno cercato di portare le proprie istanze dinanzi alla ministra Santanchè e alla Commissione. Tutto inutile. Che dire? Un vero e proprio pasticcio all'italiana.

Con questa legge è stata persa l'occasione di tutelare la categoria delle guide turistiche, che aspettava questo provvedimento da più di dieci anni.

Per tutte queste ragioni, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra annunciamo il voto contrario a questo provvedimento. (*Applausi*).

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, il testo al nostro esame è uno dei trentuno collegati alla manovra di finanza pubblica; è stato collegato alla manovra pur essendo un disegno di legge il cui esame era già iniziato, proprio perché la sua approvazione è legata al Piano di ripresa e resilienza italiano. Si tratta di norme che accompagnano quindi il PNNR in quanto richieste dall'Europa.

Con queste disposizioni, l'Italia si allinea all'Unione europea, in particolare laddove le previsioni che riguardano le prestazioni professionali di chi svolge la professione di guida turistica si conformano alla direttiva servizi, la cosiddetta Bolkestein. Si allinea inoltre la nostra normativa alle disposizioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle sentenze del Consiglio di Stato, che su questo tema erano intervenuti con proprie indicazioni.

Al nostro esame c'è quindi un testo ben ponderato, che il lavoro della 9a Commissione ha approvato con ulteriori puntualizzazioni normative. La professione di guida turistica in Italia, primo Paese al mondo per ampiezza di luoghi artistici e di beni culturali, riguarda circa 17.000 persone. Si tratta di professionisti preparati che conoscono la storia italiana e i luoghi dell'arte italiana attorno ai quali ruota il turismo.

Voglio ricordare che il prodotto interno lordo italiano è alimentato per circa 100 miliardi l'anno dal settore del turismo, oltre ad altri 160 miliardi di produzione dei settori a esso collegati, pari quindi a circa il 13 per cento del prodotto interno lordo. È evidente che la variabile turismo è quindi molto importante e fondamentale per l'intera economia italiana. Il più efficace biglietto da visita per il nostro turismo, la migliore campagna pubblicitaria la svolge la soddisfazione del turista che ha passato una vacanza in Italia, quando torna nella propria patria e, col passaparola, i suoi commenti e il suo entusiasmo, descrive ai suoi concittadini ciò che ha visto e quello che ha appreso visitando quel grande museo a cielo aperto che è il nostro Paese.

In buona parte può contribuire a questi sentimenti di soddisfazione proprio il lavoro delle guide turistiche. Il disegno di legge in esame contribuisce a definire un unico *standard* nazionale per le guide, laddove finora questo era in parte frammentato anche dalla competenza concorrente sul turismo tra Stato e Regioni. Un unico *standard*, con un'unica qualifica che vale da Torino a Taormina, dipende da un'unica normativa nazionale, che si pone sopra le disposizioni regionali in tema. Per esercitare la professione di guida turistica innanzitutto è previsto un esame di abilitazione, che ogni anno vedrà accedere alla professione nuove figure professionali che si aggiungeranno a quelle che già operano in Italia. Oltre a regolamentare il lavoro della guida turistica italiana, viene normata anche la professione di chi, avendo una qualifica ottenuta all'estero, voglia esercitare la sua professione sul nostro territorio.

Fondamentale sarà poi seguire i corsi di specializzazione e di aggiornamento professionale a cui tutte

le guide saranno tenute. Uniformando verso l'alto lo *standard* qualitativo delle guide turistiche, diventa importante anche regolare il livello dei loro compensi, che devono essere proporzionati alla professionalità e al lavoro svolto. Le guide potranno anche accedere gratuitamente a tutti i luoghi della cultura in Italia, anche ai fini di ulteriore formazione. Verrà individuata per le guide turistiche la loro esatta figura professionale anche attraverso l'attribuzione di un apposito codice Ateco.

Per esercitare la professione di guida turistica, sarà altresì necessario avere la copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile e professionale e iscriversi a un elenco nazionale di professionisti su una piattaforma informatica che verrà costituita il prossimo anno.

Infine, a ciascun professionista autorizzato verrà rilasciato un apposito tesserino dal Ministero del turismo che contribuirà a marginalizzare gli abusivi. Come tutti i professionisti, potranno operare nei limiti della legge, con controlli e garanzie per i clienti che richiedono le loro prestazioni.

Insomma, creiamo una professione vera e propria, che richiede appunto adeguata competenza e preparazione, *standard* qualitativi elevati. Creiamo oggi una professione assolutamente necessaria per contribuire ulteriormente a valorizzare al meglio il nostro immenso patrimonio culturale e storico, che non ha pari nel mondo e che molti Paesi ci invidiano. (*Applausi*).

Nell'annunciare quindi il voto favorevole di Forza Italia, signor Presidente, mi consentirà di esprimere tutta la mia solidarietà alla Capogruppo, senatrice Licia Ronzulli, che un'ora fa ha ricevuto una busta indirizzata a lei, intercettata fortunatamente dalla Polizia, contenente un proiettile. (*Applausi*).

Si tratta sicuramente di un gesto inquietante e insopportabile, che colpisce una collega, ma colpisce tutti noi; un gesto intimidatorio che ci preoccupa, ma che non ci farà arretrare di un millimetro: continueremo a difendere la democrazia e la convinzione che tutti i cittadini possano esprimere le proprie idee senza essere minacciati. La libertà è un diritto che questo Paese ha conquistato a caro prezzo e che intende difendere a qualsiasi costo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Rosso, ovviamente la Presidenza, anche a nome di tutta l'Assemblea, si associa nell'esprimere solidarietà alla collega capogruppo Ronzulli per il vile attacco di cui è stata oggetto.

CROATTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, ministro Santanchè, colleghi, anche il MoVimento 5 Stelle esprime solidarietà alla senatrice Ronzulli per questo evento gravissimo che le è accaduto.

Signor Ministro, parliamo di un tema che penso stia estremamente a cuore a lei e a tutti gli italiani, ovvero il turismo. Il turismo nel nostro Paese, con gli adeguati investimenti, ha grandissime possibilità. Sono stati approvati tanti provvedimenti negli anni, ma uno in particolare, che può essere il biglietto da visita più importante per il turismo, lo abbiamo portato avanti per diversi anni e adesso riusciamo a compiere questo primo passaggio fondamentale per quanto riguarda coloro che il turismo lo raccontano, quando accompagnano i turisti, e possono elevare la qualità dell'offerta al livello delle richieste dei nuovi turisti che arrivano nel nostro Paese.

La maggior parte dei turisti che stanno arrivando oggi nel nostro Paese vuole approfondire i temi e alzare il livello di competenza e di qualità, nel tentativo di capire meglio le opere, i paesaggi e gli spazi dove si visitano i monumenti, le chiese e i musei e per questo cercano figure di livello, che li possano accompagnare per capire meglio questo percorso.

Ben venga, quindi, questo disegno di legge che è approdato in un'Assemblea che, come vediamo, non è "cattiva".

Non so perché troppo spesso arrivano decreti-legge, ma faccio i complimenti perché finalmente è stato esaminato qualche disegno di legge, si sono fatte lavorare le Commissioni che, come ha avuto la possibilità di vedere, lavorano in maniera costruttiva; bisognerebbe quindi smetterla con la decretazione d'urgenza e presentare disegni di legge, come quello che ha presentato lei, e passare attraverso le Camere, dove possiamo dare un contributo e migliorare tutti insieme un provvedimento.

Proprio per questo anticipo il voto di astensione del MoVimento 5 Stelle, perché il provvedimento

poteva essere migliore e crescere, però comunque ha avuto un'importante discussione parlamentare che ci ha dato la possibilità di migliorarlo e sono sicuro che alla Camera riusciranno a migliorarlo ulteriormente e poi forse lo ritroveremo in terza lettura in Senato.

Questo provvedimento arriva da lontano, eravamo in Commissione insieme, benché su posizioni distanti, e ci abbiamo lavorato tanto. Ringrazio anche l'allora ministro Garavaglia, a cui devo fare i miei auguri per una pronta guarigione. È stato un provvedimento molto difficile, che ha avuto uno dei suoi primi passaggi al Ministero del turismo, proprio durante il Governo Draghi. Noi lo avevamo nel nostro programma elettorale, così come anche voi. Abbiamo istituito questo Ministero, che è fondamentale proprio per tale ragione, perché alcuni temi, come questo e come altri che ha citato la senatrice Fregolent, hanno bisogno di vedere una convergenza nella discussione. Il Ministero del turismo era sparito nel nostro Paese nel 1993 dopo un *referendum*, ma era fortemente voluto anche dal nostro Gruppo politico, perché dà la possibilità di reagire prontamente alle richieste del mercato.

Sul tema erano stati presentati diversi disegni di legge che avevano trovato un punto di convergenza con il ministro Garavaglia, ma per la caduta del Governo non siamo riusciti a portarlo avanti. In realtà c'era un tema centrale, fondamentale, cioè l'impossibilità di far crescere il settore, nel quale da oltre dieci anni non era stato possibile fare concorsi, con il conseguente blocco di una professione di qualità. D'altro canto, sta nascendo una forte richiesta di guide turistiche da parte del mercato ed è giusto fare concorsi, capire come affrontare questo mercato e come alzare il livello di professionalità di queste persone.

Il provvedimento, che abbiamo elaborato col ministro Garavaglia, consta di diversi articoli che toccano alcuni principi essenziali della regionalizzazione del tema, secondo quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, soprattutto per quanto riguarda la definizione della professione di guida turistica, che non aveva mai avuto una definizione ben specifica. Adesso tutto il campo di gioco è stato delineato. Noi consideriamo poi fondamentale la norma sui requisiti per gli esami per capire come affrontare il percorso di crescita di queste figure.

Vi è poi il tema dei codici Ateco, di cui in realtà le guide turistiche già dispongono, ma spesso presentano difficoltà, perché all'interno di un provvedimento vengono inserite alcune professioni e alcuni spazi lavorativi differenti. Questa purtroppo è stata una criticità gigantesca che abbiamo visto durante il Covid, quindi è giusto normare questo passaggio.

Uno degli aspetti più complicati che non abbiamo affrontato, quindi speriamo che la Camera lo faccia in maniera più approfondita, riguarda i soggetti che vengono a lavorare nel nostro Paese, quindi abbiamo bisogno di tutelarci, di fare in modo che ci siano normative più stringenti. Pertanto pongo proprio questo tema all'attenzione della Ministra affinché si alzino i livelli di sicurezza per quanti utilizzano le guide turistiche, vanno su un territorio e ne richiedono l'utilizzo; spesso arrivano guide dall'estero che non hanno molte competenze e con molta superficialità raccontano e narrano un territorio che magari non conoscono in maniera approfondita. Noi abbiamo quindi bisogno di sapere che le persone che entrano nel nostro Paese e che raccontano le nostre opere siano di un livello qualitativo alto come quello che esprimiamo con le nostre guide.

Sono stati inseriti alcuni emendamenti, che nel disegno di legge da me presentato erano più approfonditi. Uno è sull'elenco nazionale, che è strumento ben visto, ma ricordo che la normativa del PNRR parlava di un albo, essendo la guida turistica una professione.

Noi abbiamo fatto un elenco ed è un punto di caduta che riconosciamo in maniera corretta. Va bene quindi che le guide siano iscritte in un elenco, che però deve dare la possibilità di far entrare in maniera più concreta alcune professionalità, per cui l'utente che ne usufruisce abbia la possibilità di scegliere in maniera più accurata e più approfondita.

L'emendamento sul tesserino è una previsione che ha visto l'unanimità dei consensi. È sempre stata una delle richieste, infatti, quella di un tesserino nazionale in capo al Ministero, così come l'elenco: ben venga quindi questo utilizzo da parte del Ministero di un tesserino riconoscibile ovunque, per cui qualsiasi vigile abbia immediatamente il riconoscimento visivo di un eventuale esercizio abusivo. Questo, quindi, è un aspetto per noi molto importante.

È stato fatto un grande passo in avanti su questo provvedimento. Peccato per la bocciatura in Commissione di numerosi emendamenti, che sicuramente i colleghi alla Camera ripresenteranno, trovando il modo di fare una riflessione approfondita per cercare di far capire qual è l'importanza di tutelare alcuni aspetti che le categorie ci sottopongono e che tutti gli operatori del mercato stanno cercando di attenzionare.

Sul punto del Piano di ripresa e resilienza, il MoVimento 5 Stelle può vantarsi di quanto è stato fatto. Ricordo, signor Ministro, che un tempo sedeva in Commissione con me. Abbiamo lavorato moltissimo per inserire questo tema all'interno del PNRR, in un lavoro che abbiamo fatto in sinergia, e molti punti anche voi all'opposizione li avevate condivisi con noi.

Il Piano di ripresa e resilienza ha portato alla soluzione di questo problema, perché vedo che, in maniera molto celere, la maggioranza questa volta è riuscita a portare a termine questo primo passaggio del provvedimento. Ritengo però che proprio il PNRR sia stato centrale, quindi siamo stati forse lungimiranti, noi e voi, la volta scorsa in Commissione. Mi preme citare anche il collega Paolo Ripamonti, che aveva lavorato tanto insieme a noi per cercare di portare a casa almeno il risultato della presenza delle guide turistiche dentro questo provvedimento.

Ovviamente, lo abbiamo inserito nella missione riferita al turismo, perché era un passaggio fondamentale. Proprio la creazione di uno spazio di manovra chiaro, infatti, può alzare tantissimo il livello di professionalità di queste figure professionali, che già esistono. Tutte le guide turistiche già operanti, di grandissima competenza, devono entrare di diritto in questo elenco nazionale. Tutti coloro che entreranno nel mercato avranno adesso una strada chiara da intraprendere.

Signor Presidente, il nostro voto sarà un pungolo per cercare di riattenzionare provvedimenti che abbiamo presentato qui, in una discussione che può migliorare alla Camera. Per questo motivo, il MoVimento 5 Stelle esprime voto di astensione su questo provvedimento. *(Applausi)*.

[CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, innanzitutto, anche a nome del Gruppo Lega, esprimo solidarietà alla collega Licia Ronzulli per il gesto vile ed infame che ha subito. Ribadisco quindi la solidarietà da parte di tutto il nostro Gruppo. *(Applausi)*.

Per circa trent'anni all'Italia è mancato un apposito Ministero del turismo. Quando il turismo era agganciato ad altri Ministeri, era un po' la Cenerentola di quei Dicasteri. Una ventina di persone alla Direzione del turismo per gestire il 14 per cento del PIL: un po' poco, un po' troppo mortificante. È stata la Lega a volere fortemente la creazione del Ministero del turismo.

Agli inizi della storia repubblicana, la competenza in materia di turismo era stata attribuita ad un commissariato istituito presso la Presidenza del Consiglio. Nel 2021, dunque, per la prima volta è nato un Ministero che si occupa esclusivamente di turismo.

Strano se consideriamo, come diceva prima il collega Rosso, che in Italia il turismo genera direttamente il 5 per cento del PIL e incide indirettamente sul 13 per cento dello stesso, rappresenta il 6 per cento direttamente e indirettamente il 15 per cento dell'occupazione totale.

L'imponenza di questo settore economico si deve all'enorme patrimonio artistico e naturalistico italiano. Nel 2020 si contavano 4.260 musei e istituti similari aperti, 3.337 musei chiusi, 295 aree archeologiche, 633 monumenti o complessi monumentali. I Comuni italiani che ospitano almeno una struttura a carattere museale sono quasi 2.400. Vi sono migliaia di luoghi di culto, borghi medievali, palazzi e residenze di interesse storico, disseminati su tutto il territorio nazionale.

Parlare di turismo è indispensabile, ma al tempo stesso non si può guardare a questo Ministero come un mero palco per progetti di rilancio. Soltanto nelle Repubbliche socialiste sovietiche esistevano piani pluriennali di sviluppo per avviare rilanci che poi, guarda caso, non c'erano mai.

Non sono i Governi a fare il PIL, ma le aziende e gli operatori del settore. I Governi possono e devono fare regole e norme che agevolano il mercato verso la produzione di ricchezza. Credo che questo Governo, e anche il Ministero, si stiano muovendo proprio in tale direzione.

Oggi parliamo di guide turistiche, tema da sempre molto caro alla Lega, prova ne sono le due proposte già presentate a firma del senatore Centinaio e del senatore Garavaglia.

Nello specifico disegno di legge, questa proposta ha la finalità di introdurre una regolamentazione della professione di guida turistica, la cui disciplina, in base all'articolo 117 della Costituzione, rientra tra le materie di legislazione concorrente, attraverso misure coerenti con la necessità di valorizzare il patrimonio culturale italiano tramite il riconoscimento delle professionalità di coloro che lo illustrano ai visitatori, esaltandone la bellezza e la ricchezza in tutti gli aspetti (storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale), anche in relazione al contesto demo-etno-antropologico, paesaggistico ed enogastronomico che caratterizza la specificità dei territori.

L'Italia è un monumento a cielo aperto, costituito da migliaia di realtà culturali diverse e specifiche ed è opportuno che chi le va a illustrare professionalmente sia competente ed abbia una conoscenza specifica dei territori. In mancanza di tale intervento normativo, si corre il rischio di non riuscire a valorizzare fino in fondo tutte le tipicità proprie di ogni singola area. Per fare ciò è necessario chiarire definitivamente la natura dell'attività della guida turistica, che non è quella di un mero servizio turistico, ma una vera e propria professione. Dopo nove anni di attesa e di discussione, si intravede una via d'uscita dal vicolo cieco nel quale era finita la normativa per la professione della guida turistica. La riforma della professione di guida turistica non può più aspettare, non solo perché ce lo chiede l'Europa e i nostri ritardi vengono sanzionati, ma perché il turismo è cambiato e sono aumentate la quantità e la qualità della domanda. Senza professionisti si espande e si consolida l'abusivismo. Per tali motivi, abbiamo solo cominciato con questo provvedimento a legiferare nel merito.

Dall'ultimo censimento delle guide turistiche italiane abilitate, realizzato dall'Istituto nazionale di ricerca, sulla base degli elenchi ufficiali disponibili, risultano circa 17.000 professionisti abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica.

Sono tanti gli aspetti sui quali siamo intervenuti con questo provvedimento, per disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali, e definire la figura di guida turistica quale professionista abilitato ai sensi degli articoli 4, 6 e 13 del disegno di legge in esame; per stabilire poi i requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica e il superamento dell'esame di abilitazione; per disciplinare l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica (il quale viene indetto con cadenza almeno annuale dal Ministero del turismo e consiste in una prova scritta, una orale ed una tecnico-pratica); per disporre l'istituzione presso il Ministero del turismo dell'elenco nazionale delle guide turistiche ed infine per disciplinare l'esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base dei titoli conseguiti all'estero.

Abbiamo anche introdotto un'importante novità: si terrà conto delle specializzazioni territoriali e tematiche.

Su questo possiamo e dobbiamo fare di più, compatibilmente con i vincoli che abbiamo, perché riteniamo che una caratterizzazione territoriale sia il modo migliore per esaltare la professionalità e le competenze delle guide.

Siamo però consapevoli dei motivi dell'urgenza di questo provvedimento e per questo, Ministro, la ringraziamo per il lavoro svolto. Grazie, Ministro, anche perché con questo provvedimento finalmente cominciamo a dire basta alle guide abusive e improvvisate per accompagnare i turisti a scoprire le bellezze delle città d'arte italiane. Il nostro obiettivo resta tutelare quello che il buon Dio e i nostri avi hanno regalato al nostro Paese e tutelare, ovviamente nei limiti del possibile, le italiane e gli italiani che hanno deciso di svolgere una professione meravigliosa, che è quella di studiare e raccontare le meraviglie del nostro Paese.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier. (*Applausi*).

[FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signora Presidente, anche io, a nome del Partito Democratico, esprimo solidarietà alla senatrice Ronzulli per il vile gesto ricevuto, segno di un incattivimento di questa fase,

che noi speriamo non si riproponga.

Circa il disegno di legge di cui siamo a discutere, si rileva che un po' tutti gli interventi hanno avuto la stessa connotazione: un provvedimento necessario, che risponde a obiettivi di piano, viene da un passato e ha avuto un *iter* abbastanza compiuto in Commissione. Esso risponde all'esigenza di tutelare una professione estremamente importante, che negli ultimi anni ha assunto dettagli più significativi dal punto di vista territoriale. Le nostre guide turistiche, che necessitano di un riordino della loro professione, oltre al racconto della nostra storia, della nostra cultura e del nostro paesaggio, fanno anche un racconto di tutto quello che è il mondo legato all'agroalimentare. Pensiamo alle nostre grandi eccellenze, che si affermano nel mondo e che sono un elemento attrattivo per il nostro territorio.

Preannuncio che il nostro voto sarà di astensione, un po' sulla falsariga di quanto detto dai colleghi del Movimento 5 Stelle, rilevando che però questo provvedimento ha molti punti di contatto; sarebbe bastato poco per raggiungere l'auspicata unanimità, qualora la si ritenga veramente opportuna e auspicabile da parte del Governo. Lo diciamo perché, quando ho parlato dell'agroalimentare, ho parlato del turismo legato alle aree interne. Molto spesso nelle nostre aree interne il turismo è l'unica fonte di reddito o è quella fonte di reddito aggiuntiva e integrativa che consente a chi vive in territori difficili, come sempre dico nei miei interventi, di avere un sostentamento e una ragione per vivere in quelle terre. Parlando di territorio e di specificità così dettagliate, sarebbe stato opportuno implementare anche il rapporto con l'elemento della formazione, tenendo conto delle specificità delle nostre Regioni e dei nostri territori.

Comprendiamo le preoccupazioni legate al fatto che ci possano essere provvedimenti, sentenze e norme vincolistiche che possono generare preoccupazioni nel dare una maggiore territorialità. Noi diciamo però questo: il provvedimento è un provvedimento e il Piano chiede un riordino della professione, che venga svolta su tutto il territorio nazionale, e criteri omogenei per gli esami, ma potrebbe anche ammettere e prevedere specializzazioni territoriali. La stessa cosa, se però c'è una preoccupazione rispetto a stare in linea con gli obiettivi del Piano e con gli obiettivi dell'Europa, però ci deve essere su tutto il provvedimento; tuttavia, non la riscontriamo nell'emendamento all'articolo 6, in cui il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare. Bene, questa è una norma che potrebbe creare qualche problema giuridico. Pertanto, quando si fa una valutazione su una preoccupazione, la si deve fare nella sua interezza.

È chiaro che il turismo è legato a come si racconta una storia, ma anche a come si raccontano i nostri beni culturali, per cui cogliamo l'occasione di questo provvedimento anche per chiedere continuità nello sforzo sulle nuove modalità dei percorsi turistici, dei percorsi del turismo lento - pensiamo a quelli in bicicletta o con le *e-bike* e tanti altri - che sembrano trovare un rallentamento anche riguardo agli obiettivi del nostro Governo, che molto spesso ha messo in discussione questi nuovi percorsi, ciclovie, cammini religiosi e quant'altro, così com'è avvenuto per un provvedimento estremamente importante per tanti Comuni e per tante aree interne, che ha visto arrestare il percorso di investimento su alcuni *asset* strategici legati al progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati». Con un provvedimento pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* l'11 febbraio 2023 tutti questi progetti, che coinvolgono centinaia di enti, sono stati defianziati.

Rammento che, quando nacque il progetto, fu chiesto ai Comuni e agli enti di sostenerlo; furono investite importanti risorse, si iniziò a scorrere una graduatoria e, a un certo punto, ci siamo fermati. Si danno quindi l'incertezza e la preoccupazione che quegli investimenti programmati, così come avviene anche per ambiti legati al PNRR, siano ormai diventati obiettivi superati. Ecco, questa incertezza non aiuta la crescita del Paese, ma nemmeno il mantenimento del sistema turistico, perché comunque la continuità, anche nell'alternanza del Governo, è un elemento essenziale. Infatti, dalla mancanza di continuità si generano un'incertezza e un'insicurezza che oggi coinvolgono gli enti, ma che colpiscono anche le aziende, perché comunque, quando si va a investire in un Paese, in un territorio, si deve avere la certezza che le politiche non vengano mai stravolte, ma eventualmente adeguate. Sul progetto «Bellezz@» si è fatto un taglio *tout court* senza entrare nel merito dei singoli progetti e questo è

eticamente inaccettabile per chi subisce un provvedimento di tale tenore. (*Applausi*).

Dico questo perché mettere sempre tutto in discussione, in un sistema politico come quello italiano in cui l'alternanza è una regola, genera una condizione di instabilità e blocca lo strumento della crescita del Paese. Non ci si rende credibili di fronte al mondo esterno; non ci si rende credibili nemmeno di fronte a noi stessi e non si può ogni volta rilevare questo fatto - perché si parla di un atto di definanziamento, non è una proposta - rispondendo che si interverrà con i futuri fondi.

Ecco, il turismo - lei lo sa meglio di noi, onorevole Ministra, e noi non intendiamo insegnare niente a nessuno - ha bisogno di essere infrastrutturato e l'infrastruttura chiede impegno e risorse. Noi riconosciamo che questo è un lavoro difficile, anche in un momento contingente particolare, ma arrestare percorsi e progetti non porta a raggiungere il risultato sperato.

Concludo dicendo che la professione di tante donne, uomini e giovani ragazzi, perché spesso le nostre guide turistiche sono anche giovani ragazzi che si avvicinano a questo mestiere, che prendono una partita IVA, con tutti i rischi ad essa connessi, ha, sì, bisogno di un riordino, però credo anche, e auspico a nome del Gruppo Partito Democratico, così come hanno fatto anche i 5 Stelle, che per raggiungere un consenso unanime su un provvedimento che è di tutti basti poco. Speriamo che nel percorso alla Camera questo possa avvenire, perché credo che dopo tanti anni un simile provvedimento meriti anche la ricerca di una volontà di trovare un punto di congiunzione unitario.

Per i motivi su esposti, il Partito Democratico esprime in questo contesto un voto di astensione. (*Applausi*).

[ANCOROTTI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ANCOROTTI](#) (*FdI*). Signora Presidente, colleghe, colleghi, Ministra, prima di tutto voglio esprimere a nome del Gruppo Fratelli d'Italia la solidarietà nei confronti della senatrice Ronzulli per il vile gesto di cui è stata oggetto.

Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare riveste una fondamentale importanza, perché affronta una riforma particolarmente attesa da una componente irrinunciabile del settore del turismo, cioè le guide turistiche.

In Italia il turismo genera - è già stato detto, ma è bene ribadirlo per la sua importanza - direttamente circa il 6 per cento del PIL (circa 100 miliardi), ma incide anche indirettamente sul 13 per cento dello stesso (circa 210 miliardi), rappresentando direttamente il 6 per cento dell'occupazione e indirettamente il 15 per cento. L'imponenza di questo settore economico si deve all'enorme patrimonio artistico e naturalistico italiano: nel 2023 contiamo 3.337 musei, 295 aree archeologiche e 633 musei o complessi monumentali. I Comuni italiani che ospitano almeno una struttura a carattere museale sono circa 2.400. Vi sono inoltre migliaia di luoghi di culto, borghi medievali, palazzi e residenze di interesse storico disseminati su tutto il territorio nazionale.

Senza confondere la guida turistica con l'accompagnatore turistico, che ha invece il compito di offrire assistenza e informazioni turistiche di base, rileviamo che la figura della guida turistica si occupa innanzitutto di organizzare i percorsi di visita attraverso lo studio e aggiornando sempre i propri itinerari in base al successo riscosso presso i turisti. Tra le sue attività rientrano anche l'accoglienza dei turisti, la guida del gruppo lungo l'itinerario previsto e deve anche essere sempre pronta a rispondere alle domande dei turisti. Sovente è quella figura altamente professionalizzata che può determinare un buon ricordo di quel viaggio fatto tra le bellezze del nostro Paese.

Risulta quindi evidente il motivo per cui l'oggetto di questo disegno di legge era un punto cruciale e specifico del piano strategico per il turismo presentato dal ministro Garnero Santanchè che, fra le riforme cardine da affrontare per rilanciare un settore uscito a pezzi dalla pandemia, si proponeva proprio di regolamentare i principi fondamentali della professione, di standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, anche mediante interventi di formazione e aggiornamento professionale, e di definire una qualifica professionale univoca, conforme a *standard* omogenei nell'ambito del rispetto di un'intesa Stato-Regioni. Il fine è quello di accrescere le

competenze delle guide turistiche e valorizzare la qualifica professionale in un settore dove spesso troviamo improvvisazione dovuta all'abusivismo. Il ministro Santanchè l'aveva messo nero su bianco, aveva anche preso questo impegno e l'ha portato avanti fino a ottenere il risultato che oggi ci apprestiamo a votare.

Inoltre, questo provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica e dà attuazione al PNNR, che ci obbligava a questa riforma entro dicembre 2023: anche questo è stato rispettato. Con questa legge mettiamo quindi un altro mattoncino per l'utile impiego dei fondi europei e lo facciamo in maniera efficace, dopo tanta attesa, tutelando e aggiungendo dignità a una categoria professionale che rappresenta l'interfaccia principale, se non l'unica, col patrimonio architettonico, artistico e culturale del nostro Paese, in un ambito fortemente trainante per l'economia italiana. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Collegli, per cortesia, questa volta direi che il brusio proviene dal lato dell'Emiciclo alla mia sinistra.

ANCOROTTI (Fdi). Pertanto, voglio ringraziare il ministro Garnero Santanchè per il fattivo impegno che sta approfondendo nell'esercizio del suo incarico, annunciando il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 833, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 412, 687 e 749.

Sui lavori del Senato

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo solo per sottoporre alla sua attenzione l'eventualità di spostare la trattazione e quindi l'inizio della discussione generale del provvedimento proroga termini direttamente alla giornata di domani, perché non mi pare che siano pronti i testi. Qualche minuto fa abbiamo presentato gli emendamenti a quello che - lo vorrei ricordare all'Assemblea - è diventato un altro provvedimento: è entrato con diciassette articoli e ne è uscito, dopo tutte le peripezie che abbiamo raccontato nelle varie interruzioni qui in Aula, con quarantuno articoli. Stiamo quindi parlando di un altro provvedimento.

Penso che meriti rispetto quest'Assemblea se, dopo qualche decina di minuti dal deposito degli emendamenti e sapendo che andranno in valutazione per i pareri della Commissione bilancio domani mattina e non oggi, si chiede di assicurare il minimo a tutti noi. In sostanza, si chiede che si facciano l'analisi e la valutazione degli emendamenti da parte della Commissione bilancio e quindi la ridefinizione del corpo di un provvedimento che è cambiato, per consentirci domani mattina di svolgere una discussione generale franca e completando i nostri lavori nella giornata di domani, così come da calendario.

PRESIDENTE. Chiaramente è stata posta una richiesta di modifica dell'andamento dei lavori, per cui altrettanto chiaramente sono aperti gli interventi degli altri rappresentanti dei Gruppi.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, anch'io ritengo che il provvedimento proroga termini sia profondamente cambiato a seguito dei tanti emendamenti approvati in Commissione qualche ora fa. Ho già sottolineato nella Conferenza dei Capigruppo che la prassi per la quale, al deposito del testo A, si ha un'ora per fare gli emendamenti per l'Aula non può essere accettata *tout court* ad ogni provvedimento, soprattutto se si tratta di un provvedimento che entra con diciassette articoli e ne esce con quarantuno, a loro volta emendabili per l'Assemblea.

Proprio perché non abbiamo intenzioni ostruzionistiche sul provvedimento, ci siamo limitati a

ridepositare sostanzialmente gli stessi emendamenti che avevamo presentato in Commissione. Credo che domani mattina ci sarà la possibilità in Commissione bilancio di avere il parere del Governo, che peraltro non vedo presente in Aula e, quindi, mi chiedo come potremmo cominciare la discussione generale in questo momento senza il Governo in Aula.

Ritengo più ordinato, anche per recuperare tempo domani, rimandare la discussione generale e non procedere oggi. Vedo che ora è presente il Governo.

[RONZULLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, intervengo solo per dire che noi di Forza Italia non siamo d'accordo con questa proposta. Non vedo perché dobbiamo interrompere i lavori dell'Assemblea alle ore 17,30. Vi lamentate sempre che non lavoriamo e quindi, oggi che possiamo lavorare, lavoriamo. (*Applausi*). La settimana scorsa ci si lamentava.

Al di là di questo, il mandato al relatore c'è e, quindi, può assolutamente relazionare. Il testo A c'è, per cui possiamo iniziare la discussione generale. (*Brusio*). Intanto iniziamo la discussione generale. La chiusura dei lavori dell'Assemblea è prevista per le ore 20; ora sono le 17,35 e, quindi, c'è il tempo per fare la discussione generale (*Applausi*) e domani mattina voteremo gli emendamenti.

Per quanto ci riguarda, la proposta del senatore Boccia e del senatore Patuanelli non può essere accolta.

[PRESIDENTE](#). Non ho inteso se dai banchi della Lega c'è o no una richiesta di intervento su questo punto. (*Commenti*). Prendo atto che i senatori Malan e Biancofiore si associano alla posizione espressa dalla senatrice Ronzulli.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, so che sono un po' a sinistra e quindi non mi si vede quasi mai, ma sono abbastanza robusto.

Approfitto della possibilità di intervenire per esprimere la mia solidarietà alla senatrice Ronzulli. Allo stesso tempo, però, devo dire che la polemica sulla questione di proseguire i nostri lavori o meno è veramente stucchevole.

Vorrei sottolineare, dal momento che dovrei intervenire sia in discussione generale che in dichiarazione di voto su questo argomento, che il vero problema è che la maggioranza non è pronta. Sia chi è stato in Commissione bilancio, sia chi è stato in Commissione finanze sa benissimo che è stata la maggioranza ad aver tirato i tempi per le lunghe e che il provvedimento oggettivamente è cambiato. Quindi è necessario andare in questa direzione. Annuncio sin d'ora che tutti gli emendamenti non approvati in Commissione li ripresenterò in Aula. Se è per quello, possiamo iniziare a discutere. Il collega Patuanelli mi pare abbia detto che ha fatto la stessa cosa, così come i colleghi del Partito Democratico e degli altri Gruppi parlamentari. Possiamo quindi iniziare dal primo degli emendamenti e andare avanti.

Se poi dobbiamo fare una discussione sul merito, a partire dal testo A, abbiamo bisogno di conoscere il giudizio su tutti gli emendamenti. Oggi questo non siamo in grado di farlo, per la situazione creatasi. È di questo, semmai, che dobbiamo discutere e, non se si abbia o meno voglia di lavorare. La questione è davvero stucchevole, per non dire altro. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, voglio solo precisare che voteremo gli emendamenti nella giornata di domani perché siamo in attesa del parere della Commissione bilancio, dal momento che sono stati presentati da poco, con il testo A. La discussione generale, però, può benissimo svolgersi questa sera, senza fare polemiche. In tal modo, domani mattina ci sarà tutto il tempo di visionare il fascicolo degli emendamenti, di votarli e di procedere poi alla votazione finale del provvedimento;

tutto questo - lo ribadisco - senza voler creare tensioni particolari su provvedimenti che magari non lo richiedono. Al di là del punto politico che ognuno può fare legittimamente - ci mancherebbe altro - mi sembra però più ordinato andare di questo passo. Il mandato al relatore è stato conferito, si può svolgere la discussione generale e poi, in base all'approvazione o meno di determinati emendamenti, nella dichiarazione di voto ogni partito politico potrà esprimere liberamente il proprio pensiero. Noi saremmo più per questo tipo di procedura.

PRESIDENTE. La Presidenza ha inteso. La situazione è la seguente: naturalmente ho dato la parola, ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento, a un rappresentante per Gruppo, data la rilevanza della questione.

Siamo arrivati all'inizio della discussione generale con i lavori di Commissione completati da pochissimo e - come testé ricordato anche dal presidente Romeo - la Commissione bilancio non si è ancora espressa sugli emendamenti che sono stati presentati per l'Assemblea. I pareri arriveranno ovviamente al più presto, ma non prima di domani mattina. C'è stata una richiesta di rinviare il prosieguo dei lavori, compresa la discussione generale, a domani mattina. Su questa richiesta non c'è non solo unanimità, ma nemmeno un orientamento maggioritario dell'Assemblea.

Pertanto, dando atto delle richieste che sono state sicuramente motivate, devo, in mancanza di altre determinazioni dei richiedenti, mettere in votazione per alzata di mano la richiesta di iniziare domani mattina la discussione generale e, quindi, di interrompere qui i nostri lavori. Così ho inteso la richiesta avanzata dal presidente Boccia, dal presidente Patuanelli e dal presidente Magni.

Se non ci sono osservazioni, metto ai voti la richiesta di rinviare a domani il prosieguo dei lavori.

Non è approvata.

Essendo stata richiesta la controprova, ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Discussione del disegno di legge:

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (Relazione orale) (ore 17,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 899.

La relatrice, senatrice Zedda, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

ZEDDA, relatrice. Signor Presidente, colleghi, componenti del Governo, nella mia relazione probabilmente darò una idea un po' diversa di quanto accaduto in Commissione rispetto a quello che i colleghi dell'opposizione hanno detto finora.

Innanzitutto desidero salutare il presidente Garavaglia, che non ha potuto seguire i lavori in Commissione per un grave infortunio occorso qualche giorno prima dell'inizio, ma che non ha mai fatto mancare la sua presenza e disponibilità a distanza. Ringrazio quindi il vice presidente Melchiorre per il lavoro che ci ha aiutato a fare in Commissione, gestendo tempi e richieste di maggioranza e opposizione con profonda terzietà. Non possono non ringraziare per il suo lavoro il consigliere della stessa Commissione, il dottor Bruschi, e di tutto lo *staff* amministrativo, sempre disponibile e cortese. Desidero inoltre ringraziare l'ufficio legislativo del Gruppo cui appartengo: immagino infatti che chi si ritrova a essere relatore di un provvedimento così tecnico sia estremamente grato all'ufficio legislativo del proprio Gruppo che lo supporta. In ultimo, ma non per ultimo, desidero ringraziare il Governo per i tempi e le capacità di ascolto che in questo provvedimento ha dimostrato di avere e di voler mettere a disposizione di tutti. Mi riferisco, in particolare, all'onorevole Freni, che ci ha ascoltato e ha compreso quali fossero le principali istanze che i senatori portavano avanti. Ringrazio quindi sentitamente il sottosegretario Freni e il ministro Ciriani che in maniera costante, in fase di presentazione dei documenti di bilancio, con tutto quello che comporta, sono stati presenti, riceventi e propositivi.

Il provvedimento che ci apprestiamo finalmente a esaminare in Aula è l'Atto Senato 899, di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Gli articoli sono 15, ma io non rappresenterò quello che il Governo ci ha proposto. In maniera molto veloce, perché voglio dare spazio alla discussione generale, vorrei evidenziare, però, come il lavoro fatto in Commissione abbia portato all'approvazione emendamenti, in alcuni casi condivisi all'unanimità, come quello sul *payback* sanitario. È una problematica quest'ultima estremamente onerosa, non generata dall'attuale maggioranza di Governo, normata quasi otto anni fa e resa esecutiva dal Governo Draghi. Eppure, con sincera stima, ho accolto con piacere il fatto che tutti i Gruppi fossero dalla stessa parte e tutti quanti convinti della necessità di fare di tutto per sanare questo obbrobrio normativo.

Sui ritardi dei lavori in Commissione, vorrei far presente - e i colleghi presenti in Commissione lo sanno - che la relatrice e il Gruppo della relatrice con forza hanno chiesto al Governo di avere un occhio di riguardo sul *payback* sanitario.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 17,45)

(Segue ZEDDA, relatrice). Due emendamenti riguardanti la mia terra sono stati approvati, uno all'unanimità, l'altro no; problemi cui si guarda con attenzione, cercando di porre rimedio a situazioni molto gravi come la continuità territoriale e la produzione di energia elettrica. Se non avessimo approvato l'emendamento che proroga l'utilizzo di una certa quantità di carbone per la produzione di energia, la mia Sardegna da gennaio si sarebbe trovata al buio.

Abbiamo ascoltato le ragioni degli enti locali, i Comuni, le Città metropolitane e le Province, che avranno la possibilità di avere 150 milioni da utilizzare in servizi per i cittadini; decisione che abolisce scelte e tagli fatti dal Governo Draghi con la legge di bilancio del 2021. Abbiamo ascoltato le istanze dei territori e riporto due esempi fra tutti: il TecnoPolo in Puglia e l'ospedale di Siracusa in Sicilia.

Il lavoro fatto, dal mio punto di vista, ha consentito di approvare una buona quantità di emendamenti e di non snaturare il provvedimento iniziale, che abbiamo invece consapevolmente migliorato e arricchito. Per questo motivo, voglio concludere ringraziando tutti i colleghi della Commissione finanze, che hanno lavorato in maniera efficace per arrivare oggi in Aula all'approvazione del provvedimento. E soprattutto vorrei ringraziare anche i tanti sostituti che in questi giorni ci hanno aiutato nei lavori.

Signor Presidente, io ho volutamente fatto una relazione breve. Ovviamente, è più lunga e consegnerò la restante parte agli atti.

PRESIDENTE. Senatore Zedda, la Presidenza ne prende atto e la autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zanettin. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, innanzitutto mi consenta di rivolgere una dichiarazione di solidarietà alla collega e mia Capogruppo, senatrice Licia Ronzulli, che oggi è stata vittima di un vile atto intimidatorio. Vorrei anch'io associarmi a tutte le dichiarazioni che mi hanno preceduto, per manifestarle, appunto, il massimo di vicinanza e solidarietà.

Signor Presidente, ovviamente parliamo di un decreto *omnibus*, su cui ci sarebbe tanto da dire. Io mi limiterò a trattare un unico punto, mentre il collega Rosso, che interverrà sempre in discussione generale più tardi, parlerà di un altro tema importante, quello che riguarda il fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, al quale Forza Italia tiene.

Signor Presidente, io voglio invece trattare in particolare un tema, che ho già trattato anche in altri interventi qui al Senato, che riguarda il fondo indennizzo risparmiatori, istituito con la legge finanziaria del 2020, al fine di risarcire i truffati delle banche. All'interno di questo decreto è stata opportunamente concessa una finestra temporale, ulteriore a quella già precedentemente concessa e scaduta il 31 luglio, per indicare l'IBAN su cui accreditare la seconda *tranche* dell'indennizzo.

È stata una scelta del tutto opportuna, perché, visto che il termine del 31 luglio scadeva in periodo di ferie, molti risparmiatori non avevano potuto cogliere quella occasione. Quindi, è stato opportuno

individuare una nuova finestra temporale, che è scaduta il 15 ottobre scorso.

È l'occasione questa, signor Presidente, di fare un bilancio del fondo, ricordando che, per i dati in nostro possesso al 31 dicembre 2022, le domande complessivamente valutate dalla commissione tecnica sono state oltre 144.000, per un controvalore di oltre un miliardo di euro erogato alle famiglie.

Una buona notizia, che mi sento di dare all'Aula, è che la Consap, che tra l'altro proprio quest'anno compie trent'anni di attività, ha iniziato proprio negli ultimi giorni a bonificare la seconda *tranche* dell'indennizzo, che viene elevato dal 30 per cento del prezzo di acquisto al 40 per cento. Si tratta di un incremento assai sensibile, del 33 per cento rispetto a quello inizialmente previsto dalla legge istitutiva, la legge di bilancio del 2020.

Reputo un risultato straordinario la seconda *tranche* dell'indennizzo; un risultato che era tutt'altro che scontato fino a un anno fa e che abbiamo ottenuto, con l'approvazione pressoché all'unanimità proprio in quest'Aula del Senato, nel febbraio scorso, di un ordine di giorno a mia prima firma e poi sottoscritto da tutti i Capigruppo. Tra l'altro, signor Presidente, esso era contenuto proprio all'interno del precedente decreto di proroga termini.

È stata, la seconda *tranche*, una boccata di ossigeno per tante famiglie in difficoltà finanziaria, che hanno trovato così un sostegno e un aiuto.

A questo punto rimangono da sistemare solo dei dettagli di questa straordinaria operazione, quella del FIR, che è stata pressoché unica nella storia finanziaria del Paese e che ha consentito di risarcire tanti soggetti danneggiati dal *crack* delle banche popolari, in particolare venete, e non solo. Adesso siamo agli spiccioli e trattiamo quello che rimane da trattare. Il 31 ottobre ha definitivamente cessato i suoi lavori la commissione tecnica. Da questo punto di vista rimangono da sistemare solo dei dettagli.

Nel provvedimento per la competitività dei capitali il Governo si era già impegnato a riaprire i termini per un riesame delle domande viziata e respinte per errori formali. Poco fa il Governo ha espresso parere favorevole a un ulteriore e importante ordine del giorno, a mia prima firma, impegnandosi a valutare l'opportunità di consentire ai risparmiatori, che hanno visto in tutto o in parte respinte le loro domande per ragioni procedurali, di adire l'arbitro per le controversie finanziarie, al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese che non sono state accolte.

Annuncio al sottosegretario Freni, qui presente, che domani chiederò il voto dell'Assemblea su questo ordine del giorno per rafforzarne il peso politico. Si tratta sicuramente di un ulteriore e importante passo in avanti.

Richiamo da questo punto di vista l'attenzione del Governo sul fatto che l'attuazione di tali impegni, che sono stati assunti con ordini del giorno, richiede un intervento normativo. Auspico personalmente che questo possa avvenire già all'interno della prossima manovra di bilancio.

Come parlamentari di maggioranza siamo stati invitati a non esagerare con gli emendamenti alla legge di bilancio; uso, colleghi, un eufemismo. Mi attendo quindi un intervento diretto da parte del Governo affinché questi ordini del giorno si traducano poi in atti normativi.

Dopo i diversi interventi normativi che si sono succeduti in questi mesi, rimangono sul tavolo politico alcune questioni. Credo tuttavia che, per chiudere definitivamente la questione FIR, rimanga da definire la sorte delle domande respinte o accolte solo parzialmente. Il rigetto di tali domande spesso non è stato motivato dalla commissione tecnica, nel senso che l'interessato, i suoi avvocati e i suoi consulenti non sono stati in grado di visionare un provvedimento formale che spiegasse loro le ragioni per cui la singola domanda era stata respinta. Questo, Presidente, non mi pare del tutto corretto sotto il profilo della trasparenza.

I termini per le eventuali impugnazioni al TAR di questi provvedimenti sono scaduti e anche con un concorso di colpa del Parlamento, in considerazione del fatto che talune ipotesi di sanatoria o di riapertura termini nei diversi tempi sono state prospettate con emendamenti presentati a provvedimenti passati all'esame del Parlamento, creando oggettivamente una qualche legittima aspettativa da parte dei risparmiatori pretermessi.

Sarebbe quindi importante - a mio giudizio - che fosse consentito agli interessati di poter far sindacare

la decisione di rigetto di fronte a un organo terzo ed imparziale, che - come ho ipotizzato, nel mio ordine del giorno - potrebbe essere individuato nell'arbitro per le controversie finanziarie (ACF). Chiedo quindi al Governo un supplemento di riflessione su questa mia proposta. L'ACF costa poco all'interessato, si pronuncia in tempi rapidi e non necessita di assistenza legale. È una procedura *light* che può risolvere questo tipo di problemi.

In fondo le domande respinte o accolte parzialmente sono solo circa 4.800 e il residuo accantonato per il FIR risulta più che capiente, come abbiamo potuto accertare anche a seguito di un opportuno chiarimento del Servizio del bilancio del Senato con riferimento alla manovra di bilancio. E colgo l'occasione per ringraziare tale Servizio per il pregevole lavoro che sempre svolge a supporto della nostra attività di parlamentari. Il rilievo del Servizio del bilancio aveva generato qualche preoccupazione nelle associazioni dei risparmiatori e anche qualche polemica nella stampa e da parte di alcuni esponenti dell'opposizione.

Ma è stato chiarito che il fondo per il FIR non è stato intaccato dai recenti appostamenti in bilancio dei proventi derivanti dai conti dormienti.

Quindi, il costo per il bilancio dello Stato di un'eventuale procedura di verifica dal parte dell'ACF sulle domande respinte o accolte solo parzialmente dovrebbe risultare, secondo i miei calcoli, piuttosto contenuto. Quello che mi permetto di suggerire al Governo non è una modifica dei presupposti per concedere l'indennizzo, ma soltanto un riesame delle domande rigettate, nel rispetto della normativa attualmente vigente. Sul punto mi permetterò di insistere con il Governo nelle prossime settimane, soprattutto nell'ambito della manovra di bilancio, contando sul consueto e proficuo dialogo con il gabinetto del ministro Giorgetti, che voglio ringraziare per il supporto finora sempre dato.

Per il resto, non posso che esprimere il consenso mio personale e di Forza Italia per l'ottimo lavoro che il Governo sta svolgendo per il nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sottolineare tre aspetti in particolare.

Il decreto-legge in esame, che precede sostanzialmente il decreto anticipi e la finanziaria, perché è in un certo senso collegato a tutta questa vicenda, ha assunto le caratteristiche di un decreto *omnibus*; nell'ultimo anno di tempo di decreti *omnibus* ce ne sono stati parecchi.

Vorrei sottolineare che francamente non capisco perché, visto che né in finanziaria, né nel decreto anticipi parliamo della questione del fondo morosità per gli affitti, non si sia trovato un modo per dare risposta a una cosa che tutti noi sappiamo essere molto complicata. Morosità vuol dire sfratti e vuol dire ovviamente difficoltà per le famiglie, in particolare per quelle meno abbienti. In nessuno di questi tre provvedimenti fondamentali c'è una risposta per quanto riguarda il ripristino di un fondo che è stato congelato e non è stato più rifinanziato. Sottolineo la necessità di andare in questa direzione.

Si sbandiera molto il fatto che si facilita l'acquisto di case da parte delle giovani coppie, ma non si dà risposta a un altro tema che è stato posto in questi mesi per quanto riguarda i giovani: la questione del caro affitti. Se vogliamo affrontare davvero il problema della casa, non basta favorirne solo l'acquisto, che è certamente importante, ma occorre anche affrontare la questione della morosità, di cui ho detto prima, e la questione del caro affitti e dell'accessibilità al credito e ai mutui, che nell'ultimo anno sono aumentati di molto per effetto dell'inflazione.

In secondo luogo vorrei sottolineare una questione che ritengo essere non solo sbagliata politicamente e concettualmente, ma anche uno spreco di risorse per lo Stato. Nel corso dell'esame di questo decreto sono stati respinti gli emendamenti sulla stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici che i Comuni hanno assunto in modo precario. Si tratta di persone che hanno dato un contributo al lavoro dei Comuni, hanno imparato un mestiere e adesso vengono mandati a casa per assumere altri precari. Per farmi capire, è come se io assumessi degli apprendisti, li formassi bene e, dopo averli formati, anziché tenerli a lavorare nell'utilità pubblica - in questo caso nella mia necessità di lavoro - dicessi loro di andare a casa e facessi altri concorsi. Così spendiamo dei soldi, prepariamo le persone e creiamo

precarietà. Mi dovete spiegare - scusate la mia ignoranza - dov'è il costo nel fare ciò.

A me pare che il costo per lo Stato sia fare quello che decidete voi, e cioè fare in modo che quelle persone stiano a casa per prenderne altre che devono imparare. Questo mi sembra un costo, perché si devono fare i concorsi, bisogna preparare le persone e quant'altro, e così aumentano la precarietà e la frustrazione tra le giovani generazioni, che a quel punto, certamente, se possono, non partecipano e non sono più disponibili ad andare a lavorare nel settore pubblico. Se la loro formazione viene utilizzata in siffatto modo, davvero diventa complicato.

Infine, per quanto riguarda una serie di emendamenti che ci hanno proposto - lo sapete tutti, perché li avete avuti tutti sottomano - riguardano il fatto che i Comuni ci hanno chiesto di modificare una serie di norme sulla questione della formazione dei bilanci. Si tratta di proposte che non comportano costi, ma riguardano la gestione, anche perché molti Comuni non hanno tutte le competenze a disposizione di quelli più grandi. Avete deciso di respingere anche queste proposte e ora mi dovete spiegare davvero, dato che stiamo discutendo un decreto che riguarda una serie di proroghe, perché avete bocciato tutte le proroghe che hanno chiesto i Comuni.

Queste sono le tre domande che pongo al Governo e alla relatrice, perché francamente è difficile comprendere dove si vuole arrivare. Domani ovviamente interverrò sugli emendamenti e in fase di dichiarazione di voto. Capisco che in fase di discussione generale magari non è abitudine dare risposte e trovare magari qualche soluzione. Ma, visto che abbiamo il tempo di ravvederci e che dovremo discutere domani quello che avremmo dovuto fare nei giorni scorsi, quando il Governo non era pronto, magari quest'ultimo potrebbe correggere qualche parere, da contrario in favorevole. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosso. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, il decreto-legge in esame prevede una serie di proroghe cui eravamo tenuti. In cima a tutti, a mio giudizio, troviamo la proroga per tutto il 2023 del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa. In questo modo si possono continuare a sostenere gli acquisti di prime case di giovani coppie e soggetti più vulnerabili. Si consente loro, attraverso la garanzia dello Stato, di acquistare una casa, la prima casa, con una garanzia che copre tra il 50 e l'80 per cento del valore del mutuo. Si tratta di soggetti che hanno un valore di ISEE basso, che si colloca sotto i 40.000 euro. Si tratta di un'opera meritoria in un Paese in cui l'acquisto della prima casa rappresenta un tassello fondamentale della convivenza dagli anni Sessanta in poi.

È importante che lo Stato ci sia ad aiutare, fornendo una garanzia a chi con sacrificio decide di intraprendere il percorso che porta ad acquistare la sua prima casa, che rappresenta non solo un tetto per la propria famiglia, ma anche un investimento da lasciare ai propri figli; una garanzia che, pur valendo circa 500 milioni, quest'anno è riuscita a sostenere acquisti per un valore di svariati miliardi di euro. Se ne stimano almeno 12, posto che non tutte le garanzie richieste sono al massimo della percentuale consentita. Considerate inoltre che le garanzie escusse verso coloro che non sono riusciti a onorare il mutuo rappresentano solo, fortunatamente, una piccola parte.

Parliamo di nuclei familiari composti da padre e figlio, da madre e figlio, oppure parliamo di giovani sotto i trentasei anni che vivono nelle case popolari. Parliamo di categorie considerate fragili e alle quali dobbiamo garantire di inserirsi appieno nella nostra società. Diamo una forte attenzione ai giovani che vogliono sposarsi e costruire una propria famiglia. Avere una casa di proprietà pagata con un mutuo, senza avere alle spalle la famiglia che la garantisce, è un'operazione di giustizia sociale. Per me questa norma vale l'intero provvedimento.

In realtà c'è una serie di altre proroghe importanti per il loro valore, rappresentando la presenza dello Stato quando ci sono, ad esempio, delle sciagure. Lo Stato dice ai cittadini della Lombardia colpiti dai tremendi eventi meteorologici lo scorso luglio e che a causa di questi non hanno effettuato i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, avendo evidentemente altre priorità in quel momento, che hanno tre mesi di proroga che gli consentiranno di non incorrere in quelle procedure in cui incorre chi invece non versa il dovuto e che avrebbero minato la credibilità dello Stato.

Poi ci sono altre proroghe, come quella dei termini per accedere alle agevolazioni fiscali per le cessioni o agevolazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci. Della questione FIR ha già parlato ampiamente e approfonditamente il collega Zanettin, ma c'è per esempio anche la proroga fino a fine anno del diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei lavoratori fragili, sia pubblici che privati, e la proroga per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, almeno fino a fine anno: una norma fondamentale per i corsi scolastici 2023-2024.

Insomma, il decreto-legge proroga termini - e questa volta non sono mille - è diventato sempre più uno strumento atto a massimizzare la presenza dello Stato su diverse tematiche. Queste spesso sono legate all'emergenza, a volte alla necessità di prorogare norme che hanno funzionato, altre volte alla necessità di concedere una garanzia con un fondo che è ancora capiente. Per questo la proroga in esame va vista come uno strumento positivo che ci consente di adeguare velocemente la risposta dello Stato ai problemi dei cittadini. Uno strumento che questa maggioranza ha dimostrato di saper utilizzare con misura e senza abusarne, a tutto vantaggio dei cittadini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, devo dire che nel provvedimento ci sono tante proroghe, qualcuna anche condivisibile. Un po' di cose ve le eravate dimenticate, anche un po' colpevolmente, tipo la nuova Sabatini, che è stata prorogata fino a fine anno grazie ad un emendamento della collega Naturale.

Non vi siete ricordati, insieme al fondo per l'acquisto della prima casa dei giovani, che quando si compra una casa ci sono anche delle imposte accessorie che si pagano all'atto di acquisto: ipotecarie, catastali e di registro. C'erano delle agevolazioni per i giovani *under 36* su queste imposte, che invece non avete prorogato (*Applausi*). Non avendo prorogato queste misure, i giovani si trovano a pagare, ad esempio su un acquisto di un immobile di 250.000 euro, oltre 10.000 euro in più di imposte. Quindi, non è una misura che agevola particolarmente i giovani, perché questi soldi li devono tirar fuori sul momento e magari facevano conto su queste agevolazioni quando hanno iniziato il percorso di acquisto della casa.

Ci sono altri due elementi fondamentali che, a mio avviso, non vanno: un elemento manca proprio ed un altro non va nella direzione di risolvere i problemi, ma li sposta solo in avanti, come spesso siete abituati a fare. Ad esempio, rispetto al *payback* sui dispositivi medici, fate slittare in avanti il termine di pagamento grazie a un nostro emendamento, ma non risolvete ancora una volta il problema. Ricordo che quando avete portato in Parlamento il primo decreto-legge che spostava il termine di pagamento, avete annunciato in maniera roboante che c'era un tavolo per risolvere la questione al MEF col ministro Giorgetti e le imprese. La montagna ha partorito il topolino, ossia abbiamo solo spostato in avanti i termini, senza trovare una soluzione strutturale e definitiva al problema.

Neanche quando le opposizioni vi vengono incontro sulle questioni riuscite ad avere un minimo di dialogo e a trovare le soluzioni; rimandate, come se poi dovesse arrivare qualcun altro dopo di voi a risolvervi i problemi e a togliervi le castagne dal fuoco. Però, siccome ci avete detto che di sicuro volete governare altri quattro anni, ma qualcuno addirittura parlava e ogni tanto parla ancora di ventennio di Governo delle destre nel nostro Paese - Dio non voglia, dico io -, allora governate e i problemi risolvete (*Applausi*), altrimenti li lasciate in eredità a voi stessi e non vi fate un favore. Infatti, un problema buttato in avanti o nascosto sotto il tappeto non può che crescere e diventare peggiore da risolvere. Quindi forse, se finalmente fate i compiti, vi sedete e ci mettete un briciolo di impegno, magari una soluzione la trovate; e se avete bisogno d'aiuto su questioni di tale importanza, noi un po' della nostra incompetenza ve la mettiamo a disposizione. (*Applausi*).

Dopodiché... (*Commenti*). Certo che ci votiamo i nostri emendamenti; ci mancherebbe pure che non ce li votassimo. Se la senatrice non mi interrompesse, sarei contenta di poter proseguire il mio intervento. Anzi no, dovrei dire senatore, perché mi pare che voi chiamate senatrici i senatori e senatori le senatrici. Fate pace con la grammatica. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatrice...

PIRRO (*M5S*). Io sto guardando lei, infatti, però...

PRESIDENTE. Senatrice o senatore, comunque voglia essere chiamata io non ho problemi.

PIRRO (*M5S*). Mi chiami senatrice, perché non ho dubbi sulla mia identità di genere.

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza e proseguiamo.

PIRRO (*M5S*). Io sto guardando lei e non ho spostato lo sguardo da nessun'altra parte. Qualcuno ha la coda di paglia, evidentemente.

Di sicuro quello che manca da quella parte - guardo lei, signor Presidente, e mi rivolgo a lei - è un po' di rispetto istituzionale per i colleghi. (*Applausi*). Visto che me ne date l'occasione, mi tolgo un sassolino dalla scarpa che mi dava un po' fastidio. Ieri, quando i senatori di opposizione dovevano prendere la tessera per una votazione, avete chiuso la votazione; oggi, molto più rispettosamente nei confronti di membri della maggioranza, la mia collega Castellone e anche dopo la vice presidente Rossomando hanno avuto decisamente più rispetto dei colleghi e hanno aspettato che tutti fossero in condizione di votare.

PRESIDENTE. Senatrice, impareremo dalle colleghe, va bene.

PIRRO (*M5S*). Grazie.

Tolto questo, un'altra cosa che manca, nonostante gli annunci in questo provvedimento, è la proroga del mercato tutelato gas e luce; manca colpevolmente, a nostro avviso, dopo annunci anche qui roboanti della maggioranza che la proroga si sarebbe fatta. Addirittura era previsto un Consiglio dei ministri apposito per varare un decreto su questo tema qualche settimana fa. Il Consiglio dei ministri non è pervenuto e nel milleproroghe l'emendamento non è pervenuto, mentre quelli dell'opposizione sono stati respinti. Si aspetta fantomaticamente l'*okay* dell'Unione europea, che non si capisce come mai si sarebbe persa la pratica di richiesta dell'Italia, mentre invece quella di altri Stati dell'Unione l'ha vista bene e l'ha approvata, tanto che Spagna e Portogallo, se non erro, hanno potuto prorogare il mercato tutelato.

Non è un capriccio o una vittoria delle opposizioni se proroghiamo il mercato tutelato, perché stiamo parlando di tutelare sempre le fasce più deboli della popolazione, quelle che evidentemente vi stanno particolarmente antipatiche. Ce ne siamo accorti tutti che fuori dal mercato tutelato, quando ci sono stati i rialzi, ci sono state delle impennate dei costi fuori da qualsiasi controllo, tant'è che prima il Governo Draghi e poi inizialmente anche voi avete fatto degli interventi per aiutare a sopportare il peso di questi sovraccosti.

Adesso avete promesso a destra e a manca - gli articoli di giornale con le dichiarazioni di alcuni Ministri li abbiamo visti tutti - che avevate tutta l'intenzione di prorogare ulteriormente il mercato tutelato, magari anche con delle limitazioni alle fasce più deboli della popolazione e non indiscriminatamente. Ma su questo non c'è nessun problema: non ci trovate contrari quando difendiamo i deboli; siete voi quelli contrari a difenderli. (*Applausi*).

Dopodiché, signor Presidente, se il Governo ascoltasse, invece di ascoltare solo le richieste del calcio, mi farebbe un favore.

PRESIDENTE. Senatrice Pirro, la prego di concludere perché le mancano due minuti e trentaquattro secondi.

PIRRO (*M5S*). Non si preoccupi, so essere sintetica e sfrutterò tutto il tempo a mia disposizione. Volevo dire che mi sembra che il compito del Governo sia anche di ascoltare durante la discussione generale, altrimenti a cosa replica poi? Non mi risulta, fra l'altro, che i membri del Senato si possano sedere nei banchi del Governo, a meno che non vengano nominati membri del Governo, ovviamente, e lo auguro al senatore Lotito, sinceramente. Vorrei essere più istituzionale, ma a volte davvero ci fornite materiale utile per queste digressioni.

Tornando al mercato tutelato, mi auguro veramente che riusciate a fare qualcosa prima della fine dell'anno, ma non dovete approvare i nostri emendamenti, perché a noi non interessa la firma, né poter alzare una bandierina. Fatelo, questo benedetto decreto che avete promesso e aiutate i cittadini italiani, quelli che ne hanno più bisogno, se per una volta ci riuscite. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Murelli. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, sono diverse le proroghe delle scadenze contenute nel testo del decreto n. 899 che ci accingiamo ad approvare in Aula domani. Ne ho appuntate diverse, ma non mi voglio assolutamente dilungare, quindi cercherò di spiegarle direttamente.

L'articolo 1 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, elevando la garanzia dal 50 all'80 per cento. Questa è sicuramente una misura molto importante in supporto ai giovani che con tanta fatica pagano i mutui, soprattutto dopo l'aumento dei tassi, e con i loro lavori discontinui vogliono però crearsi un futuro. Questa è sicuramente una misura importante che il Governo ha voluto portare avanti. Sempre su questo articolo, è stato approvato un emendamento della Lega sull'edilizia residenziale, per risolvere una problematica importante. Infatti, la normativa prevede l'elargizione di un contributo economico a fondo perduto alle imprese costruttrici i cui prezzi sono vincolati a un massimo di cessione. Ebbene, con il decreto del 21 giugno 2017 sono state stabilite le clausole *standard* secondo cui gli inquilini di questi alloggi residenziali potevano riscattare, decorsi sette anni, l'immobile in locazione, prevedendo un prezzo condiviso direttamente con l'amministrazione. Tuttavia, questa facoltà non è stata concessa al personale delle Forze dell'ordine che sono impegnate nella lotta alla criminalità organizzata. Questo perché il decreto è stato sottoscritto in un'epoca antecedente all'approvazione del decreto stesso. Il ministro Salvini si è espresso recentemente sulla questione, affermando che gli uffici del MIT sono al lavoro per una soluzione normativa. La Lega ha quindi presentato questo emendamento perché sicuramente il Ministro ha annunciato anche oggi nell'assemblea di Confindustria Assoimmobiliare che entro la fine dell'anno convocherà un tavolo per il piano casa, perché l'edilizia residenziale è importantissima non solo per i meno abbienti, non solo per le Forze dell'ordine, ma anche per la classe media. Si tratta quindi di un tema di rilevanza nazionale. Come Lega presteremo tutta l'attenzione alle istituzioni, a partire dal ministro Salvini.

L'articolo 3 differisce il termine per i versamenti di tributi e contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti che alla data del 4 luglio 2023 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi meteorologici della Lombardia nello stesso periodo. La Lega ha a cuore anche l'attività dei nostri enti locali in supporto ai nostri sindaci e amministratori e per questo è stato approvato un emendamento sull'articolo 6, in particolare sulla rendicontazione degli obiettivi di servizio riguardanti le risorse integrative del Fondo di solidarietà comunale assegnate nel 2022, a fronte dell'obbligo del raggiungimento di determinati risultati e ha riguardato per la prima volta la quasi totalità dei Comuni su un ventaglio ampio di servizi. Infatti, dopo l'avvio nel 2021 dell'assegnazione dei fondi con riferimento ai soli servizi sociali comunali a favore dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, nel 2022 l'incentivo al potenziamento dei servizi sociali ha coinvolto anche i Comuni delle isole e si sono aggiunti appunto dispositivi analoghi sugli asili nido e sul trasporto scolastico degli studenti con disabilità.

Al 31 luglio le operazioni hanno consentito di acquisire quasi il 90 per cento delle rendicontazioni comunali. Tuttavia era necessario supportare, e anche direttamente prorogare, fino al termine del 30 ottobre l'acquisizione della totalità delle rendicontazioni, con vantaggi evidenti per l'intero sistema degli obiettivi di servizio.

Inoltre, con un altro importante emendamento a prima firma Pirovano (quindi della Lega), usato come testo base per la riformulazione di tanti altri, si è prevista una fase di sperimentazione per la compilazione dell'applicativo informatico del prospetto aliquote IMU avviata dal MEF durante il mese di ottobre, che sta riscontrando importanti critiche e problematiche sulle fattispecie IMU, tra le quali si segnala la previsione di agevolazioni da disporre in costanza di eventi calamitosi, ma non solo. Pertanto, è stata prorogata fino al 2025 la decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU da parte dei Comuni.

Sempre grazie alla Lega, la collega Pirovano ha presentato anche un emendamento, per il quale c'è stata una richiesta pressante da parte dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e di molti Comuni per la cancellazione del taglio, previsto ma non ancora applicato per il 2023, di 100 milioni di

euro per i Comuni e di 50 milioni per le città metropolitane e le Province. Si tratta di un taglio ingestibile che andava a colpire bilanci in molti casi già chiusi, con un danno molto grave per tutti gli enti locali coinvolti. La Lega ha risposto con questo emendamento, che è stato approvato grazie alla collaborazione con il Governo.

L'articolo 7 anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 i termini di utilizzabilità dei crediti d'imposta riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Si tratta quindi di un particolare caso di credito d'imposta, soprattutto per le imprese energivore, a cui il Governo ha voluto dare direttamente un'altra risposta. In particolare, vorrei rispondere alla collega Pirovano sul tema dell'energia, perché proprio questo pomeriggio, durante la seduta della Commissione finanze, è stato approvato un ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 6.0.30 della Lega, a cui hanno apposto le firme anche i colleghi senatori 5 Stelle, con cui si impegna il Governo a valutare l'opportunità di andare a sistemare la questione del mercato tutelato.

Un emendamento della Lega, sempre all'articolo 7, è intervenuto sul settore dei bioliquidi. La produzione di energia da bioliquidi sostenibili, infatti, contribuisce in maniera significativa alla stabilità della rete elettrica nazionale. La normativa del settore, tuttavia, prevede l'esclusione dal primo gennaio 2024 dell'olio di palma e dei suoi derivati dagli obblighi di miscelazione con il *diesel* e con la produzione di energia elettrica rinnovabile. È stato quindi necessario prolungare direttamente questa norma in modo tale che la certificazione europea si adotti non oltre il limite del 1° gennaio 2025. Così facendo si tutela direttamente una filiera importante per il settore economico-energetico del Paese, mantenendo comunque alta l'attenzione verso la tutela ambientale ed evitando nell'immediato di aggravare ulteriormente la crisi energetica in cui già versa il nostro Paese.

Un altro emendamento si occupa dell'aumento del costo del carburante per il trasporto marittimo. La misura dispone il rinnovo del contributo straordinario destinato a compensare gli effetti economici dell'aumento eccezionale dei costi del carburante nell'anno 2023.

L'articolo 8 è volto a prorogare la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati rientranti nella situazione di fragilità di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022. Con un emendamento proposto dalla Lega, si prevede la proroga al 31 dicembre 2024 dell'attuale normativa sui contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo, vale a dire che siano fatti, a pena di nullità, per atto pubblico ricevuto in modalità digitale, come durante il periodo del *lockdown*. Si è dunque chiesta e ottenuta la semplificazione di questa procedura anche per l'anno 2024. In questo modo si dà adito direttamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aggiornare questa norma in modo tale che tutto il processo possa essere costantemente informatizzato.

L'articolo 9 dispone un'ulteriore proroga di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del farmaco: la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborso. Ieri in Commissione finanze abbiamo ottenuto l'approvazione del nostro emendamento in tema di *payback* per le aziende sanitarie e ci siamo impegnati fin da subito a portare avanti una norma di buon senso, prevedendo lo slittamento del termine per il pagamento della quota da parte delle imprese, che è stato rinviato al 30 novembre. Ringrazio il Governo, in particolare il ministro Giorgetti, per l'attenzione dimostrata per trovare una soluzione a tutela delle nostre imprese, specialmente quelle piccole e medie, nel settore dei dispositivi medici.

Sull'articolo 10, importante per il settore dei trasporti eccezionali, con l'emendamento della Lega si posticipa direttamente l'entrata in vigore delle linee guida in materia di trasporti eccezionali.

Questo perché diventa difficile andare a conciliare le diverse verifiche di transitabilità dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità per massa, ai fini del rilascio dell'autorizzazione a beneficio del soggetto di impresa richiedente, proprio perché non ci sono ancora dei sistemi digitali che permettano direttamente la conciliazione di tutti i dati e di tutti i collegamenti presenti su tutto il territorio tra Regioni e Province. Quindi si è chiesto, con questo emendamento, di andare a prorogare anche l'inserimento di queste linee guida al 2025.

Signor Presidente, concludo dicendo che, come si evince dal decreto e dall'illustrazione dell'emendamento che ho dato, sicuramente tale misura è fondamentale per diversi settori, per permettere ad aziende e settori, nonché enti locali, di continuare ad operare. La Lega è sempre attenta a supportare le diverse richieste e ringraziamo il Governo per appoggiarle. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zampa. Ne ha facoltà.

ZAMPA (PD-IDP). Signor Presidente, io interverrò sull'articolo 9, per affrontare il tema dell'Agenzia italiana del farmaco. Colpisce che ci troviamo qui, oltre un anno dopo, a parlare di una autorità nazionale che ha tra i suoi compiti l'attività regolatoria dei farmaci in Italia, che collabora con le Regioni, con l'Istituto superiore di sanità, gli istituti di ricovero e cura, le associazioni dei pazienti e dei medici, società scientifiche, mondo produttivo, distributivo e che dovrebbe occuparsi di funzioni importanti come l'accesso al farmaco e l'unitarietà nazionale del sistema farmaceutico.

Insomma, temi davvero cruciali per i cittadini, per il Paese, per le aziende, per il contesto industriale del farmaco, che nel nostro Paese ha presenze di qualità molto importanti e molto elevate, in un momento in cui l'Europa si trova, tra l'altro, a assumere decisioni. Proprio in queste ore, stiamo affrontando due regolamenti, dovendo esprimere il parere su due regolamenti europei.

È paradossale che il provvedimento che oggi discutiamo rechi disposizioni urgenti in materia di proroga, ma noi stiamo parlando, in questo caso, esattamente della sesta proroga; e stiamo parlando della sesta proroga di un ente per il quale, alla fine del 2022, siamo intervenuti, proprio da questi stessi banchi, per denunciare il tentativo di un colpo di mano, che poi si è rivelato autolesionista, su questa Agenzia da parte del Governo, che ha imposto, con un emendamento (dicasi: un emendamento), una riforma che poi non è stato in grado di attuare in alcun modo.

Quindi, di proroga in proroga, oggi si arriva, con l'articolo 9, alla sesta proroga, al 1° dicembre 2023. È il segno evidente di un fallimento complessivo e, dopo un anno e mezzo, di un fallimento che non si capisce bene, dal momento che non si riesce ad immaginare quale possa essere l'obiettivo di una proroga al 1° dicembre 2023.

Tra l'altro, tale proroga riguarda i due organi dell'Agenzia italiana del farmaco, cioè la Commissione consultiva tecnico scientifica e il Comitato prezzi e rimborso, che sono entrambi scaduti senza che si riuscisse a portare a termine la riforma. Infatti, pur avendo il Governo portato in quest'Aula questo argomento, che era talmente urgente e su cui era talmente tutto pronto che lo si affrontava con un emendamento, è invece passato più di un anno.

Io credo che la maggioranza farebbe bene a preoccuparsi per come viene gestita e con quale attenzione una materia così importante e così sensibile.

La proroga - si legge nel nostro *dossier* - è motivata in ragione del complesso processo di riorganizzazione della stessa agenzia. Colleghi della maggioranza, vi chiedo di provare a ricordarvi come poco più di un anno fa ci siamo trovati a discutere molto aspramente del colpo di mano che veniva fatto - un emendamento per fare una riforma - e di come fosse importante, urgente e fosse tutto pronto. Era talmente pronto che siamo qui a prorogarlo ulteriormente.

Mi aspetto che a gennaio ci troveremo a discutere di un'altra proroga perché nel frattempo sono nuovamente scadute. È più di un anno di un fallimento che determina il fatto che chi è in *prorogatio* evidentemente non fa né progetti né programmi, ma può solo portare avanti e porta avanti un'ordinaria amministrazione. Questo sicuramente è legato al fatto che la bozza di riforma che è stata presentata alle Regioni è stata da esse contestata e respinta con argomenti che evidentemente non hanno trovato soluzione.

Anche su questo punto invitiamo la maggioranza a riflettere. Se volete, enumero le proroghe: la prima proroga è stata il 30 giugno 2022, la seconda il 15 ottobre 2022, la terza il 28 febbraio 2023, la quarta il 30 giugno 2023, la quinta il 1° ottobre 2023, oggi la sesta e io mi aspetto anche la settima e così via.

Di proroga in proroga noi stiamo bloccando di fatto la capacità di questa importantissima autorità che dovrebbe lavorare con un'autonomia assoluta e con una grande efficacia e forza e non c'è nessun ripensamento e nessuna capacità di portare a termine la riforma che invece è stata annunciata come

indispensabile e urgentissima al punto che non si è lasciato neanche concludere all'allora direttore generale, che era peraltro in scadenza - mi riferisco a Nicola Magrini - il suo mandato. Sono tutti decaduti per dare luogo a questa che trovo elegante definire una cosa grottesca, per non dire che assomiglia più a una grandissima pagliacciata.

Questa è una delle ragioni per cui certamente noi riteniamo sbagliato anche questo metodo che non ha capacità né di confronto, con le Regioni in questo caso, né di costruzione e di restituzione di autorevolezza ad un'autorità così importante ed essenziale in un momento in cui l'Europa emana provvedimenti e prende decisioni importantissime che riguardano il farmaco. Mentre altri Paesi europei possono costruire politiche sul farmaco e per il farmaco, provvedendo quindi anche a far crescere le proprie industrie, noi continuiamo a non dare risposte né alle industrie né ai cittadini italiani che hanno necessità, tra le altre cose, di individuare decisioni veloci, capaci di rispondere, per esempio, al costo dei farmaci, alla loro commercializzazione e distribuzione e, soprattutto, alla capacità di proporre e mettere subito in circolazione farmaci innovativi. Segnaliamo quindi un problema molto grave e molto serio su questo punto.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, quando ho iniziato ho detto che probabilmente avrei fatto una relazione diversa da quello che sarebbe stato poi il racconto in Aula da parte delle opposizioni. Ho cercato di raccontare quello che è stato l'animo che ha portato a questo provvedimento che oggi esaminiamo in un testo 2.

Ho cercato di raccontare come il Governo, che ha proposto un testo, sia stato attento e poi accogliente nel farlo diventare una sorta di mini *omnibus*. Inizialmente l'ho chiamato mini proroghe e oggi tranquillamente lo potremmo chiamare un mini *omnibus*. Eppure riceviamo delle critiche per averlo fatto; cioè non dovevamo farlo, ma l'abbiamo fatto, non dovevamo farlo, ma potevamo farlo ancora di più. Oppure, sul *payback* sanitario: collega Pirro, per il suo tramite, Presidente, io l'ho detto in maniera serena, l'emendamento l'hanno presentato tutti i Gruppi, poi è passata la riformulazione e quindi un testo 2 della proposta del mio Gruppo in cui si prevede un tempo differente rispetto a quello indicato dalla maggior parte dei Gruppi, anche dal nostro inizialmente, che riportava la richiesta del 31 dicembre.

Caro Presidente, a noi i problemi piace risolverli, io l'ho detto. Il *payback* sanitario è stato normato otto anni fa e noi convintamente avevamo votato contro. È stato reso esecutivo con il Governo Draghi e noi eravamo convintamente fuori da quel Governo. Abbiamo cercato di risolvere i problemi che altri ci hanno lasciato e risolvere un problema che ci costa e che costerebbe a dei seri imprenditori italiani miliardi di euro non è una passeggiata.

A me dispiace, presidente Centinaio, che siamo sempre io e lei. Magari adesso inizierà una nuova *social*-discussione tra chi è giusto e chi è sbagliato. Quando qualche collega politico, nella mia attività, mi ha chiesto: voglio essere chiamata sindaco, piuttosto voglio essere chiamata sindaco oppure mi piace mettere gli asterischi, io non ho mai discusso. Io ho semplicemente preso quello che due linguisti italiani mi hanno portato all'attenzione e sono felice di aver fatto ad agosto la richiesta al senatore Centinaio, che allora era di turno in Presidenza, come oggi. Avevo detto allora che avrei poi formalizzato al presidente La Russa la richiesta di essere chiamata senatore da tutti i Presidenti di turno. Sono sincera, non l'ho fatta per mancanza di tempo e forse perché avevo anche ben altro da fare, perché sicuramente non è la cosa più importante che ho detto quel giorno.

Mi dispiace che le opposizioni abbiano dipinto questo quadro. Invece io lo voglio ribadire: grazie a tutti i componenti di maggioranza e di opposizione che hanno lavorato, anche in polemica, su questo provvedimento, perché sono convinta che esso oggi sia nettamente migliore di quello che il Governo ci ha proposto. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Grazie, relatore Zedda.

Il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

[IRTO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO (PD-IDP). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, chiedo di non passare all'esame degli articoli.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Irto.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 19,02).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Ricordo che eravamo passati alla votazione della richiesta di non passaggio agli articoli, su cui è mancato il numero legale.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, però eravamo quasi in fase di votazione.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, eravamo in fase di votazione, ma non è accaduta una cosa qualsiasi.

Il numero legale del Senato non è stato raggiunto in una giornata nella quale, signor Presidente, c'era stato un confronto tra maggioranza e opposizione sui diversi provvedimenti sui quali abbiamo lavorato e noi alle ore 17, proprio perché la maggioranza non era pronta, avevamo chiesto di accorpate il lavoro che partiva con la discussione generale e proseguiva con la valutazione reciproca degli emendamenti. Questo è un passaggio fondamentale, perché mentre io e lei parliamo, ci sono stati notificati qualche minuto fa dalla relatrice nuovi emendamenti per l'Assemblea.

Ora, signor Presidente, siccome questo provvedimento è entrato e uscito dalla Commissione di merito qualche decina di volte, come può testimoniare il presidente Melchiorre, e ne abbiamo rinviato l'approdo in Aula almeno per quattro o cinque volte, scoprire a quest'ora che la relatrice, dopo tutta la discussione che c'è stata per due settimane in Commissione...

PRESIDENTE. Credo che lei stia parlando sull'ordine dei lavori.

BOCCIA (PD-IDP). Chiediamo un tempo adeguato per subemendare. Intanto, vorremmo chiedere alla relatrice di cosa si tratta; dopo aver compreso di che cosa si tratta...

[PRESIDENTE](#). La prego di ascoltarmi un secondo. La prima cosa, dopo che è venuto a mancare il numero legale, è vedere se c'è il numero legale, dopo di che lei potrà chiedere di intervenire. Se però non ci fosse il numero legale, staremmo parlando invano.

Dal punto di vista anche logico, quindi, prima che regolamentare, mi consenta di verificare la presenza o meno del numero legale, venuto meno per la legittima assenza dell'opposizione al voto (*Vivaci commenti*) e l'assenza, non so quanto legittima... (*Commenti*). Perché non ascoltate? Ripeto, la legittima assenza dell'opposizione, in presenza di un numero insufficiente della maggioranza. È così, è la verità. (*Applausi. Commenti*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Irto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Preciso che i voti contrari sono 87, mentre la maggioranza era minore, quindi ora il numero legale c'è.

A questo punto, avendo già ascoltato l'intervento del senatore Boccia... (*Commenti*). Se lei vuole ripeterlo, siamo a sua completa disposizione, presidente Boccia, possiamo fare notte.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, non voglio ripetere il mio intervento, ma...

PRESIDENTE. Allora concluda.

BOCCIA (*PD-IDP*). Voglio semplicemente completarlo.

Signor Presidente, abbiamo passato tutta la giornata qui. La maggioranza ci aveva detto che era pronta per arrivare alle ore 20 ad affrontare tutti i passaggi di questo provvedimento. La mancanza del numero legale è legata al fatto che la maggioranza non era presente, non che non lo fosse l'opposizione. L'opposizione era presente (*Applausi*) e ha utilizzato gli strumenti che ha per verificare se la maggioranza era sufficiente.

PRESIDENTE. Presidente Boccia, ho parlato di legittima assenza.

BOCCIA (*PD-IDP*). Detto ciò, siccome la maggioranza ad un certo punto ha imposto con arroganza i numeri, vorremmo sapere dai Presidenti dei Gruppi di maggioranza come proseguiamo, qual è il tema oggetto dei quattro emendamenti presentati dalla relatrice e quando passeremo alla trattazione degli emendamenti. Noi siamo prontissimi, signor Presidente. Siamo qui pronti a lavorare senza sosta, ma ovviamente ci aspettiamo che diciate quali sono gli emendamenti da votare, perché dobbiamo ancora capirlo.

PRESIDENTE. È corretta l'argomentazione del presidente Boccia nel verificare che sono arrivati quattro emendamenti della relatrice. Non sono quaranta per fortuna, ma sono comunque quattro e importanti. Pertanto, credo che sia corretto dare un'ora di tempo eventualmente per subemendarli. Ritengo che un'ora sia sufficiente, questa è una valutazione del Presidente.

ZEDDA, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Ho fatto quello che il Regolamento mi consente di fare, ossia di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Nessuno le ha detto che ha fatto qualcosa di illegittimo.

ZEDDA, *relatrice*. E sarò ben felice di illustrarli al momento opportuno. Il presidente Boccia mi ha chiesto come mai ho presentato degli emendamenti, considerato che in Commissione in queste settimane...

PRESIDENTE. La ringrazio, relatrice. Il presidente Boccia, più che altro, ha chiesto tempo per subemendarli. Io dico che un'ora può bastare per quattro emendamenti. Un Gruppo così pronto come il suo, presidente Boccia, non ha bisogno di più di un'ora, me lo lasci dire. (*Commenti*). Direi che l'ora concessa inizia da questo momento.

PIRRO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, noi chiediamo almeno due ore per un lavoro del genere (*Applausi*), anche perché l'opposizione non è composta solo dal Partito Democratico. Con tutto il rispetto per i colleghi, ci sono altri partiti, anche con numeri più bassi, che magari hanno qualche difficoltà, con il personale a loro disposizione, a riuscire a completare un lavoro così faticoso solamente in un'ora. (*Applausi*).

Quindi, a tutela dei Gruppi più piccoli, da cui potrei tranquillamente escludere il mio, chiedo due ore di tempo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Pirro, è chiarissimo.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, al netto del fatto che nessuno discute la legittimità della scelta della relatrice di presentare emendamenti, qui resta comunque il fatto che si stanno portando all'attenzione dei parlamentari provvedimenti a getto continuo, alla rinfusa e di corsa. Il tema è peraltro stato confermato dalle parole del sottosegretario Freni - di questo voglio anche dargli atto - che nel chiedere scusa al Parlamento ha riconosciuto che c'era una rincorsa da parte del Governo finalizzata a dare un assenso a emendamenti che la maggioranza andava presentando.

Ora, vede qual è la differenza tra noi e loro? È che loro non si stanno ponendo il tema che,

contemporaneamente a questi provvedimenti, noi stiamo anche lavorando agli emendamenti sulla legge di bilancio e non disponiamo di uno sterminato ufficio legislativo in rapporto alla dimensione del nostro Gruppo. Ringrazio la collega che è intervenuta in precedenza per aver riconosciuto anche che l'esiguità dei componenti dei Gruppi è un elemento oggettivo. La prego di considerare pertanto questa esigenza.

PRESIDENTE. Sono molto sensibile al grido di dolore dei gruppi più piccoli, ma tanto non voteremo stasera. (*Commenti del senatore Borghi Enrico*). Mi sembrava che avesse esaurito l'intervento, senatore Enrico Borghi. Vuole parlare cinque minuti? Mi lasci parlare, vuole il microfono o non lo vuole? Non la sento. Vediamo se è soddisfatto, altrimenti riprende la parola.

Innanzitutto, la richiesta era stata avanzata solo dal Gruppo Partito Democratico, adesso si sono uniti alla richiesta la senatrice Pirro e il presidente Borghi. Noi in ogni caso alle ore 20 dovremmo chiudere i lavori. Non ho difficoltà a dire, visto che voteremo domani gli emendamenti, che in via eccezionale - voglio dirlo con chiarezza, guardate i precedenti di tutte le maggioranze: ho fatto parte di un Gruppo alla Camera di nove deputati - possiamo prevedere più di un'ora per la presentazione dei subemendamenti, ma non mi dite che era fuori dal *range* normale il termine di un'ora per subemendare quattro emendamenti, questo per qualunque Gruppo.

Pur tuttavia, essendoci il tempo, dal momento che gli emendamenti li voteremo domani, possiamo allungare il termine fino alle ore 21 anziché alle 20, in via eccezionale, senza che ciò costituisca un precedente, visto che credo che comunque chiediamo qualcosa che comporta solo un aggravio di lavoro per gli uffici (non voglio chiamarlo un piccolo "dispetto"). Se voi siete convinti che sia corretto, non ho motivo di negare, in via eccezionale, il prolungamento alle ore 21 del termine per la presentazione dei subemendamenti.

CALANDRINI (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI (Fdl). Signor Presidente, alla luce del fatto che gli emendamenti al decreto sono più di 200 e anche del fatto che legittimamente il relatore ha presentato ulteriori quattro emendamenti, volevo capire se era possibile spostare in avanti di qualche ora l'inizio dei lavori dell'Assemblea di domani, per evitare poi lunghe sospensioni, chiaramente con il suo *placet* e valutando lei la questione. Noi dobbiamo sinceramente rinviare l'inizio dei lavori della Commissione delle ore 9, perché per quell'ora non riusciamo ad avere i pareri sia da parte del Governo sia da parte degli uffici della Commissione.

Servirebbe pertanto un ulteriore differimento temporale per la Commissione e dunque, invece di lasciare sospesa la seduta dell'Assemblea, sarebbe più opportuno spostarne i lavori, in modo che i senatori possano arrivare con un po' più di tempo. Se fosse possibile, chiederei dunque uno spostamento della convocazione dell'Assemblea di domani.

PRESIDENTE. Possiamo fare alle ore 12? Stiamo trattando come al mercato. *Ad impossibilia nemo tenetur*. È inutile convocare l'Assemblea alle ore 10, per poi a quell'ora dire che ci vediamo alle ore 11, come ho visto fare altre volte. Molto responsabilmente il Presidente della Commissione mi chiede almeno due ore di tempo, che a mio avviso devono bastare, se non c'è un legittimo uso del Regolamento in forma ostruzionistica. Se siete d'accordo, ritengo pertanto che possiamo riprendere i lavori domani alle ore 12, anziché alle ore 10. Questo se non ci sono obiezioni, altrimenti metto ai voti la proposta.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, sono sicuro che lei sia stato informato dagli uffici e dai Vice Presidenti che si sono alternati nella giornata di oggi, ma ci troviamo in una sorta di commedia dell'assurdo, perché quello che ora ci ha detto il Presidente della Commissione bilancio denota una totale inadeguatezza della maggioranza nel gestire questo provvedimento. (*Commenti*). Collegli, sono molto serio.

Signor Presidente, gli emendamenti appena presentati non riguardano questioni strategiche del Paese,

ma il rinvio della fatturazione elettronica degli operatori sanitari, il che quindi conferma la totale scelta del Governo di non fare alcuna lotta all'evasione.

PRESIDENTE. Non intervenga sul merito.

BOCCIA (PD-IDP). Dobbiamo andare nel merito, perché il Presidente della Commissione bilancio ci ha appena chiesto un rinvio di due ore; lo fa per le maggiori assunzioni in Consob? Di questo stiamo parlando. Queste sono le questioni strategiche e centrali per il Paese?

PRESIDENTE. Però ci ha chiesto un rinvio di due ore. Quando parliamo sull'ordine dei lavori, bisogna rispettarne la logica.

BOCCIA (PD-IDP). Non accettiamo la proposta, vorremmo iniziare i lavori alle ore 10. Mettiamo ai voti questa proposta, che oggettivamente calpesta con arroganza il confronto democratico che abbiamo sempre assicurato.

PIRRO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, mi duole far presente all'Assemblea che giusto un paio d'ore fa il senatore Boccia chiedeva - giustamente - di evitare di restare qui inutilmente, se il Governo e la maggioranza non erano pronti entro l'orario stabilito a procedere con tutti i passi relativi all'esame di questo provvedimento. Adesso, dopo due ore, il Presidente della Commissione bilancio dice che domani mattina alle ore 9 non saranno pronti e quindi chiede un rinvio di due ore, più o meno il tempo impiegato stasera per la discussione generale. Hanno detto che stasera c'era tutto il tempo per discutere, che domani mattina alle ore 10 puntualmente si sarebbe venuti in Aula per votare gli emendamenti, ma si sono autosmentiti neanche due ore dopo.

Adesso finiamola con la fiera del ridicolo. Avete detto che sareste stati pronti, per una volta dimostrate di esserlo, rispettate il Parlamento e il Paese e domani mattina alle ore 10 votiamo. *(Applausi)*.

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prego, le pare che io le possa togliere la parola? Immagino abbia da aggiungere cose importanti. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, lei non può togliermi la parola anche perché non me l'ha mai data fino ad ora. *(Applausi)*. Questo è il primo dato.

PRESIDENTE. Veramente il mio era un atto di simpatia, forse non mi meritavo questa ironia.

MAGNI (Misto-AVS). Al di là dell'ironia e delle battute, signor Presidente, l'ho vista molto nervoso a sua volta e, come sa fare, l'ho sentita dire con una certa arroganza «decidiamo». Devo però ribadire una cosa. Abbiamo deciso, cioè ci è stato imposto di fare oggi la discussione generale, in cui sono intervenuto qualche ora fa, per poi essere pronti domani mattina. Non capisco cosa sia successo ora, se non un po' di ripicca dal punto di vista del principio. Se è così, non è possibile accettare la richiesta di spostare di due ore la seduta di domani mattina, perché delle due l'una: o eravamo pronti, e lo eravamo quando ci era stato chiesto alle ore 15 del pomeriggio, oppure c'era qualcuno che bleffava.

Chiedo al presidente Calandrini perché non ha detto questa cosa alle ore 15 di oggi pomeriggio, che cioè domani mattina alle 10 non saremmo stati pronti. Adesso mi dice che il testo non è pronto perché non c'è la risposta su quattro emendamenti, volutamente posti alle otto di sera? Non è accettabile.

Sono pertanto contrario a spostare l'inizio della seduta di domani mattina.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 92 del Regolamento consente al Presidente di decidere - se lo ritiene, come ho fatto io - di dare la parola ai Gruppi che lo chiedono e poi di far votare. Questo è l'opposto di qualunque atto di soverchieria.

Visto che avete rivolto anche qualche considerazione sulle mie parole, devo dire che nella scorsa legislatura mi sono capitate molte volte situazioni simili. Capisco quindi la posizione delle opposizioni, che non è però nuova per tutte le opposizioni a ogni maggioranza. È grave che questa cosa non cambi, ma non è certamente una novità.

Metto ai voti la proposta di modifica dell'orario di inizio della seduta di domani, spostandolo dalle ore

10 alle ore 12.

È approvata.

Essendo stata chiesta la controprova, ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

[CALANDRINI](#) (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma ditele una volta le cose che volete dire.

[CALANDRINI](#) (*Fdl*). Signor Presidente, stimo il senatore Magni, pensando però che ogni tanto sia un po' troppo irruento. Gli volevo allora ricordare e chiarire che, per quanto riguarda la seduta della Commissione delle ore 15, non potevo sapere cosa sarebbe accaduto allo scadere del termine di presentazione degli emendamenti, che evidentemente è scaduto dopo la fine dei lavori della Commissione bilancio.

Questa notizia, su cui chiediamo il rinvio dei lavori di qualche ora, è quindi volta ad evitare che si stia in Aula con una sospensione, ma alle ore 15 non c'era la scadenza del suddetto termine, perché è stato successivo, cioè alle 16,30. Io la palla di vetro non ce l'ho, senatore Magni: era questo che le volevo chiarire.

PRESIDENTE. Corretto, la ringrazio.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 16 novembre 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 16 novembre, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 19,25*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disciplina della professione di guida turistica ([833](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(*Finalità*)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI

1.1

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e» con le seguenti: «nel rispetto degli articoli 9 e articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e»;

b) sostituire le parole: «del citato articolo» con le seguenti: «dei citati articoli 9 e».

1.3

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettera e), della Costituzione», aggiungere le seguenti: «, dell'articolo 2229 del codice civile».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Definizione e oggetto della professione)

1. Si definisce « guida turistica » il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

2. Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

3. La visita guidata, oggetto dell'attività di cui al comma 2, ha il fine di:

a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali;

b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.

EMENDAMENTI

2.2

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «visite guidate» inserire le seguenti: «, anche per fini didattici,».

2.100

[Croatti](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «visite guidate» inserire le seguenti: «sul luogo o da remoto».

2.8

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Esercizio della professione di guida turistica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a). I medesimi requisiti non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.

3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

4. Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.

EMENDAMENTI

3.100

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.101

[Croatti](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «I medesimi requisiti» fino alla fine del comma.

3.102

[Sabrina Licheri](#), [Croatti](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «aperti al pubblico».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Esame di abilitazione)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche.

2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere compiuto la maggiore età;
- b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
- c) godere dei diritti civili e politici;
- d) non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;
- e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
- f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
- g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, e sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

EMENDAMENTI

4.1

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Id. em. 4.1

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.9

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche»;*

b) *al comma 2, lettera g), dopo le parole: «e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non*

appartenente all'Unione europea, aver conseguito», *inserire la seguente*: «anche» e *sopprimere le seguenti*: «, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione»;

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di abilitazione e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5, comma 4, avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

4.10

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aver conseguito il diploma di laurea, ovvero laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento» *aggiungere le seguenti*: «in una delle classi di laurea individuate con il decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole «le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1,» *inserire le seguenti*: «le classi di laurea».

4.11

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» *con le seguenti*: «aver conseguito la certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

4.13

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2», *con le seguenti*: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

4.15

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

4.16

[Franceschelli](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'esame di abilitazione è articolato in due parti che devono essere sostenute in unica sessione, una che verte su materie generali comuni a tutto il territorio nazionale per il conseguimento del titolo a valenza nazionale e una su materie specifiche, relative al territorio regionale prescelto per l'esercizio della professione.»

4.17

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento dell'esame di abilitazione, di cui al comma 1, è sostenuto in un'unica sessione. Le prove oggetto dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica

riguardano materie generali, comuni a tutto il territorio nazionale e materie del territorio regionale prescelto.»

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito, con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

- a) hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4;
- b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- c) sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), ed è reso pubblico nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco nazionale è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalità degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.

EMENDAMENTI

5.100

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.101

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale» con le seguenti: «nel territorio o nei territori regionali di specializzazione».

5.15

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» inserire le seguenti: «e nei territori regionali di specializzazione,».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero)

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, consistente nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

2. Il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.

3. La qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1 è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione.

4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali possedute dal richiedente nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno degli Stati di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g).

7. Con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

a) sentito il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, nonché le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, ferma restando la necessità di una dichiarazione preventiva dell'interessato, da presentare di volta in volta in via telematica al Ministero del turismo che cura, altresì, la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta;

b) le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco nazionale e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.

9. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, conseguita all'estero.

EMENDAMENTI

6.100

[Croatti, Nave](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* «nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) al comma 7, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* «del tirocinio di adattamento e».

6.101

[Franceschelli](#)

Id. em. 6.100

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero».

Conseguentemente:

- *sopprimere il comma 2;*

- *al comma 7, lettera b), sopprimere le parole:* «del tirocinio di adattamento e».

6.1

[Franceschelli](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

b) al comma 3, primo periodo, *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

c) al comma 5, *sostituire le parole:* «una di grado non inferiore a livello C1 e l'altra di grado non inferiore a livello di competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

6.102

[Sabrina Licheri, Naturale, Nave](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Non costituisce esercizio della professione di guida turistica su base temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), l'attività svolta con cadenza stagionale periodica.».

6.4

[Giacobbe, Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» *con le seguenti:* «della certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

6.5

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

6.8

[Franceschelli](#)

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente all'Unione europea e che intendano esercitare la professione sul territorio nazionale. A tal fine, è richiesto il possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui una in un grado non inferiore al livello di competenza C1 e una in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento. Una delle due certificazioni deve riguardare la conoscenza della lingua dello Stato dove è stato conseguito il titolo abilitativo.»

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

1. Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.
2. Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di cinquanta ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita.
3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.
4. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le associazioni di categoria e, se del caso, altri soggetti che il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano opportuno ascoltare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e le modalità di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 3, nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3. I decreti di cui al presente comma sono volti a disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i caratteri obbligatori e gli *standard* minimi al fine di assicurare l'uniformità dei percorsi di specializzazione attivati.

EMENDAMENTI

7.100

[Franceschelli](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «tematiche e territoriali» con le seguenti: «territoriali e/o*

tematiche»;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «hanno l'obbligo» con le seguenti: «possono»;

7.101

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «autorizzati dal Ministero del turismo» inserire le seguenti: «tenuti dalle regioni, anche tramite enti pubblici e privati, accreditati e in convenzione».

7.13

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: «altri soggetti che il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano», con le seguenti: «altri soggetti che il Ministero e le regioni ritengano»;

b) dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i corsi di specializzazione e aggiornamento avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

ARTICOLI DA 8 A 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

Art. 9.

Approvato

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi.

Art. 10.

Approvato

(Compensi professionali)

1. I compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

Approvato

(Obblighi di comportamento)

1. Nell'esercizio della propria attività, la guida turistica ha l'obbligo di:

a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;

b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

EMENDAMENTO

11.1

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «laddove il servizio professionale non sia stato intermediato da un soggetto diverso dalla guida turistica».

ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.
2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.
3. È fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, a *tour operator* e a ogni altro intermediario di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, è fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.
4. È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.
7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.
8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13.

Approvato

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4.
2. Le guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in una o più regioni sono iscritte, a

domanda, nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 7, comma 2, relative alle specializzazioni territoriali, e ottengono l'annotazione delle conoscenze linguistiche attestate dal titolo già posseduto, secondo modalità da individuare con il decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 7, comma 4.

3. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 5, istitutivo dell'elenco nazionale, le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.

4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i), le parole: « nonché per le attività che riguardano il settore turistico » sono soppresse;

b) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i-bis*) il Ministero del turismo per le attività che riguardano il settore turistico ».

EMENDAMENTO

13.100

[Franceschelli](#)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente: «L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.»

ARTICOLI 14 E 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a 600.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contributo a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri, nonché sono stabiliti i contributi a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.

3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disciplina della professione di guida turistica ([412](#))

ARTICOLI DA 1 A 14

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista che sia in possesso, ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 12, comma 2, del titolo idoneo a illustrare e interpretare, in modo non occasionale, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata « Lista UNESCO », costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:

a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;

b) valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, nel rispetto delle leggi vigenti nonché della sicurezza del visitatore.

3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, tramite i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

b) per altri settori utili all'esercizio della professione, tra i quali i percorsi museali, il turismo lento e sostenibile, le tecniche di comunicazione con persone con disabilità e il cicloturismo.

Art. 3.

(Professione di guida turistica)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio

della professione è acquisito previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, o previo riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e di cittadini non appartenenti all'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, che siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, sostengono una prova attitudinale.

3. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di libera prestazione temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007.

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa di cui al comma 1, lettera b), e della prova attitudinale di cui al comma 2, ai fini del riconoscimento dei rispettivi titoli professionali. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dei commi 1, lettera b), e 2 del presente articolo, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

5. L'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è il Ministero del turismo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 5.

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, su loro richiesta, coloro che:

a) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6;

b) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;

c) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione e delle specializzazioni conseguite ed è reso pubblico nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta dell'elenco nazionale provvede il Ministero del turismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali conseguite e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.

4. Agli iscritti all'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire durante lo svolgimento dell'attività professionale.

Art. 6.

(Esame di idoneità)

1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo.

2. Per partecipare all'esame di idoneità occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;

c) avere il godimento dei diritti civili;

d) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell'arresto;

e) non essere stato condannato, con sentenza anche non definitiva, o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

g) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012, e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del CEFR, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità.

Art. 7.

(Corsi di formazione e specializzazioni)

1. Le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, ai quali possono partecipare le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il superamento dei corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, costituisce per le guide turistiche titolo per l'iscrizione in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica o territoriale acquisita, di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la professione di guida turistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni conseguite dalle guide turistiche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica, come disciplinata dalla presente legge, e provvede all'attribuzione del relativo codice ATECO.

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati. L'ingresso gratuito è consentito anche al personale del Ministero del turismo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 4.

Art. 10.

(Compensi professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali di guida turistica devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica di cui all'articolo 2, comma 2, nei casi non consentiti dalla presente legge.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. Per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Ai fini dell'accertamento delle violazioni e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 689 del 1981 spetta al Ministero del turismo.

Art. 12.

(Abrogazione e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 833
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disciplina della professione di guida turistica ([687](#))

ARTICOLI DA 1 A 7

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali che regolano la professione di guida turistica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la disciplina della professione e il relativo esercizio.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, anche con finalità turistiche, culturali e didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demotno-antropologico, paesaggistico, produttivo e enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali.

Art. 3.

(Esercizio della professione)

1. L'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione professionale, indetto con cadenza biennale dal Ministero del turismo, cui si accede al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 5.
2. Con decreto del Ministero del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per:
 - a) l'individuazione della sede o delle sedi per lo svolgimento delle prove di esame;
 - b) la composizione delle commissioni esaminatrici;
 - c) la definizione dei requisiti di accesso e di partecipazione all'esame, fermo restando il requisito minimo del diploma di laurea triennale;
 - d) l'individuazione delle materie d'esame idonee ad accertare il possesso delle competenze, comprese quelle linguistiche e tecniche, in base allo *standard* europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN);
 - e) l'individuazione degli ambiti territoriali di specializzazione tenendo conto della numerosità dei siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità, secondo la Convenzione adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 16 novembre 1972, del flusso di visitatori e della contiguità territoriale, per quanto concerne anche le tradizioni storiche, culturali, linguistiche ed enogastronomiche, ai fini della formazione propedeutica all'esercizio della professione;
 - f) la definizione degli indirizzi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione specifica, organizzati dalle regioni in convenzione con le università.

Art. 4.

(Elenco nazionale delle guide turistiche)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito « elenco », cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione. L'esercizio della professione avviene a seguito del superamento dell'esame di abilitazione professionale e alla

contestuale iscrizione all'elenco.

2. Nell'elenco sono indicati i dati degli iscritti, l'ambito territoriale di specializzazione e le eventuali successive estensioni, nonché le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione. L'elenco è aggiornato con cadenza almeno biennale.

3. Con decreto del Ministero del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'iscrizione all'elenco già regolarmente abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti, altresì, i criteri per l'equiparazione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e comprovata dalle guide turistiche già regolarmente abilitate, ai fini dell'esercizio della professione nell'area territoriale prescelta.

Art. 5.

(Formazione)

1. I corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, sono propedeutici all'esame di abilitazione all'esercizio della professione nell'area territoriale in cui si svolge la formazione. È possibile ottenere l'abilitazione in più aree territoriali.

2. I corsi hanno una durata complessiva di 650 ore, al fine di acquisire le conoscenze della specifica area territoriale interessata in riferimento:

- a) al patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale;
- b) al patrimonio demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico.

3. I corsi sono organizzati dalle regioni in convenzione con le università, secondo gli indirizzi stabiliti all'articolo 3, comma 2, lettera f).

4. Le guide turistiche che intendono estendere l'abilitazione ad altri ambiti territoriali di specializzazione possono frequentare il corso di formazione specifico nell'area prescelta, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2.

Art. 6.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

- a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 7;
- b) a effettuare il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative, nel rispetto della disciplina di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.

Art. 7.

(Disciplina dell'attività delle guide abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo, è disciplinata l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di prestazione occasionale in Italia, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) definizione del regime di prestazione occasionale secondo un numero massimo di giorni stabiliti per l'esercizio della professione nel territorio italiano in un anno solare;
- b) istituzione di una piattaforma informatica gestita a livello centrale per la registrazione delle guide turistiche e contestuale assegnazione di un codice univoco;
- c) modalità di accesso alla piattaforma per la comunicazione dell'attività di guida turistica da svolgere nel territorio italiano nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a);

d) individuazione degli organi incaricati di effettuare i controlli, in base all'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, e delle relative modalità di svolgimento, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica di cui alla lettera b).

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 833

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disciplina della professione di guida turistica ([749](#))

ARTICOLI DA 1 A 14

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone, altresì, i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.
3. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 3 o il riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Tali titoli sono idonei a illustrare e interpretare, in modo non occasionale, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.
2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata « Lista UNESCO », costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:
 - a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;
 - b) valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio, e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;
 - c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti, nonché della sicurezza del visitatore.
3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:
 - a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;
 - b) per altri settori utili all'esercizio della professione, tra i quali, i percorsi museali, il turismo lento e

sostenibile, le tecniche di comunicazione con persone con disabilità e il cicloturismo.

Art. 3.

(Professione di guida turistica)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, o previo riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e di cittadini non appartenenti all'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, sostengono una prova attitudinale.

3. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea, in regime di libera prestazione temporanea e occasionale di cui al comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa di cui al comma 1, lettera b), e della prova attitudinale di cui al comma 2, ai fini del riconoscimento dei rispettivi titoli professionali. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dei commi 1, lettera b), e 2, del presente articolo, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 5.

5. L'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è il Ministero del turismo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 5.

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

a) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6;

b) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;

c) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 2, è

aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione e delle specializzazioni acquisite ed è reso pubblico sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero del turismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.

4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire nel momento in cui si esercita la professione.

Art. 6.

(Esame di idoneità)

1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo.

2. Per partecipare all'esame di idoneità occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;

c) avere il godimento dei diritti civili;

d) non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell'arresto;

e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

g) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012, e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità.

Art. 7.

(Corsi di formazione e specializzazioni)

1. Le regioni organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico destinati alle guide turistiche iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il superamento dei corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica o territoriale acquisita di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni conseguite dalle guide turistiche ai sensi del comma 2.

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione del relativo codice ATECO.

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati. L'ingresso gratuito è consentito anche al personale del Ministero del turismo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11.

Art. 10.

(Compensi professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica di cui all'articolo 2, comma 2, al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. Alla violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Ai fini dell'accertamento e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della medesima legge, spetta al Ministero del turismo.

Art. 12.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.

2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 833

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 833, 412, 687 e 749 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, tramessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Testo integrale della relazione orale della senatrice Zedda sul disegno di legge n. 899

Presidente, gentili colleghi, componenti del Governo, innanzi tutto voglio salutare il Presidente della VIa Commissione senatore Garavaglia, che non ha potuto seguire i lavori in Commissione per un grave infortunio accorso qualche giorno prima dell'inizio, ma che non ha mai fatto mancare la sua presenza e disponibilità a distanza.

Ringrazio quindi il vice presidente senatore Melchiorre per il lavoro che ci ha aiutato a fare in Commissione gestendo tempi e richieste di maggioranza e opposizione con una profonda modalità di terzietà.

Non posso non ringraziare il lavoro del Consigliere della VIa Commissione, dottor Bruschi, e di tutto lo staff amministrativo della VIa Commissione, sempre disponibili e cortesi.

Voglio inoltre ringraziare l'Ufficio legislativo del mio Gruppo. Immagino per chi si ritrova nel ruolo di relatore sia molto importante trovare estrema disponibilità in chi, con importante professionalità, riesce ad assisterti senza tentennamenti.

Ultimo ma non ultimo voglio ringraziare il Governo, per i tempi e per la capacità di ascolto che in questo provvedimento ha dimostrato di avere e di voler mettere a disposizione di tutti. L'onorevole Freni ci ha ascoltato, ha compreso quali fossero le principali istanze che i senatori portavano avanti. Quindi un grazie sentito al sottosegretario Freni e al ministro Ciriani che in maniera costante, in un periodo di legge di bilancio e tutto ciò che questo comporta, sono stati presenti, riceventi e propositivi.

Il provvedimento che ci apprestiamo, finalmente, ad esaminare in Aula è l'Atto Senato 899, conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali», un documento semplice, 15 articoli che andavano a toccare diversi punti: articolo 1 (Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa abitazione). Il comma 1 differisce dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 (ovvero della vigenza del regime speciale di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, e del correlato intervento di applicazione di un *add-on*, rispetto al TECM di riferimento, previsto dallo stesso articolo 64, come modificato dall'articolo 35-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022), in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione.

Avendo alla data del 31 agosto 2023, una disponibilità residua pari a 299 milioni di euro, non potevamo non prorogare.

Articolo 2 (Rideterminazione del valore delle cripto-attività): la norma proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 i termini di versamento dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, stabilita nella misura del 14 per cento, prevista dal comma 133 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

Articolo 3 (Rimessione in termini concernente il versamento dei tributi e contributi): la norma prevede la rimessione in termini per i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023. Per tali soggetti si considerano tempestivi i versamenti effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Articolo 4 (Assegnazione agevolata ai soci): il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo

1 della legge n. 197 del 2022: la lettera a), intervenendo sul comma 100, proroga dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, previste dall'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022; la lettera b), sostituendo il primo periodo del comma 105, stabilisce che le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva prevista entro il 30 novembre 2023 (finora era previsto il versamento del 60 per cento entro il 30 settembre e del restante 40 per cento entro il 30 novembre 2023), con i criteri di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 5 (Fondo indennizzi risparmiatori): l'articolo differisce dal 31 luglio al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell'accredito dell'indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori spettante ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate.

L'articolo prevede che ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativamente al solo periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Articolo 6 (Proroga termini finanziari): l'articolo aggiorna e proroga alcune disposizioni di cui alla legge di bilancio 2023 e del decreto legge n. 34/2023. In particolare, al comma 1: - lettera a): al comma 7, primo periodo, dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, relativamente ai termini di utilizzo a compensazione dei crediti d'imposta destinati alle imprese energivore di cui ai commi 2-5 della medesima legge di bilancio per il 2023, il termine del 31 dicembre 2023 è sostituito dal termine del 16 novembre 2023; - lettera b): al successivo comma 8, recante disposizioni in tema di cedibilità dei crediti d'imposta di cui ai commi 2-5, al quinto periodo, laddove si prevede che i crediti d'imposta siano usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2023, detto termine è anticipato al 16 novembre 2023. Il comma 2 reca invece la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 4 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca) del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali). In particolare: lettera a): al comma 7, primo periodo, in merito all'utilizzabilità dei crediti d'imposta ivi previsti ai commi 2-5 a "compensazione", il termine previsto del 31 dicembre 2023 è anticipato al 16 novembre 2023»; - lettera b): al comma 8, quinto periodo, recante norme di disciplina della cedibilità del credito d'imposta, il termine previsto del 31 dicembre 2023 è anticipato al 16 novembre 2023. Il comma 3 prevede che, qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

Articolo 8 (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili): il comma 1 aggiorna il comma 306 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, laddove è ad oggi previsto che fino al 30 settembre 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni

individuare dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "agile" anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Il termine citato è differito al 31 dicembre 2023. Si aggiunge, infine, un periodo al medesimo comma, in cui si stabilisce che per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolga la prestazione in modalità "agile" è adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa. Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.674.243 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato (di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Articolo 9 (Proroga di termini in materia sanitaria): il comma 1, modificando l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, proroga dal 10 ottobre 2023 al 10 dicembre 2023, il termine di operatività della Commissione tecnico-scientifica (CTS) e della Commissione prezzi e rimborso (CPR) dell'AIFA (scaduti la prima volta nel settembre 2021 e già operanti in regime di prorogatio).

Articolo 10 (Proroga di termini in materia di università e di istruzione): il comma 1 al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, aggiorna il comma 8, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 posticipando il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale dal 7 ottobre al 7 dicembre 2023. Il comma 2 dispone l'autorizzazione di spesa di 55,6 milioni di euro fino al 31 dicembre 2023 al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Si stabilisce che ai relativi oneri si provveda mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34.

Articolo 11 (Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare): l'articolo dispone la proroga al 31 gennaio 2024 del termine previsto dall'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare.

Articolo 12 (Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari): l'articolo proroga di un mese, dal 31 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024, il termine di rilevazione, per l'anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Articolo 13 (Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina): l'articolo autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano dietro il previsto coordinamento del Dipartimento della protezione civile. A tal fine destina 36 milioni attingendoli dal Fondo per le emergenze nazionali (di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16).

Articolo 14 (Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato): l'articolo 14 differisce dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per l'adozione, secondo la procedura speciale già prevista dalle norme transitorie oggetto di differimento, di modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli Uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Articolo 15 (Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza): il comma 1 proroga di ulteriori 24 mesi il termine massimo di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge n. 347 del 2003 (relativo all'esecuzione del programma per le grandi imprese

in amministrazione straordinaria 13), nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del predetto decreto-legge n. 347 del 2003 (ovvero sentito il comitato di sorveglianza).

La mia attenzione però vuole evidenziare come il lavoro fatto in Commissione abbia portato ad approvazione emendamenti in alcuni casi condivisi all'unanimità come il *pay back* sanitario. Problematica estremamente onerosa, non generata da questa maggioranza di Governo, normata quasi 8 anni fa, resa esecutiva dal Governo Draghi. Eppure, con sincera stima ho accolto con piacere il fatto che tutti quanti fossimo dalla stessa parte e che tutti quanti siano convinti che occorra fare tutto ciò che è possibile per sanare questo obbrobrio normativo.

Due emendanti che riguardano la mia terra sono stati approvati, uno all'unanimità, l'altro no. Problemi a cui si guarda con attenzione e si cerca di porre rimedio a situazioni molto gravi come la continuità territoriale e la produzione di energia elettrica. Se non avessimo approvato l'emendamento che proroga l'utilizzo di una certa qualità di carbone per la produzione di energia, la mia Sardegna da gennaio si sarebbe trovata al buio.

Abbiamo ascoltato le ragioni degli enti locali, i Comuni, le Città metropolitane, le Province avranno la possibilità di avere 150 milioni da utilizzare in servizi per i cittadini, decisione che abolisce scelte/tagli fatte dal Governo Draghi con la legge di bilancio del 2021.

Abbiamo ascoltato le esigenze del territorio: due esempi sono il Tecnopolo in Puglia e l'Ospedale di Siracusa in Sicilia.

Il lavoro fatto ha consentito di approvare una buona quantità di emendamenti e di non snaturare il provvedimento iniziale, ma lo abbiamo consapevolmente migliorato e arricchito.

Per questo motivo voglio concludere ringraziando tutti i colleghi della VIa Commissione e i tanti sostituti che ci hanno concesso di essere qui oggi, proponendo all'Aula un provvedimento di qualità.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 795:

sulla votazione finale, il senatore Magni avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Disegno di legge n. 833:

su tutti gli articoli, il senatore Dreosto avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borghesi, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Ostellari, Petrenga, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Barcaiuolo, Losacco, Malpezzi, Marcheschi, Orsomarso e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Mieli, per partecipare a un incontro internazionale.

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

È deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Matteo Renzi, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, con riguardo ad un procedimento penale pendente nei

suoi confronti dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa

Disposizioni per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica (935)

(presentato in data 15/11/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 15/11/2023 la 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali" (899)

(presentato in data 29/09/2023)

Governo, trasmissione di atti

Con lettera in data 15 novembre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Manfredonia (Foggia).

Interrogazioni

[BILOTTI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti.*

- Premesso che:

nell'ambito della nuova linea ferroviaria con caratteristiche di alta velocità Salerno-Reggio Calabria, il 14 febbraio 2022 la società Rete ferroviaria italiana ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale sul progetto di fattibilità tecnica ed economica del "lotto 1A Battipaglia-Romagnano e interconnessione con la LS Battipaglia-Potenza". Il 1° agosto 2022, il Ministero ha emanato il decreto di compatibilità ambientale n. 165, positivo nel rispetto di condizioni ambientali;

il 12 maggio 2023, RFI ha assegnato tale lotto 1A, localizzato nei comuni di Battipaglia, Eboli, Campagna, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni, Buccino e Palomonte, nella provincia di Salerno, al consorzio di imprese avente quale capofila la società "Webuild", per un valore di circa 2 miliardi di euro, in parte finanziati con fondi del PNRR. Tuttavia, in data 25 maggio 2023, RFI ha presentato al Ministero una richiesta di valutazione preliminare relativa a modifiche al progetto, che RFI ritiene minori, introdotte sul progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recepimento di prescrizioni derivanti dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e dalla conferenza dei servizi, nonché per affinamenti progettuali;

secondo RFI, tali modifiche risulterebbero minori, poiché non altererebbero le caratteristiche tecnico-funzionali dell'opera approvata. Esse riguardano, tra gli altri aspetti, il sistema di drenaggio di piattaforma, la rimodulazione dei dissesti e l'introduzione di opere di stabilizzazione calibrate in ragione di tali aggiornamenti, le sistemazioni idrauliche, che prevedono la riprofilatura di alcuni fossi a seguito dell'adeguamento della scansione delle pile dei viadotti e la modifica o aggiunta di alcuni tombini idraulici, il sistema di cantierizzazione, che ha introdotto alcune modifiche a due aree tecniche e alcune aree di stoccaggio oltre all'aggiunta di una nuova area di stoccaggio;

il 23 giugno 2023, il Ministero dell'ambiente ha pubblicato la comunicazione riguardante la valutazione preliminare, notando come, tra l'altro: "in merito agli affinamenti progettuali (...), diversamente da quanto ritenuto da codesta Società, dalla lettura della documentazione trasmessa si rileva la significatività e sostanzialità delle varianti e modifiche proposte" e si "ritiene che non possa

escludersi la sussistenza di potenziali impatti significativi e negativi. Ciò porta a ritenere necessario svolgere un approfondimento valutativo in ordine ai potenziali impatti sulle componenti ambientali interessate dagli interventi proposti (...). Il soggetto proponente dovrà provvedere a presentare allo scrivente Ministero l'istanza corredata dalla documentazione progettuale";

attualmente, non risulta che RFI abbia presentato al Ministero alcuna istanza relativa al necessario approfondimento valutativo in ordine ai potenziali impatti delle modifiche proposte. Ciò nonostante, a quanto riportato da fonti di stampa, RFI avrebbe notificato i decreti di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione a ditte proprietarie di beni da occupare nel territorio del comune di Eboli. Inoltre, lo stesso Comune di Eboli ha organizzato un'assemblea per i proprietari di abitazioni civili che dovrebbero essere oggetto di esproprio (fonti di stampa riportano essere in numero pari a 49);

il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Tullio Ferrante, nel rispondere presso la IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati all'interrogazione 5-01018, lo scorso 17 ottobre 2023, ha confermato che, relativamente al lotto 1A Battipaglia-Romagnano "sono state avviate le attività di acquisizione delle aree previste per la realizzazione dell'intervento e le prime attività propedeutiche ai lavori". Inoltre, ha evidenziato come, rispetto al lotto 2 della medesima linea, vi siano "significative criticità connesse alla realizzazione di una galleria che attraversa, per circa 20 chilometri, un massiccio carbonatico sede di un rilevante sistema di falde acquifere. (...) Pertanto, sono in corso ulteriori approfondimenti progettuali per individuare un tracciato avente una maggiore sostenibilità ambientale che consenta un miglioramento del contesto geomorfologico e idrogeologico, la possibilità di connessione con la linea storica, l'esecuzione dell'intervento per fasi, con minori tempi di realizzazione e un miglior tempo di percorrenza dovuto ad una riduzione della lunghezza del tracciato";

considerato che:

l'attuale linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, decisamente sottoutilizzata (vi transitano poco più di 20 treni al giorno, in larga maggioranza per il trasporto di persone, rispetto ai 220 possibili), già raggiunge, in alcune tratte, velocità tra i 180 e i 200 chilometri orari, con medie di 160 chilometri all'ora. Laddove debitamente modificata, essa potrebbe facilmente consentire di realizzare economie di tempo in modo simile alla progettata nuova linea, con un costo decisamente minore e un impatto estremamente modesto;

l'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2020 chiaramente prevedeva che, per "quanto attiene invece alle direttrici, gli interventi giudicati prioritari sono i seguenti: (...) D10) Direttrice Salerno-Reggio Calabria. Velocizzazione della relazione Roma-Napoli-Salerno-Reggio Calabria con progressivo upgrading delle linee di connessione con la Basilicata (Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto) e la Calabria (macro-studio di fattibilità)";

considerato inoltre che RFI è una società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, a sua volta società pubblica direttamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta e se abbiano avuto modo di valutare in modo approfondito la necessità di procedere con la realizzazione di una nuova linea ferroviaria invece del potenziamento delle linee esistenti, attualmente sottoutilizzate, e quali siano state le conclusioni di tali valutazioni;

se non ritengano opportuno ridefinire il quadro delle alternative di intervento, prendendo in esame le prospettive di *upgrading* della linea Salerno-Reggio Calabria, secondo le indicazioni contenute nell'allegato Infrastrutture al DEF 2020, anche alla luce del fatto che RFI non avrebbe fornito la descrizione delle alternative ragionevoli, compresa "l'alternativa zero", come statuito dall'art. 22, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

se abbiano potuto appurare la correttezza dell'operato di RFI, in particolare rispetto agli espropri, e se intendano adoperarsi per garantire il pieno rispetto delle norme relative all'approvazione di opere

pubbliche.

(3-00782)

[FINA](#), [IRTO](#), [SPAGNOLLI](#), [RANDO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente", il Parlamento è intervenuto, nella XVIII Legislatura, per introdurre nella Costituzione il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali;

intervenendo per la prima volta su uno dei dodici articoli iniziali della Costituzione è stato introdotto, in particolare, un nuovo comma all'articolo 9 della carta, al fine di riconoscere nell'ambito dei principi fondamentali, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della nazione, anche quella dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Il principio di tutela degli animali viene inserito attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi;

l'altra modifica riguarda l'articolo 41 della Costituzione: da una parte si stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti e riguardanti la sicurezza, la libertà e la dignità umana; dall'altra si riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali;

nei giorni scorsi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa è stata costituita, presso l'ufficio di gabinetto del Ministro dell'ambiente, una commissione interministeriale con i seguenti compiti: a) elaborare uno schema di legge delega per il riassetto e la codificazione delle normative vigenti in materia ambientale, onde raccoglierle in un unico testo normativo coerente con la legge costituzionale n. 1 del 2022 e con i principi eurounitari e internazionali; b) elaborare lo schema di uno o più decreti legislativi attuativi dei principi e criteri direttivi della legge delega di cui sopra;

da un articolo di stampa pubblicato il 13 novembre 2023 da "la Repubblica" si legge che tra i nomi che stanno facendo discutere vi sarebbero "i soliti bocciati alle elezioni e avvocati e ingegneri che lavorano, o hanno lavorato, a stretto contatto con lobby importanti e sulle quali le norme andrebbero a impattare: legali vicini all'Eni, a grandi gruppi del cemento, ma anche vicini a compagnie leader nel settore del gas e del petrolio";

si legge: "a presiedere la Commissione è stato scelto il professore Eugenio Picozza, esperto di diritto amministrativo e docente a Tor Vergata. Insieme a lui altri docenti, come il professore e consulente della presidente Giorgia Meloni Francesco Saverio Marini, che ha scritto la riforma del premierato cara alla leader di Fratelli d'Italia. Nell'elenco anche generali della Guardia di finanza, esperti di aviazione e intelligenze, come Christian Tettamanti, e il magistrato militare Giuseppe Leotta. Ma non mancano alcune 'curiosità', diciamo così. Tra gli esperti della commissione c'è a esempio il professore Vincenzo Pepe, candidato alla Camera in Campania e non eletto nelle file della Lega, ma anche l'ex senatrice non ricandidata in Forza Italia Urania Papatheu, già consulente retribuita della ministra Casellati";

tra i componenti della commissione, accanto a figure di alta professionalità ed esperienza in campo giuridico (alcune delle quali facenti capo a ISPRA), figurano quindi anche molti nomi di "esperti" o "tecnici" con conflitti di interesse evidenti o di dubbia professionalità nel campo richiesto,

si chiede di sapere quali siano i criteri seguiti per la nomina dei componenti della commissione e se il Ministro in indirizzo abbia verificato la compatibilità, o anche l'opportunità, che tra di loro figurino soggetti che lavorano, o hanno lavorato, con *lobby* importanti e sulle quali le nuove norme andrebbero a impattare.

(3-00783)

[LICHERI Sabrina](#), [NAVE](#), [SIRONI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

la filiera del sughero ha più volte lamentato la necessità di tutelare la materia prima dall'organismo nocivo noto come "*Coraebus undatus*", a tal fine l'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha disposto l'obbligatorietà dei trattamenti termici del sughero estratto, la cui disciplina tecnica è stata rimandata a un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione;

il legislatore ha inoltre istituito, nello stato di previsione del Ministero medesimo, un fondo *ad hoc* con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022, utile ad effettuare le analisi scientifiche in merito al *Coraebus undatus* da realizzare tramite apposita convezione con l'università degli studi di Sassari;

considerato che i tempi richiesti per l'emanazione del citato decreto ministeriale sono stati oggetto di alcune proroghe. In particolare, il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha differito il termine di ulteriori 12 mesi e, a seguire, con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, è stato nuovamente modificato il termine di ulteriori 24 mesi;

valutato che:

per quanto a conoscenza degli interroganti, risulterebbe che presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sia stato convocato un tavolo dedicato all'emanazione di un'ordinanza, e non di un decreto ministeriale, riguardante le tecniche di bollitura, di cui all'articolo 1, comma 893, della legge n. 234 del 2021;

la filiera del sughero richiede con urgenza l'emanazione del suddetto decreto ministeriale, al fine di tutelare il settore ed evitare che, come accaduto in passato, la presenza del *Coraebus undatus* possa svalutare la produzione medesima arrecando un grave danno economico alle imprese operanti nel settore,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il Ministro in indirizzo stia lavorando all'emanazione di un'ordinanza, e non di un decreto ministeriale, e in caso affermativo, quali siano le ragioni che hanno condotto a questa decisione, nonché se essa rispetti quanto previsto dall'articolo 1, comma 893, della legge n. 234 del 2021 o rechi una disciplina ulteriore;

se non ritenga necessario coinvolgere le associazioni di categoria più rappresentative della filiera del sughero nelle pratiche di consultazione finalizzate all'emanazione del suddetto decreto ministeriale.

(3-00784)

[ALFIERI](#), [MISIANI](#), [SENSI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#), [FINA](#), [RANDO](#), [LA MARCA](#), [TAJANI](#), [FURLAN](#), [NICITA](#), [CAMUSSO](#), [MANCA](#), [ROJC](#), [MALPEZZI](#), [PARRINI](#), [BOCCIA](#), [IRTO](#), [FRANCESCHELLI](#), [BASSO](#), [ZAMPA](#), [FRANCESCHINI](#), [D'ELIA](#), [GIACOBBE](#), [MELONI](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

le incertezze operative, le modifiche in corso d'opera e i cambiamenti alla *governance* del PNRR apportati dal Governo nell'ultimo anno hanno comportato consistenti ritardi, tanto che il pagamento della terza rata, relativa al secondo semestre 2022, è avvenuto soltanto il 9 ottobre 2023;

il 30 giugno 2023 è scaduto anche il quarto semestre di attuazione del PNRR (da cui dipende l'assegnazione della quarta rata pari ad oggi a 16,5 miliardi di euro) senza raggiungere gli obiettivi previsti;

a luglio il Governo ha dapprima formalizzato la richiesta di modificare 10 dei 27 obiettivi di tale semestre e di aggiungere quello relativo ai nuovi alloggi per studenti (non raggiunto nel semestre precedente), e successivamente ha presentato alla Commissione europea una proposta di revisione complessiva del PNRR italiano che prevede, oltre alle modifiche per la quarta rata e a 9 definanziamenti, la modifica di ben 144 tra riforme e investimenti, nonché l'inserimento del capitolo dedicato al piano "REPowerEU";

a seguito dell'approvazione delle modifiche relative alla quarta rata da parte del Consiglio europeo, è stata inoltrata la richiesta di pagamento, che tuttavia avverrà a conclusione della verifica sul conseguimento dei corrispondenti traguardi e obiettivi;

è ancora in corso l'interlocuzione con la Commissione europea sulla proposta di revisione del piano, che peraltro comporta tagli per circa 16 miliardi di euro, di cui oltre 13 a danno degli interventi affidati ai Comuni, in particolare quelli per la riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale, la riqualificazione, l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana, soprattutto nel Mezzogiorno. In relazione a questi interventi, secondo i dati disponibili, risultano già attivati oltre 46.000 progetti, per una spesa sostenuta di oltre 2,3 miliardi di euro;

il prossimo 31 dicembre scadrà anche il quinto semestre, che al momento prevede il conseguimento di 69 obiettivi di cui, a metà ottobre, soltanto 10 sono stati conseguiti, come riporta la Corte dei conti nella relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR nel primo semestre 2023, recentemente pubblicata;

la maggioranza degli obiettivi del secondo semestre 2023 è comunque oggetto della proposta di revisione che ne modifica ben 42, riducendo tra differimenti ed eliminazioni il numero complessivo da 69 a 51;

come rilevato dalla stessa Corte, occorre urgentemente rimuovere fattori di incertezza, sia per le iniziative che a seguito della revisione resteranno nell'ambito del PNRR sia per quelle che ne saranno espunte, al fine di consentire a soggetti responsabili e attuatori gli opportuni adattamenti;

ritardi si registrano anche sul fronte del completamento dell'attuazione normativa del PNRR: dei 221 decreti attuativi richiesti dalle norme, secondo i dati disponibili, ne risulterebbero ancora mancanti 54, in alcuni casi bloccando l'erogazione di risorse;

in relazione alla quarta rata del PNRR, non è noto a che punto sia la verifica da parte della Commissione europea e quando si preveda concretamente il pagamento, anche in considerazione dei ristretti spazi di manovra che lo stesso Governo ha dichiarato per il 2024 e dell'approssimarsi del ripristino dei vincoli posti dal patto di stabilità e crescita,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di attuazione delle misure PNRR relative alla scadenza del 31 dicembre 2023, e quali azioni il Governo stia portando avanti per assicurare la corresponsione della quinta rata, auspicabilmente senza i ritardi che hanno caratterizzato le precedenti;

come procedano i negoziati sulla proposta di revisione del PNRR italiano e quando se ne preveda la conclusione, in modo da fornire certezze in merito agli obiettivi da raggiungere, anche ai fini delle prossime scadenze, e in particolare nei confronti dei Comuni per i progetti finanziati dal PNRR, molti dei quali già avviati.

(3-00785)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CASTIELLO, ALOISIO, PIRONDINI, BILOTTI, MARTON, DE ROSA - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della salute e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

le importazioni di grano duro turco e russo hanno raggiunto un livello *record* in poche settimane, dal 1° luglio al 22 ottobre 2023;

i dati della Commissione UE attestano che in questo periodo l'Europa ha importato 1.024.000 tonnellate di grano duro, di cui 799.000 destinati in maniera preponderante all'Italia (pari al 78 per cento);

il grano arrivato in Europa proviene in prevalenza dalla Turchia per 489.000 tonnellate (47,7 per cento), dalla Russia per 278.000 tonnellate (27,2 per cento), dal Canada per 123.000 tonnellate (12,1 per cento), dal Kazakistan per 98.000 tonnellate (9,6 per cento) e dall'Ucraina per 16.000 tonnellate (1,6 per cento);

la Turchia è da sempre un Paese storicamente deficitario e nelle ultime 17 settimane sta fissando, mediante un'agenzia statale, prezzi in violazione delle norme sulla concorrenza previste nell'accordo di unione doganale e disallineati rispetto al mercato internazionale;

tutti gli indizi dimostrano che sia in atto un'attività di concorrenza sleale, in cui anche le scorte di grano russo vengono immesse in UE tramite la Turchia, deprezzando i listini occidentali e destabilizzando il mercato italiano per ragioni geopolitiche;

i danni stimati per i cerealicoltori italiani a seguito del crollo dei prezzi sono pari ad almeno 150 euro a tonnellata, come differenza rispetto alle più alte quotazioni di USA e Canada;

benché il Governo di Ankara abbia modificato le norme sulla produzione di pasta alimentare destinata all'*export*, consentendo l'utilizzo totale di farina di grano tenero, i dati più recenti smentiscono l'ipotesi ricorrente di una superproduzione di grano duro turco;

mentre alcuni analisti di mercato avevano erroneamente stimato in 1,3-1,4 milioni di tonnellate il potenziale *export* di grano duro turco verso la UE dovuto ad una superproduzione, i dati ufficiali dell'Agenzia statale turca (TMO) attestano, invece, che nel 2023 la Turchia ha prodotto solo il 15 per cento in più di "durum" (pari a 549.000 tonnellate) rispetto al 2022, una differenza che non giustifica un *surplus* tale da consentire un *export* pari a 1,3-1,4 milioni di tonnellate;

appare quindi evidente che la reale provenienza di quel grano è frutto di triangolazioni che scaricano i loro effetti nefasti sulle imprese agricole del Mezzogiorno, dove insiste il più grande bacino europeo di "durum", che rischia di scomparire a causa di ritorsioni geopolitiche;

sinora né l'Europa, né l'Italia sono intervenute per tutelare il prodotto nazionale nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, dei regolamenti UE e delle norme dell'unione doganale;

in Polonia, Bulgaria e Romania il commissario UE all'agricoltura ha invece stanziato già i primi 56 milioni di euro per risarcire gli agricoltori colpiti dalla concorrenza sleale di grano ucraino;

il grano importato in Italia oltre a mettere a rischio la vita delle imprese, minaccia anche la salute dei consumatori, con risvolti negativi per la pasta *made in Italy*; i consumatori italiani sono al primo posto al mondo per consumo di derivati del grano duro (pasta, pane, focacce, biscotti);

la Turchia e la Russia, infatti, rientrano nell'elenco dei Paesi di cui all'art 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1158 della Commissione del 5 agosto 2020, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti alimentari originari dei Paesi terzi a seguito dell'incidente di Chernobyl; tale regolamento disciplina i limiti del cesio 137 e fa emergere dubbi ragionevoli circa i rischi e gli effetti del radionuclide, avallati dalla scienza, che inducono l'adozione di misure precauzionali da parte del Governo italiano;

il principio di precauzione, previsto dall'attuale legislazione alimentare (regolamento (CE) n. 178/2002), si fonda sulla necessità che, a richiesta dello Stato di destinazione della merce, l'importatore dimostri la non nocività del bene da importare di fronte a un possibile pericolo per la salute umana;

il ricorso a tale principio interviene in un'ipotesi di rischio potenziale, anche se questo rischio non può essere interamente dimostrato,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, intendano attivare, di concerto con le autorità europee, indagini *antidumping* e verificare se la dinamica dei prezzi fissati dal Governo turco sia in contrasto con l'articolo 32 della decisione del Consiglio d'Europa n. 1/95 del 22 dicembre 1995;

quali urgenti iniziative intendano assumere, anche nell'ambito dell'Unione europea, per ristorare gli agricoltori italiani a seguito della concorrenza sleale di grano turco e russo, come già avvenuto in Polonia, Bulgaria e Romania;

se, nel rispetto dell'onere della prova in relazione al principio di precauzione, abbiano intenzione di richiedere agli importatori italiani, attraverso analisi accreditate di cesio 137, o di altri radionuclidi, la non nocività del grano turco e russo sinora importato o in corso d'importazione su tutte le navi.

(4-00844)

[SCURRIA](#) - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

un articolo del quotidiano "Libero" del 9 novembre 2023 riporta le testimonianze del signor Uzi

Shaya, già alto funzionario dei servizi segreti israeliani, il quale rivela dettagli sui finanziamenti internazionali ad Hamas, che riguardano anche flussi provenienti dall'Italia;

il signor Shaya sostiene che l'organizzazione terroristica abbia un *budget* annuale stimato tra 1,5 e 2 miliardi di dollari, con una parte significativa proveniente da Qatar, Iran e, in misura minore, dall'Italia;

l'articolo indica il coinvolgimento di *onlus* italiane nelle operazioni di finanziamento a Hamas, in particolare da parte dell'Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (ABSPP);

nonostante alcune sanzioni e la chiusura di un conto presso la banca UniCredit, Mohammad Hannoun, fondatore di ABSPP, avrebbe continuato ad operare attraverso nuovi conti bancari in Italia, aprendo un nuovo conto presso il Crédit agricole;

il signor Shaya richiama l'attenzione sulle connessioni di Hannoun con Hamas, definendolo un estremista e terrorista e sottolinea che i Paesi occidentali, compreso Israele, hanno spesso sottovalutato la connessione tra il "braccio civile" e il "braccio militare" di Hamas, consentendo così flussi finanziari internazionali che possono alimentare attività terroristiche;

emergerebbe da varie fonti, tra le quali un disegno di legge presentato da due senatori degli Stati Uniti d'America, che l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi del Vicino oriente (UNRWA) collaborerebbe attivamente con Hamas, assumendo nel personale suoi esponenti, o comunque persone da essa indicate, e persino custodendo sue armi;

nella complessità dei finanziamenti internazionali ad Hamas rileva il contributo italiano anche attraverso associazioni come l'ABSPP che solleva preoccupazioni e necessita della massima attenzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda verificare quanto riportato dal quotidiano *Libero*;

quali misure intenda porre in essere se dalle verifiche risultasse veritiero quanto affermato;

se l'Italia finanzia l'UNRWA, e nel caso quale sia l'ammontare del finanziamento;

se risulti che UNRWA attraverso il pagamento delle tasse sovvenziona Hamas, e nel caso quali misure intenda intraprendere per contrastare questo fenomeno.

(4-00845)

[CATALDI](#), [DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [PIRRO](#), [LOPREIATO](#), [NAVE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la crisi da sovraindebitamento è data dallo squilibrio tra gli obblighi assunti verso i creditori e l'incapacità del debitore di farvi fronte sulla base delle proprie reali disponibilità economiche e patrimoniali;

con la legge n. 3 del 2012, e successive modificazioni e integrazioni, è stata introdotta una disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, al fine di evitare che essi finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione o, se vi sono già entrati, al fine di aiutarli ad uscirne. Tale normativa prevede la possibilità per i debitori che non riescono più a pagare i propri debiti di stipulare un piano di pagamento verso i creditori ricorrendo al tribunale e ad un ente indipendente e imparziale che deve attestare la proposta del debitore agevolando il lavoro del giudice cui viene assegnata la procedura;

considerato che:

gli albi degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e dei gestori delle vendite telematiche sono allo stato mantenuti con metodologie antiquate, basate su sistemi cartacei;

questo approccio obsoleto non solo è in netto contrasto con l'attuale tendenza alla digitalizzazione ma sta anche creando un "collo di bottiglia" significativo nelle iscrizioni di nuovi organismi e gestori, in un periodo in cui la crisi economica rende queste iscrizioni più frequenti e necessarie di quanto non lo fossero in passato;

la gestione manuale di questi processi, che per quanto risulta agli interroganti è affidata in modo esclusivo a un solo funzionario, sta diventando insostenibile, causando ritardi che hanno un impatto diretto sulle imprese in difficoltà, le quali necessitano di una risoluzione rapida e efficiente delle loro crisi di sovraindebitamento;

la situazione è destinata a peggiorare a seguito dell'implementazione del dettato della legge n. 134 del 2021, detta "riforma Cartabia", che prevede l'introduzione di nuovi registri penali e amministrativi, aumentando ulteriormente il carico di lavoro su un sistema già al limite,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per modernizzare e digitalizzare i registri degli organismi di sovraindebitamento e dei gestori delle vendite telematiche, in modo da allinearli agli *standard* europei e alle aspettative di efficienza che caratterizzano i tempi moderni;

se sia prevista una strategia per aumentare il personale addetto a queste procedure, al fine di gestire l'incremento previsto del volume di lavoro e prevenire il rischio di un collasso del sistema;

quali iniziative intenda assumere per affrontare l'aumento dei costi procedurali e garantire l'accessibilità alle procedure di sovraindebitamento, soprattutto alla luce delle recenti modifiche legislative.

(4-00846)

[CATALDI](#), [LOPREIATO](#), [NAVE](#), [BILOTTI](#), [ALOISIO](#), [CASTIELLO](#), [PIRONDINI](#), [DI GIROLAMO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge n. 205 del 2017 le agenzie fiscali possono istituire posizioni organizzative di elevate responsabilità (POER);

il conservatore dei registri immobiliari è un pubblico dipendente a cui lo stesso codice civile impone l'obbligo del rispetto di norme cogenti (art. 2673 e seguenti);

tra le attività di competenza dell'Agenzia delle entrate vi è il servizio di pubblicità immobiliare, che comporta particolari responsabilità in capo al conservatore quali, ad esempio, i procedimenti di volontaria giurisdizione *ex art.113* e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;

il conservatore, pur dipendendo dall'Agenzia delle entrate (art. 25 della legge n. 52 del 1985), risponde del proprio operato nei confronti del Ministero della giustizia che ne esercita la vigilanza;

allo stato non è previsto che il conservatore possa agire in regime di autotutela per rimediare ad un errore, anche se commesso in buona fede, con la conseguenza che lo Stato è tenuto a risarcire eventuali danni causati ai terzi con conseguente giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti;

considerato che:

il danno erariale causato da errore del conservatore può verificarsi ovunque, anche nel più piccolo ufficio di pubblicità immobiliare;

va anche detto che la figura del conservatore è stata in qualche modo "oscurata" dall'accorpamento dei servizi ipotecari con quelli catastali;

sono state poi istituite posizioni organizzative di elevate responsabilità distribuite in 4 fasce di ordine decrescente e sono state individuate soltanto 25 POER di quarta fascia per i conservatori capi area SPI (servizi di pubblicità immobiliare), aventi sede in altrettante città rispetto al totale di 138 conservatori, sui quali grava invece la medesima responsabilità;

inoltre, conseguenza negativa è che alle POER possono accedere soltanto i conservatori che operano in sedi di ampie dimensioni, mentre è inevitabile la penalizzazione dei conservatori operanti in sedi piccole;

della situazione descritta si sono occupati numerosi siti *internet*, tra cui "Italiani oggi" del 14 ottobre 2022 e "Un sogno italiano" del 17 dicembre 2022, nonché svariati organi di stampa, quali il "Corriere del Mezzogiorno" del 18 gennaio 2023, "Unione Sarda" del 22 gennaio 2023, "Italia Oggi" del 28 gennaio 2023, "Quotidiano del Sud" del 31 gennaio 2023;

considerato infine che a parere degli interroganti si rende necessario e urgente verificare se esista la

possibilità di aumentare il numero delle POER per i conservatori così da consentire l'accesso anche ai conservatori destinati a sedi più piccole,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta e se siano state fatte valutazioni in merito;

se intenda promuovere iniziative di concerto con i competenti organi onde addivenire ad un aumento delle POER, così da evitare disparità di trattamento in diversi ambiti territoriali.

(4-00847)

ROSSO, GASPARRI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

secondo quanto consta agli interroganti, oltre cento istanze di punizione, prevalentemente per il reato di diffamazione, sarebbero state introdotte presso la Procura della Repubblica di Roma nei confronti del giornalista Sigfrido Ranucci e di suoi collaboratori;

Ranucci sosterebbe di non temere tali iniziative perché certo di autorevoli tutele di cui sarebbe beneficiario;

la pendenza di un numero così rilevante di procedimenti appare plausibile alla luce delle dichiarazioni che, all'esito della trasmissione "Report" di cui è responsabile Ranucci, rilasciano i soggetti di cui la trasmissione in questione si interessa che asseriscono di ritenersi diffamati e di voler avviare iniziative giudiziarie conseguenziali;

se risultasse accertata la sussistenza di un così elevato numero di procedimenti giudiziari pendenti per fatti connessi agli argomenti trattati dal programma "Report" che, come è noto, viene diffuso dal servizio pubblico della RAI, sussisterebbe senza ombra di dubbio l'esigenza di comprendere le ragioni della inerzia investigativa nonostante doglianze sovente introdotte da autorevoli personaggi con ruoli significativi nella vita del Paese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda verificare la sussistenza dei fatti riportati e, in caso affermativo, se intenda disporre dei propri poteri ispettivi per accertare le ragioni che avrebbero determinato tale stato di cose da cui discenderebbe, tra l'altro, un innegabile pregiudizio di immagine per l'ordine giudiziario.

(4-00848)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00783 del senatore Fina ed altri, sulla composizione della commissione interministeriale in materia di tutela ambientale;

9ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00784 della senatrice Sabrina Licheri ed altri, sulle misure per tutelare la produzione di sughero dall'organismo nocivo "*Coraebus undatus*".

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 23a seduta pubblica del 28 dicembre 2022, a pagina 42, alla penultima riga del penultimo capoverso, e a pagina 60, alla terzultima riga del primo capoverso, sostituire la parola: "*déhor*" con la seguente: "*dehors*".

Sostituire la parola: "*dehor*" con la seguente: "*dehors*":

nel Resoconto stenografico della 24a seduta pubblica del 29 dicembre 2022, a pagina 7, all'undicesima riga;

nel Resoconto stenografico della 37a seduta pubblica del 14 febbraio 2023, a pagina 13, all'ultima riga;

nel Resoconto stenografico della 85a seduta pubblica dell'11 luglio 2023, a pagina 60, alla terzultima

riga del primo capoverso;

nel Resoconto stenografico della 124a seduta pubblica del 14 novembre 2023, a pagina 18, alla nona riga del primo capoverso, a pagina 24, alla tredicesima riga del primo capoverso, a pagina 28, alla prima riga del secondo capoverso, e a pagina 34, alla terza riga del terzo capoverso.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.